

Assicurazione MULTIGARANZIA per aziende artigianali e manifatturiere

DIP - Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo



Compagnia: AXA Assicurazioni S.p.A. - Italia: iscritta albo imprese IVASS n. 1.00025 - Gruppo AXA Italia n. 041

Prodotto: "Protezione Impresa - Azienda Protetta LINEA PMI"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Prodotto multigaranzia per attività artigianali, aziende manifatturiere, depositi commerciali. Sono previste le seguenti sezioni di polizza: A - Incendio All Risks; B - Danni Indiretti; C - Furto e rapina; D - Guasti Macchine; E - Responsabilità Civile e F - Trasporti. Incendio ed R.C. sono considerate garanzie base. Le altre sezioni sono concedibili purché presente almeno una garanzia base.



Che cosa è assicurato ?

✓ Sezione A - Incendio

La Sezione Incendio è prestata in forma All Risks, cioè compreso qualsiasi evento accidentale, salvo quanto espressamente escluso dal contratto. Questa sezione copre i danni materiali e diretti al FABBRICATO e/o al CONTENUTO e alle altre cose assicurate dell'impresa causate da incendio, esplosione o scoppio e delle loro conseguenze: danni da fumo, spese di demolizione e sgombero e di trasloco del contenuto, oneri di urbanizzazione, costi di riprogettazione del fabbricato, spese peritali. La garanzia base comprende tutti gli altri eventi non esclusi tra i quali: gli eventi atmosferici, compresi i danni da grandine e sovraccarico neve, gli atti vandalici, i danni da fuoriuscita d'acqua (compresa la ricerca del guasto, l'occlusione di condutture).

È disponibile anche un pacchetto aggiuntivo ESTENSIONE GARANZIE che include i seguenti rischi: danni direttamente causati dal gelo; allagamento; danni da movimentazione interna; crollo o collasso strutturale; danni da occlusione grondaie, traboccamento e rigurgito di pluviali; danni da eventi atmosferici a fabbricati aperti da uno o più lati. È possibile anche assicurare con garanzie opzionali i danni da FENOMENI ELETTRICI, i danni alle MERCI IN REFRIGERAZIONE, nonché i danni catastrofali (previa valutazione dell'assicuratore) quali: TERREMOTO e INONDAZIONE, ALLUVIONE.

Previste anche le partite RICORSO TERZI, RISCHIO LOCATIVO, MERCI in aumento, PANNELLI FOTOVOLTAICI, VEICOLI e/o NATANTI in consegna o custodia.

✓ Sezione B - Danni Indiretti

Questa sezione comprende diverse tipi di copertura:

- la garanzia MAGGIORI SPESE per il proseguimento dell'attività, rimborsa i maggiori costi sostenuti in seguito ad un danno materiale indennizzabile;
- l'INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI 10%, prevede un supplemento di indennizzo per danni indiretti del 10%;
- l'INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI A SCAGLIONI, prevede un supplemento di indennizzo in base all'entità del danno materiale diretto dal 15% al 30%;
- la garanzia PERDITA PIGIONI, rivolta ai proprietari del Fabbricato assicurato locato a terzi, prevede il rimborso del mancato affitto qualora i locali restino danneggiati in seguito a sinistro indennizzabile;
- la DANNI INDIRETTI: FORMA A PERCENTUALE DI INDENNIZZO SUL FATTURATO, prevede un indennizzo per danni indiretti in proporzione alla riduzione di fatturato conseguente al sinistro danni diretti.

✓ Sezione C - Furto e Rapina

Questa sezione comprende oltre al furto dei beni assicurati, anche la copertura per gli atti vandalici, i guasti causati dai ladri, la tutela del portavalori (furto e rapina) ed altre coperture accessorie. L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto. Sono disponibili condizioni aggiuntive opzionali per esigenze specifiche: garanzia distributori automatici; garanzia per stazioni di servizio/autolavaggi; furto veicoli e/o natanti all'aperto; furto di attrezzi e merci trasportate. Previsti inoltre sconti se il rischio è dotato di impianto d'allarme. (segue)



Che cosa è assicurato ? (segue)

✓ Sezione D - Guasti Macchine

Con la sezione Guasti Macchine è possibile assicurare solo le attrezzature d'ufficio o anche i macchinari, oppure entrambi, per i danni e rotture conseguenti ad eventi indennizzabili. La copertura opera a Primo Rischio Assoluto, con la possibilità di modulare le franchigie previste in polizza.

✓ Sezione E - Responsabilità Civile

L'assicurazione R.C.T. tutela l'imprenditore per i danni arrecati a terzi da un fatto accidentale connesso all'attività svolta, compresi i danni derivanti dalla proprietà o dall'utilizzo dei locali destinati ad azienda.

Per le attività che prevedono la posa in opera o attività presso terzi, la garanzia R.C.T. opera anche in tali ambiti.

La garanzia R.C.T. si estende inoltre: ai danni arrecati a terzi a causa di un incendio del fabbricato o per inquinamento accidentale, ai danni ai veicoli dei collaboratori e di terzi o ai mezzi sotto carico e scarico.

Per alcune attività è possibile prevedere la c.d. garanzia R.C. POSTUMA per i danni arrecati a terzi dopo l'ultimazione dei lavori di installazione e montaggio o di riparazione.

È prevista in abbinamento alla R.C.T. la garanzia R.C.O., per la responsabilità civile che possa derivare all'imprenditore per gli infortuni subiti dai dipendenti e da tutti i lavoratori di cui si avvale nel rispetto degli obblighi di legge. Alla R.C.O. è possibile abbinare anche la copertura R.C. MALATTIE PROFESSIONALI.

Per le aziende manifatturiere è possibile prevedere la copertura R.C. PRODOTTI (in regime di "Claims Made"), con le relative estensioni (esportazione diretta in USA, Canada e Messico; Ritiro Prodotti, ecc.).

È prevista anche la garanzia opzionale R.C. DATORIALE (in regime di "Claims Made"), che prevede la copertura dell'impresa Contraente per perdite patrimoniali derivanti da richieste di risarcimento conseguenti a vertenze di lavoro.

✓ Sezione F - Trasporti

Questa sezione prevede la copertura delle merci trasportate ovunque in Italia su autocarri conto proprio o di terzi (anche dai c.d. padroncini), esclusi però i grandi spedizionieri specializzati (es. SDA, TNT, Traco, ecc.).



Che cosa non è assicurato ?

* Per tutte le garanzie di polizza

L'assicurazione non opera per i beni non assicurati e per le garanzie non acquistate; inoltre sono sempre esclusi i danni commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato (e/o dei rappresentanti legali).

Ogni sezione di polizza prevede delle delimitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli, negli articoli denominati "Esclusioni" e "Cose escluse dall'assicurazione". (segue)



Che cosa non è assicurato ? (segue)

Di seguito alcune delle principali esclusioni:

* Sezione A - Incendio All Risks

La garanzia Incendio è in forma All Risks pertanto la sezione prevede delle esclusioni specifiche dettagliate riportate nel relativo articolo "Esclusioni". Tra le esclusioni generali, si segnala che sono esclusi i danni causati da: atti di guerra, insurrezione e simili; causati da radiazioni o esplosioni atomiche; di smarrimento, furto, rapina, ammanchi avvenuti in occasione di eventi garantiti; causati da occlusione di grondaie e sistemi di scarico, accumulo esterno d'acqua (salvo quanto previsto dalla garanzia allagamento e occlusione grondaie, se prestate). Inoltre sono esclusi i danni da eventi catastrofici, salvo quanto espressamente previsto dalle garanzie Terremoto e Inondazione, Alluvione, se acquistate.

* Sezione B - Danni Indiretti

La garanzia Indennità aggiuntiva (10% e quella a scaglioni) non operano: per gli atti di terrorismo; per le garanzie di responsabilità (es. Rischio Locativo o Ricorso Terzi); per i fenomeni elettrici; per le merci in refrigerazione; per la rottura lastre e per le spese di demolizione e sgombero.

I danni indiretti conseguenti a Terremoto e Alluvione sono esclusi, salvo quando espressamente ricompresi, con i limiti indicati in polizza previsti per tali garanzie.

* Sezione C - Furto e Rapina

È escluso il furto commesso o agevolato con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato oppure da persone incaricate della sorveglianza dei locali. È escluso il furto avvenuto con locali incustoditi da oltre 45 giorni (15 giorni per il denaro e valori). Sono previste delimitazioni in caso di furto reso possibile da mezzi di protezione e chiusura non conformi (insufficienti). È escluso il furto di cose non assicurate oppure di quelle poste all'aperto.

* Sezione C - Guasti Macchine

Sono esclusi i danni di incendio e di fenomeno elettrico; i danni per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore dei beni assicurati; i guasti o le rotture ai beni assicurati che siano la conseguenza naturale della normale usura o logoramento. (segue)



Che cosa non è assicurato ? (segue)

* Sezione E - Responsabilità Civile

Sono esclusi dalla garanzia R.C.T. i danni: da inquinamento non accidentale; da circolazione di veicoli su strade ad uso pubblico e da uso di natanti o aeromobili; a beni in uso o cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo (salvo quando ricomprese con apposite garanzie); alle cose sulle quali si eseguono i lavori (per le parti direttamente interessate dai lavori stessi); cagionati da prodotti e cose dopo la loro consegna (salvo quanto previsto da garanzia Smercio e R.C. Prodotti); derivanti da responsabilità contrattuali. La R.C.O. non opera: per gli infortuni subiti da lavoratori non in regola con le assicurazioni di legge; per le malattie professionali (salvo quanto previsto dall'apposita garanzia opzionale); per i danni derivanti da sostanze radioattive, da campi elettromagnetici, da amianto o da esplosivi. La garanzia R.C. PRODOTTI non comprende: i danni derivanti da violazione volontaria di leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti o che siano la naturale conseguenza di scelte imprenditoriali adottate dall'Assicurato che compromettano la sicurezza degli stessi; le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti (salvo quando ricompreso il ritiro con apposita garanzia).

La R.C. DATORIALE non opera per i licenziamenti collettivi; per atti illeciti consentiti o agevolati dall'azienda assicurata; per omesse o errate dichiarazioni fiscali e tributarie (sanzioni, mancati versamenti di contributi previdenziali, imposte, tasse, ecc.).

* Sezione F - Trasporti

L'assicurazione non è operante: per merci trasportate su autoveicoli frigoriferi nonché per le seguenti merci trasportate: veicoli trasportati, tabacchi, farmaci, valori e oggetti d'arte e preziosi; per i danni: da furto, rapina, smarrimento, appropriazione indebita; per i danni da cattivo stivaggio.



Ci sono limiti di copertura ?

In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indicati le franchigie, gli scoperti e i relativi limiti di indennizzo previsti dal contratto per le singole garanzie. In fondo a ogni sezione sono previste tabelle riassuntive dei limiti di copertura.



Dove vale la copertura ?

Sul territorio italiano per le Sezioni A - Incendio All Risks, B - Danni Indiretti, C - Furto e Rapina, D - Guasti Macchine e F - Trasporti. La garanzia R.C.T. vale nel mondo intero esclusi USA, Canada e Messico; la garanzia smercio è operante per i sinistri che avvengano in Europa geografica (mondo intero per i generi alimentari direttamente somministrati durante mostre e fiere). La R.C.O. vale per il mondo intero. La R.C. PRODOTTI vale per i prodotti assicurati consegnati in qualsiasi Paese, esclusi USA, Canada e Messico, e per i danni ovunque verificatisi con eventuale estensione (Garanzia P50) a quelli consegnati direttamente USA, Canada e Messico. La R.C. DATORIALE vale per le richieste di risarcimento promosse in Italia.



Che obblighi ho ?

Il Contraente che sottoscrive il contratto, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato (es. variazione di attività esercitata). Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'assicuratore tempestivamente e fornire la documentazione richiesta e conservare le tracce e gli indizi del sinistro fino al sopralluogo del perito incarico.



Quando e come devo pagare ?

Il Premio (o la prima rata) deve essere pagato al rilascio della polizza. Se previsto il frazionamento e/o se dovuto il premio di regolazione, le rate e/o il premio di regolazione vanno pagate alle scadenze stabilite.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico o con sistemi di pagamento elettronico ove previsti oppure in contanti nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce ?

Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula tacito rinnovo e durata annua. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione.

In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.



Come posso disdire la polizza ?

Inviando disdetta mediante lettera raccomandata (o tramite PEC) spedita almeno 30 giorni prima della scadenza.

Assicurazione Multigaranzia per piccole e medie imprese

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

AXA Assicurazioni S.p.A.



“Protezione Impresa - AZIENDA PROTETTA LINEA PMI”

Gennaio 2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il n.1.00025, con Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como, 17 - 20154 Milano - Italia.


La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 - Fax +39. 02.48.084.331; indirizzo internet: www.axa.it; indirizzo di posta elettronica: infodanni@axa.it - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

La compagnia è Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83).

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2017), ammonta a € 645 milioni di cui € 211 milioni di capitale sociale interamente versato e € 434 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio. L'indice di solvibilità di AXA Assicurazioni S.p.A., ovvero l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari al 138%. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: www.axa.it

Al contratto si applica la legge italiana.

|  Che cosa è assicurato? | |
|---|---|
| Sezione A - INCENDIO ALL RISKS | <p>La Sezione A - INCENDIO ALL RISKS prevede una garanzia base prestata in forma All Risks, cioè AXA, alle condizioni tutte e nei limiti stabiliti in polizza, indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, non espressamente escluso (si veda in particolare le relative esclusioni e delimitazioni di garanzia Incendio All Risks). Relativamente alla Sezione A - "Incendio All Risks" il pagamento dell'indennizzo per qualsiasi tipo di danno indennizzabile è effettuato previa detrazione della franchigia base per sinistro indicata nella scheda di polizza, salvo quanto successivamente diversamente indicato nel normativo di polizza.</p> <p>A titolo esemplificativo sono compresi i seguenti rischi: incendio; fulmine; caduta di aeromobili, satelliti, meteoriti; rovina ascensori e montacarichi; atti dolosi, vandalici, sabotaggi, tumulti popolari, scioperi, sommosse; eventi atmosferici, grandine, sovraccarico di neve; fuoriuscita di acqua, gelo che comporti spargimento d'acqua; danni consequenziali, spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, le spese per trasloco del contenuto rimasto illeso.</p> <p>Sono inoltre sempre operanti le seguenti Condizioni Speciali: Buona fede; Rinuncia alla rivalsa; Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione; Onorari di riprogettazione del fabbricato; Contenuto all'aperto; Contenuto presso terzi e presso fiere e mostre; Trasloco delle cose assicurate; Rottura di lastre o insegne; Spese di ricerca e riparazione del danno; Atti di terrorismo; Reversibilità - Compensazione tra partite assicurate; Modifiche e variazioni a fabbricato e macchinario, Esistenza di procedure concorsuali - Stabilimenti o reparti inattivi; Selling price; Deroga alla proporzionale; Anticipo indennizzo; Merci temporaneamente riposte presso l'abitazione del titolare; Merci, attrezzi e utensili trasportati.</p> |



Che cosa è assicurato?

| | |
|---|--|
| Garanzie Complementari INCENDIO ALL RISK (opzionali) | <p>La copertura Incendio All Risks può essere integrata mediante le seguenti Garanzie Complementari (opzionali):</p> <ul style="list-style-type: none">• RISCHIO LOCATIVO (A1) copertura alternativa al Fabbricato (A1);• MERCI in aumento (Flottanti) (A3);• MERCI IN REFRIGERAZIONE (A4);• FENOMENI ELETTRICI (A5);• RICORSO TERZI (A6);• SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO in aumento (A7) al limite già previsto in base;• VEICOLI e/o NATANTI di terzi in consegna o custodia (A8) (solo per alcune attività);• PANNELLI FOTOVOLTAICI (A9);• ESTENSIONE GARANZIE (A10): si tratta di un pacchetto di garanzie in aggiunta: danni diretti da gelo; allagamento; movimentazione interna; crollo e collasso strutturale; occlusione grondaie, traboccamento e rigurgito di pluviali; eventi atmosferici a fabbricati aperti da uno o più lati; aumento limite danni materiali e diretti da grandine; aumento limite danni materiali e diretti da grandine; aumento limite delle spese per ricerca e riparazione del guasto a tubi interrati dell'impianto antincendio;• ESTENSIONI INCENDIO (A11), si tratta di alcune garanzie espressamente realizzate e disponibili con appositi allegati solo per alcuni specifici settori di attività (es. caseifici, salumifici, settore vitivinicolo, birrifici, oleifici, ecc.) nonché clausola Fabbricati in leasing con formula a valore residuo (LEA01);• TERREMOTO (A12): copre i danni provocati ai beni assicurati dal terremoto.• INONDAZIONE - ALLUVIONE (A13): copre i danni alle cose assicurate da inondazione o alluvione;• LASTRE - Rottura lastre e insegne in aumento (A14). |
| Sezione B - DANNI INDIRETTI | <p>La Sezione B - DANNI INDIRETTI prevede le seguenti garanzie:</p> <ul style="list-style-type: none">• MAGGIORI SPESE per il proseguimento dell'attività (B1);• INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI 10% (B2) oppure in alternativa la garanzia INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI A SCAGLIONI (B2);• PERDITA PIGIONI (B3);• FORMA A PERCENTUALE DI INDENNIZZO SUL FATTURATO (B4); <p>le coperture B1 - "Maggiori Spese" e B4 - "Forma a percentuale di indennizzo sul Fatturato" possono essere acquistata anche in abbinamento.</p> |
| Sezione C - FURTO e RAPINA | <p>La Sezione C - FURTO e RAPINA prevede una partita C1 - "CONTENUTO FURTO" con una copertura base, con le seguenti garanzie:</p> <p>a) furto con rottura e/o scasso; uso fraudolento di chiavi, furto con scalata, furto con introduzione clandestina; b) rapina od estorsione avvenuta nei locali anche se iniziata dall'esterno; c) i danni causati ai beni assicurati nel commettere o nel tentativo di commettere il furto o la rapina; d) guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi nonché furto di fissi ed infissi; e) atti vandalici commessi dagli autori del furto; f) portavalori; g) spese ed onorari del perito; h) spese sostenute per la duplicazione di documenti personali sottratti; i) spese per la sostituzione delle serrature o per migliorare i mezzi di chiusura dei locali. Sono sempre operanti le seguenti disposizioni normative: Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia; Furto commesso da prestatori di lavoro; Furto con rottura dei vetri delle vetrine; Contenuto presso terzi; Contenuto presso fiere e mostre; Furto pannelli solari o fotovoltaici; Indennizzo enti particolari; Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato; Esistenza di procedure concorsuali; Trasloco delle cose assicurate; Coesistenza di assicurazione trasporti; Selling price.</p> <p>Per le Merci a più elevato rischio furto (rischio classificato nella categoria più grave di Tariffa) è prevista una franchigia assoluta.</p> |
| Garanzie Complementari FURTO e RAPINA (opzionali) | <p>La copertura può essere integrata mediante Garanzie Complementari (opzionali):</p> <ul style="list-style-type: none">• INTEGRAZIONE VALORI (C2);• GUASTI CAGIONATI DAI LADRI in aumento di garanzia base (C3);• FURTO ATTREZZI e MERCI TRASPORTATE (C4)• VEICOLI e/o NATANTI ALL'APERTO nell'area cintata in uso all'Assicurato (C5);• CONDIZIONI AGGIUNTIVE FURTO (C6), cioè alcune clausole Furto opzionali che regolano la presenza di impianti di allarme e di garanzie per alcune particolari attività assicurabili (es. stazioni di servizio e/o autolavaggi). |



Che cosa è assicurato?

| | |
|--|---|
| Sezione D - GUASTI MACCHINE | <p>La Sezione D - GUASTI MACCHINE prevede la copertura assicurativa, per le APPARECCHIATURE D'UFFICIO (D1) e per il MACCHINARIO (D2), collaudati e pronti all'uso cui sono destinati da: a) rotture meccaniche dovute a forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei; b) imperizia, negligenza, errata manipolazione o manovra; c) mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione; d) errori di progettazione e di costruzione, vizio di materiale o difetti di fusione, sempre che siano trascorsi 12 mesi dalla data di acquisto del bene o sia scaduta la garanzia contrattualmente prestata dal costruttore o fornitore; e) errori di montaggio e smontaggio connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione; f) rovesciamento di liquidi in genere; g) traboccamento, rigurgito della rete fognaria; h) gelo, valanghe, ghiaccio.</p> |
| Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE | <p>La Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE prevede la garanzia base R.C.T. (E1) che protegge l'imprenditore nei casi di responsabilità per danni procurati a terzi nello svolgimento dell'attività indicata in polizza. La garanzia base R.C.T. dell'azienda opera anche per i danni derivanti dalla proprietà o dall'utilizzo dei locali destinati ad azienda.</p> <p>Sono sempre operanti le seguenti Condizioni Speciali R.C.T.: Lavori presso terzi; Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio; Danni a mezzi sotto carico e scarico; Danni da interruzione di attività; Responsabilità personale degli addetti - Responsabilità dall'uso di armi per legittima difesa; Danni ai veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa assicurata; Danni da inquinamento accidentale; Committenza di lavori di straordinaria manutenzione; Cessione di lavori in subappalto; Smercio.</p> <p>Normalmente alla copertura base R.C.T. è abbinata anche la garanzia R.C.O. - Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (E2) in tal caso l'assicurazione opera per gli infortuni sul lavoro subiti dai dipendenti, dai lavoratori subordinati e da tutti i lavoratori di cui si avvale l'Assicurato nel rispetto degli obblighi di legge.</p> <p>La garanzia R.C.T. può essere limitata anche alla "R.C. limitata alla sola proprietà del fabbricato" (E7), si tratta di una garanzia alternativa alla copertura base E1, da proporre qualora l'Assicurato sia solo proprietario del Fabbricato (affittato a terzi che vi esercitano un'attività).</p> |
| Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE (Coperture opzionali) | <p>La copertura assicurativa R.C.T./R.C.O. può essere integrata mediante l'inclusione delle seguenti Garanzie Complementari (opzionali):</p> <ul style="list-style-type: none">• R.C. POSTUMA (E3), copre i danni verificatisi dopo l'ultimazione dei lavori; acquistabile solo per alcune tipologie di attività assicurabili e con formulazioni specifiche in base al tipo di attività esercitata;• R.C. MALATTIE PROFESSIONALI (E4), copre la responsabilità del datore di lavoro per malattie professionali; si tratta di una copertura complementare alla garanzia R.C.O.;• R.C. PRODOTTI (E5), copre i danni derivanti da difetto del prodotto e consente al produttore di trasferire il rischio in capo alla compagnia assicuratrice. Prevista la possibilità di prestare le seguenti coperture opzionali: P50 - "Estensione della garanzia ai prodotti consegnati direttamente in USA, Canada e Messico - Esportazione diretta" e la garanzia P77 - "Ritiro prodotti";• CONDIZIONI AGGIUNTIVE R.C. (E6), si tratta di alcune garanzie di Responsabilità Civile specifiche (opzionali) per coprire alcuni rischi particolari (opzionali) quali: Estensione limiti lavori presso terzi e interruzioni di attività (E705); Danni a cose di terzi movimentate (E707); Estensione smercio fuori dai locali dell'attività (E708); Cessione dei lavori in subappalto senza limiti (A900); Cose portate dai clienti (E444); Cose consegnate dai clienti lavanderie (E445), Assicurato aggiunto per la proprietà dei fabbricati aziendali (E001). <p>Nella copertura assicurativa R.C. è prevista la garanzia opzionale R.C. DATORIALE (E7), che copre le perdite patrimoniali derivanti da richieste di risarcimento promosse da ex dipendenti, dipendenti o potenziali dipendenti dell'impresa Contraente per: loro licenziamenti illegittimi o ingiustificati; mancata assunzione o promozione; ingiustificato provvedimento disciplinare; inadeguata applicazione della Legge sulla "Privacy"; qualsiasi tipo di vessazione negli ambienti di lavoro (discriminazione, molestie, mobbing), ferme le relative esclusioni e delimitazioni di garanzia.</p> |
| Sezione F - TRASPORTI | <p>La Sezione F - TRASPORTI prevede la garanzia MERCI TRASPORTATE (F1) che protegge l'imprenditore dai danni subiti dalle merci durante il trasporto in Italia su veicoli conto proprio di proprietà o se conto terzi di proprietà di piccole imprese artigiane di autotrasportatori con non più di 2 veicoli (c.d. padroncini).</p> <p>Sono esclusi dalla copertura i trasporti effettuati con società specializzate con più di 2 veicoli (quali grandi spedizionieri, es: TNT, UPS, Fedex, ecc.).</p> |



Che cosa NON è assicurato?

Che cosa non è assicurato Sezione A - INCENDIO ALL RISKS

AXA non è obbligata in alcun caso per:

- a) i danni, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di:
- 1) atti di guerra (dichiarata o non), guerra civile, rivoluzione, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
 - 2) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - 3) maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, variazione della falda freatica;
 - 4) mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina;
 - 5) trasporto e/o movimentazione, all'interno o al di fuori dell'area di pertinenza aziendale, delle cose assicurate - salvo quanto previsto per la movimentazione interna dalla garanzia A10 - "Estensione garanzie", se operante;
 - 6) atti di terrorismo;
 - 7) terremoto;
 - 8) inondazioni, alluvioni;
 - 9) formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico - salvo quanto previsto per allagamento dalla garanzia A10 - "Estensione garanzie", se operante;
- se il sinistro è in relazione con tali eventi;
- b) i danni di:
- 1) guasti o rotture meccanici ed elettrici in genere, anormale funzionamento di impianti, macchinari e attrezzature in genere, e loro sistemi di azionamento/controllo, salvo che tali danni siano provocati da eventi in garanzia come previsto dalla Sezione A - Incendio All Risks;
 - 2) fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogioli, linee ed apparecchiature di fusione;
 - 3) fenomeno elettrico in genere a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi, salvo quanto previsto dalla Garanzia Complementare opzionale A5 - "Fenomeni elettrici";
- sempre che non siano causa di altri eventi indennizzabili a termini della Sezione A - Incendio All Risks, in questo caso AXA sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
- c) i danni causati da o dovuti a:
- 1) interruzioni di reazioni termiche, isotermiche, chimiche o da interruzioni o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci, salvo che tali danni siano provocati da eventi in garanzia come previsto dalla Sezione A - Incendio All Risks;
 - 2) crolli, assestamenti, dilatazioni o restringimenti, fessurazioni, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi - salvo quanto previsto per crollo e collasso strutturale dalla garanzia A10 - "Estensione garanzie", se operante;
 - 3) errata manovra;
 - 4) effetti gradualmente degli eventi atmosferici;
 - 5) polvere, umidità, brina e condensa, variazioni di temperatura, deterioramento, logorio, usura, incrostazione, arrugginimento od ossidazione, corrosione, smog, contaminazione, stillicidio, perdita di peso, deperimento, siccità, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, trasudamento, sublimazione, liquefazione, alterazioni di colore o sapore; mescolamento di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, salvo che tali danni siano provocati da eventi in garanzia come previsto dalla presente Sezione A - Incendio All Risks;
 - 6) animali o vegetali in genere (compresi insetti, vermi, funghi, parassiti, virus, batteri od altri microrganismi, ecc.);
 - 7) sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, salvo che tali danni siano provocati da eventi non altrimenti esclusi che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti entro 20 metri da esse;
 - 8) eventi per i quali deve rispondere, per legge, il costruttore od il fornitore delle cose assicurate;
 - 9) errori di progettazione, di calcolo, di lavorazione, di impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente su prestazioni, qualità, quantità, peso, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione, vizio di prodotto; anormale od improprio stoccaggio;

Esclusioni Incendio All Risks

(segue)



| Che cosa non è assicurato Sezione A - INCENDIO ALL RISKS | |
|---|--|
| Esclusioni Incendio All Risks | <p>c) i danni causati da o dovuti a: <i>(segue)</i></p> <p>10) mancata e/o anormale manutenzione, revisione, collaudo, montaggio o smontaggio di impianti, costruzione o demolizione di fabbricati;</p> <p>11) mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle merci, provviste o scorte alimentari, fuoriuscita del fluido frigorifero, salvo quanto previsto dalla unità tecnica A4 - "Merci in refrigerazione", se operante;</p> <p>12) contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori causati dall'azione diretta della fiamma o dal calore del focolare;</p> <p>13) occlusione di grondaie, traboccamento e rigurgito di pluviali o di sistemi di scarico dell'acqua piovana - salvo quanto previsto per bagnamento e allagamento dalla garanzia A10 - "Estensione garanzie", se operante;</p> <p>sempre che non siano causa di altri eventi indennizzabili a termini della presente Sezione, in questo caso AXA sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.</p> <p>Si intendono comunque esclusi:</p> <p>d) i danni commessi con dolo dell'Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;</p> <p>e) i danni causati da impiego di esplosivi o sminamento;</p> <p>f) i maggiori costi sostenuti a causa di ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti, salvo quanto previsto dalla garanzia "Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione";</p> <p>g) i danni causati da o dovuti a inquinamento e/o contaminazione ambientale dell'acqua, dell'aria, del suolo nonché di contaminazione da sostanze radioattive (salvo quanto previsto dalla garanzia A7 - "Spese di demolizione e sgombero in aumento", se operante);</p> <p>h) i danni di furto ed i danni cagionati dai ladri ai locali e alle cose assicurate, furto con destrezza, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti o perdite riscontrata in sede di inventario, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, rapina, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi (salvo quanto espressamente previsto per i guasti cagionati dai ladri alle porte ed ai serramenti. Punto 1) ultimo capoverso dell'articolo "Delimitazioni di garanzia",);</p> <p>i) i danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;</p> <p>j) i costi di livellamento, bonifica, scavo e riempimento del terreno (salvo gli scavi per fondazioni e i relativi riempimenti, nel caso di ricostruzione a nuovo di fabbricati resa necessaria da evento dannoso indennizzabile a termini di polizza);</p> <p>k) i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da errata registrazione, cancellazione o alterazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in seguito ad attacco od infezione di virus informatici oppure conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi o riconducibili a smagnetizzazione, cancellazione di dati ed a cestinatura per svista, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio.</p> <p>Sono inoltre esclusi:</p> <p>l) le perdite di mercato e danni indiretti in genere, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.</p> |
| Cose escluse dall'assicurazione Incendio All Risks | <p>Sono esclusi dalle cose assicurate:</p> <p>1) gioielli, perle naturali e coltivate, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale e purché inerenti l'attività assicurata), affreschi, mosaici, raccolte scientifiche, d'antichità e numismatiche e collezioni in genere, aventi valore artistico o affettivo (salvo le raccolte e collezioni filateliche e numismatiche per la voce merceologica "Filatelia, numismatica" e salvo le raccolte d'antichità per la voce merceologica "Antiquariato (esclusi preziosi)");</p> <p>2) boschi, coltivazioni floreali ed agricole, alberi, piante, animali in genere (salvo espressamente indicato in polizza ad integrazione della definizione di merci);</p> <p>3) il terreno o l'area su cui sorge l'attività dichiarata in polizza;</p> <p>4) piazzali, lastricati, strade interne di pertinenza aziendale, salvo diversamente indicato in polizza;</p> <p>5) merci già caricate a bordo di automezzi di trasporto di terzi in sosta nell'area di pertinenza aziendale (qualora garantite da specifica polizza trasporti);</p> <p>6) argini, dighe, bacini artificiali e non, canali, miniere, moli, pontili, piattaforme off-shore, oleodotti, linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori dell'area degli stabilimenti;</p> <p style="text-align: right;"><i>(segue)</i></p> |



Che cosa NON è assicurato?

| | |
|---|--|
| <p>Cose escluse dall'assicurazione Incendio All Risks</p> | <p>7) natanti di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri e aeromobili di qualsiasi tipo, salvo patto speciale espressamente indicato in polizza;</p> <p>8) ciclomotori, natanti o veicoli targati (non costituenti merci) e/o altri veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria per veicoli a motore (Codice delle assicurazioni private D.Lgs. n. 209/2005, e successive modificazioni e integrazioni), fermo quanto previsto dalle Garanzie Complementari A6 - "Ricorso Terzi" e A8 - "Veicoli e/o natanti di terzi in consegna o custodia";</p> <p>9) attrezzatura, macchinario, merci o altre cose facenti parte del contenuto durante i mercati ambulanti all'aperto.</p> <p>In ogni caso, salvo diversamente indicato in polizza, dalla somma assicurata sono esclusi:</p> <p>1) fabbricati in "leasing" se assicurati con polizza leasing separata (salvo se operante la clausola LEA01);</p> <p>2) macchinari ed attrezzature in "leasing" se assicurati con polizza leasing separata. Tuttavia se la polizza leasing è stipulata con la formula a "Valore residuo", si intendono compresi nella partita A2 - "Contenuto", qualora assicurata, macchinari ed attrezzature in leasing nei limiti del valore già ammortizzato alla data del sinistro (valore determinato in base al piano di ammortamento ed ai canoni di leasing pagati), escluso in ogni caso il valore residuo o di riscatto del bene;</p> <p>3) apparecchiature elettroniche se assicurate con polizza separata elettronica o guasti macchine;</p> <p>4) pannelli solari e/o impianti fotovoltaici, impianti a biomassa e altri impianti per la produzione di energia, se assicurati con polizza separata (salvo quanto previsto dall'unità tecnica A9 - "Pannelli Fotovoltaici", se operante).</p> |
| <p>Esclusioni MAGGIORI SPESE</p> | <p style="text-align: center;">Che cosa non è assicurato Sezione B - DANNI INDIRETTI</p> <p>AXA non indennizza le MAGGIORI SPESE conseguenti a prolungamento ed estensione dell'attività causate da:</p> <p>1) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;</p> <p>2) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;</p> <p>3) sinistro che abbia colpito reparti o macchinari o impianti inattivi, oppure magazzini di prodotti obsoleti tecnicamente o commercialmente;</p> <p>4) miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;</p> <p>5) cessazione definitiva dell'attività dovuta o meno al verificarsi del sinistro;</p> <p>6) atti di terrorismo (anche se indennizzabile a termini della garanzia "Atti di terrorismo").</p> <p>La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.</p> <p>Per i sinistri catastrofali previsti dalle garanzie A12 - "Terremoto" e A13 - "Inondazione-Alluvione", se operanti, si veda anche quanto previsto dal normativo delle suddette garanzie (limite massimo di indennizzo).</p> |
| <p>Esclusioni INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI 10%</p> | <p>La garanzia "INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI 10%" non si applica per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli "Atti di terrorismo"; - le garanzie di responsabilità (es. Rischio Locativo e/o Ricorso Terzi); per le Merci in refrigerazione (A4), per i Fenomeni Elettrici (A5) e per le spese di demolizione e sgombero e per la Rottura di lastre o insegne. <p>Per i sinistri catastrofali previsti dalle garanzie A12 - "Terremoto" e A13 - "Inondazione-Alluvione", se operanti, si veda anche quanto previsto dal normativo delle suddette garanzie (franchigia, limite massimo di indennizzo).</p> |
| <p>Esclusioni INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI A SCAGLIONI</p> | <p>La garanzia "INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER DANNI INDIRETTI A SCAGLIONI" non si applica per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le garanzie A12 - "Terremoto", A13 - "Inondazione-Alluvione" e per gli "Atti di terrorismo"; - le garanzie di responsabilità (es. Rischio Locativo e/o Ricorso Terzi); per le Merci in refrigerazione (A4), per i Fenomeni Elettrici (A5) e per le spese di demolizione e sgombero e per la Rottura di lastre o insegne. |



Che cosa NON è assicurato?

| | |
|--|---|
| Esclusioni PERDITA PIGIONI | <p align="center">Che cosa non è assicurato Sezione B - DANNI INDIRETTI</p> <p>La garanzia Perdita Pigioni non si applica per gli “Atti di terrorismo”; per i “Fenomeni Elettrici (A5)” e per la “Rottura di lastre o insegne”. Per le garanzie catastrofali A12 - “Terremoto”, A13 - “Inondazione-Alluvione” il limite per sinistro/anno indicato in polizza per A12 - “Terremoto”, A13 - “Inondazione-Alluvione” è comprensivo dei danni materiali diretti e dei danni indiretti relativi alla garanzia perdita pigioni.</p> <p>Per i sinistri catastrofali previsti dalle garanzie A12 - “Terremoto” e A13 - “Inondazione-Alluvione”, se operanti, si veda anche quanto previsto dal normativo delle suddette garanzie (limite massimo di indennizzo).</p> |
| Esclusioni FORMA A PERCENTUALE DI INDENNIZZO SUL FATTURATO (B4) | <p align="center">Che cosa non è assicurato Sezione B - DANNI INDIRETTI FORMA A PERCENTUALE DI INDENNIZZO SUL FATTURATO (B4)</p> <p>AXA non risponde delle perdite o delle spese:</p> <ol style="list-style-type: none">1) conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione A - “Incendio All Risks”:<ol style="list-style-type: none">a) subito dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;b) subiti dalle merci presso terzi e/o dal macchinario ed attrezzatura presso terzi (ancorché indennizzabile a termini delle Condizioni Speciale “Contenuto presso terzi e presso fiere e mostre” e/o “Merci temporaneamente riposte presso l’abitazione del titolare” della Sezione A - “Incendio All Risks”);c) di movimentazione interna e/o urto veicoli (ancorché indennizzabile a termini della A10 - “Estensione Garanzie”, se operante, della Sezione A - “Incendio All Risks”);d) causato da atti di terrorismo (ancorché indennizzabile a termini delle Condizioni Speciale Atti di terrorismo” della Sezione A - “Incendio All Risks”);2) conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:<ol style="list-style-type: none">a) tumulti popolari, scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità (salvo quanto previsto dalla clausola “Inattività causata da provvedimenti imposti dalle Autorità Civili”);b) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;c) dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;d) mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell’attività;e) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti. |
| Cessazione del rischio - Risoluzione dell’assicurazione | <p>L’assicurazione danni indiretti FORMA A PERCENTUALE DI INDENNIZZO SUL FATTURATO è automaticamente risolta al verificarsi di una delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none">a) fallimento o ammissione dell’azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;b) messa in liquidazione o cessazione dell’azienda;c) cessione o alienazione, parziale o totale, dell’azienda stessa. <p>In tutti i casi suindicati, il premio danni indiretti dell’annualità in corso è dovuto per intero ad AXA. Nel caso di chiusura in perdita di due esercizi consecutivi AXA può recedere dall’assicurazione danni indiretti con preavviso di 30 giorni.</p> <p>In tal caso AXA, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio danni indiretti al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.</p> |



Che cosa NON è assicurato?

| | |
|-----------------------------------|--|
| Esclusioni Furto | <p style="text-align: center;">Che cosa non è assicurato Sezione C - FURTO e RAPINA</p> <p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, se il sinistro è in relazione con tali eventi;b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, se il sinistro è in relazione con tali eventi;c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:<ul style="list-style-type: none">1) da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;2) da prestatori di lavoro o da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere, eccetto quanto previsto dalla clausola: "Furto commesso fuori dalle ore di attività da prestatori di lavoro";3) da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;4) da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, entro il secondo grado;e) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi non utilizzati o incustoditi. Relativamente a valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;f) causati ai beni assicurati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro;g) subiti dai beni all'aperto (salvo quanto previsto dalla clausola: "Furto pannelli solari o fotovoltaici" e quanto previsto dalla Garanzia Complementare "Veicoli e/o Natanti all'aperto nell'area cintata in uso all'Assicurato", se operante);h) derivanti da furto con destrezza o avvenuto in concomitanza con truffa;i) subiti dai beni nelle vetrinette esterne, da merci e valori nei distributori automatici esterni, e subiti dai distributori automatici stessi (salvo - se operante - quanto indicato alla Condizione Aggiuntiva (C828) "Distributori automatici");j) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi non riguardanti la materialità delle cose assicurate. |
| Esclusioni Guasti Macchine | <p style="text-align: center;">Che cosa non è assicurato Sezione D - GUASTI MACCHINE</p> <p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) causati da atti dolosi, vandalici, terrorismo, sabotaggio, atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;c) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dai legali rappresentanti, dall'amministratore o dai soci a responsabilità illimitata;d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno e delle fondazioni, variazione della falda freatica; allagamento o impantanamento da qualsiasi causa dovuto;e) di incendio, di fenomeno elettrico (A5) ed altri eventi previsti dalla Sezione A - "Incendio", di furto ed altri eventi previsti dalla Sezione C - "Furto e rapina";f) causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;g) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore dei beni assicurati;h) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;i) dovuti ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico in genere (sovraccarico meccanico, di lavoro, termico, elettrico, strutturale, ecc.);j) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, nastri e ai nastri trasportatori non metallici, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati;k) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; (segue) |



| Che cosa non è assicurato Sezione D - GUASTI MACCHINE | |
|--|--|
| Esclusioni Guasti Macchine | <p>Sono esclusi i danni: (<i>segue</i>)</p> <ul style="list-style-type: none">l) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico;m) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; scardassi; tele ed ai vagli delle macchine per la produzione di carta e cartone, a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;n) imputabili a variazioni di tensione nella rete elettrica di alimentazione quando le macchine e gli impianti assicurati non siano dotati degli apparecchi di protezione e di stabilizzazione prescritti dalla casa costruttrice o fornitrice; restano tuttavia compresi i danni agli apparecchi di protezione e di stabilizzazione;o) provocati dalle fuoriuscite di masse in fusione;p) di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da errata registrazione, errata cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi o da cestinatura per svista oppure da perdita o alterazione di dati senza danni materiali e diretti ai beni assicurati;q) di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;r) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi. <p>Relativamente agli elaboratori di processo ed apparecchiature di comando, controllo e regolazione di tipo elettronico, sono esclusi dalla garanzia i danni di origine interna e comunque tutti i danni, i guasti e i difetti la cui riparazione o eliminazione è prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none">s) controlli di funzionalità;t) manutenzione preventiva;u) eliminazione dei disturbi o difetti a seguito di usura;v) aggiornamento tecnologico dell'impianto;w) danni e disturbi delle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche del macchinario assicurato, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne. |
| Esclusioni R.C.T. | <p>Che cosa non è assicurato Sezione E- RESPONSABILITÀ CIVILE</p> <p>Sono esclusi dalla garanzia R.C.T. i danni:</p> <ul style="list-style-type: none">1) derivanti da attività per le quali siano previsti requisiti di legge per l'esercizio della stessa, e l'Assicurato ne risulti sprovvisto;2) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto dalla clausola: "Danni da inquinamento accidentale";3) conseguenti a interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;4) conseguenti ad alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;5) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore o comunque danni rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 209/2005 (circolazione stradale di veicoli) e successive modifiche ed integrazioni (salvo quanto previsto dalla garanzia "committenza auto");6) da proprietà ed uso di natanti e da unità naviganti a motore;7) da impiego di aeromobili;8) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;9) alle cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione degli stessi. Fermo comunque quanto espressamente previsto per gli autolavaggi nell'ambito della garanzia "R.C. Postuma (E3)" e "Cose consegnate dai Clienti - Lavanderie (E445)";10) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dall'articolo "R.C.T. - Oggetto dell'assicurazione" al punto "Cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori" nonché, se operanti, quanto previsto dalla garanzia "R.C.T. - Cose portate dai clienti (E444)" e "R.C.T. - Cose consegnate dai Clienti - Lavanderie (E445)"; |



Che cosa non è assicurato Sezione E- RESPONSABILITÀ CIVILE

Sono esclusi dalla garanzia R.C.T. i danni: *(segue)*

- 11) alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto dall'articolo: "R.C.T. - Oggetto dell'assicurazione" al punto "R.C.T. - Cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori" e quanto previsto dall'articolo: "R.C.T. - Lavori presso terzi";
- 12) a cose di terzi sollevate, caricate o scaricate o comunque movimentate con carrelli o mezzi semoventi, salvo quanto previsto dalla garanzia "R.C.T. - Danni a cose di terzi movimentate (E707)", se operante;
- 13) a condutture ed impianti sotterranei, salvo quanto previsto dall'articolo: "R.C.T. - Lavori presso terzi";
- 14) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, salvo quanto previsto dall'articolo: "R.C.T. - Lavori presso terzi";
- 15) da furto (salvo, se operanti, quanto previsto dalle garanzie "R.C.T. - Cose portate dai clienti (E444)" e "R.C.T. - Cose consegnate dai Clienti - Lavanderie (E445)");
- 16) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dall'articolo: "R.C.T. - Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio" e dall'articolo: "R.C.T. - Lavori presso terzi";
- 17) derivanti dalla proprietà o dalla detenzione di cani non da guardia;
- 18) a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 C.C., salvo, se operanti, quanto previsto dalla garanzia "R.C.T. - Cose portate dai clienti (E444)" e "R.C.T. - Cose consegnate dai Clienti - Lavanderie (E445)";
- 19) provocati da persone operanti nell'attività assicurata non rientranti nella definizione di addetti, fermo quanto previsto dall'articolo: "R.C.T. - Oggetto dell'assicurazione";
- 20) cagionati da prodotti e cose dopo la loro consegna a terzi, salvo quanto previsto dall'articolo: "R.C.T. - Smercio", e, se operante, dalla Condizione Aggiuntiva "R.C.T. - Estensione smercio fuori dai locali dell'attività (E708)";
- 21) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, o dopo la consegna degli stessi, salvo, quando operante, quanto previsto dalla garanzia "R.C. Postuma (E3)";
- 22) cagionati da operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori o dopo la consegna a terzi, salvo, quando operante, quanto previsto dalla garanzia "R.C. Postuma (E3)";
- 23) derivanti dalla proprietà di fabbricati e relativi impianti che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata, fatta eccezione per le porzioni di civile abitazione facenti parte del fabbricato destinato ad uso aziendale nell'ubicazione indicata in polizza;
- 24) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- 25) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- 26) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dall'articolo: "R.C.T. - Danni da interruzione o sospensione di attività" e, quando operante, quanto previsto dalla garanzia "R.C. Postuma (E3)";
- 27) ai fabbricati in uso nei quali si svolge l'attività esercitata;
- 28) ai beni detenuti dall'Assicurato in base a contratto di leasing;
- 29) a cose, resi strettamente necessari dall'esecuzione dell'attività esercitata;
- 30) derivanti da campi elettromagnetici;
- 31) di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- 32) derivanti da perdite patrimoniali pure.

La garanzia R.C.T. non è operante per i danni:

- a) direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;
- b) di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici oppure conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino: incendio, esplosione o scoppio; *(segue)*

**Esclusioni
R.C.T.**



Che cosa NON è assicurato?

| | |
|--|--|
| Esclusioni R.C.T. | <p>La garanzia R.C.T. non è operante per i danni: <i>(segue)</i></p> <ul style="list-style-type: none">c) da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista;d) derivanti da tutte le attività svolte nelle aree aeroportuali, a bordo di aerei, nel perimetro a stretto contatto con aerei, sulla pista di atterraggio/decollo, nelle torri di controllo e agli aeromobili e/o loro contenuto e/o persone trasportate;e) derivanti da qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra;f) derivanti da condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per trasporto dello stesso finalizzato a produzione di energia, nonché i cablaggi sottomarini in genere;g) derivanti e conseguenti alla circolazione dei treni, dalla proprietà e gestione di ferrovie;h) a vagoni ferroviari o derivanti da attività di costruzione, manutenzione e lavori in genere sulla rete ferroviaria;i) derivanti da attività di pulizia della rete ferroviaria;j) riconducibili alla responsabilità vettoriale;k) derivanti da trattamenti che richiedono controllo o sorveglianza medica, fermo quanto previsto dall'articolo: "R.C.T. - Oggetto dell'assicurazione" per il servizio di pronto soccorso e/o medico. |
| Esclusioni R.C.O. | <p>La garanzia R.C.O. non è valida:</p> <ul style="list-style-type: none">a) per le malattie professionali (assicurabili con la garanzia E4 - "R.C. Malattie professionali");b) per i danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;c) per i danni derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;d) per i danni di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;e) per i danni derivanti da campi elettromagnetici;f) per i danni di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;g) per i danni direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse. |
| Esclusioni R.C. Postuma dell'installatore e manutentore | <p>Non sono indennizzabili i danni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) alle parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse o che si renda necessaria per la ricerca dell'errore o del difetto;b) cagionati da vizio o difetto originario dei prodotti o ricambi da chiunque fabbricati;c) da mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo di impianti di refrigerazione;d) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;e) da mancato o intempestivo intervento manutentivo;f) da attività di manutenzione o installazione di funivie, seggiovie ed impianti simili di risalita;g) causati dalle ditte subappaltatrici cui l'Assicurato stesso ha ceduto l'esecuzione dei lavori, se non disciplinata e operante la Condizione Aggiuntiva "Estensione all'attività delle ditte subappaltatrici (A361)". <p>Sono comunque esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none">- imputabili ad errori nella scrittura del programma <u>software</u> (c.d. "bugs") per i quali deve rispondere il fornitore/distributore del programma stesso o il costruttore dei beni oggetto dei lavori di installazione, manutenzione, riparazione o modifica eseguiti dall'Assicurato;- conseguenti ad attacco od infezione di virus informatici;- di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, nonché da smagnetizzazione ed a cestinatura per svista. |
| Esclusioni R.C. Postuma del riparatore di veicoli o natanti | <p>Non sono indennizzabili i danni o risarcibili:</p> <ul style="list-style-type: none">a) qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle cose stesse direttamente oggetto dei lavori, e qualsiasi spesa che si renda necessaria per la ricerca dell'errore o difetto di esecuzione;b) i danni cagionati da vizio o difetto originario dei ricambi o dei prodotti montati da chiunque fabbricati;c) i danni da interruzione o sospensione di attività;d) i danni da mancato uso o disponibilità dei veicoli o natanti. <p>Sono comunque esclusi i danni dovuti a difetto originario dei programmi stessi e/o errori nella scrittura del software (c.d. "bugs") per i quali deve rispondere il produttore del veicolo o natante oppure il fornitore della componentistica dei sistemi elettronici hardware e/o software.</p> |



Che cosa NON è assicurato?

| | |
|---|---|
| Esclusioni R.C. Malattie professionali | <p>La garanzia R.C. Malattie professionali non vale:</p> <ol style="list-style-type: none">1) per i pestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;2) per le malattie professionali conseguenti:<ol style="list-style-type: none">a) all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dell'Assicurato o dei rappresentati legali dell'impresa. <p>La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;</p> <ol style="list-style-type: none">3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia R.C. Malattie Professionali oppure dopo 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;4) per le malattie professionali derivanti da campi elettromagnetici;5) per le malattie professionali di qualsiasi natura connesse o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto, del silicio e prodotti derivati;6) per le malattie professionali derivanti dall'utilizzo di prodotti o componenti geneticamente modificati;7) per le malattie professionali connesse a contagio da virus HIV e sindrome di Creutzfeld-Jacobs (BSE);8) per le malattie professionali derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;9) per le malattie professionali imputabili a fumo attivo e passivo;10) per le malattie provocate da reali o presunti comportamenti vessatori in genere negli ambienti di lavoro posti in essere da colleghi e/o superiori; quali a titolo esplicativo: molestie sessuali, razziali o rivolte ai disabili o molestie di altra natura; da qualsiasi tipo di discriminazione, diretta o indiretta; da mobbing. |
| Esclusioni R.C. Prodotti | <p>L'assicurazione R.C. Prodotti non comprende:</p> <ol style="list-style-type: none">1) le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;2) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti (salvo quanto previsto dalla clausola P77 - "Ritiro prodotti", se operante);3) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o culture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento da falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. <p>Sono inoltre esclusi dall'assicurazione R.C. Prodotti:</p> <ol style="list-style-type: none">a) i danni derivanti da violazione volontaria di leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza o, in mancanza di queste, che siano la naturale conseguenza di scelte imprenditoriali adottate dall'Assicurato che compromettano la sicurezza degli stessi;b) le spese, da chiunque sostenute in sede extragiudiziale, per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo siano state preventivamente autorizzate da AXA;c) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;d) i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore aeronautico ed aerospaziale;e) i danni che si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);f) i danni derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;g) i danni derivanti da campi elettromagnetici;h) i danni derivanti da urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloramfenicolo, tabacco e suoi derivati;i) i danni derivanti da prodotti di origine organica umana o riconducibili al virus dell'HIV, alla sindrome di Creutzfeld-Jacobs (BSE); <p style="text-align: right;"><i>(segue)</i></p> |



Che cosa NON è assicurato?

| | |
|---|--|
| Esclusioni R.C. Prodotti | <p>Sono inoltre esclusi dall'assicurazione R.C. Prodotti:</p> <ul style="list-style-type: none">j) i danni provocati da prodotti di ingegneria genetica (O.G.M.) o che contengono componenti, sostanze, prodotti vegetali o animali geneticamente modificati; nonché i danni provocati dall'uso di semi o organismi geneticamente modificati in laboratorio, relativamente ai danni connessi a tale modifica genetica;k) i danni provocati da prodotti finali o intermedi, in cui siano presenti componenti costituenti grave minaccia per la salute umana, riconosciuti tali secondo provvedimento di Autorità competente nazionale o della Commissione Europea in vigore al momento della consegna a terzi del prodotto;l) le spese da chiunque sostenute per il pagamento di multe, ammende, sanzioni o altri importi o risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo (punitive or exemplary damages);m) i danni di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio, nonché i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati e cestinatura per svista;n) i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore automotive (industria automobilistica, motociclistica e di veicoli a motore in genere) nonché i danni derivanti da prodotti intermedi utilizzati come componenti o ricambi;o) relativamente ad impianti antifurto e antincendio, i danni da furto o da incendio conseguenti a inefficacia totale o parziale dei prodotti assicurati;p) i danni provocati in U.S.A., Canada da funghi e spore per le seguenti tipologie di prodotti: impermeabilizzanti, isolanti, coibenti, rivestimenti e controsoffitti, prefabbricati, portanti e non, condizionamento e refrigerazione, vernici, pitture, smalti, resine, solventi, collanti. <p>L'Assicurazione perde validità ed efficacia nel caso emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal Contraente alla stipula del contratto assicurativo in ordine all'assenza, all'atto della stipula stessa, di richieste di risarcimento inerenti la garanzia R.C. prodotti già note anteriormente alla data di effetto della presente polizza o alla conoscenza di circostanze o situazioni che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza.</p> |
| Esclusioni Esportazione diretta in USA, Canada e Messico (P50) | <p>Questa specifica estensione è valida solo per i prodotti consegnati nel periodo di efficacia della garanzia P50 e di eventuali altre analoghe estensioni previste su polizze precedentemente stipulate con AXA e per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta nello stesso periodo.</p> <p>È comunque sempre escluso dalla garanzia il pagamento di multe, ammende, sanzioni o altri importi o risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo (punitive or exemplary damages).</p> |
| Esclusioni Ritiro Prodotti (P77) | <p>Ferme le esclusioni e delimitazioni previste dalla garanzia base "R.C. Prodotti", la garanzia Ritiro Prodotti non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none">a) il ritiro di prodotti che sia riconducibile a evidenti violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza ed in vigore al momento della consegna a terzi del prodotto;b) il valore dei prodotti descritti in polizza o dei prodotti finiti dei quali gli stessi siano entrati a far parte quali componenti;c) le spese di riparazione o distruzione di prodotti, salvo quanto previsto dal precedente articolo;d) il ritiro di prodotti assicurati dovuto a scadenza, normale deperimento, deterioramento o decomposizione degli stessi;e) il ritiro dei prodotti descritti in polizza causato da errata consegna o errato invio;f) le multe, ammende e penalità in genere;g) le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all'operazione di ritiro, perdite dovute a diminuzione del volume di affari, spese sostenute per il recupero di immagine;h) le spese per ritiro di prodotti negli U.S.A., Canada, Messico;i) le spese per ritiro di prodotti destinati specificamente al settore automotive (veicoli a motore in genere);j) le spese per operazioni di ritiro dovute a contaminazione dolosa o sabotaggio di prodotti (Tampering). |



Che cosa NON è assicurato?

| | |
|---|--|
| Esclusioni R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (E7) | Relativamente alla garanzia "R.C. Proprietà del Fabbricato", ferme le esclusioni previste dall'articolo: "Esclusioni R.C.T.", non sono indennizzabili i danni derivanti: da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne (salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture), nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali. |
| Esclusioni R.C. Datoriale (E8) | <p>L'assicurazione non vale per le richieste di risarcimento in qualsiasi modo attribuibili a, derivanti da e/o connesse a:</p> <ol style="list-style-type: none">1) licenziamenti collettivi; sono considerati licenziamenti collettivi le risoluzioni del rapporto di lavoro che coinvolgano 5 o più lavoratori nel periodo di tempo di 120 giorni e che comporta una soppressione dei posti di lavoro conseguente a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro;2) morte, lesioni personali e danni materiali;3) danneggiamento e/o perdita di oggetti materiali e/o di animali, nonché a smarrimento, distruzione e/o deterioramento di denaro, di preziosi e/o di titoli di credito, nonché da furto, rapina, incendio, infedeltà dei dipendenti;4) atti illeciti autorizzati, consentiti o comunque agevolati dai soci, associati o consorziati dell'impresa Contraente che hanno concorso alla promozione della richiesta di risarcimento;5) fatti dolosi e/o all'indebita percezione di utilità, vantaggi e/o compensi da parte di chiunque, ivi inclusi gli Assicurati, l'impresa Contraente, le eventuali società controllate e/o le società partecipate, anche indirettamente dall'impresa Contraente;6) atti illeciti nella gestione di rapporti di lavoro relativi a società controllate e/o società partecipate dall'impresa Contraente o nella gestione di rapporti di lavoro relativi alla costituzione o acquisizione di nuove società controllate (o di quote di società partecipate);7) l'esercizio, da parte dell'impresa Contraente e/o degli Assicurati, di qualsiasi attività professionale, servizi o consulenze rese a Terzi, e/o a qualsiasi atto, errore od omissione relativi a tali servizi o consulenze anche inerenti alla attività della Contraente, delle eventuali società controllate e/o partecipate;8) omesse o errate dichiarazioni fiscali e tributarie, versamento di imposte, tasse, contributi di ogni tipo ivi compresi quelli previdenziali e assistenziali;9) multe, sanzioni e penalità in genere, di qualsiasi natura ed a chiunque inflitte;10) procedimenti giudiziari o arbitrali, procedimenti di mediazione o altri procedimenti promossi dinnanzi ad autorità legalmente riconosciute, i quali siano stati avviati in data antecedente la data di effetto dell'Assicurazione;11) qualunque fatto o circostanza, situazione, operazione, evento o atto illecito noto agli Assicurati o all'impresa Contraente e/o alle eventuali società controllate e/o alle società partecipate e/o comunicato ad altro assicuratore prima della data di effetto della presente polizza;12) violazione di norme in vigore in qualunque giurisdizione in materia di doveri e responsabilità dei gestori di piani pensionistici, fondi pensione, fondi di previdenza e assistenza e/o fondi che prevedano altri benefici per i dipendenti;13) l'esercizio da parte degli Assicurati di qualsiasi attività, incarico e/o funzione in seno a soggetti diversi dall'impresa Contraente (anche se relativi a incarico e/o funzione in società controllate e/o dalle società partecipate);14) responsabilità amministrativa o amministrativo-contabile per danno erariale;15) responsabilità personali e/o solidali gravanti ai sensi di legge sui soggetti che hanno assunto obbligazioni in nome e/o per conto di associazioni non riconosciute;16) frodi in danno dell'impresa Contraente (o di società controllate e/o partecipate);17) qualsiasi tipo di molestie sessuali, razziali o rivolte ai disabili, qualsiasi tipo di vessazione negli ambienti di lavoro, qualsiasi tipo di discriminazione, diretta o indiretta, mobbing, qualora gli atti illeciti (colposi o dolosi) siano imputabili a persone che ricoprono la funzione di: amministratore unico, direttore generale, amministratore di fatto o, qualora tali atti illeciti (colposi o dolosi), siano stati autorizzati, consentiti o comunque agevolati dai soci, associati o consorziati dell'impresa Contraente;18) atti compiuti dall'Assicurato successivamente alla promozione dell'azione di responsabilità da parte della Contraente, delle eventuali società controllate e/o partecipate, dei loro creditori sociali, nonché di Terzi, ovvero successivamente alla denuncia del sospetto di irregolarità nell'adempimento dei doveri dei componenti gli organi di amministrazione (art. 2409 C.C. e disposizioni analoghe), ovvero successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento della società (art. 2484 C.C. e disposizioni analoghe) o alla data in cui sia presentata istanza o domanda di ammissione a qualsiasi procedura concorsuale, comprese quelle di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. <p>L'assicurazione non vale per le richieste di risarcimento derivanti da persone legate agli amministratori (amministratore unico, direttore generale, amministratore di fatto) o ai soci a responsabilità illimitata dell'impresa Contraente, da vincoli di parentela entro il secondo grado e/o da rapporti di convivenza.</p> |

**Che cosa NON è assicurato?**

| | |
|---|--|
| Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto | Per tutte le sezioni di polizza |
| | In nessun caso gli assicuratori / i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia. |

**Ci sono limiti di copertura?**

Franchigia base frontale per sinistro

Relativamente alla presente Sezione A - "Incendio All Risks" il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione della Franchigia Base (Franchigia A) per sinistro indicata nella scheda di polizza, per qualsiasi tipo di danno indennizzabile (anche per gli eventi ove è indicata la Franchigia B o C), salvo quanto successivamente diversamente indicato (es. franchigia fissa).

È prevista la possibilità di scegliere in alternativa dell'unica franchigia base, una **franchigia differenziata** (Franchigia A Base) operante per tutti gli eventi salvo quanto diversamente indicato; Franchigia B operante per gli eventi gruppo B e Franchigia C operante per gli eventi gruppo C).

Le Franchigie: A; B e C (sono a scelta ed indicate in scheda di polizza a partire da 500 euro, salvo per alcune attività ove è ammessa una franchigia minima di 250 euro).

Di seguito tabella riassuntiva dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie previsti in polizza per la copertura base standard della Sezione A - "Incendio All Risks".

Limiti di copertura Sezione A - INCENDIO

| Beni | Limite di indennizzo per l'unità tecnica A2 - CONTENUTO | | |
|---|---|---------------------------------|--|
| Enti particolari | 20% della somma assicurata con il massimo di 50.000 euro per sinistro. | | |
| Oggetti particolari (quadri, tappeti ed oggetti d'arte) | Limite globale del 10% della somma assicurata con il massimo di 42.000 euro per sinistro; con il massimo di 11.000 euro per singolo oggetto (o pezzo di collezione). | | |
| Merchi di rischio più elevato non previste dalla categoria di attività identificata dal codice riportato in polizza | 20% della somma assicurata con il massimo di 100.000 euro per merci di rischio più elevato. Nessun indennizzo è dovuto per le merci di rischio più elevato qualora la loro esistenza sia esplicitamente esclusa nella descrizione dell'attività svolta. | | |
| Valori | 10% della somma assicurata con il massimo di 6.000 euro per sinistro. | | |
| Effetti personali dell'Assicurato o dei suoi addetti | 5% della somma assicurata con il massimo di 4.000 euro per sinistro comunque con il limite di 500 euro per singolo oggetto. | | |
| Garanzia Base | Scoperto | Franchigia (minimo di scoperto) | Limite di indennizzo |
| Spese di demolizione e sgombero | - | - | 10% dell'indennizzo pagabile col massimo di 100.000 euro per sinistro |
| Spese per il trasloco e ricollocamento Contenuto rimasto illeso | - | - | 10% della somma assicurata A2 - "Contenuto" col massimo di 50.000 euro sinistro/anno |
| Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi, atti vandalici e sabotaggi (esclusi atti di terrorismo) | 10% | B | 80% della somma assicurata relativa alla singola unità tecnica colpita da sinistro |
| Guasti cagionati dai ladri a porte e serramenti | - | - | 1.000 euro sinistro |
| Eventi atmosferici | 10% | B | - |
| Danni materiali direttamente causati da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro cemento, ecc. | 10% | C | 16.000 euro sinistro/anno |
| Sovraccarico neve | 10% | 2.500 euro (o B se superiore) | 50% della somma assicurata relativa alla singola partita o unità tecnica colpita da sinistro sinistro/anno |

**Ci sono limiti di copertura?****Limiti di copertura Garanzia Base - Sezione A - INCENDIO ALL RISKS**

| Garanzia Base | Scoperto | Franchigia (minimo di scoperto) | Limite di indennizzo |
|---|--------------------|--|--|
| Acqua condotta | - | C | Per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati limite di indennizzo del 10% della somma assicurata A2 - "Contenuto", col massimo 100.000 euro sinistro/anno |
| Danni da gelo che comporti spargimento di acqua condotta od altro liquido | | | |
| Fuoriuscita accidentale di acqua o altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler) | - | A | 50% della somma assicurata per singola partita o unità tecnica colpita da sinistro |
| Danni di dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche e silos | 10% | A | 20% della somma assicurata A2 - "Contenuto" |
| Occlusione di condutture | - | C | 10.000 euro per sinistro/anno |
| Onerari dei periti | - | - | 10% dell'indennizzo col minimo di 1.000 euro ed il massimo di 10.000 euro |
| Condizioni Speciali (Sempre operanti) | Scoperto | Franchigia (minimo di scoperto) | Limite di indennizzo |
| Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione | - | - | 10% dell'indennizzo pagabile |
| Onerari di riprogettazione del fabbricato | - | - | 2% della somma assicurata A1 - "Fabbricato" col massimo di 10.000 euro sinistro/anno |
| Contenuto all'aperto - tende per esterno | | 250 euro | 2.500 euro sinistro/anno |
| Contenuto presso terzi e presso fiere e mostre | In base all'evento | In base all'evento | Per sinistro 20% della somma assicurata A2 - "Contenuto" col massimo di 250.000 euro per sinistro e con sotto-limite per stampi di 50.000 euro |
| | - | 1.000 euro | Per Terremoto A12) o Inondazione, alluvione (A13) se previste in polizza limite del 20% della somma assicurata A2 - "Contenuto" col massimo di 25.000 euro per sinistro/anno |
| Rottura di lastre o insegne | - | 150 euro | 2.500 euro per sinistro/anno Limite di 2.500 euro per singola lastra/insegna/lucernario |
| Spese di ricerca e riparazione del guasto | - | C | 7.500 euro sinistro/anno col sottolimite di 2.500 per sinistro per danni a tubi interrati o da gelo |
| Spese di ricerca e riparazione condutture gas | | 150 euro | 1.000 euro sinistro/anno |
| Atti di terrorismo | 10% | 2.500 euro | 80% della somma assicurata per singola partita, comunque col massimo di 5.000.000 euro per sinistro |

Limiti di copertura Condizioni Speciali - Sezione A - INCENDIO ALL RISKS

| Condizioni Speciali (Sempre operanti) | Scoperto | Franchigia (minimo di scoperto) | Limite di indennizzo |
|--|-----------------|--|--|
| Procedure concorsuali / stabilimenti inattivi: in caso di incendio, esplosione o scoppio | 10% | Qualora siano previsti in polizza sia lo scoperto che la franchigia, detta franchigia si intenderà come minimo di scoperto | Nessuna variazione rispetto agli altri limiti previsti in polizza. |
| Procedure concorsuali / stabilimenti inattivi: in caso di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi, atti vandalici e sabotaggio | 20% | | |
| Merci temporaneamente risposte presso l'abitazione del titolare | - | A | 2% della somma assicurata A2 - "Contenuto" col massimo di 6.000 euro sinistro/anno |
| Merci, attrezzi e utensili trasportati | - | A | 10% della somma assicurata A2 - "Contenuto" col massimo di 3.000 euro per sinistro |

**Ci sono limiti di copertura?****Limiti di copertura Garanzie Opzionali - Sezione A - INCENDIO ALL RISKS**

| Garanzie Complementari (Opzionali) | Scoperto | Franchigia (minimo di scoperto) | Limite di indennizzo |
|---|--|---|--|
| RISCHIO LOCATIVO (A1) | - | - | Somma assicurata per Rischio Locativo (A1) |
| MERCI IN REFRIGERAZIONE (A4) | 20% | Minimo/Franchigia Merci in refrigerazione indicata in polizza | Somma assicurata per sinistro/anno per Merci in refrigerazione (A4) |
| FENOMENI ELETTRICI (A5) | 10% | Minimo/Franchigia Fenomeni Elettrici indicata in polizza | Somma assicurata per sinistro /anno per Fenomeni Elettrici (A5) |
| RICORSO TERZI (A6) | - | - | Massimale assicurato Ricorso Terzi (A6) Per danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività sino al 20% del massimale stesso. |
| SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO in aumento (A7) | - | - | Somma assicurata per l'unità tecnica (A7): • limite del 10% dell'unità tecnica A7 stessa col massimo di 10.000 euro per i residui radioattivi • limite del 15% dell'unità tecnica A7 stessa col massimo di 15.000 euro per spese di bonifica del suolo |
| VEICOLI e/o NATANTI di terzi in consegna o custodia (A8) | In base all'evento | In base all'evento | Somma assicurata per sinistro /anno per Veicoli e/o natanti di terzi in consegna o custodia (A8) |
| PANNELLI FOTOVOLTAICI (A9) | 10% | 150 - 2.500 per sovraccarico neve | Somma assicurata per sinistro /anno per Pannelli Fotovoltaici (A9) |
| LASTRE - Rottura lastre e insegne in aumento (A14) | - | 150 | La somma assicurata Lastre (A14), si intende in aumento al limite di 2.500 euro, per sinistro/anno, previsto per "Rottura di lastre o insegne". |
| Estensione Garanzie (A10) Garanzia / Prestazione | Scoperto | Franchigia (minimo di scoperto) | Limite di indennizzo |
| Danni direttamente causati dal gelo a pluviali, grondaie e tubazioni al servizio del fabbricato | 10% | C | 25.000 euro per sinistro/anno |
| Allagamento | 10% | 2.500 euro (o B se superiore) | 30% della somma assicurata relativa alla singola unità tecnica colpita da sinistro. Per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati 10% della somma assicurata A2 - "Contenuto", col massimo 100.000 euro sinistro/anno. |
| Movimentazione interna | - | A | 25.000 euro per sinistro/anno |
| Crollo e collasso strutturale | - | 10.000 euro | 150.000 euro per sinistro/anno |
| Occlusione di grondaie, traboccamento e rigurgito di pluviali o di sistemi di scarico | - | 1.000 euro | 15.000 euro per sinistro/anno |
| Eventi atmosferici a fabbricati aperti da uno o più lati e tettoie | 10% | B | 20.000 euro per sinistro /anno |
| Danni materiali direttamente causati da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro cemento, ecc. | 10% | C | Il limite di 16.000 euro sinistro/anno previsto in garanzia base si intende elevato a 50.000 euro sinistro/anno |
| Spese di ricerca e riparazione del guasto tubi interrati dell'impianto antincendio | - | C | Il sottolimito di 2.500 per sinistro per i tubi interrati previsto per le "Spesa di ricerca e riparazione", si intende elevato da 2.500 euro a 5.000 euro. |
| Garanzia Prestazione | Franchigia (con minimo) | | Limite di indennizzo |
| TERREMOTO (A12) Formula con Franchigia | Franchigia pari all'1% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) delle somme assicurate A1 - "Fabbricato" + A2 - "Contenuto" col minimo di 25.000 euro per sinistro. | | Limite massimo di indennizzo del 50% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) della somma assicurata per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno in valore assoluto indicato in polizza |
| INONDAZIONE - ALLUVIONE (A13) Formula con Franchigia | Franchigia pari all'1% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) delle somme assicurate A1 - "Fabbricato" + A2 - "Contenuto" col minimo di 15.000 euro per sinistro. | | Limite massimo di indennizzo del 50% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) della somma assicurata per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno in valore assoluto indicato in polizza |
| Garanzia Prestazione | Scoperto | minimo di scoperto | Limite di indennizzo |
| TERREMOTO (A12) Formula con Scoperto | 10% | minimo di 25.000 euro per sinistro | Limite massimo di indennizzo del 50% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) della somma assicurata per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno in valore assoluto indicato in polizza |
| INONDAZIONE - ALLUVIONE (A13) Formula con Scoperto | 10% | minimo di 15.000 euro per sinistro | Limite massimo di indennizzo del 50% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) della somma assicurata per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno in valore assoluto indicato in polizza |

**Ci sono limiti di copertura?****Limiti di copertura Garanzie opzionali - Sezione B - DANNI INDIRETTI**

| Garanzia Prestazione | Limite di indennizzo |
|---|---|
| MAGGIORI SPESE (B1) | Spese sostenute entro 3 mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro |
| INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI 10% (B2) | Fino al 10% dell'indennizzo col massimo di 500.000 euro sinistro/ anno |
| INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI A SCAGLIONI (B2) | 15% se l'indennizzo danni diretti è inferiore o pari a 5.000 euro 20% se l'indennizzo danni diretti è oltre 5.000 fino a 50.000 euro 25% se l'indennizzo danni diretti è oltre 50.000 fino a 100.000 euro 30% se l'indennizzo danni diretti è superiore a 100.000 euro in ogni caso col massimo di 500.000 euro sinistro/anno |
| PERDITA PIGIONI (B3) | In ogni caso col limite massimo di un anno e fino alla concorrenza dell'importo indicato nella scheda di polizza. |

| Garanzia Prestazione | Franchigia | Limite di indennizzo |
|---|--|---|
| DANNI INDIRETTI Forma a percentuale di indennizzo sul Fatturato (B4) | Garanzia base | 12 mesi dall'evento indennizzabile |
| | Fenomeni elettrici | 200.000 euro sinistro/anno |
| | Terremoto Inondazione, Alluvione | Fino al 10% dell'ultimo fatturato dichiarato |
| | Altro evento indennizzabile a termini della Sezione A - "Incendio All Risks" | Corrispettivo di 7 giorni, col minimo della franchigia in euro espressa in valore assoluto indicata nella scheda di polizza |
| | Onorari dei periti e/o società di revisione | 3% dell'indennizzo pagabile col massimo di 25.000 euro sinistro/anno |
| | Ricerca e sviluppo | 100.000 euro sinistro/anno |
| | Inattività causata da provvedimenti imposti dalle Autorità Civili | 100.000 euro sinistro/anno |

Limiti di copertura Garanzia Base - Sezione C - FURTO e RAPINA

| Beni | Limite di indennizzo per l'unità tecnica C1 - CONTENUTO FURTO | |
|---|---|---|
| Quadri, tappeti ed oggetti d'arte | 10% della somma assicurata con il massimo di 10.000 euro per singolo oggetto | |
| Merci di rischio più elevato non previste dalla categoria di attività identificata dal codice riportato in polizza (comprese cose assicurate contenenti rame, oro e/o metalli preziosi) | 10% della somma assicurata con il massimo di 10.000 euro per merci di rischio più elevato. Nessun indennizzo è dovuto per le merci di rischio più elevato qualora, la loro esistenza sia esplicitamente esclusa nella descrizione dell'attività svolta. | |
| Valori | 10% della somma assicurata con il massimo di 3.000 euro. Raddoppio dei suddetti limiti per i valori custoditi in cassaforte a muro o di peso superiore a 200 kg. I due limiti non sono cumulabili tra loro. | |
| Effetti personali dell'Assicurato o dei suoi addetti | 5% della somma assicurata con il massimo di 3.000 euro per sinistro comunque con il limite di 500 euro per singolo oggetto | |
| Garanzia Base | Importo liquidabile e/o franchigia | Limite di indennizzo |
| Guasti cagionati dai ladri e furto fissi e infissi | - | 3.000 euro per sinistro |
| Atti vandalici | - | 10% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" col massimo di 3.000 euro per sinistro |
| Portavalori | 90% restando il 10% a carico dell'Assicurato | 10% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" col massimo di 3.000 euro per sinistro |
| Spese ed onorari dei periti | - | 10% dell'indennizzo pagabile, col minimo di 1.000 euro e massimo di 3.000 euro per sinistro |
| Spese sostenute per la duplicazione di documenti personali sottratti | - | 1.500 euro sinistro/anno |
| Spese di sostituzione delle serrature o spese per migliorare i mezzi di chiusura o spese di vigilanza | - | |
| Franchigia assoluta sulle Merci ad elevato rischio furto (Categoria D nell'Elenco di tariffa) | 10% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" col massimo di 2.000 euro | - |
| Mezzi di chiusura non conformi | Si applica quanto previsto dall'articolo "Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia" delle C.G.A. | |

**Ci sono limiti di copertura?****Limiti di copertura Garanzia Base - Sezione C - FURTO e RAPINA**

| Condizioni Speciali e delimitazioni (Sempre operanti) | Importo liquidabile e/o franchigia | Limite di indennizzo |
|--|--|---|
| Contenuto presso terzi | - | 20% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" col massimo di 20.000 euro per sinistro/anno |
| Contenuto presso fiere e mostre | 80% restando il 20% a carico dell'Assicurato | 20% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" col massimo di 20.000 euro per sinistro/anno |
| Furto pannelli solari o impianti fotovoltaici | - | 50% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" col massimo di 10.000 euro per sinistro/anno |
| Indennizzo enti particolari (compresi i supporti dati) | Solo le spese sostenute entro 12 mesi dal sinistro | 30% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" |
| Furto con veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato* | 90% restando il 10% a carico dell'Assicurato | * Se i suddetti limiti sono operanti in concomitanza con altri previsti dalla polizza l'importo liquidabile viene ridotto dall'80% al 70% (o dal 90% al 75%), in base a quanto regolato dalle specifiche limitazioni di garanzia. |
| Esistenza di procedure concorsuali* | 80% restando il 20% a carico dell'Assicurato | |
| Trasloco cose assicurate | | 50% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" col massimo di 20.000 euro per sinistro |

Limiti di copertura Garanzie Opzionali Sezione C - FURTO e RAPINA

| Garanzie Complementari (Opzionali) | Importo liquidabile e/o franchigia | Limite di indennizzo |
|--|--|---|
| INTEGRAZIONE VALORI (C2) | Per garanzia portavalori 90% restando il 10% a carico dell'Assicurato | Somma assicurata (C2) per sinistro/anno |
| FURTO ATTREZZI E MERCI TRASPORTATE (C4) | 90% restando il 10% a carico dell'Assicurato | 10% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto", col limite di 3.000 euro per sinistro/anno e sotto-limite di 1.000 euro per attrezzi e utensili |
| VEICOLI e/o NATANTI all'aperto nell'area cintata in uso all'Assicurato (C5) | Mezzi di chiusura conformi e chiavi veicoli regolarmente custodite | Somma assicurata (C5) per sinistro/anno |
| | Mezzi di chiusura non conformi o chiavi veicoli non regolarmente custodite | |
| | Furti parziali o tentato furto | Scoperto 20% col minimo di 500 euro |
| Condizioni Aggiuntive Furto (Opzionali) | Importo liquidabile e/o franchigia | Limite di indennizzo |
| MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI RAFFORZATI ED OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA (24 A) | Vedi testo della Garanzia Complementare | |
| DISTRIBUTORI AUTOMATICI (C828) | Scoperto del 10% col minimo di 100 euro per sinistro | 10% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto", col massimo di 5.000 euro per sinistro/anno e limite di 500 euro per singolo distributore automatico |
| IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO (434 B) | Per mancato funzionamento 70% restando il 30% a carico dell'Assicurato | - |
| PRESENZA DI IMPIANTO ANTIFURTO (488 C) | Per mancato funzionamento detrazione forfettaria di 1.000 euro per sinistro | - |
| STAZIONI DI SERVIZIO e/o AUTOLAVAGGI (C212) | Guasti cagionati dai ladri alle colonnine self service e furto valori nelle colonnine | 3.000 euro per sinistro (compreso nel limite guasti di garanzia base) |
| | Furto di carburante posto nei serbatoi interrati | - |
| | Furto di olio e lubrificanti riposti in locali o chioschi | 80% restando il 20% a carico dell'Assicurato |
| | Rapina o estorsione valori detenuti dall'Assicurato, familiari o addetti nell'area di servizio o di lavaggio | 90% restando il 10% a carico dell'Assicurato |
| AGGRAVAMENTO RISCHIO FURTO (450 C) * | 80% restando il 20% a carico dell'Assicurato | * Se i suddetti limiti sono operanti in concomitanza con altri previsti dalla polizza l'importo liquidabile viene ridotto dall'80% al 70%. |

**Ci sono limiti di copertura?****Limiti di copertura Garanzie Base Sezione D - GUASTI MACCHINE/ELETRONICA**

| Garanzia Base | Scoperto e/o franchigia | Limite di indennizzo |
|--|--|---|
| Guasti alle Apparecchiature d'ufficio (D1) | Scoperto 10% col minimo indicato nella scheda di polizza | Sotto-limite per i conduttori esterni 3.000 euro per sinistro/anno |
| Maggiori spese per noleggio di apparecchio elettronico sostitutivo | - | 1.000 euro per sinistro/anno |
| Riacquisto e ricostruzione dei supporti di dati intercambiabili distrutti e danneggiati nonché, per programmi in licenza d'uso, i costi per la duplicazione ed il loro riacquisto. | Scoperto 10% col minimo di 150 euro | 30% della somma assicurata all'unità tecnica D1 - "Apparecchiature d'ufficio" |
| Guasti al Macchinario (D2) | Scoperto 10% col minimo indicato nella scheda di polizza | - |
| Danni materiali e diretti ai fabbricati provocati dal macchinario assicurato | - | 15.000 euro per sinistro/anno |
| Spese ed onorari dei periti | - | 10% dell'indennizzo pagabile, col minimo di 1.000 euro e massimo di 3.000 euro per sinistro |

Per tutte le garanzie resta fermo quanto disposto dall'articolo: "Limite massimo dell'indennizzo".

Limiti di copertura Garanzia Base R.C.T. - Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE

Di seguito tabella riassuntiva dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie previsti in polizza per la Sezione E - "Responsabilità Civile". La Franchigia base R.C.T. è a scelta ed indicata in scheda di polizza (a partire da 250 euro).

| E1 - R.C.T. Garanzia Base | | Scoperto | Franchigia (o minimo di scoperto) | Limite di risarcimento |
|--|---|----------|---|--|
| Unità Tecnica E1 - R.C.T. per danni a cose | | | Franchigia base R.C.T., salvo diversamente indicato | |
| Proprietà del fabbricato: compresi danni da spargimento d'acqua e rigurgito sistemi di scarico | | - | 250 euro | - |
| Proprietà del fabbricato: fabbricati in stato di inattività | | | 1.000 euro per danni a cose | 500.000 euro sinistro/anno |
| Committenza auto | | - | 150 euro | |
| Danni alle cose di terzi che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo presso la sua attività, trovandosi nell'ambito di esecuzione dei lavori | | 10% | 250 euro (o Franchigia base R.C.T. se superiore) | 100.000 euro sinistro/anno |
| Danni cagionati ai capi di vestiario indossati dei clienti | | - | 150 euro | 2.000 euro sinistro/anno |
| Condizioni Speciali R.C.T. | | Scoperto | Franchigia (o minimo di scoperto) | Limite di risarcimento |
| Lavori presso terzi | Danni alle cose in ambito di esecuzione dei lavori che per volume o peso non possono essere rimosse | 10% | Franchigia base R.C.T. per danni a cose | 250.000 euro per sinistro/anno |
| | Piccoli lavori edili | | | |
| | Danni a condutture e impianti sotterranei | | | |
| | Danni a cose dovuti a franamento o cedimento del terreno | | | |
| Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio | | - | Franchigia base R.C.T. | 500.000 euro per sinistro/anno |
| Danni a mezzi sotto carico e scarico | | | Franchigia base R.C.T. | - |
| Danni da interruzione o sospensione di attività | | 10% | 1.500 euro (o Franchigia base R.C.T. se superiore) | 10% del massimale per danni a cose E1 - R.C.T., col massimo di 250.000 euro sinistro/anno |
| R.C. personale - Responsabilità dall'uso per legittima difesa di armi, anche da fuoco | | - | Franchigia base R.C.T. per danni a cose | 1.000.000 euro sinistro/anno per R.C. dall'uso per legittima difesa di armi anche da fuoco |

**Ci sono limiti di copertura?****Limiti di copertura Garanzia Base R.C.T. - Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE**

| Condizioni Speciali R.C.T. | | Scoperto | Franchigia (o minimo di scoperto) | Limite di risarcimento |
|---|---|----------|--|---|
| Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa | | 10% | 300 euro per veicolo | - |
| Danni da inquinamento accidentale | | 10% | 1.500 euro (o Franchigia base R.C.T. se superiore) | 5% del massimale per danni a cose E1 - R.C.T. col massimo di 150.000 euro sinistro/anno |
| Committenza lavori di straordinaria manutenzione | | 10% | 500 euro per danni a cose | 250.000 euro per sinistro/anno |
| Cessione di lavori in subappalto (fino al 30% del fatturato annuo totale) - Danni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti | | - | - | 50% del massimale E1 - R.C.T. col massimo di 1.500.000 euro per sinistro/anno |
| Smercio | Per danni da difetto originario del prodotto quando previsto (es. per generi alimentari di produzione propria somministrati nei locali) | - | - | Per danni da difetto originario del prodotto 500.000 euro per sinistro/anno |
| | Smercio o somministrazione del carburante venduto per stazioni di servizio | 10% | 250 euro | 100.000 euro per sinistro/anno |

Limiti di copertura Garanzie Opzionali R.C.T. - Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE

| Condizioni Aggiuntive (Opzionali) | | Scoperto | Franchigia (o minimo di scoperto) | Limite di risarcimento |
|--|---|----------|--|--|
| Estensione limiti Lavori presso terzi e Interruzioni di attività (E705) | Lavori presso terzi - Danni alle cose in ambito di esecuzione dei lavori che per volume o peso non possono essere rimosse | 10% | Franchigia base R.C.T. | 500.000 euro per sinistro/anno |
| | Lavori presso terzi - Danni alle cose in ambito di esecuzione dei lavori che per volume o peso possono essere rimosse | | | Sotto-limite di 100.000 euro per sinistro/anno |
| | Lavori presso terzi - R.C. per danni da furto cagionato da persone che si siano avvalse, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato | 10% | 500 euro | 75.000 euro per sinistro/anno |
| | Danni da interruzione e sospensione di attività | 10% | 1.500 euro (o Franchigia base R.C.T. se superiore) | 10% del massimale assicurato per danni a cose E1 - R.C.T. col massimo di 500.000 euro, per sinistro/anno |
| Danni a cose di terzi movimentate (E707) | | 20% | 750 euro (o Franchigia base R.C.T. se superiore) | 100.000 euro, per sinistro/anno |
| Estensione smercio fuori dai locali dell'attività (E708) | | - | - | Per danni da difetto originario del prodotto 1.000.000 euro per sinistro/anno |
| Cessione di lavori in subappalto senza limiti (A900) Danni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti | | - | - | 50% del massimale E1 - R.C.T. col massimo di 1.500.000 euro per sinistro/anno |
| Cose portate dai clienti (E444) | | 10% | 150 euro per cliente danneggiato (o stesso nucleo familiare) | 5.000 euro per sinistro/anno Per locali destinati a sala degustazione e/o ristoro elevato a 10.000 euro per sinistro/anno |
| Cose consegnate dai clienti (E445) Lavanderia industriale e tintoria di tessuti | | 20% | 500 euro | 5‰ (pro mille) del massimale danni a cose assicurato E1 - R.C.T., per sinistro/anno. |

Limiti di copertura Garanzia R.C.O. - Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE

| E2 - Garanzia R.C.O. | Franchigia | Limite di risarcimento |
|--|--|---|
| Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro | Danni ai sensi del Codice Civile per ogni infortunato una franchigia sull'invalidità permanente indicata nella scheda di polizza | Massimale per persona e massimale per sinistro assicurati E2 - R.C.O. |



Ci sono limiti di copertura?

Limiti di copertura Garanzie Opzionali R.C. POSTUMA - Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE

| E3 - R.C. Postuma - Tipo 1) (Opzionale) | | Scoperto | Franchigia (o minimo di scoperto) | Limite di risarcimento |
|--|--|---|--|--|
| Postuma dell'installatore e manutentore | <p>R.C. Postuma installatore e manutentore di cose in genere</p> <p>Termine massimo per la denuncia fino a 2 anni dall'ultimazione dei lavori, in vigenza di polizza.</p> <p>Danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dalle cose montate, installate o oggetto dei lavori di manutenzione, riparazione o modifica dopo l'ultimazione dei lavori</p> | 10% per danni a cose | <p>250 euro per danni a cose</p> <p>3.000 euro per danni da interruzione e sospensione di attività</p> | <p>Massimale R.C.T. per sinistro / anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% del massimale R.C.T., per danni a persona; • 10% del massimale R.C.T. per danni a cose; • 5% del massimale R.C.T., danni da interruzione o sospensione di attività • 5.000 euro, per danni conseguenti ad errore di progettazione di impianti (previsti dal D.M. n. 37/2008) o per errori commessi nel settaggio o reinstallazione di programmi di apparecchi o impianti di domotica civile |
| | <p>R.C. Postuma installatore di impianti, manutentore o riparatore di impianti previsti dal D.M. n. 37/2008 (e Legge n. 46/1990)</p> <p>Termine massimo per la denuncia fino a 10 anni da ultimazione lavori, in vigenza di polizza.</p> | | | |
| E3 - R.C. Postuma - Tipo 2) (Opzionale) | | Scoperto | Franchigia (o minimo di scoperto) | Limite di risarcimento |
| Postuma riparatore di veicoli o natanti | <p>R.C. Postuma del riparatore di veicoli o natanti</p> <p>Termine massimo per la denuncia fino 24 mesi dalla riconsegna ai clienti, in vigenza di polizza.</p> <p>Danni subiti e/o causati da veicoli o da natanti riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione od oggetto di lavori di installazione di impianti o accessori</p> | 10% per danni a cose | 250 euro per danni a cose | <p>Massimale R.C.T. per sinistro / anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% del massimale R.C.T., per danni a persona; • 10% del massimale R.C.T., per danni a cose; • 1.000 euro, per danni a centraline elettroniche conseguenti ad errori commessi nel settaggio del software. |
| | Danni a veicoli a motore di terzi in consegna o custodia | 10% | 250 euro | 5% del massimale E1 - R.C.T. per sinistro/anno; ridotto a 5.000 euro, per sinistro/anno, per danni da incendio |
| | Danni subiti da autoveicoli di terzi sui quali si eseguono i lavori di lavaggio automatico | - | 1.000 euro | 5.000 euro per sinistro 10.000 euro per anno |
| Condizioni Aggiuntive R.C. Postuma (Opzionali) | | Scoperto | Franchigia (o minimo di scoperto) | Limite di risarcimento |
| Estensioni limiti - ATTIVITÀ PREGRESSA (A360) qualora l'Assicurato non documenti altra precedente assicurazione R.C. Postuma | | - | 5.000 euro | 25.000 euro per sinistro/anno |
| ESTENSIONE ALL'ATTIVITÀ DELLE DITTE SUBAPPALTATRICI (A361) | | Come E3 - R.C. Postuma | Come garanzia E3 - R.C. Postuma | Limiti come garanzia E3 - R.C. Postuma |
| ESTENSIONE RICERCA GUASTI (A362) | | - | 300 euro | 2.000 euro per sinistro/anno |
| Limiti di copertura Garanzie R.C. Malattie Professionali (E4) - Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE | | | | |
| E4 - R.C. MALATTIE PROFESSIONALI | | Limite di risarcimento | | |
| R.C. Malattie Professionali | | Limite per persona indicato in polizza | | |
| Condizione Aggiuntiva R.C. Malattie Professionali (Opzionali) | | Limite di risarcimento | | |
| Estensione attività pregressa (A230) qualora l'Assicurato non documenti altra precedente assicurazione R.C. Malattie professionali | | Per attività pregressa limite 25% del massimale assicurato per sinistro e limite 25% del massimale assicurato per persona | | |

**Ci sono limiti di copertura?****Limiti di copertura Garanzie Opzionali R.C. Prodotti - Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE**

| E5 - R.C. PRODOTTI | Scoperto | Franchigia (o minimo di scoperto) | Limite di indennizzo |
|---|-----------------|---|---|
| R.C. Prodotti - Per ciascun danno verificatisi in qualsiasi Paese esclusi U.S.A, Canada e Messico | 10% | Minimo 500 euro e massimo di scoperto di 30.000 euro. Salvo diversamente indicato in polizza (allegato R.C. Prodotti). | Salvo diversamente indicato in polizza 1/3 del massimale R.C. Prodotti per sinistro / anno - per i danni derivanti da interruzione o sospensione di attività; - per i danni ad altri prodotti o loro parti di cui i prodotti descritti in polizza siano parte componente, purché conseguenti a sinistro indennizzabile. |
| R.C. Prodotti - Per ciascun danno verificatisi in U.S.A, Canada e Messico | 10% | Minimo 15.000 euro e massimo di scoperto 30.000 euro. Salvo diversamente indicato in polizza (allegato R.C. Prodotti). | |
| R.C. Prodotti - RITIRO PRODOTTI (P77) | 10% | 5.000 euro. Salvo diversamente indicato in polizza (allegato R.C. Prodotti). | Limite di indennizzo indicato in polizza (allegato R.C. Prodotti). Limite di 10.000 euro per sinistro per le spese per comunicazioni ai distributori o ai consumatori finali. |

Limiti di Garanzia R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato - Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE

| E7 - R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato | Scoperto | Franchigia (o minimo di scoperto) | Limite di risarcimento |
|---|-----------------|--|---|
| Proprietà del fabbricato: compresi danni da spargimento d'acqua e rigurgito sistemi di scarico | - | 250 euro | - |
| Proprietà del fabbricato: fabbricati in stato di inattività | - | 1.000 euro per danni a cose | 500.000 euro per sinistro/anno |
| Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio | - | - | 500.000 euro per sinistro Limite per anno assicurativo pari al 50% del massimale E7 - "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato" |
| Condizioni Speciali richiamate per E7 - R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato | Scoperto | Franchigia (o minimo di scoperto) | Limite di risarcimento |
| Danni da interruzione o sospensione di attività | 10% | 1.500 euro | 10% del massimale per danni a cose E7 - "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato" col massimo di 250.00 euro per sinistro/anno |
| Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa | 10% | 300 euro per veicolo | - |
| Danni da inquinamento accidentale | 10% | 1.500 euro | 5% del massimale per danni a cose E7 - "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato" col massimo di 150.00 euro per sinistro/anno |
| Committenza lavori di straordinaria manutenzione | 10% | 500 euro per danni a cose | 250.00 euro per sinistro/anno |

Limiti di copertura Garanzie R.C. DATORIALE - Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE

| E8 - R.C. Datoriale | Limite di risarcimento |
|----------------------------|---|
| R.C. Datoriale | Massimale assicurato all'unità tecnica E8 - R.C. Datoriale valido per tutte le perdite patrimoniali derivanti da tutte le richieste di risarcimento presentate nei confronti dell'impresa Contraente e/o di tutti gli Assicurati nello stesso periodo di durata dell'assicurazione. |

Limiti di copertura Garanzie Merci Trasportate - Sezione F - TRASPORTI

| F1 - Garanzia base | Franchigia | Limite di indennizzo |
|---------------------------|-------------------|---|
| Merci trasportate | 250 euro | Somma assicurata all'unità tecnica F1 per sinistro/anno |



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

| | |
|--|--|
| Cosa fare in caso di sinistro? | <p>Denuncia di sinistro: Il Contraente o l'Assicurato deve, in caso di sinistro, dare avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.</p> <p>La denuncia di sinistro deve contenere le circostanze e l'importo approssimativo del danno e se possibile l'elenco dei beni distrutti, danneggiati o rubati con l'indicazione del rispettivo valore, la data, il luogo e l'ora in cui il sinistro si è verificato; la dinamica del fatto con gli estremi del contratto di assicurazione, con le generalità degli eventuali soggetti coinvolti nel sinistro (dati anagrafici e codice fiscale), gli eventuali testimoni e le Autorità intervenute (Vigili del fuoco, Polizia, Carabinieri, INAIL, ecc.) ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno. Il Contraente o l'Assicurato deve in caso di incendio o sinistro presumibilmente doloso, esplosione, implosione o scoppio, furto, rapina, estorsione o scippo, fare tempestivamente denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo. Le spese sostenute per le spese di salvataggio sono a carico di AXA nei limiti di quanto previsto all'art. 1914 C.C.</p> <p>Il Contraente o l'Assicurato deve altresì conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato da AXA di stimare il danno, i beni non rubati o rimasti illesi nonché conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro senza avere diritto ad indennizzo.</p> |
| | <p>Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2952 C.C., si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C., 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).</p> <p>Per le assicurazioni di responsabilità civile tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui l'azione legale</p> |
| Obblighi dell'impresa assicuratrice | <p>Per i sinistri delle Sezioni A - Incendio, C - Furto e Rapina e D - Guasti Macchine, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, AXA provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato e, in caso di sinistro furto, rapina, estorsione e scippo, dalla documentazione attestante l'esito delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino alcuno dei casi previsti dall'articolo: "Esclusioni", lettere c) e d) della Sezione Furto e Rapina.</p> <p>In caso di sinistro relativo alla Sezione A - "Incendio", se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo: "Esclusioni", lettera d) della Sezione Incendio. In caso di sinistro relativo alla Sezione D - "Guasti Macchine", se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo: "Esclusioni", lettera c).</p> |



Quando e come devo pagare?

| | |
|-----------------|--|
| Premio | <p>Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario/agente (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità:</p> <ol style="list-style-type: none">assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a). <p>È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750 euro annui per ciascun contratto.</p> <p>I premi devono essere pagati all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza o direttamente ad AXA. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno (salvo per eventuali polizze di durata inferiore c.d. polizze temporanee). Se il contratto prevede l'indicizzazione, il premio di rinnovo annuale è già comprensivo dell'eventuale adeguamento / indicizzazione. Se concesso il frazionamento del premio in più rate (es. 2 rate semestrali), non è previsto alcun interesse di frazionamento. Se previsto il frazionamento e/o se dovuto il premio di regolazione, le rate e/o il premio di regolazione vanno pagate alle scadenze stabilite.</p> <p>Il premio di polizza è sempre comprensivo delle relative imposte di assicurazione.</p> |
| Rimborso | <p>In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.</p> |



Quando comincia la copertura e quando finisce?

| | |
|--------------------|---|
| Durata | Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula tacito rinnovo e durata annua. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione. In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno. |
| Sospensione | Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia nei seguenti casi: in caso di mancato o ritardato pagamento del premio (così come normato dall'articolo "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia"); in caso di trasloco (articoli "Trasloco delle cose assicurate" delle sezioni incendio e furto); come disciplinato dall'articolo furto "Esclusioni", lettera e), cioè per i danni avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi non utilizzati o incustoditi (relativamente a valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno). |



Come posso disdire la polizza?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.



A chi è rivolto questo prodotto?

Azienda Protetta - Linea PMI è un prodotto multigaranzia per piccole e medi imprese, rivolto a imprenditori, titolari e/o proprietari dei locali adibiti a magazzini e/o a imprese artigianali e manifatturiere.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: le provvigioni relative al prodotto, differiscono in base all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza ed anche in base al numero e tipo di sezioni di garanzie sottoscritte. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa del 20,8 % del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).

Compensi: il totale da pagare può essere comprensivo dell'eventuale compenso concordato con l'Agente per l'attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. L'importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

| | |
|----------------------------------|---|
| All'impresa assicuratrice | <p>Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità:</p> <p>Mail: reclami@axa.it PEC: reclami@vapaxa@axa.legalmail.it Posta: AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - C.A. Ufficio Gestione Reclami - Corso Como, 17 - 20154 MILANO Fax: (+39) 02.43.44.81.03</p> <p>avendo cura di indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; • numero della polizza e nominativo del Contraente; • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; • indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. <p>Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.</p> <p>Per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.</p> |
|----------------------------------|---|

| COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
|--|--|
| All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile scrivere all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it fornendo copia del reclamo già inoltrato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS www.ivass.it alla sezione "per i Consumatori - Reclami". |
| PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
| Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). |
| Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa assicuratrice. |
| Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato | Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it - www.ania.it |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (Arbitrato) | <p>Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti.</p> <p>Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.</p> <p>Per la garanzia R.C. Prodotti in caso di disaccordo sull'operatività della garanzia stessa R.C. Prodotti (e/o della garanzia Ritiro Prodotti, qualora operante in polizza la clausola P77), sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura, siano dovuti i rimborsi ad un collegio di tre periti nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio.</p> <p>Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dagli articoli: "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)" "Procedura per la valutazione del danno da interruzione d'esercizio" e "R.C. Prodotti arbitrato irrituale" delle Condizioni di Assicurazione, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p> |

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

L'Area Riservata di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia. Registrarsi è facile bastano codice fiscale e numero di polizza per consultare:

- le tue coperture assicurative in essere;
- le tue condizioni contrattuali (*standard*);
- lo stato del pagamento dei tuoi premi e le relative scadenze.

My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti, scarica la App da Play Store e App Store!



professione-multigaranzia

Protezione Impresa Azienda Protetta Linea PMI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
COMPRESIVE DEL GLOSSARIO
E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO



contratto di assicurazione
multigaranzia per piccole
e medie imprese

edizione gennaio 2019

AXA Assicurazioni S.p.A.



Protezione Impresa Azienda Protetta Linea PMI

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
COMPRESIVE DEL GLOSSARIO
E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO

**contratto di assicurazione
multigaranzia per piccole
e medie imprese**

edizione gennaio 2019

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 -
Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 -
Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria,
del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

AREA CLIENTI

L'Area Clienti di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale e numero di polizza – per consultare:



Le tue **coperture assicurative** in essere.



Le tue **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.



... e molto altro ancora!



AREA CLIENTI

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il nostro sito www.axa.it oppure contattaci direttamente:

Modulo di richiesta online su www.axa.it, sezione Contattaci



**My AXA è la nuova App dedicata
a tutti i nostri clienti.
Inquadra il QR Code e scarica
l'App da Play Store e App Store!**



Per questo prodotto è stata usata una carta proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.



Protezione Impresa

Azienda Protetta

Linea Piccola e Media Impresa

Condizioni di Assicurazione
edizione gennaio 2019

Condizioni di Assicurazione

Premessa - Norme che regolano l'assicurazione in generale

Premessa

La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione costituiscono parte integrante della polizza **Azienda Protetta - Linea PMI** - Mod. 2145, sottoscritta dal Contraente.

Si conviene pertanto quanto segue:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulla polizza;
- l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati per le singole unità tecniche, fatti salvi i limiti di indennizzo e le franchigie previsti sulla polizza o nel presente fascicolo;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le unità tecniche per le quali è stata indicata la somma assicurata o il massimale e corrisposto il relativo premio;
- le definizioni del Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano la normativa contrattuale;
- le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie o oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato, sono riportate mediante sfondo retino.

Nota Informativa

Glossario

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

- Addetti:** i titolari dell'attività, i soci e i familiari coadiuvanti dell'Assicurato che operano nell'azienda a qualsiasi titolo, nonché i prestatori di lavoro.
- Apparecchiature d'ufficio:** elaboratori di processo e di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, macchine elettriche ed elettroniche per ufficio, registratori di cassa, bilance elettroniche, server, personal computer, elaboratori per ufficio e relative unità periferiche di ricezione e trasmissione dati, con i relativi conduttori di collegamento esterni, macchine ed impianti di telecomunicazione, sistemi elettronici di segnalazione, prevenzione ed allarme e videosorveglianza.
- Atti di terrorismo:** atti dolosi (compresi - seppure a titolo esplicativo ma non esaustivo - attentati anche con uso di ordigni esplosivi, sabotaggi, contaminazioni dolose e simili nonché anche la sola minaccia di uno dei sopra menzionati atti) compiuti da una persona singola o gruppo/i di persone (sia che agiscano individualmente o in connessione con una organizzazione) commessi per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici, etnici e simili inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di incutere paura nella popolazione o in una sua parte, sempre che reputati o riconosciuti come tali dalle forze dell'ordine e/o dalla magistratura od altra Autorità istituzionale oppure rivendicati da esponenti di gruppi clandestini, organizzazioni o movimenti anarchici o rivoluzionari di ispirazione ideologica, politica e/o religiosa.
- Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
- Azienda:** l'insieme dei beni e dei locali anche separati, territorialmente ubicati come indicato in polizza nell'ambito dell'area aziendale, nel quale viene esercitata l'attività, dichiarata dall'Assicurato, svolta nei modi in cui la tecnica insegna o consiglia di adottare.
- AXA:** AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
- Cassaforte:** contenitore concepito per la primaria funzione della custodia dei preziosi e dei valori, progettato e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione, effrazione e scasso. La corazzatura della cassaforte deve essere un complesso monolitico nel quale si integrano materiali ed accorgimenti difensivi; pareti e battente, di adeguato spessore, sono caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanici o termici) cui devono opporsi.
cassaforte mobile: cassaforte avente le caratteristiche sopra indicate la cui chiusura deve essere affidata a catenacci ad espansione, almeno sui due lati verticali del battente, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione) e il cui peso minimo non deve essere inferiore a 200 Kg.
cassaforte a muro: cassaforte avente le caratteristiche sopra indicate dotato di corpo di acciaio, dello spessore di almeno due millimetri, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso; dotata altresì di movimento di chiusura con catenacci ad espansione e serratura di sicurezza (a chiave o a combinazione).
- Contenuto:** è l'insieme dei seguenti beni:
- Arredamento:** mobilio ed arredamento dell'attività e/o d'ufficio, armadi di sicurezza e casseforti (escluso il relativo contenuto), tende esterne, oggetti di cancelleria, registri e stampati. Si intende compreso anche l'arredamento di eventuali locali destinati a sala degustazione e spaccio di prodotti aziendali;
 - Attrezzatura:** apparecchiature d'ufficio (come da relativa definizione); vetrine e vetrinette esterne; impianti portatili di condizionamento/riscaldamento; scaffalature ed arredamento industriale; comprese migliorie ed opere addizionali, anche di impiantistica, apportate al fabbricato dal locatario;
 - Macchinario** (come da relativa definizione);
 - Merci** (come da relativa definizione);
 - Enti particolari** (come da relativa definizione), nonché **quadri, tappeti ed oggetti d'arte, esclusi** preziosi;
 - Effetti personali** dell'Assicurato e dei suoi addetti (come da relativa definizione) nonché **valori** (come da relativa definizione), escluso quanto riposto nelle abitazioni;
 - Lastre** (come da relativa definizione) relative al Contenuto. Si intendono comprese nel Contenuto le lastre e le insegne che costituiscono opere addizionali apportate al fabbricato dal locatario.

Nota Informativa

Glossario

| | |
|----------------------------|---|
| Contraente: | il soggetto che stipula l'assicurazione, anche in nome e per conto di chi spetta. |
| Copertura: | il complesso degli elementi del tetto, escluse: strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti. |
| Cose: | gli oggetti materiali e gli animali. |
| Conduttori esterni: | cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, fibra o cavi utilizzati per la trasmissione di dati, suoni o immagini collegati alle apparecchiature elettroniche. |
| Dipendenze: | locali non comunicanti con quelli principali destinati a depositi, magazzini, cantine, mense, servizi e simili anche in corpi separati purché situati nell'ubicazione indicata in polizza o se posti al di fuori di questa ad una distanza non superiore a m. 100. |
| Effetti personali: | si intendono, esclusivamente beni ed oggetti di uso personale indossati o portati dall'Assicurato o dai suoi addetti sul luogo di lavoro, e più precisamente a titolo esemplificativo: orologi, giacche e vestiti in genere, borsette, borse con attrezzature sportive (es. tennis, calcio, ecc.), telefoni cellulari in ogni caso con un limite massimo di 500,00 euro per singolo oggetto danneggiato o sottratto. In ogni caso si intendono sempre esclusi dagli effetti personali i seguenti beni: valori, gioielli e preziosi, natanti, autoveicoli e veicoli a motore in genere (comprese le cose riposte all'interno degli stessi), cicli e biciclette, attrezzatura fotografica. |
| Enti Particolari: | archivi e relativi dati di archivio, documenti, disegni, registri, microfilm, supporti di dati, programmi in licenza d'uso, fotocolor, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. |
| Esplosivi: | sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione, oppure esplodono per azione meccanica o termica. Sono comunque ritenuti esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6/5/1940 ed elencati nel relativo allegato A. |
| Esplosione: | sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. |
| Estorsione: | costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa, mediante violenza o minaccia, così come disciplinato dall'art. 629 Codice Penale. |
| Fabbricato: | la costruzione edile variamente elevata contenente i beni dell'azienda, incluse le porzioni di civile abitazione, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione e interrate - esclusa l'area, piazzali, lastricati, strade interne - compresi impianti al servizio del fabbricato quali, a titolo esemplificativo: pannelli e impianti solari termici, impianti elettrici (esclusi trasformatori), telefonici (esclusi apparecchi portatili), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di trasporto, scale mobili, ascensori, montacarichi, antenne ed ogni altro impianto o installazione considerata fissa per natura e destinazione (esclusi impianti di allarme e di videosorveglianza); comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, rivestimenti, affreschi non aventi valore artistico; recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, cantine e soffitte, dipendenze e box (esclusi palloni pressostatici) anche in corpi separati purché situati nell'ubicazione indicata in polizza. Si considerano facenti parte del Fabbricato le lastre relative alla costruzione edile, salvo che rientrino nella definizione di Contenuto qualora si tratti di opere addizionali apportate al fabbricato dal locatario. In caso di condominio la porzione assicurata comprende anche la quota delle parti di fabbricato di proprietà comune. Limitatamente alla Sezione A - "Incendio All Risks" non si considerano rientranti nella definizione di Fabbricato, i pannelli fotovoltaici (come da relativa definizione) al servizio del fabbricato assicurabili con la relativa unità tecnica, opzionale, A9 - "Pannelli fotovoltaici". |
| Fatto accidentale: | evento che non sia conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita in polizza. |
| Fatturato: | il volume di affari (fatturato con esclusione IVA), corrisponde a quanto pagato o pagabile all'Assicurato per merci vendute e/o servizi resi a seguito dell'attività dichiarata assicurata; salvo quanto previsto per la garanzia R.C. prodotti dall'Art. 132 - "R.C. Prodotti - Tolleranza parametri di tariffazione (Fatturato)". |

Nota Informativa

Glossario

| | |
|------------------------------------|---|
| Fissi ed infissi: | manufatti per la chiusura dei vani di transito illuminazione e aerazione delle costruzioni, compresi i relativi profili di finimento e/o i rinforzi di protezione di serramenti o cancelli stabilmente ancorati alle strutture murarie. |
| Franchigia: | l'importo espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata dedotto dall'importo indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia prima dei predetti limiti. |
| Furto: | reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato all'art. 624 Codice Penale. |
| Furto con destrezza: | l'impossessarsi di una cosa mobile altrui con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato, durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale, così come disciplinato dagli artt. 624 e 625 Codice Penale. |
| Implosione: | repentino cedimento di serbatoi e contenitori per carenza di pressione interna di fluidi. |
| Incendio: | combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. |
| Incombustibilità: | si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. |
| Indennizzo: | la somma dovuta da AXA in caso di sinistro. |
| Infiammabili: | <ul style="list-style-type: none">- gas combustibili;- sostanze non esplosive aventi punto di infiammabilità inferiore a 55°C, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali, nonché sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida sviluppano gas combustibili. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V. |
| Lastre: | lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi completi di iscrizioni e decorazioni, lastre in materia plastica rigida, facenti parte dell'attrezzatura o pertinenti alle aperture, scale ed altri vani dell'azienda comprese le insegne luminose purché installate nell'area aziendale e/o stabilmente ancorate al fabbricato, compresi i lucernari. |
| Macchinario: | macchine ed impianti compresi eventuali elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario o impianto; si intendono compresi gli eventuali serbatoi, vasche e silos (non in muratura); i basamenti e le parti ed opere murarie e che ne siano il naturale completamento; attrezzi, utensili e relativi ricambi; impianti di forza, di produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica e termica, compresi gli impianti tecnici al servizio dei macchinari; cicli, ciclofurgoni, mezzi di traino e trasporto a mano; gruppi compressorii; elevatori e carrelli, impianti e mezzi di sollevamento (esclusi ascensori e montacarichi), mezzi e/o impianti di imballaggio, impianti e attrezzatura di pesa, e quant'altro funzionalmente connesso all'attività produttiva o commerciale dell'azienda. |
| Manutenzione ordinaria: | sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. |
| Manutenzione straordinaria: | sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, tutti gli interventi che non rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria. In particolare sono considerate riparazioni straordinarie quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta (art. 1005 C.C.) nonché in generale i lavori edili di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati. |
| Merci: | materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'azienda, semilavorati e finiti, campionari, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, infiammabili e merci speciali (come da relativa definizione) nei quantitativi dichiarati in polizza. |

Nota Informativa

Glossario

Si intendono comprese le eventuali imposte di fabbricazione ed i diritti doganali.

Per le imprese autorizzate od abilitate al commercio e/o riparazione di veicoli (o natanti) sono considerati merci i veicoli (o natanti) nuovi non ancora immatricolati e i veicoli targati o immatricolati (es. autoveicoli o altri veicoli usati e km. zero) in vendita registrati ai fini della sospensione della tassa di circolazione. Non sono considerati merci i veicoli aziendali, cioè immatricolati (o in leasing) all'Assicurato stesso utilizzati per uso aziendale, per prova o dimostrazioni (assicurabili per alcune attività a primo rischio assoluto con l'unità tecnica A8 - "Veicoli e/o Natanti di terzi in consegna o custodia").

Solamente per la Sezione A - "Incendio All Risks", non si intendono facenti parte del Contenuto i veicoli (o natanti) di proprietà di clienti in attesa di riparazione/lavorazione o in custodia o in conto vendita (assicurabili a primo rischio assoluto con l'unità tecnica A8 - "Veicoli e/o Natanti di terzi in consegna o custodia").

- Merci Speciali:** si considerano tali: la celluloidi, l'espansite di sughero, la gomma spugna e microporosa, le materie plastiche espanse e alveolari, la schiuma di lattice, gli imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e gli scarti di imballaggi combustibili, ad eccezione di quelli racchiusi nella confezione delle merci.
Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.
- Negozi:** attività commerciale di vendita al pubblico e/o all'ingrosso, dichiarata dall'Assicurato, svolta nell'indirizzo indicato in polizza, di norma dotato di una o più vetrine per l'esposizione degli articoli.
- Pannelli fotovoltaici:** impianto costituito da pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento.
- Parti:** il Contraente ed AXA.
- Perdite patrimoniali:** qualsiasi pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.
- Polizza:** il documento che prova l'assicurazione.
- Premio:** la somma dovuta dal Contraente ad AXA.
- Prestatori di lavoro:** tutte le persone fisiche (compresi anche gli eventuali stagisti) di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C.
Sono in ogni caso esclusi gli appaltatori, i subappaltatori ed i lavoratori autonomi.
- Preziosi:** orologi di metallo prezioso, orologi di metallo anche non prezioso di valore singolo superiore a 4.000 euro, monete d'oro, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura, pietre dure od artificiali montate in metallo prezioso, oggetti in corallo, raccolte e collezioni aventi valore artistico o collezionistico.
- Primo Rischio Assoluto:** forma di assicurazione per la quale AXA risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 C.C.
- Prodotto:** ai fini della garanzia R.C. Prodotti, i prodotti oggetto dell'attività esercitata e indicati in polizza e, se compilato, nel Questionario R.C. Prodotti (Mod. 3589) che costituisce parte integrante della polizza.
- Prodotto difettoso:** ai fini della garanzia R.C. Prodotti, i prodotti difettosi si intendono quelli che non offrono la sicurezza che ci si può legittimamente attendere così come previsto a norma di legge italiana (come indicato dall'art. 117 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche e integrazioni).
- Produttore:** ai fini della garanzia R.C. Prodotti, deve ritenersi produttore il soggetto che rivesta tale qualifica secondo la Legge Italiana (come definito dall'art. 103 D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche e integrazioni).
- Programmi in licenza d'uso:** s'intendono sequenze di informazioni costituenti istruzioni, eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad una licenza d'uso o altro contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.
- Rapina:** reato commesso da chi per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene così come disciplinato dall'art. 628 Codice Penale.
- Risarcimento:** la somma dovuta da AXA in caso di sinistro Responsabilità Civile.

Nota Informativa

Glossario

| | |
|---------------------------------|--|
| Rottura di Macchinario: | danneggiamento della funzionalità di un macchinario od impianto dovuto ad una menomazione dell'integrità dello stesso. |
| Scasso: | forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di custodia e/o protezione dei locali o di mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso. |
| Scippo: | furto commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che li detiene, così come disciplinato dall'art. 624 bis Codice Penale. |
| Scoperto: | la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo/risarcimento (rispetto alla somma assicurata), si procederà alla liquidazione del danno applicando lo scoperto sul danno medesimo. |
| Scoppio: | repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. |
| Serramento: | manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione del fabbricato. |
| Sinistro: | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Per le garanzie R.C. quando precisato (es. R.C. Postuma, R.C. Prodotti e Ritiro Prodotti, R.C. Malattie professionali, ecc.): la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione, avanzata nei confronti dell'Assicurato. Per le garanzie R.C. Datoriale: la richiesta di risarcimento di perdite patrimoniali per le quali è prestata l'assicurazione, avanzata nei confronti dell'Assicurato. |
| Sinistro in serie: | per la garanzia R.C. Prodotti: una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto anche se manifestatosi in più prodotti ed in più anni. |
| Soci o titolari: | i soci di capitale o di fatto e/o i titolari che operano a qualsiasi titolo nell'esercizio dell'attività descritta in polizza. Per titolare si intende colui che opera nell'impresa e che la rappresenta nei confronti dei terzi in qualità di amministratore (cioè che compie atti in nome e per conto dell'impresa stessa). Non si tiene conto dei soci di solo capitale (es. soci in possesso di quote o azioni, ecc.) che non operano nell'esercizio dell'attività descritta in polizza. |
| Solaio: | il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature. |
| Supporti di dati: | materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato, o anche il materiale fisso ad uso memoria di massa, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina. |
| Tetto: | l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici. |
| Tubo Interrato: | la conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie. |
| Ubicazione: | l'indirizzo del luogo ove si trovano i beni assicurati, comprese le aree aziendali di pertinenza e/o comuni in uso, anche se di proprietà di terzi, purché rilevabile o desumibile da documentazione formale. |
| Unità Tecnica o partita: | singola garanzia o complesso di garanzie indicate in polizza che comportano un premio o l'insieme delle cose assicurate con un'unica somma assicurata indicate in polizza che comportano un premio. |
| Valori: | denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo: buoni pasto, francobolli, marche da bollo, carte bollate, fustelle farmaceutiche rimborsabili dal S.S.N., biglietti di lotterie e di società di trasporto, tessere parcheggio), esclusi i preziosi. |
| Vetro antisfondamento: | vetro stratificato che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento. È costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm. Ai fini della presente definizione sono considerate equivalenti ai vetri stratificati: <ul style="list-style-type: none">- le lastre costituite da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) con spessore non inferiore a 6 mm;- le lastre costituite da più strati di vetro e policarbonato, con uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm. |

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1| Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, o la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2| Altre assicurazioni

Se sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 3| Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di AXA al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo i casi di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4| Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5| Aggravamento di rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 6| Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio (salvo quanto espressamente previsto dall'Art. 43 - "Modalità di aggiornamento della somma assicurata") AXA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7| Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo AXA, o anche il Contraente qualora rivesta la qualifica di "consumatore", possono recedere dall'assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Si intende equiparata ad una raccomandata con ricevuta di ritorno la comunicazione mail con valore legale inviata tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC).

In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 8| Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta data da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Si intende equiparata ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, la comunicazione mail con valore legale inviata tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC).

Per i casi nei quali la legge o la polizza si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.

Art. 9| Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10| Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, o quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza. Resta fermo il disposto di cui all'art. 33), comma 2. lettera u) del D.Lgs. n. 206/2005 ("Codice del consumo"), qualora applicabile.

Art. 11| Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12| Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto

In nessun caso gli assicuratori / i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.

Art. 13| Ispezione alle cose assicurate

AXA, previo accordo con il Contraente o l'Assicurato, ha la facoltà di inviare una o più persone a visitare le cose assicurate e l'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per fornire tutte le informazioni relative al rischio.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione A - Incendio All Risks

Premessa

Art. 14| Delimitazione del rischio

Le condizioni ed i premi dell'assicurazione della presente Sezione sono convenuti sulle dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato che:

- a) i fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati siano ascrivibili alla classe indicata in polizza, a tale effetto si considerano di:

CLASSE A - fabbricati con strutture portanti verticali in cemento armato e/o laterizi; strutture portanti del tetto, solai, pareti esterne, coperture e coibentazioni in materiali incombustibili anche con finestrate e lucernari in materia plastica non espansa per non oltre 1/3 rispettivamente delle pareti esterne e della copertura.

Vengono tollerati:

- i soppalchi con piano di calpestio combustibile purché aventi strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
- i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione e rivestimento aderenti a strutture continue incombustibili e le coibentazioni e soffittature combustibili nei locali destinati ad uffici;
- le porzioni di fabbricato, anche separate, aventi diverse caratteristiche costruttive purché la loro superficie non ecceda 2/10 di quella complessiva dei fabbricati.

Nei fabbricati a più piani è tollerata la struttura portante del tetto in legno; è considerato piano a questi effetti anche il solaio immediatamente sottostante il tetto.

CLASSE B - fabbricati con strutture portanti verticali incombustibili, strutture portanti del tetto e solai anche combustibili; pareti esterne e copertura in materiali incombustibili anche con finestrate e lucernari in materia plastica non espansa per non oltre 1/3 rispettivamente delle pareti esterne e della copertura. Sono ammesse coibentazioni e rivestimenti anche combustibili.

Le strutture portanti verticali e del tetto realizzate con strutture in legno lamellare sono parificate a incombustibili.

Vengono tollerati:

- i soppalchi con piano di calpestio combustibili purché aventi strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
- le porzioni di fabbricato, anche separate, aventi diverse caratteristiche costruttive purché la loro superficie non ecceda 2/10 di quella complessiva del fabbricato.

Si stabilisce che se, al momento del sinistro, si riscontra che i fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati sono ascrivibili ad una classe di rischio peggiore rispetto a quella assicurata indicata in polizza, si evidenzia un aggravamento di rischio e pertanto l'indennizzo sarà corrisposto nella misura ridotta in base a quanto previsto nella seguente tabella delle percentuali di indennizzo.

| Tabella delle percentuali di indennizzo | | Classe di fabbricato assicurata/dichiarata in polizza | |
|--|----------|---|----------|
| | | Classe A | Classe B |
| Classe di fabbricato riscontrata al momento del sinistro | Classe A | 100 % | 100 % |
| | Classe B | 85 % | 100 % |

- b) sia rispettata, nel rischio assicurato, la tolleranza di:

1 Kg. di **esplosivi**;

750 Kg. di **merci speciali** ovunque riposte nell'ambito dell'azienda assicurata;

1.000 Kg. di **infiammabili** destinati alle lavorazioni ed alla manutenzione.

Non si tiene conto di infiammabili posti in serbatoi completamente interrati o nei serbatoi dei veicoli nonché di infiammabili nelle tubazioni di distribuzione e quelli posti in deposito in fabbricati separati da muro o spazio vuoto nell'ambito dell'azienda assicurata. Non si tiene conto di esplosivi, infiammabili e merci speciali esistenti nei locali non occupati dall'Assicurato.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione A - Incendio All Risks

L'esistenza di esplosivi, infiammabili e merci speciali in eccedenza ai quantitativi sopra indicati è influente ai fini della valutazione del rischio e deve quindi essere dichiarata in polizza e corrisposto il relativo premio in aumento.

L'eccedenza ai quantitativi sopra indicati può essere ricompresa in garanzia con esplicito richiamo indicato in polizza.

Che cosa è assicurato

Art. 15| Oggetto dell'assicurazione

AXA, alle condizioni tutte e nei limiti stabiliti in polizza, indennizza i **danni materiali e diretti causati alle cose assicurate** nell'ubicazione indicata in polizza, anche se di proprietà di terzi, **da qualsiasi evento non espressamente escluso**, qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

AXA indennizza purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente Sezione, e fermo quanto previsto dall'Art. 90 - "Limite massimo dell'indennizzo", i danni materiali alle cose assicurate - che abbiano colpito i beni stessi oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi - causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione dell'energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi. Nonché da caduta di alberi o da distacco di parti del fabbricato a seguito dell'azione del fulmine.

Universalità

Il Contraente dichiara che con la presente polizza intende assicurare tutto quanto costituisce l'azienda, fatta eccezione per le aree, ferme in ogni caso le esclusioni e le delimitazioni specificatamente pattuite nelle garanzie previste dal contratto e non esplicitamente derogate.

Rimane pertanto convenzionalmente stabilito fra le Parti che, in caso di sinistro, quanto contenuto entro l'area di pertinenza aziendale, purché inerente l'attività assicurata, deve ritenersi tutto assicurato anche se di proprietà di terzi, in conto lavorazione, in uso o comodato d'uso, in affitto, in custodia od in deposito all'Assicurato per la sua attività e che, qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle definizioni di polizza, o tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, il bene o l'oggetto verrà attribuito al "Macchinario".

Franchigia base frontale per sinistro

Relativamente alla presente Sezione il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione della **Franchigia Base (Franchigia A)** per sinistro indicata nella scheda di polizza, per qualsiasi tipo di danno indennizzabile (anche per gli eventi ove è indicata la Franchigia B o C), salvo quanto successivamente diversamente indicato (es. franchigia fissa).

È prevista la possibilità di scegliere in alternativa dell'unica franchigia base, una **franchigia differenziata** (Franchigia A Base) operante per tutti gli eventi salvo quanto diversamente indicato; Franchigia B operante per gli eventi gruppo B e Franchigia C operante per gli eventi gruppo C).

L'assicurazione comprende altresì:

- a) i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità e quelli arrecati dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza (**spese di salvataggio** previste dall'art. 1914 C.C.).
- b) le **spese** necessariamente sostenute **per demolire, sgomberare, trattare e trasportare** ad idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, compresi quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.Lgs. 5/2/1997, n. 22 e comunque esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64. Questa garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza con il limite massimo di indennizzo di 100.000,00 euro per sinistro, fermo restando quanto previsto all'Art. 90 - "Limite massimo dell'indennizzo";
- c) le **spese** documentate sostenute dall'Assicurato **per trasportare altrove e per ricollocare il contenuto** assicurato rimasto illeso qualora il sinistro abbia reso inagibili i locali.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata all'unità tecnica A2 - "Contenuto", con il limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, di 50.000,00 euro, fermo restando quanto previsto all'Art. 90 - "Limite massimo dell'indennizzo".

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione A - Incendio All Risks

Che cosa non è assicurato

Art. 16| Cose escluse dall'assicurazione

Sono esclusi dalle cose assicurate:

- 1) gioielli, perle naturali e coltivate, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale e purché inerenti l'attività assicurata), affreschi, mosaici, raccolte scientifiche, d'antichità e numismatiche e collezioni in genere, aventi valore artistico o affettivo (salvo le raccolte e collezioni filateliche e numismatiche per la voce merceologica "Filatelia, numismatica" e salvo le raccolte d'antichità per la voce merceologica "Antiquariato (esclusi preziosi)");
- 2) boschi, coltivazioni floreali ed agricole, alberi, piante, animali in genere (salvo espressamente indicato in polizza ad integrazione della definizione di merci);
- 3) il terreno o l'area su cui sorge l'attività dichiarata in polizza;
- 4) piazzali, lastricati, strade interne di pertinenza aziendale, salvo diversamente indicato in polizza;
- 5) merci già caricate a bordo di automezzi di trasporto di terzi in sosta nell'area di pertinenza aziendale (qualora garantite da specifica polizza trasporti);
- 6) argini, dighe, bacini artificiali e non, canali, miniere, moli, pontili, piattaforme off-shore, oleodotti, linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori dell'area degli stabilimenti;
- 7) natanti di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri e aeromobili di qualsiasi tipo, salvo patto speciale espressamente indicato in polizza;
- 8) ciclomotori, natanti o veicoli targati (non costituenti merci) e/o altri veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria per veicoli a motore (Codice delle assicurazioni private D.Lgs. n. 209/2005, e successive modificazioni e integrazioni), fermo quanto previsto dalle Garanzie Complementari A6 - "Ricorso Terzi" e A8 - "Veicoli e/o natanti di terzi in consegna o custodia".
- 9) attrezzatura, macchinario, merci o altre cose facenti parte del contenuto durante i mercati ambulanti all'aperto.

In ogni caso, salvo diversamente indicato in polizza, dalla somma assicurata sono esclusi:

- 1) **fabbricati in "leasing"** se assicurati con polizza leasing separata (salvo se operante la clausola LEA01);
- 2) **macchinari ed attrezzature in "leasing"** se assicurati con polizza leasing separata. Tuttavia se la polizza leasing è stipulata con la formula a "Valore residuo", si intendono compresi nella partita A2 - "Contenuto", qualora assicurata, macchinari ed attrezzature in leasing nei limiti del valore già ammortizzato alla data del sinistro (valore determinato in base al piano di ammortamento ed ai canoni di leasing pagati), escluso in ogni caso il valore residuo o di riscatto del bene;
- 3) **apparecchiature elettroniche** se assicurate con polizza separata elettronica o guasti macchine;
- 4) **pannelli solari e/o impianti fotovoltaici, impianti a biomassa e altri impianti per la produzione di energia**, se assicurati con polizza separata (salvo quanto previsto dall'unità tecnica A9 - "Pannelli Fotovoltaici", se operante).

Art. 17| Esclusioni

AXA non è obbligata in alcun caso per:

- a) i danni, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di:
 - 1) atti di guerra (dichiarata o non), guerra civile, rivoluzione, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
 - 2) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - 3) maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, variazione della falda freatica;
 - 4) mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina;
 - 5) trasporto e/o movimentazione, all'interno o al di fuori dell'area di pertinenza aziendale, delle cose assicurate - salvo quanto previsto per la movimentazione interna dalla unità tecnica A10 - "Estensione garanzie", se operante;

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione A - Incendio All Risks

- 6) atti di terrorismo;
 - 7) terremoto;
 - 8) inondazioni, alluvioni;
 - 9) formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico - salvo quanto previsto per allagamento dalla unità tecnica A10 - "Estensione garanzie", se operante;
- se il sinistro è in relazione con tali eventi;
- b) i danni di:
- 1) guasti o rotture meccanici ed elettrici in genere, anormale funzionamento di impianti, macchinari e attrezzature in genere, e loro sistemi di azionamento/controllo, salvo che tali danni siano provocati da eventi in garanzia come previsto dalla presente Sezione A;
 - 2) fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogioli, linee ed apparecchiature di fusione;
 - 3) fenomeno elettrico in genere a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi, salvo quanto previsto dalla Garanzia Complementare opzionale A5 - "Fenomeni elettrici";
- sempre che non siano causa di altri eventi indennizzabili a termini della presente Sezione, in questo caso AXA sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
- c) i danni causati da o dovuti a:
- 1) interruzioni di reazioni termiche, isoterme, chimiche o da interruzioni o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci, salvo che tali danni siano provocati da eventi in garanzia come previsto dalla presente Sezione A;
 - 2) crolli, assestamenti, dilatazioni o restringimenti, fessurazioni, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi - salvo quanto previsto per crollo e collasso strutturale dalla unità tecnica A10 - "Estensione garanzie", se operante;
 - 3) errata manovra;
 - 4) effetti graduali degli eventi atmosferici;
 - 5) polvere, umidità, brina e condensa, variazioni di temperatura, deterioramento, logorio, usura, incrostazione, arrugginimento od ossidazione, corrosione, smog, contaminazione, stillicidio, perdita di peso, deperimento, siccità, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, trasudamento, sublimazione, liquefazione, alterazioni di colore o sapore; mescolamento di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, salvo che tali danni siano provocati da eventi in garanzia come previsto dalla presente Sezione A;
 - 6) animali o vegetali in genere (compresi insetti, vermi, funghi, parassiti, virus, batteri od altri microrganismi, ecc.);
 - 7) sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, salvo che tali danni siano provocati da eventi non altrimenti esclusi che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti entro 20 metri da esse;
 - 8) eventi per i quali deve rispondere, per legge, il costruttore od il fornitore delle cose assicurate;
 - 9) errori di progettazione, di calcolo, di lavorazione, di impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente su prestazioni, qualità, quantità, peso, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione, vizio di prodotto; anormale od improprio stoccaggio;
 - 10) mancata e/o anormale manutenzione, revisione, collaudo, montaggio o smontaggio di impianti, costruzione o demolizione di fabbricati;
 - 11) mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle merci, provviste o scorte alimentari, fuoriuscita del fluido frigorifero, salvo quanto previsto dalla unità tecnica A4 - "Merci in refrigerazione", se operante;
 - 12) contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori causati dall'azione diretta della fiamma o dal calore del focolare;
 - 13) occlusione di grondaie, traboccamento e rigurgito di pluviali o di sistemi di scarico dell'acqua piovana - salvo quanto previsto per bagnamento e allagamento dalla unità tecnica A10 - "Estensione garanzie", se operante;
- sempre che non siano causa di altri eventi indennizzabili a termini della presente Sezione, in questo caso AXA sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione A - Incendio All Risks

Si intendono comunque esclusi:

- d) i danni commessi con dolo dell'Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- e) i danni causati da impiego di esplosivi o sminamento;
- f) i maggiori costi sostenuti a causa di ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti, salvo quanto previsto dall'Art. 21 - "Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione";
- g) i danni causati da o dovuti a inquinamento e/o contaminazione ambientale dell'acqua, dell'aria, del suolo nonché di contaminazione da sostanze radioattive (salvo quanto previsto dalla garanzia A7 - "Spese di demolizione e sgombero in aumento", se operante);
- h) i danni di furto ed i danni cagionati dai ladri ai locali e alle cose assicurate, furto con destrezza, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti o perdite riscontrata in sede di inventario, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, rapina, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi (salvo quanto espressamente previsto dal punto 1) ultimo capoverso dell'Art. 18 - "Delimitazioni di garanzia", per i guasti cagionati dai ladri alle porte ed ai serramenti);
- i) i danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- j) i costi di livellamento, bonifica, scavo e riempimento del terreno (salvo gli scavi per fondazioni e i relativi riempimenti, nel caso di ricostruzione a nuovo di fabbricati resa necessaria da evento dannoso indennizzabile a termini di polizza);
- k) i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da errata registrazione, cancellazione o alterazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in seguito ad attacco od infezione di virus informatici oppure conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi o riconducibili a smagnetizzazione, cancellazione di dati ed a cestinatura per svista, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio.

Sono inoltre esclusi:

- l) le perdite di mercato e danni indiretti in genere, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Art. 18| Delimitazioni di garanzia

- 1) Relativamente ai danni diretti e materiali alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di **tumulti popolari, scioperi, sommosse** oppure causati da **atti dolosi, compresi atti vandalici e sabotaggi**, non sono indennizzabili i danni:
 - causati o verificatisi in occasione di atti di terrorismo;
 - da interruzione di processi di lavorazione, da mancato o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
 - di fenomeno elettrico, salvo quanto previsto dalla garanzia opzionale A5 - "Fenomeni elettrici";
 - di imbrattamento di macchinari ed attrezzature posti all'esterno e/o dei muri esterni dei fabbricati e delle relative dipendenze.

La garanzia è prestata sino ad un limite massimo di indennizzo pari all'80% della somma assicurata relativa alla singola partita o unità tecnica colpita da sinistro.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, uno scoperto del 10% con un minimo pari alla Franchigia B indicata nella scheda di polizza.

A parziale deroga dell'Art. 17 - "Esclusioni", lettera h) sono inoltre compresi i **guasti cagionati dai ladri** alle porte ed ai serramenti dei locali assicurati o contenenti le cose assicurate in occasione di furto o tentato furto sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, di 1.000,00 euro; sono esclusi i danni liquidabili in base alla Sezione C - "Furto e Rapina", se operante tranne per l'importo che fosse eventualmente rimasto scoperto.

- 2) Relativamente ai danni diretti e materiali avvenuti a seguito di **occupazione** delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, AXA non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione A - Incendio All Risks

- 3) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **eventi atmosferici** quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate o abbattute, grandine, tromba d'aria, si intendono escluse le seguenti cose:
- antenne, cavi aerei, gru, insegne e consimili installazioni esterne, salvo quanto previsto dall'Art. 26 - "Rottura accidentale di lastre o insegne";
 - pannelli fotovoltaici - salvo quanto previsto dall'unità tecnica A9 - "Pannelli Fotovoltaici", se operante;
 - enti all'aperto (compresi veicoli e natanti all'aperto), ad eccezione di: serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - merci poste all'aperto, anche se già caricate a bordo di automezzi;
 - tende esterne, pensiline, tensostrutture, tendostrutture, strutture geodetiche, strutture con copertura in teli fissi o mobili, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto o posto sottotetto (salvo quanto in seguito previsto al seguente Art. 23 - "Contenuto all'aperto");
 - tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), e quanto in essi contenuto o posto sottotetto (salvo quanto previsto dall'unità tecnica A10 - "Estensione garanzie", se operante). Resta operante quanto previsto dal seguente punto 4), per i soli danni materiali direttamente causati dalla grandine a tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati.

Inoltre sono esclusi i danni direttamente causati da grandine a serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibrocemento e manufatti in materia plastica, salvo quanto espressamente previsto dal seguente punto 4). Sono compresi i danni di bagnamento direttamente causati da pioggia, grandine e neve, alle cose assicurate all'interno dei fabbricati esclusivamente se siano penetrate attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, uno scoperto del 10% con un minimo pari alla Franchigia B indicata nella scheda di polizza.

- 4) Relativamente ai soli **danni materiali direttamente causati dalla grandine** ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibrocemento e manufatti in materia plastica, pensiline, tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati, (escluso in ogni caso quanto in essi contenuto o posto sottotetto), l'assicurazione è prestata, per ciascun sinistro, con uno scoperto del 10% con un minimo pari alla Franchigia C indicata nella scheda di polizza e sino ad un limite massimo di indennizzo di 16.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo. Relativamente alle presente garanzia grandine si intendono operanti le restanti esclusioni già previste per danni causati da eventi atmosferici.

- 5) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **sovraccarico di neve** non sono indennizzabili i danni:

- a fabbricati, tettoie in muratura, strutture o serbatoi non conformi alle norme relative ai carichi e sovraccarichi di neve vigenti all'epoca della costruzione o ricostruzione, ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia, ed al loro contenuto;
- a tegole, camini, antenne, lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti;
- a tende esterne, pensiline, tensostrutture, tendostrutture, strutture geodetiche, strutture con copertura in teli fissi o mobili, capannoni pressostatici e simili, tettoie con copertura in materiale leggero (es. lastre o rotoli in policarbonato, plastica, ondulux, bambù, vimini e simili), baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto o posto sottotetto;
- pannelli fotovoltaici - salvo quanto previsto dall'unità tecnica A9 - "Pannelli Fotovoltaici", se operante.

Sono compresi i danni di bagnamento e/o di schiacciamento che si verificassero all'interno del fabbricato e/o alle cose assicurate poste sottotetto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale - indennizzabile a termini di polizza - del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, uno scoperto del 10% con un minimo di 2.500,00 euro o, se superiore, con un minimo pari alla franchigia B indicata in polizza. La garanzia è prestata sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, del 50% della somma assicurata alla singola unità tecnica colpita da sinistro.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione A - Incendio All Risks

- 6) Relativamente ai danni da **fuoriuscita di acqua condotta** od altro liquido, a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici, igienici e tecnici, di riscaldamento e condizionamento, installati nel fabbricato, non sono indennizzabili i danni:
- a) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
 - b) da rotture causate dal gelo (salvo quanto previsto al seguente punto 7) "Danni da gelo");
 - c) da rotture degli impianti automatici di estinzione (salvo quanto previsto al seguente punto 8) "Danni da fuoriuscita accidentale di acqua od altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler)";
 - d) di dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche e silos, (salvo quanto previsto al seguente punto 9) "Danni di dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche e silos");
 - e) da occlusione di condutture con conseguente rigurgito di acqua, fogna e traboccamento di impianti (salvo quanto previsto al seguente punto 10) "Occlusione di condutture" con conseguente rigurgito di acqua, fogna e traboccamento di impianti);
 - f) da usura, corrosione o difetti di materiali;
 - g) da rottura di tubazioni interrate;
 - h) derivanti da infiltrazioni di acqua piovana e dal disgelo di accumuli di neve non conseguente a rottura di tubazioni o condutture;
 - i) alle merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo (tale limite è ridotto a 5 cm. nel caso di negozi, di locali adibiti a spaccio aziendale, di attività di bar e ristorazione o di locali destinati a sala degustazione e/o ristoro), salvo per le merci che per tipologia, dimensione e/o peso non possono essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, la Franchigia C indicata nella scheda di polizza. Per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati la garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata all'unità tecnica A2 - "Contenuto", con il limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, di 100.000,⁰⁰ euro.

- 7) Relativamente ai **danni da gelo** che comporti spargimento di acqua condotta od altro liquido a seguito di rottura delle condutture di impianti idrici, igienici e tecnici, di riscaldamento e condizionamento, installati nel fabbricato, non sono indennizzabili i danni:
- da spargimento d'acqua causato da condutture installate all'esterno del Fabbricato o da tubi interrati;
 - avvenuti oltre le 72 ore dalla sospensione della produzione e distribuzione di energia termica o elettrica o per i locali sprovvisti in origine di impianti di riscaldamento, oltre 72 ore dall'assenza di attività lavorativa;
 - da ricerca e riparazione guasti e/o relativa sostituzione delle condutture e tubazioni danneggiate dal gelo;
 - alle merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo (tale limite è ridotto a 5 cm. nel caso di negozi, di locali adibiti a spaccio aziendale, di attività di bar e ristorazione o di locali destinati a sala degustazione e/o ristoro), salvo per le merci che per tipologia, dimensione e/o peso non possono essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani;
 - a pluviali, grondaie, vasche, serbatoi, installazioni esterne nonché a macchinario, attrezzatura, tubazioni, condutture, enti posti o installati all'esterno dei fabbricati od interrati (salvo quanto previsto dall'unità tecnica A10 - "Estensione garanzie", se operante, per i danni direttamente causati dal gelo a pluviali, grondaie e tubazioni al servizio del fabbricato).

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, la Franchigia C indicata nella scheda di polizza. Per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati la garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata all'unità tecnica A2 - "Contenuto", con il limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, di 100.000,⁰⁰ euro.

- 8) Relativamente ai **danni da fuoriuscita accidentale di acqua od altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler)** nonché delle relative alimentazioni, l'assicurazione è prestata sino ad un limite massimo di indennizzo pari al 50% della somma assicurata relativa alla singola partita o unità tecnica colpita da sinistro, restano comunque esclusi i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, la Franchigia base (Franchigia A) di riferimento indicata nella scheda di polizza.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione A - Incendio All Risks

- 9) Relativamente ai **danni di dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche e silos**, l'assicurazione è operante purché i danni siano causati da rottura accidentale dei predetti contenitori (comprese valvole, raccordi e relativi impianti tecnici), restano comunque esclusi i danni:
- derivanti o conseguenti ad imperizia, negligenza od errata apertura o chiusura valvole;
 - di stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
 - di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
 - causati ad altri enti dalla dispersione del liquido.

Sono escluse inoltre le spese sostenute per la ricerca e riparazione del guasto o della rottura e per la sua riparazione. La garanzia è prestata sino ad un limite massimo di indennizzo del 20% della somma assicurata all'unità tecnica A2- "Contenuto", per sinistro. Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, uno scoperto del 10% con un minimo pari alla franchigia base (Franchigia A) di riferimento indicata nella scheda di polizza.

- 10) Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da **occlusione di condutture** di impianti idrici ed igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento (esclusi gli impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana), al servizio del fabbricato, restano comunque esclusi i danni:

- alle merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo (tale limite è ridotto a 5 cm. nel caso di negozi, di locali adibiti a spaccio aziendale, di attività di bar e ristorazione o di locali destinati a sala degustazione e/o ristoro), salvo per le merci che per tipologia, dimensione e/o peso non possono essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani;
- conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica;
- verificatisi a seguito di raccolta e deflusso dell'acqua piovana (salvo quanto previsto dall'unità tecnica A10 - "Estensione garanzie", dalla garanzia occlusione di grondaie, traboccamento e rigurgito di pluviali o di sistemi di scarico dell'acqua piovana o grandine, se operante).

La garanzia è prestata sino ad un limite massimo di indennizzo di 10.000,00 euro per sinistro e per annualità assicurativa.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, la Franchigia C indicata nella scheda di polizza.

Condizioni Speciali (Sempre operanti)

Art. 19| Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede.

AXA ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 20| Rinuncia alla rivalsa

AXA rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C., verso:

- le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le società, le quali rispetto al Contraente o all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché delle società medesime, l'amministratore ed il legale rappresentante;
- i clienti dell'Assicurato sempre che il medesimo, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile;
- i proprietari/intestatari dei beni mobili o immobili presi in locazione o uso a qualsiasi titolo dall'Assicurato, comprese banche, società finanziarie e/o di leasing e gli eventuali conduttori che sub-locano tali beni all'Assicurato, sempre che l'Assicurato stesso a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile;
- enti fieristici o organizzatori di eventi sempre che l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione A - Incendio All Risks

Art. 21| **Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione**

Si dà atto che nella somma assicurata alla partita A1 - "Fabbricato", fermo il disposto dell'Art. 89 - "Assicurazione parziale", a completamento di quanto indicato nell'Art. 88 - "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno", sono compresi anche i costi e/o **oneri di urbanizzazione** che l'Assicurato dovesse pagare a qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati nonché i **maggiori costi di ricostruzione** che dovessero comunque gravare sull'Assicurato stesso in caso di ricostruzione dei fabbricati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione (es. maggiori costi per norme di ricostruzione antisismica, per nuova normativa sul sovraccarico neve, ecc.).

Questa garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall'Art. 90 - "Limite massimo dell'indennizzo".

Art. 22| **Onorari di riprogettazione del fabbricato**

AXA indennizza, purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente Sezione A (compreso quanto disciplinato dalle Condizioni Speciali e dalle Garanzie Complementari espressamente richiamate in polizza), fermo restando quanto previsto dall'Art. 90 - "Limite massimo dell'indennizzo":

- gli **onorari di riprogettazione del fabbricato** di competenza di liberi professionisti, per le prestazioni da loro fornite ed inerenti alla reintegrazione del danno subito al fabbricato, sempre che l'importo della parcella non ecceda quelli previsti dalle tabelle del relativo ordine professionale e non riguardi prestazioni per la presentazione di qualsiasi reclamo.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 2% della somma assicurata all'unità tecnica A1 - "Fabbricato", con il limite massimo di indennizzo di 10.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 23| **Contenuto all'aperto**

Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono in garanzia in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione A, ma fermo quanto previsto dalle esclusioni e dalle limitazioni delle singole garanzie (compresa la Franchigia per sinistro operante in base al tipo di evento accaduto), anche il macchinario e le merci posti all'aperto nell'area di pertinenza dell'azienda.

Sono compresi il macchinario, l'attrezzatura e le merci, posti su automezzi in sosta durante le operazioni di carico e scarico (fermo quanto previsto per le merci già garantite da specifica polizza trasporti, come indicato al punto 5) dell'Art. 16 - "Cose escluse dall'Assicurazione").

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 18 - "Delimitazioni di garanzia", punto 3) lettera e), esclusivamente per i negozi, i locali adibiti a spaccio aziendale, le attività di bar e ristorazione, i locali destinati a sala degustazione e/o ristoro, si intendono in garanzia i danni direttamente causati a **tende per esterno** poste all'aperto nell'area di pertinenza dell'azienda da: uragano, bufera, tempesta, grandine, vento e cose da esso trascinate, sollevate o abbattute, tromba d'aria.

Sono comprese in garanzia esclusivamente le tende per esterno (anche motorizzate) ancorate al fabbricato oppure le tende per esterno con robuste strutture portanti verticali in legno e/o metallo, con supporti in cemento o saldamente ancorate o imbullonate al suolo, escluso quanto posto sotto tenda. Si intendono compresi anche gli eventuali danni al Fabbricato provocati dal distacco delle tende per esterno ancorate al fabbricato stesso in seguito all'azione dei suddetti eventi atmosferici.

Restano comunque esclusi i danni subiti da ombrelloni, gazebo e tende non ancorate al suolo o con caratteristiche inferiori a quanto sopra indicato. Restano sempre esclusi i danni subiti da ombrelloni, gazebo e tende, attrezzatura, macchinario, merci o altre cose durante i **mercati ambulanti** all'aperto.

L'estensione di garanzia tende per esterno è prestata con una franchigia di 250,00 euro per sinistro e con un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, di 2.500,00 euro.

Art. 24| **Contenuto presso terzi e presso fiere o mostre**

Il macchinario, l'attrezzatura, gli stampi e le merci si intendono inoltre in garanzia in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione A, fermo quanto previsto dalle esclusioni e dalle limitazioni delle singole garanzie (compresa la Franchigia per sinistro operante in base al tipo di evento accaduto), presso una o più ubicazioni diverse da quella dichiarata in polizza, in semplice deposito e/o conto lavorazione, nonché presso mostre, fiere e mercati (esclusi mercati ambulanti all'aperto), purché nell'ambito del territorio italiano, Repubblica di San Marino, Svizzera e negli Stati dell'Unione Europea. In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente dovrà fornire documenti giustificativi attestanti la movimentazione delle merci e/o del macchinario, attrezzatura, stampi.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione A - Incendio All Risks

La garanzia è prestata sino alla concorrenza per sinistro del 20% della somma assicurata all'unità tecnica A2 - "Contenuto" con il massimo di 250.000,00 euro per sinistro, e con il sotto-limite di 50.000,00 euro per gli stampi.

Relativamente a tale estensione di garanzia AXA non indennizza i danni causati da inondazione, alluvione, allagamento e terremoto, anche se richiamate in polizza. Tuttavia se richiamate in polizza le garanzie catastrofali A12 - "Terremoto" e/o A13 - "Inondazione-Alluvione", l'estensione è operante con applicazione di una franchigia di 1.000,00 euro per sinistro anche per tali eventi solo per mostre, fiere e mercati (esclusi mercati ambulanti all'aperto), purché nell'ambito del territorio italiano, Repubblica di San Marino, Svizzera e negli Stati dell'Unione Europea sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata all'unità tecnica A2 - "Contenuto" con il massimo 25.000,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 25| Trasloco delle cose assicurate

Qualora l'Assicurato traslochi presso altra ubicazione entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, l'assicurazione vale, per l'unità tecnica A2 - "Contenuto", su entrambe le ubicazioni dall'inizio del trasloco e fino alle ore 24 del 15° giorno dall'avvenuto inizio, fermo quanto previsto dall'Art. 5 - "Aggravamento del rischio", se il trasloco comporta aggravamento di rischio. La data di inizio dovrà essere documentata, specificatamente, attraverso fattura o diversa documentazione emessa dall'impresa di trasloco o di trasporto di cui l'Assicurato si sia avvalso per traslocare o da altra documentazione equipollente.

L'Assicurato dovrà comunicare ad AXA la variazione di ubicazione al fine di apportare le necessarie modifiche contrattuali. In assenza di modifica, trascorso tale periodo, l'assicurazione resterà sospesa sulla nuova sede sino ad avvenuta contrattualizzazione della nuova ubicazione.

Art. 26| Rottura di lastre o insegne

AXA rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle lastre dell'attività assicurata, dovute a rottura per causa accidentale o a fatto di terzi nonché quelle causate da colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, pertinenti il fabbricato qualora assicurata l'unità tecnica A1 - "Fabbricato/Rischio Locativo" e/o pertinenti il contenuto qualora assicurata l'unità tecnica A2 - "Contenuto".

Questa garanzia è prestata, sino ad un massimo di indennizzo di 2.500,00 euro per sinistro e per annualità assicurativa. Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 150,00 euro e un limite di indennizzo di 2.500,00 euro per singola lastra/insegna/lucernario.

Relativamente alla presente garanzia non sono indennizzabili:

- le rotture derivanti da crollo di fabbricato o di distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco;
- le rotture derivanti da lavori effettuati sulle lastre o rimozione delle medesime, su sostegni o cornici sulle quali sono collocate;
- le rotture derivanti da surriscaldamento o corto circuito di insegne e di sorgenti luminose;
- i danni derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione, nonché quelli a lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
- le lastre che presentano semplici scheggiature o rigature;
- le lastre aventi valore artistico;
- i danni indiretti, conseguenti alla rottura di lastre o insegne.

Relativamente alle insegne luminose, l'assicurazione non comprende la sostituzione dei tubi o delle lettere bruciate.

Art. 27| Spese di ricerca e riparazione del guasto

In caso di danno indennizzabile in base alla garanzia fuoriuscita di acqua condotta od altro liquido anche da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler) a seguito di rottura accidentale delle condutture, si rimborsano, se assicurata l'unità tecnica A1 - "Fabbricato", le **spese di ricerca e riparazione guasti**:

- a) sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture e relativi raccordi (nei muri, pannelli, controsoffitti e nei pavimenti anche sopraelevati) che hanno dato origine allo spargimento d'acqua o altro liquido;

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione A - Incendio All Risks

- b) necessariamente sostenute allo scopo di cui alla precedente punto a) per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato o per lo smontaggio e rimontaggio di impianti o per lo smontaggio e rimontaggio di pavimenti sopraelevati, pannelli controsoffitti e simili;
- c) necessariamente sostenute per indagini strumentali finalizzate al contenimento dei costi di ricerca; sino ad un limite massimo di indennizzo di 7.500,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, la Franchigia C indicata nella scheda di polizza, la franchigia si applica una sola volta e non si cumula con quella dei danni da fuoriuscita di acqua condotta od altro liquido.

Sono comprese con un sottolimito di indennizzo di 2.500,00 euro per sinistro, le spese per riparare o sostituire le parti di condutture e relativi raccordi relative a:

- 1) **tubi interrati** (anche se escluso il danno diretto), purché inerenti l'area aziendale;
- 2) danno indennizzabile in base a **danni da gelo** che comporti spargimento d'acqua od altro liquido (come previsto dal punto 7) dell'Art. 18 - "Delimitazioni di garanzia").

Sono indennizzabili in caso di dispersione di gas a valle del contatore, le **spese sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture gas** e relativi raccordi pertinenti il fabbricato, qualora assicurata l'unità tecnica A1 - "Fabbricato" e/o pertinenti il contenuto, se trattasi di opera addizionale di impiantistica apportata dal locatario, qualora assicurata l'unità tecnica A2 - "Contenuto". Questa estensione è prestata con una franchigia di 150,00 euro per sinistro e sino a concorrenza di 1.000,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 28| Atti di terrorismo

A parziale deroga dell'Art. 17 - "Esclusioni", lettera a) punto 6) della Sezione A - "Incendio All Risks", AXA risponde dei danni diretti e materiali alle cose assicurate, determinati da eventi non altrimenti esclusi, causati o verificatisi in occasione di atti di terrorismo.

La garanzia è prestata sino ad un limite massimo di indennizzo pari all'80% della somma assicurata per singola partita comunque col massimo di 5.000.000,00 euro per sinistro.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, uno scoperto del 10% con un minimo di 2.500,00 euro o, se superiore, con un minimo pari alla franchigia B indicata in polizza.

L'assicurazione non comprende qualsiasi tipo di perdita, danno, costo o spesa derivanti direttamente od indirettamente da contaminazione nucleare, biologica o chimica dovuta ad atti di terrorismo, ciò indipendentemente dalla causa che provochi o contribuisca alla contaminazione.

Per contaminazione s'intende l'inquinamento, l'avvelenamento o l'uso mancato o limitato di beni o cose a causa degli effetti di sostanze chimiche e/o biologiche e/o radioattive.

Art. 29| Reversibilità - Compensazione tra partite assicurate

Premesso che la presente condizione di assicurazione si applica unicamente per le unità tecniche A1 - "Fabbricato (o Rischio Locativo)" ed A2 - "Contenuto", a parziale deroga dell'Art. 89 - "Assicurazione parziale", se dalle stime fatte al momento del sinistro risultasse un'eccedenza di somma assicurata su una unità tecnica, tale eccedenza sarà riportata a beneficio dell'unità tecnica insufficientemente assicurata in proporzione del relativo maggior premio in eccesso.

La compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti lo stessa ubicazione.

Art. 30| Modifiche e variazioni fabbricato e macchinario

Fermo quanto previsto all'Art. 5 - "Aggravamento del rischio" è in facoltà del Contraente o dell'Assicurato variare o modificare il complesso dei fabbricati e macchinari aggiungendo, anche nuovi fabbricati e macchinari, che resteranno compresi nella somma assicurata, senza avere l'obbligo di darne avviso ad AXA.

Ciò sempre che non risultino peggiorate le caratteristiche costruttive dei fabbricati e/o aggravata la natura delle lavorazioni, e fermo restando quanto disposto dall'Art. 89 - "Assicurazione parziale".

In caso di modifiche nei fabbricati e di nuove installazioni di macchinari, l'assicurazione si intende operante in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione e parti di macchine sia in opera che a piè d'opera nell'area dell'azienda.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione A - Incendio All Risks

Art. 31| Esistenza di procedure concorsuali - Stabilimenti o reparti inattivi

Qualora il Contraente/Assicurato sia soggetto ad una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria), che comporti la cessazione delle normali attività lavorative, ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza viene liquidato, per la presente Sezione A, per i danni diretti e materiali alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di:

- incendio, esplosione, scoppio, previa applicazione di uno scoperto del 10%;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse oppure causati da atti dolosi, compresi atti vandalici e sabotaggi, previa applicazione di uno scoperto del 20%;
- altri eventi indennizzabili ai termini della Sezione A - "Incendio All Risks" nessuna variazione rispetto ai limiti previsti in scheda di polizza.

Qualora siano previsti in polizza sia lo scoperto che la franchigia, detta franchigia si intenderà come minimo di scoperto.

Se al momento del sinistro i beni assicurati danneggiati si trovano in stabilimenti o locali separati inattivi non utilizzati da più di 6 mesi o incustoditi da più di 45° giorni, ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà liquidato, per la presente Sezione A, per i danni diretti e materiali alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di:

- incendio, esplosione, scoppio, previa applicazione di uno scoperto del 10%;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse oppure causati da atti dolosi, compresi atti vandalici e sabotaggi, previa applicazione di uno scoperto del 20%;
- altri eventi indennizzabili ai termini della presente Sezione A nessuna variazione rispetto ai limiti previsti in polizza.

Qualora siano previsti in polizza sia lo scoperto che la franchigia, detta franchigia si intenderà come minimo di scoperto.

Art. 32| Merci temporaneamente riposte presso l'abitazione del titolare

Le merci e gli attrezzi ed utensili connessi all'attività dell'azienda, si intendono inoltre in garanzia in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione A, per non oltre il 2% del valore assicurato alla unità tecnica A2 - "Contenuto", comunque con il massimo di 6.000,00 euro per sinistro e per annualità assicurativa, anche se temporaneamente riposte presso l'abitazione del titolare e/o sue dipendenze, sempre che nell'ambito del territorio italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Art. 33| Merci, attrezzi e utensili trasportati (incendio, fulmine, esplosione e scoppio)

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti a seguito di incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, subiti dalle merci acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate dall'Assicurato e per attrezzi ed utensili connessi all'attività dell'azienda, durante il trasporto su veicoli trasporto cose di massa a pieno carico fino a 35 q.li (autocarri fino a 35 q.li, motocarri, ciclomotori trasporto cose, quadricicli, ecc.) di proprietà o in locazione all'Assicurato e condotti dall'Assicurato stesso o da uno dei suoi addetti.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata all'unità tecnica A2 - "Contenuto", con il limite massimo di indennizzo di 3.000,00 euro per sinistro.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione A - Incendio All Risks

Come si indennizza

Art. 34| Criteri e limiti di indennizzo

È indennizzato (per maggiori dettagli si rinvia anche quanto previsto dall'Art. 88 - "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno"):

- a) **per il fabbricato** il valore a nuovo cioè la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato o per riparare le parti danneggiate, escludendo soltanto il valore dell'area. L'assicurazione in base al "valore a nuovo" non opera per "Fabbricati" in stato di inattività da oltre 24 mesi.
- b) **per il contenuto, limitatamente al macchinario, attrezzatura e arredamento:**
se inserito SI in polizza all'opzione "Valore a nuovo Macchinario e Attrezzatura",
 - il valore a nuovo, cioè il costo di rimpiazzo o di ripristino dei beni danneggiati, senza tener conto del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione ed uso.L'assicurazione in base al "valore a nuovo" non opera per "Macchinario e Attrezzatura" in stato di inattività da oltre 12 mesi;
se inserito NO in polizza all'opzione "Valore a nuovo Macchinario e Attrezzatura",
 - il valore al momento del sinistro, cioè applicando al valore a nuovo dei beni danneggiati un deprezzamento stabilito in relazione alla vetustà, stato di conservazione e uso;
- c) **per il contenuto, limitatamente alle merci ed effetti personali:** il valore al momento del sinistro, cioè tenendo conto della sua natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali; **per il contenuto, limitatamente a quadri, tappeti ed oggetti d'arte:** il valore al momento del sinistro, per i beni danneggiati un deprezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione e uso;
- d) **per i veicoli e/o natanti:** il valore al momento del sinistro, cioè il valore commerciale come risultante dal prezzo di mercato, determinato, tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, di usura, della cessata o meno produzione del modello;
- e) **per gli enti particolari:** il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità degli enti medesimi, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione o artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto da AXA per le spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro, per gli enti distrutti o danneggiati che saranno stati riparati o ricostruiti;
- f) **per le lastre:** le spese sostenute per la sostituzione di quelle danneggiate con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di trasporto ed installazione. Se il sinistro risulta indennizzabile dalla garanzia di cui all'Art. 26 - "Rottura di lastre o insegne" e da altro evento previsto dalla presente Sezione A - Incendio All Risks, AXA indennizzerà la parte di danno eccedente il limite previsto dalla rottura di lastre (o insegne) secondo le norme specifiche per tale altro evento.

L'unità tecnica A2 - "Contenuto", è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:

- **per gli enti particolari:** 20% della somma assicurata con il massimo di 50.000,00 euro per sinistro;
- **per quadri, tappeti ed oggetti d'arte:** limite globale del 10% della somma assicurata con il massimo di 42.000,00 euro per sinistro; in ogni caso con il massimo di 11.000,00 euro per singolo oggetto (o pezzo di collezione). Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata parzialmente, AXA indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione;
- **per merci di rischio più elevato** non previste dalla categoria di attività identificata dal codice riportato in polizza: 20% della somma assicurata con il massimo di 100.000,00 euro per sinistro. Nessun indennizzo è dovuto per le merci di rischio più elevato qualora la loro esistenza sia esplicitamente esclusa nella descrizione dell'attività svolta;
- **per valori:** 10% della somma assicurata con il massimo di 6.000,00 euro per sinistro;
- **per effetti personali dell'Assicurato o dei suoi addetti:** 5% della somma assicurata con il massimo di 4.000,00 euro per sinistro e con il massimo di 500,00 euro per singolo oggetto.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione A - Incendio All Risks

Art. 35| Selling price (merci al prezzo di vendita)

Se risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna e non assicurate dall'acquirente, l'indennizzo è basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. Quando il prezzo di vendita convenuto supera il corrispondente valore di mercato, si applica quest'ultimo.

La presente pattuizione è operante a condizione che:

- le merci danneggiate non possono essere sostituite con equivalenti merci illese;
- l'avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa.

Art. 36| Deroga alla proporzionale - Tolleranza

Non si fa luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., per quelle unità tecniche la cui somma assicurata maggiorata del 20% non è inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'Art. 89 - "Assicurazione parziale", rimane operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto. Tale deroga non è operante se, considerando l'assicurazione sulle medesime cose e per i medesimi rischi stipulate con altre società assicuratrici, risultino somme globalmente assicurate sufficienti.

Qualora in caso di sinistro risultasse che il valore dell'unità tecnica colpita è superiore alla somma garantita, il Contraente si impegna ad assicurare tale aumento per la residua durata del contratto; in caso contrario in occasione di successivi sinistri non verrà applicata la predetta deroga.

Art. 37| Indennizzo a Primo Rischio Assoluto per sinistri fino a 5.000,00 euro

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che ha colpito una o più unità tecniche soggette all'applicazione del successivo Art. 89 - "Assicurazione parziale", qualora l'ammontare del danno accertato relativamente a dette partite (determinato secondo le stime di cui all'Art. 88 - "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno", limitatamente alle sole cose danneggiate o distrutte al lordo di eventuali franchigie o scoperti), risulti uguale o inferiore a 5.000,00 euro, AXA indennizza tale danno alle condizioni tutte di polizza senza applicazione dell'Art. 89 - "Assicurazione parziale".

Se le somme complessivamente assicurate alle unità tecniche A1 - "Fabbricato" (o "Rischio Locativo"); A2 - "Contenuto") sono superiori a 3.000.000,00 di euro, tale limite si intende elevato da 5.000,00 euro a 20.000,00 euro.

Art. 38| Anticipo indennizzo

Relativamente alla presente Sezione A, l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibilmente superiore 50.000,00 euro. L'obbligazione di AXA verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro e sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'anticipo non può essere superiore a 2.000.000,00 euro, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Art. 39| Onorari dei periti - Operazioni peritali

AXA indennizza, purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente Sezione A e fermo quando previsto dall'Art. 90 - "Limite massimo dell'indennizzo":

- le **spese ed onorari di competenza del perito** che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 86 - "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.
- La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il minimo di 1.000,00 euro ed il massimo di 10.000,00 euro. Detto rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente della relativa documentazione a prova delle spese sostenute.

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione A - Incendio All Risks

Garanzie Complementari (Operanti solo se espressamente richiamate in polizza)

RISCHIO LOCATIVO (A1)

AXA, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 C.C., indennizza, secondo le condizioni di polizza e con le norme che regolano il sinistro, i danni materiali direttamente cagionati ai locali tenuti in locazione, da incendio o altro evento garantito dalla presente Sezione A, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato.

Ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. (resta operante quanto previsto dall'Art. 36 - "Deroga alla proporzionale - Tolleranza").

MERCI in aumento (A3)

La somma indicata in polizza all'unità tecnica A3 - "Merchi in aumento", si intende stipulata in aumento alle merci facenti parte dell'unità tecnica A2 - "Contenuto", per i mesi indicati in polizza e per gli eventi indennizzabili a termini della presente Sezione A.

L'assicurazione è operante per i soli mesi espressamente indicati in polizza e decorre dalle ore 00.00 del 1° giorno del mese fino alle ore 24.00 dell'ultimo giorno del mese per ciascun anno solare, sempre che il premio o la prima rata di premio siano stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Per la presente Unità tecnica non si applica quanto previsto dall'Art. 29 - "Reversibilità - Compensazione tra partite assicurate", anche se la giacenza effettiva delle merci risulta inferiore a quella assicurata.

MERCI IN REFRIGERAZIONE (A4)

Merchi in refrigerazione

AXA indennizza, a parziale deroga dell'Art. 17 - "Esclusioni", lettera c), punto 11), i danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione poste in banchi frigo, armadi e celle frigorifere, a causa di:

- 1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
 - 2) fuoriuscita del fluido frigorifero;
- conseguenti:
- a) ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aeromobili o veicoli spaziali o satelliti artificiali o meteoriti, urto veicoli, onda sonora;
 - b) all'accidentale verificarsi di un guasto o rottura nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso;
 - c) alla mancata fornitura di energia elettrica da parte dell'ente erogatore tramite rete pubblica che si prolunghi per oltre 12 ore, non preavvisata o programmata e dovuta ad eventi assicurati nella presente Sezione A.

AXA non sarà tenuta ad indennizzare i danni alle merci assicurate causati da mancata erogazione di energia preavvisata o programmata da parte dell'ente fornitore dell'energia stessa.

La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti alle lettere a) e b) di cui sopra sono causati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici, di sabotaggio o di terrorismo (Art. 28 - "Atti di terrorismo").

La garanzia "Merchi in refrigerazione" è prestata a primo rischio assoluto, fino a concorrenza della somma indicata in polizza ed ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore e/o ha avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento delle merci assicurate tale da impedire lo smercio come da perizia dell'Ufficiale Sanitario o ASL. In caso di sinistro con indennizzo complessivo inferiore a 2.000,00 euro, è facoltà dell'Assicurato non presentare la perizia dell'Ufficiale Sanitario o ASL.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, uno scoperto del 20% con il minimo indicato nella scheda di polizza per la garanzia A4 - "Merchi in refrigerazione".

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione A - Incendio All Risks

Merci a temperatura o atmosfera controllata

AXA indennizza, a parziale deroga dell'Art. 17 - "Esclusioni", lettera c), punto 11), i danni materiali e diretti subiti dalle merci a temperatura o atmosfera controllata assicurate poste negli impianti di produzione e distribuzione del freddo o del calore e di mantenimento dell'atmosfera controllata, a causa di:

- 1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o del calore;
 - 2) fuoriuscita del fluido frigorifero;
 - 3) mancato mantenimento dell'atmosfera controllata;
- conseguenti:
- a) ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, meteoriti, urto veicoli, onda sonora;
 - b) all'accidentale verificarsi di un guasto o rottura nell'impianto frigorifero o di controllo della temperatura nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso;
 - c) alla mancata fornitura di energia elettrica da parte dell'ente erogatore tramite rete pubblica che si prolunghi per oltre 12 ore, non preavvisata o programmata e dovuta ad eventi assicurati nella presente Sezione A.

AXA non sarà tenuta ad indennizzare i danni alle merci assicurate causati da mancata erogazione di energia preavvisata o programmata da parte dell'ente fornitore dell'energia stessa. La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti alle lettere a) e b) di cui sopra sono causati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici, di sabotaggio o di terrorismo (Art. 28 - "Atti di terrorismo").

Il Contraente o l'Assicurato dichiara che ha stipulato contratto di manutenzione preventiva degli impianti di produzione e distribuzione del freddo o del calore e di mantenimento dell'atmosfera controllata e relativi dispositivi di controllo di tutti i vari componenti dei banconi, celle ed armadi frigoriferi (o che esegue direttamente in economia detta manutenzione preventiva).

La garanzia "Merci in refrigerazione" è prestata a primo rischio assoluto, fino a concorrenza della somma indicata in polizza ed ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o del calore o l'anormale mantenimento dell'atmosfera controllata ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore e/o ha avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento delle merci assicurate tale da impedire lo smercio come da perizia dell'Ufficiale Sanitario o ASL. In caso di sinistro con indennizzo complessivo inferiore a 2.000,00 euro, è facoltà dell'Assicurato non presentare la perizia dell'Ufficiale Sanitario o ASL.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, uno scoperto del 20% con il minimo indicato nella scheda di polizza per la garanzia A4 - "Merci in refrigerazione".

FENOMENI ELETTRICI (A5)

A parziale deroga dell'Art. 17 - "Esclusioni", lettera b) punto 3) della presente Sezione A, AXA indennizza fino a concorrenza della somma assicurata indicata in polizza, i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed apparecchiature elettroniche, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, pertinenti l'unità tecnica A1 - "Fabbricato" e/o A2 - "Contenuto" nonché A9 - "Pannelli fotovoltaici", qualora dette unità siano assicurate.

Si intendono compresi anche i danni materiali ai beni assicurati direttamente conseguenti al fenomeno elettrico stesso (diversi da quelli già compresi nella garanzia base Incendio).

L'Assicurato si impegna, pena la decadenza all'indennizzo, a conservare i componenti danneggiati (come previsto dall'Art. 84 - "Obblighi in caso di sinistro").

Relativamente alla presente garanzia non sono indennizzabili i danni:

- alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle insegne luminose, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;
- causati da usura e/o manomissione o da difetti di materiale;
- derivanti da operazioni di montaggio, prova e manutenzione;
- dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno del fabbricato;
- da rovesciamento di liquidi;
- indiretti, salvo, se operante, quanto espressamente previsto dall'unità tecnica B4 - "Forma a percentuale di indennizzo sul fatturato" della Sezione B - "Danni indiretti".

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione A - Incendio All Risks

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, uno scoperto del 10% con il minimo indicato nella scheda di polizza per la garanzia A5 - "Fenomeni elettrici".

La somma assicurata per l'unità tecnica A5 - "Fenomeni elettrici" è prestata a primo rischio assoluto per sinistro e per annualità assicurativa.

RICORSO TERZI (A6)

a) AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati ai beni di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione A.

In caso che il sinistro risulti indennizzabile anche dalla garanzia prevista all'Art. 102 - "Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio" o dalla garanzia prevista dall'Art. 134 - "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato" della Sezione E - "Responsabilità Civile", la presente garanzia Ricorso Terzi opera prima del limite previsto dal citato articolo.

b) L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni - nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società o enti che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare AXA delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti gli elementi e le prove utili alla difesa ed AXA avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di AXA.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.

SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO in aumento (A7)

AXA ad integrazione dell'Art. 15 - "Oggetto dell'assicurazione", lettera b), rimborsa le spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza - compresi quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi (o pericolosi)" di cui al D. Lgs. 5/2/1997, n.22 e successive modificazioni ed integrazioni - fino alla concorrenza della somma indicata alla specifica unità tecnica.

Sempre nel limite della somma assicurata AXA rimborsa inoltre le spese sostenute:

- per trattare e trasportare a idonea discarica i **residui radioattivi** (come disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni), entro il limite del 10% della somma assicurata all'unità tecnica A7 con il massimo di 10.000,00 euro per sinistro;
- per **operazioni di bonifica del suolo** contaminato in seguito al sinistro indennizzabile a termini di polizza, entro il limite del 15% della somma assicurata all'unità tecnica A7 con il massimo di 15.000,00 euro per sinistro.

Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto dell'Art. 89 - "Assicurazione parziale".

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione A - Incendio All Risks

VEICOLI e/o NATANTI di terzi in consegna o custodia (A8)

L'unità tecnica A8 - "Veicoli e/o natanti di terzi in consegna o custodia" è assicurabile unicamente per quelle tipologie di attività (es. carrozzeria; gommista, officina di riparazione; elettrauto; autolavaggio; attività di allestimento di veicoli o camper; costruzione o riparazione di natanti, ecc. identificate dai seguenti codici attività: 9210; 9211; 9212; 9213; 2521; 2522; 2573; 2574; 4522; 2541; 2511; 2510; 2570; 2220; 8000) che usualmente nel rischio assicurato detengono veicoli o natanti di clienti in attesa di riparazione/lavorazione o in custodia.

Non rientrano i veicoli e/o natanti che sono compresi nella definizione di merci (unità tecnica A2 - "Contenuto) come i veicoli o natanti di nuova produzione non ancora immatricolati, o usati in vendita.

Per i seguenti codici attività: 9211 - 9213 - 2521 - 2522 - 4522 - 2573 - 2574 - 2220 - 2510 - 2511 - 8000; nella somma assicurata per l'unità tecnica A8 - "Veicoli e/o natanti di terzi in consegna o custodia" si intendono compresi anche i veicoli aziendali, cioè immatricolati (o in leasing) all'Assicurato stesso utilizzati per uso aziendale, per prova o dimostrazioni.

Con l'unità tecnica A8 - "Veicoli e/o natanti di terzi in consegna o custodia" AXA indennizza secondo le condizioni di polizza e con le norme che regolano il sinistro, i danni materiali e diretti alla cose assicurate con la partita "VEICOLI e/o NATANTI di terzi in consegna o custodia (A8)", posti nell'ubicazione indicata in polizza direttamente cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente Sezione A", fermo quanto previsto dall'Art. 17 - "Esclusioni" e fermo quanto previsto dall'Art. 18 "Delimitazioni di garanzia" (esclusi quindi ad esempio le esclusioni e le limitazioni delle singole garanzie, come i danni da eventi atmosferici, i danni da grandine).

La presente garanzia "Veicoli e/o natanti di terzi in consegna o custodia (A8)" non opera le estensioni previste dalla A10 - "Estensioni garanzie". Qualora prestate le estensioni di garanzie: A12 - "Terremoto", A13 - "Inondazione-Alluvione" la copertura opera anche per i danni materiali e diretti alla cose assicurate con la partita "VEICOLI e/o NATANTI di terzi in consegna o custodia (A8)", con i limiti e le norme delle suddette estensioni di garanzie (franchigie, limiti massimo di indennizzo).

La somma assicurata per l'unità tecnica A8 - "Veicoli e/o natanti di terzi in consegna o custodia" è prestata a primo rischio assoluto per sinistro e per annualità assicurativa.

Non sono indennizzabili i danni subiti da natanti aventi lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri, in quanto non assicurabili con la presente polizza.

PANNELLI FOTOVOLTAICI (A9)

AXA indennizza i danni materiali e diretti causati ai pannelli fotovoltaici al servizio dei fabbricati assicurati da:

- a) **eventi atmosferici**, quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine e tromba d'aria, a condizione che gli effetti siano riscontrabili su più beni in zona.

Sono esclusi i danni:

- 1) causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - 2) causati da mareggiate e penetrazione di acqua marina, valanghe o cedimento o franamento del terreno;
 - 3) causati da formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - 4) causati da sovraccarico neve, gelo;
 - 5) subiti da pannelli fotovoltaici in corso di installazione o riparazione od incompleti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia;
- ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici;

- b) **incendio, scoppio o esplosione** anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi (anche se conseguenti ad atti dolosi di terzi);

- c) **fulmine**, compresi i danni derivanti dalla caduta di alberi o di distacco di parti di fabbricato a seguito della sua azione.

Il limite di indennizzo per l'azione diretta del fulmine è pari a 2.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo;

- d) **caduta di aeromobili**, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione A - Incendio All Risks

- e) **urto di veicoli stradali**, che non appartengono e non sono in uso all'Assicurato od al Contraente, in transito sulla pubblica via o nell'ambito di strade interne il recinto o l'area della struttura ricettiva;
- f) **onda di pressione**, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, uno scoperto del 10% con un minimo pari a 150,⁰⁰ euro per danni diversi da sovraccarico neve. In caso di sovraccarico neve resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, uno scoperto del 10% con un minimo di 2.500,⁰⁰ euro.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Oltre ai danni materiali e diretti del sinistro la Società indennizza:

- i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio e le spese di salvataggio previste dall'art. 1914 C.C.;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica idonea più vicina i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza.

I danni materiali e diretti di **fenomeno elettrico** a impianti elettrici ed elettronici facenti parte dei pannelli fotovoltaici assicurati sono prestati, se operante, con i limiti e le norme della garanzia A5 - "Fenomeni elettrici".

Si intendono esplicitamente richiamate ed operanti tutte le esclusioni applicabili previste dall'Art. 17 - "Esclusioni", inoltre per la presente garanzia PANNELLI FOTOVOLTAICI (A9) non operano le estensioni previste dalla A10 - "Estensioni garanzie". Tuttavia qualora prestate le estensioni catastrofali: A12 - "Terremoto" e/o A13 - "Inondazione-Alluvione" la copertura opera anche per i danni materiali e diretti ai pannelli fotovoltaici, con i limiti e le norme delle suddette estensioni di garanzie (franchigie, limiti massimo di indennizzo).

ESTENSIONE GARANZIE (A10)

Ad integrazione di quanto già previsto dalla copertura base si intendono inoltre prestate le seguenti garanzie a pacchetto:

- 1) A parziale deroga dell'Art. 18 - "Delimitazioni di garanzia", punto 7) della presente Sezione A - "Incendio All Risks", AXA indennizza i danni direttamente causati alle cose assicurate dal **gelo** a pluviali, grondaie e tubazioni in genere al servizio del fabbricato. Restano inoltre esclusi i danni:
- a tubi interrati e a impianti ed installazioni esterne in genere diversi da pluviali, grondaie;
 - a vasche, serbatoi e simili installazioni esterne in genere;
 - al Fabbricato, se assicurata la partita Rischio Locativo.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, uno scoperto del 10% con un minimo pari alla Franchigia C indicata nella scheda di polizza.

La garanzia è prestata sino ad un limite massimo di indennizzo di 25.000,⁰⁰ euro per sinistro e per anno assicurativo.

- 2) A parziale deroga dell'Art. 17 - "Esclusioni", lettera a) punto 9) della presente Sezione A - "Incendio All Risks", AXA indennizza i danni direttamente causati alle cose assicurate da **allagamento** conseguenti a spargimento d'acqua causato da rottura accidentale di serbatoi e vasche e silos (comprese valvole e raccordi), oppure a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua piovana e/o rottura o rigurgito di fognatura.

Relativamente alla garanzia allagamento non sono indennizzabili i danni:

- alle merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo, salvo per le merci che per tipologia, dimensione e/o peso non possono essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani;
- agli enti mobili posti all'aperto;
- dovuti a traboccamento di vasche o serbatoi;
- causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali; mareggiata e penetrazione d'acqua marina;
- al Fabbricato, se assicurata la partita Rischio Locativo.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione A - Incendio All Risks

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, uno scoperto del 10% con un minimo di 2.500,00 euro o, se superiore, con un minimo pari alla franchigia B indicata in polizza. La garanzia è prestata sino ad un limite massimo di indennizzo pari al 30% della somma assicurata relativa alla singola partita o unità tecnica colpita da sinistro.

Per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati la garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata all'unità tecnica A2 - "Contenuto", con il limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, di 100.000,00 euro.

- 3) A parziale deroga dell'Art. 17 - "Esclusioni", lettera a) punto 5) della presente Sezione A - "Incendio All Risks", AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate avvenuti in occasione di **movimentazione interna** e/o causati da **urto di veicoli** - anche se di proprietà od in uso all'Assicurato - sempre che i danni si siano verificati all'interno delle recinzioni o degli ambiti aziendali nell'ubicazione assicurata ove l'Assicurato svolge la propria attività.

Sono esclusi i danni subiti dal veicolo stesso e quelli alle cose trasportate o caricate sui veicoli (di proprietà dell'Assicurato o di terzi).

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, la Franchigia base (Franchigia A) di riferimento indicata nella scheda di polizza.

La garanzia è prestata sino ad un limite massimo di indennizzo di 25.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.

- 4) A parziale deroga dell'Art. 17 - "Esclusioni", lettera c) punto 2) della presente Sezione A - "Incendio All Risks", AXA indennizza i danni materiali e diretti derivanti alle cose assicurate da **crollo e collasso strutturale del fabbricato**, dell'attrezzatura e/o dei macchinari.

Sono esclusi i danni:

- per i quali deve rispondere, per legge, il costruttore od il fornitore del fabbricato e/o dei macchinari;
- da crollo e collasso strutturale del fabbricato oggetto di modifica e/o ristrutturazione se verificatisi entro 2 anni dai suddetti lavori di modifica o ristrutturazione;
- a beni in costruzione o sui quali si eseguono i lavori di modifica e/o ristrutturazioni;
- dovuti o causati da errori di progettazione, di calcolo o errori di esecuzione;
- derivanti da smottamento, franamento, cedimento del terreno, inondazioni, alluvioni, terremoto, bradisismo, eruzione vulcanica;
- da collasso o crollo garantito da altre estensioni di garanzia previste in polizza.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 10.000,00 euro.

La garanzia è prestata sino ad un limite massimo di indennizzo di 150.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.

- 5) A parziale deroga dell'Art. 17 - "Esclusioni", lettera c) punto 13) della presente Sezione A - "Incendio All Risks", AXA indennizza i danni direttamente causati alle cose assicurate da bagnamento o allagamento conseguente a **occlusione di grondaie, traboccamento e rigurgito di pluviali o di sistemi di scarico** dell'acqua piovana o grandine.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 1.000,00 euro.

La garanzia è prestata sino ad un limite massimo di indennizzo di 15.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.

Non sono indennizzabili i danni:

- da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- derivanti da infiltrazioni di acqua piovana dovuta al disgelo di accumuli di neve;
- dovuti a usura o deterioramento dell'impermeabilizzazione, difetti di materiali utilizzati;
- dovuti a carenze o a deficienze dell'impermeabilizzazione preesistenti oppure a difetti nella copertura del tetto già note al Contraente e/o all'Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata;
- al Fabbricato, se assicurata la partita Rischio Locativo.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione A - Incendio All Risks

- 6) A parziale deroga dell'Art. 18 - "Delimitazione di garanzia", punto 3) della Sezione A - "Incendio All Risks", AXA indennizza, se assicurata l'unità tecnica A1 - "Fabbricato", anche i danni materiali e diretti causati da **eventi atmosferici a fabbricati aperti da uno o più lati e tettoie**; sono compresi i danni subiti dai fabbricati stessi e quanto in essi contenuto o posto sottotetto (se assicurata l'unità tecnica A "Contenuto"), purché aventi strutture portanti verticali, copertura del tetto e/o pareti esterne in materiali incombustibili.
- Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, uno scoperto del 10% con un minimo di pari alla Franchigia B indicata nella scheda di polizza. La garanzia è prestata sino ad un limite massimo di indennizzo di 20.000,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo.
- Relativamente alla presente garanzia non sono indennizzabili i danni ai fabbricati aperti, se assicurata la partita Rischio Locativo.
- 7) Il limite, per sinistro e per anno assicurativo, previsto per i **danni materiali direttamente causati dalla grandine** dal punto 4) dell'Art. 18 - "Delimitazioni di garanzia", della Sezione A - "Incendio All Risks", si intende elevato da 16.000,00 euro a 50.000,00 euro, sempre che sia assicurata l'unità tecnica A1 - "Fabbricato".
- 8) Il limite, per sinistro e per anno assicurativo, previsto per i tubi interrati previsto dall'Art. 27 - "Spesa di ricerca e riparazione", si intende elevato da 2.500,00 euro a 5.000,00 euro, qualora la ricerca e riparazione del guasto sia relativa a **tubi interrati**. Si precisa che la garanzia ricerca e riparazione del guasto per i tubi interrati di pertinenza dell'impianto antincendio opera anche se non si sia riscontrato un danno da fuoriuscita d'acqua o se il danno sia conseguente a gelo.

A11 - ESTENSIONI INCENDIO

(Operanti solo se espressamente richiamate in polizza)

FABBRICATI IN LEASING con la formula a "Valore residuo" (LEA01)

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 16 - "Cose escluse dall'assicurazione", si prende atto che si intendono compresi nella partita A1 - "Fabbricato", qualora assicurata, i **fabbricati in "leasing"** assicurati con polizza separata stipulata con la formula a "Valore residuo" nei limiti del valore già ammortizzato alla data del sinistro (valore determinato in base al piano di ammortamento ed ai canoni di leasing pagati), escluso in ogni caso il valore residuo o di riscatto del bene.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione A - Incendio All Risks

Garanzie Complementari Eventi Catastrofali

(Operanti solo se richiamate in polizza e corrisposto il relativo premio)

TERREMOTO (A12)

A parziale deroga dell'Art. 17 - "Esclusioni", lettera a) punto 7) della presente Sezione A, AXA indennizza i danni diretti e materiali alle cose assicurate (A1 - "Fabbricato"; A2 - "Contenuto"; A3 - "Merci in aumento"; A8 - "Veicoli e/o natanti di terzi in consegna o custodia"; A9 - "Pannelli Fotovoltaici") causati da terremoto, intendendosi per tale, un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, compresi i danni da incendio, esplosione e scoppio.

Relativamente alla presente garanzia non sono indennizzabili i danni:

- causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro", purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

La presente garanzia può essere prestata con due diverse forme: con Franchigia o con Scoperto:

Terremoto - Formula con franchigia

- 1) La garanzia Terremoto è prestata con una Franchigia Terremoto pari all'1% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) delle somme assicurate A1 - "Fabbricato" + A2 - "Contenuto" comunque col minimo di 25.000,00 euro per sinistro e con il limite massimo di indennizzo del 50% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) della somma assicurata per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno espresso in valore assoluto indicato in polizza.

Terremoto - Formula con Scoperto

- 2) La garanzia Terremoto è prestata con uno Scoperto del 10% sul danno, con il minimo di 25.000,00 euro per sinistro e con il limite massimo di indennizzo del 50% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) della somma assicurata per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno espresso in valore assoluto indicato in polizza.

Si precisa che il limite massimo di indennizzo espresso in valore assoluto indicato in polizza è complessivo, cioè è valido, per sinistro e per anno, per i danni materiali e diretti (comprese le spese di demolizione e sgombero) alle cose assicurate con le unità tecniche: A1 - "Fabbricato"; A2 - "Contenuto"; A3 - "Merci in aumento"; A8 - "Veicoli e/o natanti di terzi in consegna o custodia"; A9 - "Pannelli Fotovoltaici" causati da terremoto nonché dei danni indiretti conseguenti a "Terremoto (A12)" previsti dalla garanzia B1 - "Maggiori Spese"; B2 - "Indennità aggiuntiva danni indiretti 10%" o B3 - "Perdita Pigion" e/o B5 - "Forma a percentuale di indennizzo sul fatturato", se prestati in polizza.

AXA e il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla presente garanzia mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Si intende equiparata ad una raccomandata con ricevuta di ritorno la comunicazione mail con valore legale inviata tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC).

In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

INONDAZIONE - ALLUVIONE (A13)

A parziale deroga dell'Art. 17 - "Esclusioni", lettera a) punto 8) della presente Sezione A, AXA indennizza i danni diretti e materiali alle cose assicurate (A1 - "Fabbricato"; A2 - "Contenuto"; A3 - "Merci in aumento"; A8 - "Veicoli e/o natanti di terzi in consegna o custodia"; A9 - "Pannelli Fotovoltaici") da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali, anche se provocata da terremoto, compresi i danni da incendio, esplosione e scoppio.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione A - Incendio All Risks

AXA non indennizza i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione e alluvione sugli enti assicurati;
- c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d) alle merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento;
- e) a enti mobili all'aperto;
- f) causati da traboccamento e rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o alluvione;
- g) causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad atti di terrorismo, salvo quanto previsto dall'Art. 28 - "Atti di terrorismo";
- h) al Fabbricato se assicurato il Rischio locativo.

La presente garanzia può essere prestata con due diverse forme: con Franchigia o con Scoperto:

Inondazione Alluvione - Formula con Franchigia

- 1) La garanzia Inondazione Alluvione è prestata con una Franchigia pari all'1% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) delle somme assicurate A1 - "Fabbricato" + A2 - "Contenuto" comunque col minimo di 15.000,00 euro per sinistro e con il limite massimo di indennizzo del 50% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) della somma assicurata per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno espresso in valore assoluto indicato in polizza.

Inondazione Alluvione - Formula con Scoperto

- 2) La garanzia Inondazione Alluvione è prestata con uno Scoperto del 10% sul danno, con il minimo di 15.000,00 euro per sinistro e con il limite massimo di indennizzo del 50% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) della somma assicurata per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno espresso in valore assoluto indicato in polizza.

Si precisa che il limite massimo di indennizzo espresso in valore assoluto indicato in polizza è complessivo, cioè è valido, per sinistro e per anno, per i danni materiali e diretti (comprese le spese di demolizione e sgombero) alle cose assicurate con le unità tecniche: A1 - "Fabbricato"; A2 - "Contenuto"; A3 - "Merci in aumento"; A8 - "Veicoli e/o natanti di terzi in consegna o custodia"; A9 - "Pannelli Fotovoltaici" causati da inondazione - alluvione, nonché dei danni indiretti conseguenti a "Inondazione Alluvione (A13)" previsti dalla garanzia B1 - "Maggiori Spese"; B2 - "Indennità aggiuntiva danni indiretti 10%" o B3 - "Perdita Pigioni" e/o B5 - "Forma a percentuale di indennizzo sul fatturato", se prestati in polizza.

AXA e il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla presente garanzia mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Si intende equiparata ad una raccomandata con ricevuta di ritorno la comunicazione mail con valore legale inviata tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC).

In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Garanzia Complementare Lastre

(Operante solo se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

LASTRE - Rottura lastre e insegne in aumento (A14)

La somma indicata in polizza all'unità tecnica A14 - "LASTRE - Rottura lastre e insegne in aumento", si intende stipulata in aumento al limite massimo di indennizzo di 2.500,00 euro, per sinistro e per annualità assicurativa, previsto dall'Art. 26 - "Rottura di lastre o insegne" per gli eventi indennizzabili e ferme le esclusioni previste dal suddetto Art. 26 della Sezione A - "Incendio All Risks".

Resta operante, per ciascun sinistro, una franchigia di 150,00 euro e il limite di indennizzo per singola lastra/insegna/lucernario di 2.500,00 euro.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione A - Incendio All Risks

Tabella limiti Sezione A - INCENDIO ALL RISKS

Di seguito tabella riassuntiva dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie previsti in polizza per la copertura base standard della Sezione A - "Incendio All Risks".

| Sezione A - INCENDIO ALL RISKS | | | |
|---|---|---------------------------------|--|
| Beni | Limite di indennizzo per l'unità tecnica A2 - Contenuto | | |
| Enti particolari | 20% della somma assicurata con il massimo di 50.000 euro per sinistro. | | |
| Oggetti particolari (quadri, tappeti ed oggetti d'arte) | Limite globale del 10% della somma assicurata con il massimo di 42.000 euro per sinistro; con il massimo di 11.000 euro per singolo oggetto (o pezzo di collezione). | | |
| Merci di rischio più elevato non previste dalla categoria di attività identificata dal codice riportato in polizza | 20% della somma assicurata con il massimo di 100.000 euro per merci di rischio più elevato. Nessun indennizzo è dovuto per le merci di rischio più elevato qualora la loro esistenza sia esplicitamente esclusa nella descrizione dell'attività svolta. | | |
| Valori | 10% della somma assicurata con il massimo di 6.000 euro per sinistro. | | |
| Effetti personali dell'Assicurato o dei suoi addetti | 5% della somma assicurata con il massimo di 4.000 euro per sinistro comunque con il limite di 500 euro per singolo oggetto. | | |
| Garanzia Base | Scoperto | Franchigia (minimo di scoperto) | Limite di indennizzo |
| Spese di demolizione e sgombero | - | - | 10% dell'indennizzo pagabile col massimo di 100.000 euro per sinistro |
| Spese per il trasloco e ricollocamento Contenuto rimasto illeso | - | - | 10% della somma assicurata A2 - "Contenuto" col massimo di 50.000 euro sinistro/anno |
| Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi, atti vandalici e sabotaggi (esclusi atti di terrorismo) | 10% | B | 80% della somma assicurata relativa alla singola unità tecnica colpita da sinistro |
| Guasti cagionati dai ladri a porte e serramenti | - | - | 1.000 euro sinistro/anno |
| Eventi atmosferici | 10% | B | - |
| Danni materiali direttamente causati da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro cemento, ecc. | 10% | C | 16.000 euro sinistro/anno |
| Sovraccarico neve | 10% | 2.500 euro (o B se superiore) | 50% della somma assicurata relativa alla singola partita o unità tecnica colpita da sinistro sinistro/anno |

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione A - Incendio All Risks

Tabella limiti Sezione A - INCENDIO ALL RISKS

| Sezione A - INCENDIO ALL RISKS | | | |
|---|--------------------|---------------------------------|---|
| Garanzia Base | Scoperto | Franchigia (minimo di scoperto) | Limite di indennizzo |
| Acqua condotta | - | C | Per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati limite di indennizzo del 10% della somma assicurata A2 - "Contenuto", col massimo 100.000 euro sinistro/anno |
| Danni da gelo che comporti spargimento di acqua condotta od altro liquido | | | |
| Fuoriuscita accidentale di acqua o altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler) | - | A | 50% della somma assicurata per singola partita o unità tecnica colpita da sinistro |
| Danni di dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche e silos | 10% | A | 20% della somma assicurata A2 - "Contenuto" |
| Occlusione di condutture | - | C | 10.000 euro per sinistro/anno |
| Onerari dei periti (Art. 39) | - | - | 10% dell'indennizzo col minimo di 1.000 euro ed il massimo di 10.000 euro |
| Condizioni Speciali (Sempre operanti) | Scoperto | Franchigia (minimo di scoperto) | Limite di indennizzo |
| Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione | - | - | 10% dell'indennizzo pagabile |
| Onerari di riprogettazione del fabbricato | - | - | 2% della somma assicurata A1 - "Fabbricato" col massimo di 10.000 euro sinistro/anno |
| Contenuto all'aperto - tende per esterno | | 250 euro | 2.500 euro sinistro/anno |
| Contenuto presso terzi e presso fiere e mostre | In base all'evento | In base all'evento | Per sinistro 20% della somma assicurata A2 - "Contenuto" col massimo di 250.000 euro per sinistro e con sotto-limite per stampi di 50.000 euro |
| | - | 1.000 euro | Per Terremoto A12) o Inondazione, alluvione (A13) se previste in polizza, limite del 20% della somma assicurata A2 - "Contenuto" col massimo di 25.000 euro per sinistro/anno |
| Rottura di lastre o insegne | - | 150 euro | 2.500 euro per sinistro/anno Limite di 2.500 euro per singola lastra/insegna/lucernario |
| Spese di ricerca e riparazione del guasto | - | C | 7.500 euro sinistro/anno col sottolimite di 2.500 per sinistro per danni a tubi interrati o da gelo |
| Spese di ricerca e riparazione condutture gas | | 150 euro | 1.000 euro sinistro/anno |
| Atti di terrorismo | 10% | 2.500 euro (o B se superiore) | 80% della somma assicurata per singola partita, comunque col massimo di 5.000.000 euro per sinistro |

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione A - Incendio All Risks

Tabella limiti Sezione A - INCENDIO ALL RISKS

| Sezione A - INCENDIO ALL RISKS | | | |
|--|----------|--|--|
| Condizioni Speciali (Sempre operanti) | Scoperto | Franchigia (minimo di scoperto) | Limite di indennizzo |
| Procedure concorsuali / stabilimenti inattivi: in caso di incendio, esplosione o scoppio | 10% | Qualora siano previsti in polizza sia lo scoperto che la franchigia, detta franchigia si intenderà come minimo di scoperto | Nessuna variazione rispetto agli altri limiti previsti in polizza. |
| Procedure concorsuali / stabilimenti inattivi: in caso di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi, atti vandalici e sabotaggio | 20% | | |
| Merci temporaneamente risposte presso l'abitazione del titolare | - | A | 2% della somma assicurata A2 - "Contenuto" col massimo di 6.000 euro sinistro/anno |
| Merci, attrezzi e utensili trasportati | - | A | 10% della somma assicurata A2 - "Contenuto" col massimo di 3.000 euro per sinistro |

Tabella limiti Sezione A - GARANZIE COMPLEMENTARI

| Sezione A - INCENDIO ALL RISKS - GARANZIE COMPLEMENTARI (Opzionali) | | | |
|---|--------------------|--|---|
| Garanzie Complementari (Opzionali) | Scoperto | Franchigia (minimo di scoperto) | Limite di indennizzo |
| RISCHIO LOCATIVO (A1) | - | - | Somma assicurata per Rischio Locativo (A1) |
| MERCI IN REFRIGERAZIONE (A4) | 20% | Minimo/Franchigia Merci in refrigerazione indicata sul frontespizio di polizza | Somma assicurata per sinistro/anno per Merci in refrigerazione (A4) |
| FENOMENI ELETTRICI (A5) | 10% | Minimo/Franchigia Fenomeni Elettrici indicata sul frontespizio di polizza | Somma assicurata per sinistro /anno per Fenomeni Elettrici (A5) |
| RICORSO TERZI (A6) | - | - | Massimale assicurato Ricorso Terzi (A6) Per danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività sino al 20% del massimale stesso. |
| SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO in aumento (A7) | - | - | Somma assicurata per l'unità tecnica (A7): <ul style="list-style-type: none"> limite del 10% della unità tecnica A7 stessa col massimo di 10.000 euro per i residui radioattivi limite del 15% della unità tecnica A7 stessa col massimo di 15.000 euro per spese di bonifica del suolo |
| VEICOLI e/o NATANTI di terzi in consegna o custodia (A8) | In base all'evento | In base all'evento | Somma assicurata per sinistro /anno per Veicoli e/o natanti di terzi in consegna o custodia (A8) |
| PANNELLI FOTOVOLTAICI (A9) | 10% | 150 2.500 per sovraccarico neve | Somma assicurata per sinistro /anno per Pannelli Fotovoltaici (A9) |
| LASTRE - Rottura lastre e insegne in aumento (A14) | - | 150 | La somma assicurata Lastre (A14), si intende in aumento al limite di 2.500 euro, per sinistro/anno, previsto dall'Art. 26 - "Rottura di lastre o insegne". |

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione A - Incendio All Risks

Tabella limiti Sezione A - GARANZIE COMPLEMENTARI

| Sezione A - INCENDIO ALL RISKS - ESTENSIONE GARANZIE (A10) (Opzionale) | | | |
|---|----------|------------------------------------|--|
| Estensione Garanzie (A10) Garanzia / Prestazione | Scoperto | Franchigia (minimo di scoperto) | Limite di indennizzo |
| Danni direttamente causati dal gelo a pluviali, grondaie e tubazioni al servizio del fabbricato | 10% | C | 25.000 euro per sinistro/anno |
| Allagamento | 10% | 2.500 euro (o B se superiore) | 30% della somma assicurata relativa alla singola unità tecnica colpita da sinistro. Per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati 10% della somma assicurata A2 - "Contenuto", col massimo 100.000 euro sinistro/anno. |
| Movimentazione interna | - | A | 25.000 euro per sinistro/anno |
| Crollo e collasso strutturale | - | 10.000 euro | 150.000 euro per sinistro/anno |
| Occlusione di grondaie, traboccamento e rigurgito di pluviali o di sistemi di scarico | - | 1.000 euro | 15.000 euro per sinistro/anno |
| Eventi atmosferici a fabbricati aperti da uno o più lati e tettoie | 10% | B | 20.000 euro per sinistro /anno |
| Danni materiali direttamente causati da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro cemento, ecc. | 10% | C | Il limite di 16.000 euro sinistro/anno previsto in garanzia base si intende elevato a 50.000 euro sinistro/anno |
| Spese di ricerca e riparazione del guasto tubi interrati dell'impianto antincendio | - | C | Il sottolimito di 2.500 per sinistro per i tubi interrati previsto dall'Art. 27 - "Spesa di ricerca e riparazione", si intende elevato da 2.500 euro a 5.000 euro. |

| Sezione A - INCENDIO ALL RISKS - EVENTI CATASTROFALI (A12) e (A13) | | | |
|--|--|------------------------------------|--|
| Garanzia Prestazione | Franchigia (con minimo) | | Limite di indennizzo |
| TERREMOTO (A12) Formula con Franchigia | Franchigia pari all'1% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) delle somme assicurate A1 - "Fabbricato" + A2 - "Contenuto" col minimo di 25.000 euro per sinistro. | | Limite massimo di indennizzo del 50% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) della somma assicurata per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno in valore assoluto indicato in polizza. |
| INONDAZIONE - ALLUVIONE (A13) - Formula con Franchigia | Franchigia pari all'1% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) delle somme assicurate A1 - "Fabbricato" + A2 - "Contenuto" col minimo di 15.000 euro per sinistro. | | Limite massimo di indennizzo del 50% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) della somma assicurata per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno in valore assoluto indicato in polizza. |
| Garanzia Prestazione | Scoperto | minimo di scoperto | Limite di indennizzo |
| TERREMOTO (A12) Formula con Scoperto | 10% | minimo di 25.000 euro per sinistro | Limite massimo di indennizzo del 50% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) della somma assicurata per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno in valore assoluto indicato in polizza. |
| INONDAZIONE - ALLUVIONE (A13) - Formula con Scoperto | 10% | minimo di 15.000 euro per sinistro | Limite massimo di indennizzo del 50% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) della somma assicurata per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno in valore assoluto indicato in polizza. |

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione B - Danni Indiretti

Premessa

Se prevista in polizza sia la garanzia B1 - "MAGGIORI SPESE per il proseguimento dell'attività" sia la garanzia B2 - "Indennità Aggiuntiva Danni Indiretti 10%" o la garanzia B3 - "Perdita Pigion", l'Assicurato ha la facoltà di cumulare entrambi gli indennizzi secondo quanto previsto dalle singole garanzie.

Che cosa è assicurato

MAGGIORI SPESE per il proseguimento dell'attività (B1) (Primo Rischio Assoluto)

A parziale deroga dell'Art. 17 - "Esclusioni" lettera I), della Sezione A - "Incendio All Risks", AXA in caso di sinistro indennizzabile a termini della Sezione A - "Incendio All Risks" (comprese le eventuali estensioni previste dalla unità tecnica A10 - "ESTENSIONE GARANZIE", A12 - "Terremoto", A13 - "Inondazione-Alluvione", se previste in polizza), che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza del massimale stabilito con specifica partita a Primo rischio assoluto, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell'attività.

L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione della attività che sarebbero state sostenute dall'Assicurato in assenza di sinistro.

AXA non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'attività causate da:

- 1) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- 2) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- 3) sinistro che abbia colpito reparti o macchinari o impianti inattivi, oppure magazzini di prodotti obsoleti tecnicamente o commercialmente;
- 4) miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- 5) cessazione definitiva dell'attività dovuta o meno al verificarsi del sinistro;
- 6) atti di terrorismo (anche se indennizzabile a termini dell'Art. 28 - "Atti di terrorismo").

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

Se non prevista in polizza la garanzia Danni Indiretti B4 - "Forma a percentuale di indennizzo sul Fatturato", la denuncia di sinistro presentata per i danni materiali diretti ai sensi dell'Art. 84 - "Obblighi in caso di sinistro", si intende valida anche per la presente garanzia (B1).

Per i sinistri catastrofali previsti dalle garanzie A12 - "Terremoto" e A13 - "Inondazione-Alluvione", se operanti, si veda anche quanto previsto dal normativo delle suddette garanzie (limite massimo di indennizzo).

INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI 10% (B2)

A parziale deroga dell'Art. 17 - "Esclusioni" lettera I), della Sezione A - "Incendio All Risks", AXA in caso di sinistro indennizzabile a termini della Sezione A - "Incendio All Risks" (comprese le eventuali estensioni previste dalla unità tecniche: A10 - "Estensione Garanzie", A12 - "Terremoto", A13 - "Inondazione-Alluvione", se previste in polizza), liquida un'indennità aggiuntiva a percentuale per danni di interruzione d'esercizio.

Pertanto in caso di sinistro l'indennizzo calcolato per i danni materiali e diretti, sarà maggiorato, a titolo di risarcimento per interruzione od intralcio dell'attività, di un'indennità aggiuntiva del 10% per danni indiretti per ciascuna unità tecnica: A1 - "Fabbricato", A2 - "Contenuto", A3 - "Merci in aumento", A8 - "Veicoli e/o natanti di terzi in consegna o custodia", A9 - "Pannelli Fotovoltaici" se previsti in polizza.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione B - Danni Indiretti

La presente garanzia è prestata con un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, di 500.000,00 euro.

La presente garanzia indennità aggiuntiva per danni indiretti 10% non si applica per:

- gli "Atti di terrorismo" (Art. 28);
- le garanzie di responsabilità (es. Rischio Locativo e/o Ricorso Terzi); per le Merci in refrigerazione (A4), per i Fenomeni Elettrici (A5) e per le spese di demolizione e sgombero e per la Rottura di lastre o insegne (Art. 26).

Per i sinistri catastrofali previsti dalle garanzie A12 - "Terremoto" e A13 - "Inondazione-Alluvione", se operanti, si veda anche quanto previsto dal normativo delle suddette garanzie (franchigia, limite massimo di indennizzo).

La denuncia di sinistro presentata per i danni materiali diretti ai sensi dell'Art. 84 - "Obblighi in caso di sinistro", si intende valida anche per la presente garanzia "Indennità aggiuntiva danni indiretti 10% (B2).

INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI A SCAGLIONI (B2)

A parziale deroga dell'Art. 17 - "Esclusioni" lettera I), della Sezione A - "Incendio All Risks", AXA in caso di sinistro indennizzabile a termini della Sezione A - "Incendio All Risks" (comprese le eventuali estensioni previste dalla unità tecnica A10 - "ESTENSIONE GARANZIE", se prevista in polizza), liquida un'indennità aggiuntiva per danni indiretti a scaglioni, a titolo di risarcimento per interruzione od intralcio dell'attività, per eventuali maggiori costi sostenuti e/o perdite di profitto dovute alla diminuzione del volume di affari in conseguenza di danni materiali e diretti ai beni assicurati.

L'indennizzo accertato, per i danni materiali e diretti, sarà aumentato di una percentuale come di seguito indicato in tabella:

| Indennizzo accertato per danni diretti e materiali | Indennità aggiuntiva |
|---|----------------------|
| Inferiore o pari a 5.000,00 euro | + 15% |
| superiore a 5.000,00 ma inferiore o pari a 50.000,00 euro | + 20% |
| superiore a 50.000,00 ma inferiore o pari a 100.000,00 euro | + 25% |
| superiore a 100.000,00 euro | + 30% |

Pertanto in caso di sinistro l'indennizzo calcolato per i danni materiali e diretti, sarà maggiorato nella misura e nei limiti sopra previsti e viene calcolato per ciascuna delle seguenti unità tecniche: A1 - "Fabbricato", A2 - "Contenuto", A3 - "Merci in aumento", A8 - "Veicoli e/o natanti di terzi in consegna o custodia", A9 - "Pannelli Fotovoltaici", se previsti in polizza.

La presente garanzia è prestata con un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, di 500.000,00 euro.

La presente garanzia indennità aggiuntiva per danni indiretti a scaglioni non si applica per:

- le garanzie A12 - "Terremoto", A13 - "Inondazione-Alluvione" e per gli "Atti di terrorismo" (Art. 28);
- le garanzie di responsabilità (es. Rischio Locativo e/o Ricorso Terzi); per le Merci in refrigerazione (A4), per i Fenomeni Elettrici (A5) e per le spese di demolizione e sgombero e per la Rottura di lastre o insegne (Art. 26).

La denuncia di sinistro presentata per i danni materiali diretti ai sensi dell'Art. 84 - "Obblighi in caso di sinistro", si intende valida anche per la presente garanzia "Indennità aggiuntiva per danni indiretti a scaglioni" (B2).

PERDITA PIGIONI (B3)

A parziale deroga dell'Art. 17 - "Esclusioni" lettera I), della Sezione A - "Incendio All Risks", in caso di sinistro danni materiali e diretti indennizzabile a termini della Sezione A - "Incendio All Risks" (comprese le eventuali estensioni previste dalla unità tecniche: A10 - "Estensione Garanzie", A12 - "Terremoto", A13 - "Inondazione- Alluvione", se previste in polizza), AXA rifonderà all'Assicurato quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati.

Ciò per il periodo di tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di un anno.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione B - Danni Indiretti

Se il sinistro per i danni materiali e diretti a termini della Sezione A - "Incendio All Risks" non è indennizzabile perché di importo non superiore a un determinato ammontare (cosiddetti danni in franchigia) e per questo solo motivo il sinistro per i danni materiali e diretti non risultasse indennizzabile, la garanzia perdita pigioni della Sezione B - "Danni indiretti" sarà comunque operante, con le restanti norme di garanzia.

Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati in tutto (o in parte) dal Contraente/Assicurato proprietario che vengono compresi nella garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

Viene convenuto che se al momento del sinistro la somma assicurata alla unità tecnica B3 - "Perdita pigioni" risulterà inferiore all'ammontare complessivo delle pigioni annuali relative a tutti i locali affittati, l'indennizzo sarà proporzionalmente ridotto ai sensi dell'Art. 89 - "Assicurazione parziale". Tuttavia non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui sopra, qualora la somma assicurata per unità tecnica B3 - "Perdita pigioni" maggiorata del 10% non è inferiore al valore delle pigioni annuali risultanti al momento del sinistro.

Per le garanzie catastrofali A12 - "Terremoto", A13 - "Inondazione-Alluvione" il limite per sinistro/anno indicato in polizza alle suddette attività tecniche A12 - "Terremoto", A13 - "Inondazione-Alluvione" è comprensivo dei danni materiali diretti e dei danni indiretti relativi alla garanzia perdita pigioni.

La presente garanzia Perdita Pigioni non si applica per gli "Atti di terrorismo" (Art. 28); per i "Fenomeni Elettrici (A5)" e per la "Rottura di lastre o insegne" (Art. 26). Per i sinistri catastrofali previsti dalle garanzie A12 - "Terremoto" e A13 - "Inondazione-Alluvione", se operanti, si veda anche quanto previsto dal normativo delle suddette garanzie (limite massimo di indennizzo).

La denuncia di sinistro presentata per i danni materiali diretti ai sensi dell'Art. 84 - "Obblighi in caso di sinistro", si intende valida anche per la presente garanzia "Perdita pigioni" (B3).

DANNI INDIRETTI: FORMA A PERCENTUALE DI INDENNIZZO SUL FATTURATO (B4)

Art. 40| Premessa

Se prevista in polizza sia la garanzia Danni Indiretti B4 - "Forma a percentuale di indennizzo sul Fatturato", che la garanzia B1 - "MAGGIORI SPESE per il proseguimento dell'attività", l'Assicurato ha la facoltà di optare fra le differenti formule di indennizzo acquistate, mediante comunicazione ad AXA entro 60 giorni dalla data del sinistro.

Art. 41| Oggetto dell'assicurazione

Premesso che per:

- **Quota parte di Fatturato (somma assicurata per danni indiretti):** si intende convenzionalmente un importo pari al 20 % del Fatturato assicurato comunicato e per il quale è stato corrisposto il relativo premio. Tale importo è la somma forfettariamente stabilita a copertura dei costi fissi aziendali e dell'utile d'esercizio.

A parziale deroga dell'Art. 17 - "Esclusioni" lettera l), della Sezione A - "Incendio All Risks", AXA indennizza:

- a) la perdita di "**Quota parte di Fatturato**", come sopra riportato, conseguente a riduzione dei Ricavi di Vendita;
- b) le **spese supplementari** necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la perdita di Percentuale di Fatturato che si sarebbe verificata a causa del sinistro, durante il periodo di indennizzo, se tali spese non fossero state effettuate.

Il limite massimo di indennizzo per tali spese supplementari è costituito da un importo pari alla diminuzione della "Quota parte di Fatturato", in tal modo evitata, al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese che venissero a cessare od a ridursi in conseguenza del sinistro.

Quanto sopra è operante esclusivamente a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della Sezione A - "Incendio All Risks" (comprese le eventuali estensioni previste dalla unità tecnica A10 - "ESTENSIONE GARANZIE", se prevista in polizza, e comprese, se operanti, le garanzie A12 - "Terremoto" o A13 - "Inondazione, Alluvione"), che abbia colpito le cose assicurate in polizza presso l'ubicazione assicurata, salvo quanto specificatamente escluso nell'Art. 42 - "Esclusioni" della presente garanzia Danni Indiretti "Forma a percentuale di indennizzo sul Fatturato (B4)".

Massimo periodo di indennizzo: 12 mesi dalla data del sinistro.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione B - Danni Indiretti

Art. 42| Esclusioni

AXA non risponde delle perdite o delle spese:

- 1) conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione A - "Incendio All Risks":
 - a) subito dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
 - b) subiti dalle merci presso terzi e/o dal macchinario ed attrezzatura presso terzi (ancorché indennizzabile a termini delle Condizioni Speciale "Contenuto presso terzi e presso fiere e mostre" (Art. 24) e/o "Merci temporaneamente riposte presso l'abitazione del titolare" (Art. 32) della Sezione A - "Incendio All Risks");
 - c) di movimentazione interna e/o urto veicoli (ancorché indennizzabile a termini della A10 - "Estensione Garanzie", se operante, della Sezione A - "Incendio All Risks");
 - d) causato da atti di terrorismo (ancorché indennizzabile a termini delle Condizioni Speciale Atti di terrorismo" (Art. 28) della Sezione A - "Incendio All Risks");
- 2) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
 - a) tumulti popolari, scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità (salvo quanto previsto dal successivo Art. 59 - "Inattività causata da provvedimenti imposti dalle Autorità Civili");
 - b) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
 - c) dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
 - d) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
 - e) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.

Art. 43| Modalità di aggiornamento della somma assicurata (Quota parte di Fatturato assicurata pari al 20% del Fatturato)

All'atto della stipula contrattuale il Contraente o l'Assicurato deve comunicare ad AXA l'ammontare del Fatturato presunto per l'annualità assicurativa corrente. La "Quota parte di Fatturato" assicurata si intende convenzionalmente pari al 20 % del Fatturato assicurato comunicato per il quale è stato corrisposto il relativo premio.

In occasione di ogni ricorrenza annuale il Contraente o l'Assicurato potrà comunicare all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, l'ammontare del Fatturato presunto per la successiva annualità assicurativa. In caso di mancata comunicazione si considera valido il dato di Fatturato in corso (ultimo fatturato in corso per il quale è stato corrisposto il relativo premio).

Qualora il Contraente o l'Assicurato comunichi una variazione in aumento in corso di anno, la nuova copertura in eccesso avrà effetto dalle ore 24 dalla data di perfezionamento dell'appendice di variazione e della corresponsione del relativo premio.

L'eventualità di una riduzione dell'ammontare del Fatturato in corso d'anno comporta necessariamente la sostituzione del contratto in corso (non è previsto alcun rimborso di premio, ferma l'eventuale compensazione con altre garanzie o maggiori somme assicurate).

Art. 44| Obblighi in caso di sinistro danni indiretti: forma a percentuale di indennizzo sul fatturato

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi (ivi compreso l'eventuale ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni) che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione B - Danni Indiretti

Il Contraente o l'Assicurato, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, deve altresì:

- c) fornire a proprie spese all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza (o se richiesto direttamente ad AXA), entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività;
- d) tenere a disposizione, tanto dei periti incaricati quanto dei liquidatori di AXA, i propri registri e libri contabili, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento (compresa l'eventuale contabilità industriale o interna, ordini acquisiti, budget, ecc.) che possa essere ragionevolmente richiesto dai periti incaricati e/o dai liquidatori di AXA ai fini delle loro indagini e verifiche;
- e) presentare la documentazione contabile relativa alla movimentazione di magazzino delle merci, nei casi in cui vi sia l'obbligo di tale documentazione secondo le norme vigenti, ed inoltre la documentazione analitica del costo relativi alle merci andate distrutte, limitatamente a quelle in corso di lavorazione ed ai prodotti finiti.

I periti incaricati e i liquidatori di AXA si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni e i dati ricevuti necessari per la determinazione dei danni indiretti.

Art. 45] Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, adopera a giustificazione della perdita mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette o altera dolosamente i documenti necessari a dimostrare il danno o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 46] Procedura per la valutazione del danno da interruzione d'esercizio (Forma a percentuale di indennizzo sul Fatturato)

L'ammontare del danno da interruzione d'esercizio è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente da AXA, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta delle Parti,
- b) fra due periti nominati uno da AXA e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza aver alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 47] Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, causa e modalità di formazione del danno da interruzione d'esercizio;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 44 - "Obblighi in caso di sinistro danni indiretti: forma a percentuale di indennizzo sul fatturato";
- d) verificare l'applicabilità del disposto di cui all'Art. 50 - "Assicurazione parziale";
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in base alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 46 - "Procedura per la valutazione del danno", lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione B - Danni Indiretti

contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 48| Determinazione del danno da interruzione d'esercizio (Forma a percentuale di indennizzo sul Fatturato)

L'ammontare del danno si determina:

- a) relativamente alla **"Quota parte di Fatturato"**: applicando la **"Percentuale di Fatturato (20%)"**, alla differenza tra il Fatturato che si sarebbe realizzato in assenza di sinistro e quello effettivamente realizzato durante il periodo di indennizzo.

Per la determinazione del Fatturato che si sarebbe realizzato si farà riferimento al Fatturato desumibile dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, corretto in base all'andamento dell'esercizio in corso facendo riferimento agli ordini acquisiti, ai piani aziendali di produzione e alla produzione in atto al momento del verificarsi del sinistro;

- b) relativamente alla copertura **"Spese supplementari"**: calcolando le spese documentate necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la perdita dovuta alla riduzione del Fatturato che si sarebbe verificata a causa del sinistro, durante il periodo di indennizzo, se tali spese non fossero state effettuate (a titolo di esempio: affitti di locali per trasferimento dell'attività, uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti, lavoro straordinario del personale, ecc.).

Qualora l'Assicurato non riprenda più l'attività dichiarata per cause indipendenti dalla sua volontà, l'indennizzo è limitato alle spese supplementari sostenute dall'Assicurato stesso nel tentativo di riprendere detta attività, a partire dalla data del sinistro e finché non pervenga alla decisione di abbandonare l'attività stessa, comunque per un periodo massimo non eccedente i tre mesi e fino alla concorrenza del massimale stabilito nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione.

Art. 49| Attività svolta in altri in altri luoghi dopo il sinistro

Se durante il periodo di indennizzo l'Assicurato realizzerà Fatturato, tramite l'attività dichiarata, in ubicazione diversa da quella indicata nella scheda di polizza a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, tale Fatturato sarà incluso, in sede di calcolo dell'indennizzo, nel Fatturato effettivamente realizzato durante il periodo di indennizzo.

Art. 50| Assicurazione parziale - Tolleranza o deroga alla proporzionale

Se il Fatturato stimato al momento del sinistro risultasse superiore al Fatturato dichiarato (ultimo fatturato assicurato dichiarato per il quale è stato corrisposto il relativo premio), l'indennizzo sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori.

Tuttavia non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui sopra, qualora l'ultimo fatturato dichiarato maggiorato del 20% sia superiore al Fatturato risultante al momento del sinistro.

Qualora in caso di sinistro risultasse che il valore del Fatturato stimato al momento del sinistro è superiore a quello dell'ultimo fatturato dichiarato, il Contraente si impegna ad assicurare il maggior valore per la residua durata del contratto (e fino a nuova comunicazione ai sensi dell'Art. 43 per le annualità successive); in caso contrario in occasione di successivi sinistri non verrà applicata la predetta deroga.

Art. 51| Franchigia Danni indiretti (7 giorni)

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari alla Quota parte di Fatturato divisa per il numero dei giorni annui (convenzionalmente stabilito in 360), moltiplicata per il numero di giorni di franchigia fissato in 7 giorni, fermo l'eventuale minimo di franchigia in euro espresso in valore assoluto indicato nella scheda di polizza.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione B - Danni Indiretti

Art. 52| Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo AXA potrà essere tenuta a pagare, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di quella assicurata ("Quota parte di Fatturato" assicurata, cioè 20% dell'ultimo fatturato dichiarato per il quale è stato corrisposto il relativo premio).

In nessun caso AXA pagherà, per uno o più sinistri, che avvengano nel periodo di assicurazione patuito somma superiore a:

- 200.000,00 euro, per danni indiretti conseguenti al solo Fenomeno elettrico, sempreché non siano causa di incendio o altri eventi indennizzabili;
- 10% dell'ultimo Fatturato dichiarato, per danni indiretti conseguenti ad eventi catastrofali: A12 - "Terremoto" o A13 - "Inondazione, alluvione", se operanti;
- 8.000.000,00 euro per danni indiretti conseguenti a danni materiali e diretti indennizzabili a termini della Sezione A - "Incendio All Risks", fermo i precedenti limiti sopra indicati.

Art. 53| Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, AXA provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento è effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra:

- il dolo del Contraente e/o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata,
- alcuno dei casi previsti dall'Art. 42 - "Esclusioni", punto 2) lettera c) della presente Sezione B - "Danni Indiretti".

Art. 54| Cessazione del rischio - Risoluzione dell'assicurazione danni indiretti

L'assicurazione danni indiretti è automaticamente risolta al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
- b) messa in liquidazione o cessazione dell'azienda;
- c) cessione o alienazione, parziale o totale, dell'azienda stessa.

In tutti i casi suindicati, il premio danni indiretti dell'annualità in corso è dovuto per intero ad AXA. Nel caso di chiusura in perdita di due esercizi consecutivi AXA può recedere dall'assicurazione danni indiretti con preavviso di 30 giorni.

In tal caso AXA, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio danni indiretti al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Condizioni Speciali Danni Indiretti

(Sempre operanti solo per la garanzia B5 - "Forma a percentuale di indennizzo sul Fatturato")

Art. 55| Danno in Franchigia sulla Sezione A - Incendio All Risks

Se dall'assicurazione per i danni materiali e diretti nella Sezione A - "Incendio All Risks" sono esclusi i danni di importo non superiore ad un determinato ammontare (cosiddetti danni in franchigia) e per questo solo motivo il sinistro risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista dalla presente sezione che subordina l'indennizzabilità dei danni indiretti alla indennizzabilità del danno diretto della Sezione A - "Incendio All Risks", sempre che il danno indiretto sia comunque superiore alla relativa franchigia prevista per la "Forma a percentuale di indennizzo sul fatturato".

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione B - Danni Indiretti

Art. 56| Onorari dei periti e/o di società di revisione

AXA rimborsa, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito (purché iscritto ad un'associazione peritale od un albo professionale o società di revisione contabile) che il Contraente ha scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 46 - "Procedura per la valutazione del danno da interruzione d'esercizio", nonché l'eventuale quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

Detto rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente ad AXA della relativa documentazione a prova delle spese sostenute.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e sino alla concorrenza del 3% dell'indennizzo pagabile col massimo di 25.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 57| Ricerca e sviluppo

In caso di sinistro indennizzabile nella Sezione A - "Incendio All Risks", che provochi un'interruzione o riduzione, totale o parziale, delle attività di ricerca, sviluppo e test, le quali di per se stesse non generano una riduzione di ricavi di vendita o volume d'affari durante il periodo di indennizzo, l'assicurazione copre l'effettiva perdita relativa alle spese fisse, incluse le retribuzioni, direttamente attribuibili alle suddette attività.

Resta convenuto ai fini della presente estensione di garanzia che in nessun caso AXA potrà essere tenuta a pagare, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito, somma superiore a 100.000,00 euro.

Art. 58| Macchinario in leasing

Premesso che per i danni materiali e diretti nella Sezione A - "Incendio All Risks", salvo patto speciale, sono esclusi macchinario ed attrezzature appoggiate a contratti di leasing, si prende atto tra le Parti che nella valutazione della perdita della percentuale di fatturato non si terrà conto di detta esclusione.

Art. 59| Inattività causata da provvedimenti imposti dalle Autorità Civili

A parziale deroga dell'Art. 42 - "Esclusioni", punto 2) lettera a), AXA risponde delle perdite e delle spese supplementari derivate da un'interruzione o riduzione, totale o parziale, delle attività conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini della Sezione A - "Incendio All Risks", dovute al prolungamento ed estensione dell'inattività per provvedimenti imposti dall'Autorità Civili.

Resta convenuto ai fini della presente estensione di garanzia che in nessun caso AXA potrà essere tenuta a pagare, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito, somma superiore a 100.000,00 euro.

Ai fini della presente estensione di garanzia in ogni caso sono escluse le perdite conseguenti ad un sinistro, anche se indennizzabile a termini della Sezione A - "Incendio All Risks", verificatosi in occasione di atti di terrorismo.

Art. 60| Articolazione dell'attività in più reparti

Se l'attività dichiarata è divisa in settori distinti per i quali sia possibile determinare i rispettivi risultati economici, le disposizioni di cui all'Art. 48 - "Determinazione del danno da interruzione d'esercizio" si applicheranno separatamente a ogni settore interessato dal sinistro, fermo restando quanto previsto dall'Art. 50 - "Assicurazione parziale" della Sezione B - "Danni Indiretti".

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione B - Danni Indiretti

Tabella limiti Sezione B - DANNI INDIRETTI

| Sezione B - DANNI INDIRETTI | | |
|---|---|---|
| Garanzia Prestazione | Franchigia | Limite di indennizzo |
| MAGGIORI SPESE (B1) | - | Spese sostenute entro 3 mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro |
| INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI 10% (B2) | - | Fino al 10% dell'indennizzo col massimo di 500.000 euro per sinistro/anno |
| INDENNITÀ AGGIUNTIVA DANNI INDIRETTI A SCAGLIONI (B2) | - | 15% se l'indennizzo danni diretti è inferiore o pari a 5.000 euro |
| | | 20% se l'indennizzo danni diretti è oltre 5.000 fino a 50.000 euro |
| | | 25% se l'indennizzo danni diretti è oltre 50.000 fino a 100.000 euro |
| | | 30% se l'indennizzo danni diretti è superiore a 100.000 euro |
| | | in ogni caso col massimo di 500.000 euro sinistro/anno |
| PERDITA PIGIONI (B3) | - | in ogni caso col limite massimo di un anno e fino alla concorrenza dell'importo indicato nella scheda di polizza. |
| DANNI INDIRETTI Forma a percentuale di indennizzo sul Fatturato (B4) | Garanzia base | 12 mesi dall'evento indennizzabile |
| | Fenomeni elettrici | 200.000 euro sinistro/anno |
| | Terremoto Inondazione, Alluvione | Fino al 10% dell'ultimo fatturato dichiarato |
| | Altro evento indennizzabile a termini della Sezione A - "Incendio All Risks" | 8.000.000 euro sinistro/anno |
| | Onorari dei periti e/o società di revisione | 3% dell'indennizzo pagabile col massimo di 25.000 euro sinistro/anno |
| | Ricerca e sviluppo | 100.000 euro sinistro/anno |
| | Inattività causata da provvedimenti imposti dalle Autorità Civili | 100.000 euro sinistro/anno |
| | Corrispettivo di 7 giorni, col minimo della franchigia in euro espressa in valore assoluto indicata nel frontespizio di polizza | |

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione C - Furto e Rapina

Premessa

Art. 61| Beni assicurati

Il Contraente dichiara che con la presente Sezione C - "Furto e Rapina", si intendono assicurate con la Partita C1 - "Contenuto Furto": merci inerenti l'attività dichiarata in polizza, macchinario, attrezzatura ed arredamento, enti particolari, posti all'interno dei fabbricati nell'ubicazione indicata in polizza.

Sono esclusi dalle cose assicurate gioielli, pietre, perle naturali e coltivate e metalli preziosi (se non per uso industriale e purché inerenti l'attività assicurata).

Si precisa che nessun indennizzo è dovuto per i beni la cui esistenza sia esplicitamente esclusa nella descrizione dell'attività svolta, così come non rientrano tra i beni indennizzabili le cose mobili non attinenti all'attività assicurata anche se poste all'interno dei fabbricati nell'ubicazione indicata in polizza e/o di proprietà dell'Assicurato o di terzi (es. beni personali non costituenti merci, quali a titolo esemplificativo: natanti, veicoli, biciclette, roulotte, rimorchi, ecc.).

In ogni caso, salvo diversamente indicato in polizza, dalla somma assicurata "Contenuto Furto" sono esclusi:

- **macchinari ed attrezzature in "leasing"** se assicurati con polizza leasing separata;
- **apparecchiature elettroniche** se assicurate con polizza separata elettronica o guasti macchine;
- **impianti a biomassa e altri impianti per la produzione di energia**, se assicurati con polizza separata;

inoltre non si considerano rientranti nel "Contenuto Furto" in quanto posti all'esterno dei locali contenenti i beni assicurati:

- **carburanti od altri combustibili** liquidi o gassosi posti in serbatoi esterni o interrati (anche se con tombini o accessi chiusi da lucchetti);
- **impianti esterni fissi** per natura o destinazione al servizio del fabbricato, anche se si tratta di impiantistica o di migliorie ed opere addizionali apportate al fabbricato dal locatario.

Art. 62| Caratteristiche dei fabbricati contenenti i beni assicurati

Ai fini dell'efficacia dell'assicurazione furto, la garanzia all'interno del fabbricato indicato in polizza è prestata a condizione che i locali contenenti i beni assicurati abbiano pareti perimetrali in muratura, calcestruzzo, laterizi, pietra, cemento, vetrocemento, pannelli in doppia lamiera di acciaio con interposta coibentazione solidamente incastrata, vetrocemento armato, vetro antisfondamento.

Se la linea di gronda del tetto del fabbricato è situata ad una altezza inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria, cioè senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiali (quali scale, corde e simili), il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari oppure con lucernari protetti da inferriate o vetro antisfondamento o in vetrocemento armato totalmente fisso.

Qualora il fabbricato o il tetto del fabbricato non presenti le predette caratteristiche costruttive sopra indicate si intendono operanti le disposizioni di cui al successivo Art. 65 - "Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia".

L'assicurazione è operante a condizione che i locali contenenti i beni assicurati siano tra loro comunicanti o ubicati in uno o più fabbricati posti all'interno di un unico recinto o area aziendale nell'ubicazione indicata in polizza, si intendono comunque comprese le dipendenze al di fuori dell'azienda sempre che poste ad una distanza non superiore a m. 100 dall'ubicazione indicata in polizza.

Resta fermo quanto diversamente indicato in polizza agli Artt. 68 e 69, per le garanzie "Contenuto presso terzi" e "Contenuto presso fiere e mostre".

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione C - Furto e Rapina

Che cosa è assicurato

Art. 63| Oggetto dell'assicurazione

AXA indennizza, nei limiti delle somme indicate in polizza, i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, nell'ubicazione indicata in polizza, causati da:

- a) **furto**, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi:
 - 1) violandone le difese esterne mediante:
 - rottura, scasso;
 - uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - 2) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - 3) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
- b) **rapina od estorsione** avvenuta nei locali indicati in polizza, anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Sono inoltre compresi in garanzia:

- c) i **danni causati ai beni assicurati nel commettere o tentare il furto, la rapina o l'estorsione;**
- d) i **guasti cagionati dai ladri** agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali che contengono i beni assicurati ed alle parti di fabbricato costituenti i locali stessi, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, ivi comprese camere di sicurezza e le rispettive porte (esclusi i contenuti), nonché il **furto di fissi e infissi** stessi.

La garanzia è inoltre operante per guasti:

- **ai componenti dell'eventuale impianto di sorveglianza e/o di allarme** che proteggono i locali contenenti i beni assicurati o l'area aziendale;
- **agli infissi esterni**, quali cancelli (comprese le relative serrature e/o lucchetti), cancellate o recinzioni posti a protezione dell'area aziendale o dei locali che contengono i beni assicurati, che abbiano subito rottura o scasso.

Resta in ogni caso escluso il furto di cose esterne diverse da fissi e infissi, quali a titolo esemplificativo: grondaie, parti del tetto e simili.

AXA indennizza altresì:

- e) gli **atti vandalici**, per i danni materiali e diretti commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati, all'interno dei locali contenenti i beni assicurati.
- f) con la garanzia del **portavalori** per:
 - 1) il furto avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
 - 2) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indossato o portata di mano i valori stessi;
 - 3) lo scippo;
 - 4) la rapina;

commessi sulla persona dell'Assicurato, di suoi familiari o addetti di fiducia dell'azienda, mentre, al di fuori dei locali contenenti i beni assicurati, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti o viceversa;

- g) le **spese ed onorari di competenza del perito** che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 86 - "Procedura per la valutazione del danno", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

6) Il rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente della relativa documentazione a prova delle spese sostenute.

AXA inoltre rimborsa:

- h) le **spese sostenute per la duplicazione di documenti personali** sottratti all'Assicurato o suoi addetti, in caso di furto, rapina o scippo indennizzabili a termini di polizza;

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione C - Furto e Rapina

- i) le **spese documentate per la sostituzione delle serrature** di ingresso dei locali contenenti i beni assicurati e/o delle chiavi (o congegni) dell'impianto antifurto se effettuate entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state sottratte e previa denuncia all'Autorità e le **spese documentate per migliorare i mezzi di chiusura** dei locali contenenti i beni assicurati se sostenute entro 30 giorni da un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La garanzia opera anche per eventuali **spese documentate per temporanea vigilanza** dei locali contenenti i beni assicurati, qualora non sia possibile il regolare funzionamento dei mezzi di chiusura danneggiati da rottura o scasso.

Art. 64] Franchigia assoluta sulle Merci ad elevato rischio furto

In caso di sinistro furto che colpisca un rischio classificato ad elevato rischio furto (Categoria D nell'Elenco Attività di tariffa), cioè con uno dei seguenti codici attività indicato sul frontespizio di polizza: 2271 - 2342 - 2421 - 2422 - 2618 - 2620 - 2624 - 3412 - 3414 - 4311 - 4341 - 6511 - 6521 - 6532 - 6551 - 6811 - 6813 - 6817 - 6819 - 6823 - 7541 - 9012 - 9170 - 9214 - per le Merci dall'importo liquidato a termini di polizza, sarà dedotta una franchigia pari al 10% della somma assicurata alla unità tecnica C1 - "Contenuto Furto" con il massimo di 2.000,00 euro. Per le merci in deposito e/o lavorazione di cui all'Art. 68 - "Contenuto presso terzi", la detrazione dell'importo del 10% si intende riferita alla somma assicurata presso terzi.

Detta franchigia, se operante in concomitanza con un altro limite di indennizzo espresso in percentuale, eventualmente previsto, verrà considerata come minimo assoluto.

Art. 65] Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia

Le condizioni ed i premi della presente assicurazione furto sono convenuti considerando i mezzi di chiusura dei locali con le seguenti caratteristiche:

- ogni apertura verso l'esterno dei locali, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti oppure da inferriate fissate nel muro. Sono ammessi, tra i mezzi di chiusura, anche catenacci o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno.

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.

Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro furto se l'introduzione nei locali avviene:

- 1) forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quelli sopra indicati, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso;
- 2) attraverso il tetto non avente caratteristiche conformi all'Art. 62 - "Caratteristiche dei fabbricati contenenti i beni assicurati" oppure attraverso breccia o sfondamento di pareti perimetrali o di parte del fabbricato aventi caratteristiche inferiori a quanto previsto dal suddetto Art. 62, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso;
- 3) forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quelli sopra indicati, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, AXA corrisponderà l'indennizzo liquidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo.

Qualora sia applicabile anche una franchigia assoluta prevista dalla presente sezione (es. Art. 64 - "Franchigia assoluta sulle Merci ad elevato rischio furto"), l'importo di detta franchigia sarà considerato come minimo assoluto da detrarre dall'indennizzo calcolato a termini di polizza. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 2 - "Altre assicurazioni", senza tener conto della riduzione di indennizzo, con eventuale minimo di franchigia, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione C - Furto e Rapina

Condizioni Speciali (Sempre operanti)

Art. 66| Furto commesso fuori dalle ore di attività da prestatori di lavoro

A parziale deroga del seguente Art. 72 - "Esclusioni", lettera d) punto 2), AXA presta la garanzia contro il furto avvenuto nei modi previsti dall'Art. 63 - "Oggetto dell'assicurazione", anche se l'autore del furto sia un prestatore di lavoro dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il lavoratore adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Art. 67| Furto con rottura dei vetri delle vetrine

L'assicurazione furto è estesa ai furti commessi dall'esterno attraverso maglie di saracinesche o luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante.

L'assicurazione furto è estesa ai furti commessi dall'esterno con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nei locali contenenti le cose assicurate (c.d. Furto con spaccata).

Art. 68| Contenuto presso terzi

Salvo esplicita diversa pattuizione, si intende assicurato il contenuto, limitatamente a macchinario (esclusi: attrezzi e utensili), attrezzatura e merci, presso terzi in deposito e/o lavorazione, sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata all'unità tecnica C1 - "Contenuto Furto", con il massimo di 20.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.

L'assicurazione operante per le garanzie furto e rapina, è valida in Italia e Repubblica di San Marino, in locali aventi caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura conformi a quanto previsto all'Art. 62 - "Caratteristiche dei fabbricati contenenti i beni assicurati" e dall'Art. 65 - "Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia". In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente dovrà fornire documenti giustificativi attestanti la movimentazione di detti beni.

Art. 69| Contenuto presso fiere e mostre

Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono assicurate il macchinario, le merci ed attrezzature presso fiere e mostre a cui l'Assicurato partecipi direttamente, ubicate in Italia, Repubblica di San Marino o in paesi dell'Unione Europea.

La presente garanzia operante per le garanzie furto e rapina, prescinde dalle caratteristiche del fabbricato e dei mezzi di chiusura ed è prestata fino a concorrenza del 20% della somma assicurata all'unità tecnica C1 - "Contenuto Furto", con il massimo di 20.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo. In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 2 - "Altre assicurazioni", senza tener conto della riduzione di indennizzo, con eventuale minimo di franchigia, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 70| Furto pannelli solari o fotovoltaici

A parziale deroga dell'ultimo comma dell'Art. 61 - "Beni assicurati", l'assicurazione furto è estesa al furto di **pannelli solari o pannelli fotovoltaici esclusivamente montati ed ancorati al tetto**.

La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza del 50% della somma assicurata all'unità tecnica C1 - "Contenuto Furto", con il massimo di 10.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.

Se al momento del sinistro i pannelli solari o fotovoltaici sono coperti per il rischio furto da specifica polizza separata, la presente estensione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra assicurazione.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione C - Furto e Rapina

Art. 71| Indennizzo enti particolari

AXA indennizza il costo di riacquisto del materiale e delle operazioni di riparazioni o di ricostruzione degli enti particolari (compresi i supporti dati), ridotto in relazione al loro stato, uso ed utilizzabilità, sottratti o danneggiati da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione, artistico o scientifico.

L'indennizzo sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro e sino alla concorrenza del 30% della somma assicurata alla unità tecnica C1 - "Contenuto Furto", fermo restando quanto previsto al successivo Art. 90 - "Limite massimo dell'indennizzo".

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione C - Furto e Rapina

Che cosa non è assicurato

Art. 72| Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, se il sinistro è in relazione con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, se il sinistro è in relazione con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - 1) da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
 - 2) da prestatori di lavoro o da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere, eccetto quanto previsto dall'Art. 66 - "Furto commesso fuori dalle ore di attività da prestatori di lavoro";
 - 3) da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
 - 4) da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, entro il secondo grado;
- e) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi non utilizzati o incustoditi. Relativamente a valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;
- f) causati ai beni assicurati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro;
- g) subiti dai beni all'aperto (salvo quanto previsto dall'Art. 70 - "Furto pannelli solari o fotovoltaici" e quanto previsto dalla Garanzia Complementare "Veicoli e/o Natanti all'aperto nell'area cintata in uso all'Assicurato", se operante);
- h) derivanti da furto con destrezza o avvenuto in concomitanza con truffa;
- i) subiti dai beni nelle vetrinette esterne, da merci e valori nei distributori automatici esterni, e subiti dai distributori automatici stessi (salvo - se operante - quanto indicato alla Condizione Aggiuntiva (C828) "Distributori automatici");
- j) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi non riguardanti la materialità delle cose assicurate.

Relativamente ai rischi stazioni di servizio e autolavaggi (contraddistinti dai codici attività 9210 e 9212) si precisa che l'assicurazione non è operante per il carburante posto in serbatoi interrati, né per i valori riposti nelle colonnine self service per il rifornimento di carburante o per l'attivazione dell'autolavaggio né per i guasti cagionati dai ladri alle suddette colonnine self service (salvo - se operante - quanto assicurabile con la specifica estensione di garanzia opzionale (C212) "Stazioni di servizio e/o autolavaggi").

Art. 73| Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato

Qualora il furto, la rapina o l'estorsione sia commesso utilizzando, per l'asportazione dei beni assicurati, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso all'azienda o all'Assicurato, AXA corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

L'importo liquidabile viene ridotto al 75%, se il suddetto limite è operante in concomitanza con quello previsto all'Art. 65 - "Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia" o con altri limiti espressi in percentuale, previsti dalla polizza. Se il suddetto limite è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, la franchigia verrà considerata minimo assoluto.

La suddetta riduzione di indennizzo non si applica qualora i veicoli utilizzati per l'asportazione dei beni assicurati siano assicurati per la R.C.A. con AXA.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione C - Furto e Rapina

Art. 74| Esistenza di procedure concorsuali

Qualora il Contraente/Assicurato venga assoggettato ad una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria), che comporti la cessazione delle normali attività lavorative, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'importo liquidabile viene ridotto al 70%, se il suddetto limite è operante in concomitanza con quello previsto all'Art. 65 - "Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia" o con altri limiti espressi in percentuale, previsti dalla polizza. Se il suddetto limite è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, la franchigia verrà considerata minimo assoluto.

Art. 75| Coesistenza di assicurazione trasporti

Se al momento del sinistro le merci assicurate sono coperte da assicurazione per il rischio di furto anche da polizze contro i rischi di trasporto, la presente polizza vale soltanto per la parte di danno che ecceda i valori coperti dalle suddette polizze, e sino a concorrenza della somma assicurata.

Il Contraente o l'Assicurato è obbligato in caso di sinistro a dare visione ad AXA della o delle polizze di assicurazione originali concernenti le merci colpite dal sinistro.

Art. 76| Trasloco delle cose assicurate

Qualora l'Assicurato traslochi presso altra ubicazione entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, l'assicurazione vale per l'unità tecnica C1 - "Contenuto Furto" su entrambe le ubicazioni dall'inizio del trasloco e fino alle ore 24 del 15° giorno dall'avvenuto inizio, fermo quanto previsto dall'Art. 5 - "Aggravamento del rischio".

Per la nuova ubicazione la garanzia è prestata sino alla concorrenza del 50% della somma assicurata all'unità tecnica C1 - "Contenuto Furto", e comunque con il limite massimo di indennizzo di 20.000,00 euro per sinistro.

La data di inizio dovrà essere documentata mediante bolla di accompagnamento e/o fattura accompagnatoria, emessa dall'impresa di trasporto.

L'Assicurato dovrà comunicare ad AXA la variazione di ubicazione al fine di apportare le necessarie modifiche contrattuali. In assenza di modifica, trascorso tale periodo, l'assicurazione resterà sospesa sulla nuova sede sino ad avvenuta contrattualizzazione della nuova ubicazione.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione C - Furto e Rapina

Come si indennizza

Art. 77) Criteri e limiti di indennizzo

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 89 - "Assicurazione parziale".

Relativamente all'unità tecnica C1 - "Contenuto Furto", la garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:

- 10% della somma assicurata, con il massimo di 10.000,00 euro per singolo oggetto relativamente a **quadri, tappeti ed oggetti d'arte** (o pezzo di singola collezione). Qualora la raccolta o collezione venga asportata parzialmente, AXA indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi rubati o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione;
- 10% della somma assicurata con il massimo di 10.000,00 euro per sinistro per **merci di rischio più elevato** non previste dalla categoria di attività identificata dal codice riportato in polizza (compresi cose assicurate contenenti rame, oro e/o metalli preziosi), purché inerenti l'attività assicurata. Si precisa che nessun indennizzo è dovuto per le merci di rischio più elevato qualora, la loro esistenza sia esplicitamente esclusa nella descrizione dell'attività svolta;
- 10% della somma assicurata, con il massimo di 3.000,00 euro, per **valori**, ovunque riposti sempre che collocati all'interno dei locali contenenti i beni assicurati. Se i valori sottratti erano custoditi in cassaforte a muro o cassaforte mobile di peso non inferiore a 200 Kg., i suddetti limiti si intendono raddoppiati, sempre che l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi previsti dall'Art. 63 - "Oggetto dell'assicurazione", lettera a), abbia poi violato tale mezzo di custodia mediante rottura o scasso. I due limiti non sono cumulabili tra loro;
- 5% della somma assicurata, con il massimo di 3.000,00 euro per sinistro e comunque con il limite di indennizzo di 500,00 euro per singolo oggetto relativamente a **effetti personali dell'Assicurato o dei suoi addetti**.

Inoltre sono operanti i seguenti limiti di indennizzo, fermo restando quanto previsto al successivo Art. 90 - "Limite massimo dell'indennizzo":

- 1) 3.000,00 euro per sinistro, senza applicazione di eventuale franchigia o scoperto, per la garanzia **guasti cagionati dai ladri e furto fissi e infissi**, di cui all'Art. 63 - "Oggetto dell'assicurazione", lettera d);
- 2) 10% della somma assicurata alla unità tecnica C1 - "Contenuto Furto", con il massimo di 3.000,00 euro per sinistro, senza applicazione di eventuale franchigia o scoperto, per la garanzia **atti vandalici** di cui all'Art. 63 - "Oggetto dell'assicurazione", lettera e);
- 3) 10%, della somma assicurata alla unità tecnica C1 - "Contenuto Furto", con il massimo di 3.000,00 euro per sinistro, per la garanzia **portavalori** di cui all'Art. 63 - "Oggetto dell'assicurazione", lettera f). AXA corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso;
- 4) 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il minimo di 1.000,00 euro ed il massimo di 3.000,00 euro per sinistro, per la garanzia **spese ed onorari dei periti** di cui all'Art. 63 - "Oggetto dell'assicurazione", lettera g);
- 5) 1.500,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo, complessivamente per le garanzie **spese sostenute per la duplicazione di documenti personali** e per **spese di sostituzione delle serrature o per migliorare i mezzi di chiusura** o per **spese documentate per temporanea vigilanza**, di cui all'Art. 43 - "Oggetto dell'assicurazione", lettera h) ed i).

Art. 78) Selling price (Merchi al prezzo di vendita)

Qualora risultino sottratte o danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall'acquirente, l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo.

La presente pattuizione è operante a condizione che:

- le merci sottratte o danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese;
- l'avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione C - Furto e Rapina

Garanzie Complementari

(Operanti solo se espressamente richiamate in polizza e corrisposto il relativo premio)

INTEGRAZIONE VALORI (C2)

AXA, restando ferme tutte le condizioni di polizza, indennizza i valori sottratti riposti all'interno dei locali contenenti i beni assicurati o quelli detenuti dal portavalori sino alla concorrenza dell'ulteriore somma assicurata alla unità tecnica C2 - "Integrazione valori", ad integrazione di quanto previsto all'Art. 77 - "Criteri e limiti di indennizzo".

Relativamente alla garanzia portavalori, resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 2 - "Altre assicurazioni", senza tener conto della riduzione di indennizzo, con eventuale minimo di franchigia, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

GUASTI CAGIONATI DAI LADRI in aumento (C3)

La somma indicata in polizza all'unità tecnica C3 - "Guasti cagionati dai ladri in aumento" si intende stipulata in aumento al limite di 3.000,00 euro per sinistro previsto per i guasti cagionati dai ladri e furto fissi e infissi, al punto 1) dell'Art. 77 - "Criteri e limiti di indennizzo".

FURTO ATTREZZI e MERCI TRASPORTATE (C4)

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti a seguito di furto o rapina delle merci acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate dall'Assicurato nonché per attrezzi ed utensili connessi all'attività dell'azienda, durante il trasporto su autocarri trasporto cose conto proprio di proprietà o in locazione all'Assicurato e condotti dall'Assicurato stesso o da uno dei suoi addetti.

La garanzia è prestata sino a concorrenza del 10% della somma assicurata all'unità tecnica C1 - "Contenuto Furto", con il massimo di 3.000,00 euro per sinistro e per anno, di cui 1.000,00 euro per attrezzi ed utensili.

In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso per ogni sinistro indennizzabile.

Se al momento del sinistro i beni assicurati risultassero coperti per gli stessi eventi mediante polizze di assicurazione per i rischi trasporto, AXA risponderà solo per la parte di danno eventualmente non coperta dalle predette polizze trasporti.

Resta inteso che:

- ai fini della garanzia furto, i veicoli lasciati incustoditi devono essere chiusi a chiave e con i vetri completamente chiusi; i relativi danni devono essere perpetrati mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura del veicolo stesso oppure il danno sia dovuto a furto totale del veicolo sul quale erano trasportate le merci e/o gli attrezzi ed utensili;
- la garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
- la garanzia è valida esclusivamente per trasporti connessi all'attività dalle ore 5.00 alle ore 22.00.

Non sono indennizzabili i danni:

- a merci, attrezzi ed utensili trasportati su veicoli diversi da autocarri (es. motocicli, autovetture, autotreni e autoarticolati) e quelli trasportati su rimorchio o semirimorchio;
- ad attrezzi ed utensili se l'Assicurato non è in grado di provare con documenti di acquisto aventi data certa antecedente al furto;
- ad oggetti pregiati, valori, preziosi, prodotti farmaceutici e tabacchi anche se rientranti nella definizione di merci.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione C - Furto e Rapina

VEICOLI e/o NATANTI ALL'APERTO nell'area cintata in uso all'Assicurato (C5)

La somma indicata in polizza all'unità tecnica C5 - "Veicoli e/o Natanti all'aperto nell'area cintata in uso all'Assicurato" si intende come somma assicurata separata stipulata in aggiunta alle merci facenti parte dell'unità tecnica C1 - "Contenuto Furto", e si intende operante per i soli autoveicoli, macchine agricole e rimorchi (o natanti) posti all'aperto e per il solo furto totale (o rapina) sempre che sia indennizzabile a termini della presente garanzia (per il furto parziale resta operante quanto previsto dall'ultimo comma).

L'assicurazione furto è operante purché l'area aziendale in uso all'Assicurato sia interamente cintata per tutto il perimetro con recinzioni fisse o in muratura e gli eventuali cancelli di accesso siano regolarmente chiusi con serrature o lucchetti. Nei muri di cinta sono ammesse inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.

Gli autoveicoli posti all'aperto nell'area aziendale in uso all'Assicurato devono essere regolarmente chiusi e le chiavi di avviamento devono essere custodite in luogo idoneo (es. cassette, armadietti, armadi, ecc.) all'interno dei locali dell'azienda assicurata.

Per la presente garanzia AXA corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, sempre che il furto sia avvenuto con scasso dei mezzi di protezione e di chiusura dei cancelli o con breccia nella recinzione o nei muri di cinta oppure che il furto sia avvenuto durante l'orario di lavoro e con presenza di addetti nei locali (purché le chiavi dei veicoli siano regolarmente custodite in luogo idoneo).

Qualora in caso di sinistro furto risulti che l'area aziendale in uso all'Assicurato, non avesse mezzi di chiusura o protezione protetti in modo conforme a quelli sopra indicati o che le chiavi di avviamento dei veicoli non fossero regolarmente custodite nei locali dell'azienda assicurata, AXA corrisponderà all'Assicurato il 60% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 40% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Non sono indennizzabili per i veicoli (o natanti) all'aperto nell'area cintata in uso all'Assicurato:

- i danni a motocicli, ciclomotori, motoveicoli in genere, natanti di lunghezza oltre 24 metri;
- i danni a biciclette, biciclette a pedalata assistita;
- i danni derivanti da furto con destrezza o avvenuto in concomitanza con truffa;
- gli atti vandalici e i danneggiamenti subiti dai veicoli (o natanti);
- i danni a cose poste sui veicoli (o natanti).

Per i danni subiti dai veicoli (o natanti) in seguito a tentato furto e per i furti parziali, cioè il furto di parti del veicolo (esclusi comunque i furti parziali a natanti, camper e roulotte) la garanzia è prestata con scoperto del 20% col minimo di 500,⁰⁰ euro per sinistro e fino a concorrenza di 3.000,⁰⁰ euro per sinistro e per anno assicurativo.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione C - Furto e Rapina

Condizioni Aggiuntive Furto (C6)

(Operanti se espressamente richiamate in polizza - unità tecnica C6)

MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI RAFFORZATI ED OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA (24 A)

L'Art. 65 - "Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia", si intende sostituito dal seguente disposto:

"Le condizioni ed i premi della presente assicurazione furto sono convenuti considerando i mezzi di chiusura dei locali con le seguenti caratteristiche:

- ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale) sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
 - a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm. senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
 - b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm. ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm².

Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro furto se l'introduzione nei locali avviene:

- 1) forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quelli sopra indicati, e a quanto previsto dalla prima parte dell'Art. 65 - "Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia", AXA corrisponderà all'Assicurato l'60% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 40% rimanente a carico dell'Assicurato stesso;
- 2) forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quelli sopra indicati, ma conformi a quanto previsto dalla prima parte dell'Art. 65 - "Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia", AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso;
- 3) attraverso il tetto non avente caratteristiche conformi all'Art. 62 - "Caratteristiche dei fabbricati contenenti i beni assicurati" oppure attraverso breccia o sfondamento di pareti perimetrali o di parte del fabbricato aventi caratteristiche inferiori a quanto previsto dal suddetto Art. 62, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso;
- 4) forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quelli sopra indicati, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, AXA corrisponderà l'indennizzo liquidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo.

Qualora sia applicabile anche una franchigia assoluta prevista dalla presente sezione (es. Art. 64 - "Franchigia assoluta sulle Merci ad elevato rischio furto"), l'importo di detta franchigia sarà considerato come minimo assoluto da detrarre dall'indennizzo calcolato a termini di polizza.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 2 - "Altre assicurazioni", senza tener conto della riduzione di indennizzo, con eventuale minimo di franchigia, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato."

DISTRIBUTORI AUTOMATICI (C828)

A parziale deroga di quanto previsto dalla lettera i) dell'Art. 72 - "Esclusioni", AXA indennizza i danni subiti da:

- 1) distributori automatici di bevande, prodotti alimentari confezionati e simili;

sempre che si tratti di distributore automatico di proprietà od in uso all'Assicurato posto in apposita apertura della vetrina del locale contenente i beni assicurati oppure all'esterno dei locali, nella stessa ubicazione del rischio assicurato, ma fissato saldamente al suolo o ai muri del fabbricato.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione C - Furto e Rapina

La garanzia è operante per furto, consumato o tentato, per atti vandalici e/o per guasti cagionati dai ladri al distributore e/o al suo contenuto (sia merce che denaro).

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di 100,00 euro per sinistro e sino a concorrenza del 10% della somma assicurata all'unità tecnica C1 - "Contenuto Furto", con il massimo di 5.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo e con un sottolimito di indennizzo di 500,00 euro per singolo distributore automatico.

IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO (434 B)

Il Contraente o l'Assicurato dichiara, e tale dichiarazione è essenziale ai fini dell'efficacia del contratto:

- che i locali contenenti i beni assicurati sono protetti da impianto di allarme antifurto;
- che per detto impianto le operazioni di manutenzione siano effettuate secondo le prescrizioni della casa costruttrice;
- che detto impianto trasmette automaticamente il segnale di allarme a Istituto di Vigilanza Privato e/o Forze dell'ordine a mezzo di collegamento con ponte radio o combinatore telefonico;
- di attivare detto impianto ogni qualvolta nei locali contenenti i beni assicurati non vi sia presenza di persone.

Qualora si rilevi che durante l'accadimento del sinistro ci sia stato il mancato funzionamento del suddetto impianto o la mancata trasmissione del segnale di allarme per motivi diversi da:

- manomissione da parte degli autori del furto;
- evento accidentale ed esterno che abbia colpito l'impianto dopo la sua attivazione e che abbia provocato un guasto all'impianto stesso;

AXA corrisponderà all'Assicurato il 70% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 30% rimanente a carico dell'Assicurato stesso. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'Art. 2 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale - "Altre assicurazioni", senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

PRESENZA DI IMPIANTO ANTIFURTO (488 C)

Si prende atto che i locali contenenti i beni assicurati e/o l'area aziendale sono protetti da impianto di allarme antifurto. Il Contraente o l'Assicurato dichiara di attivare detto impianto di allarme ogni qualvolta nei locali contenenti i beni assicurati non vi sia presenza di persone o comunque in occasione della chiusura dei locali.

AXA o i suoi periti, agenti o rappresentanti possono richiedere di poter visionare l'impianto di allarme antifurto in occasione dell'ispezione del rischio, a seguito o meno di sinistro, per verificarne la sua effettiva qualità e funzionalità.

Qualora si rilevi che durante l'accadimento del sinistro ci sia stato il mancato funzionamento del suddetto impianto di allarme antifurto, per motivi diversi da:

- 1) manomissione da parte degli autori del reato;
- 2) evento accidentale ed esterno che abbia colpito l'impianto dopo la sua attivazione e che abbia provocato un guasto all'impianto stesso;

AXA corrisponderà all'Assicurato l'importo indennizzabile a termini di polizza determinato in base alle disposizioni contrattuali; successivamente dall'importo calcolato verrà applicata un'ulteriore detrazione forfettaria di 1.000,00 euro per sinistro.

Si applica comunque la suddetta franchigia forfettaria di 1.000,00 euro anche se il mancato funzionamento sia dovuto a carenza di manutenzione o mancata tempestiva riparazione di un guasto all'impianto stesso oppure l'impianto stesso non sia stato attivato.

STAZIONI DI SERVIZIO E/O AUTOLAVAGGI (C212)

Per le seguenti attività:

- Cod. 9210 - "Stazione di servizio/rifornimento carburanti (anche GPL e metano) - stazione di servizio con autolavaggio - stazione di servizio con bar, tavola calda";
- Cod. 9212 - "Autolavaggio escluso rifornimento carburanti";

relativamente all'unità tecnica C1 - "Contenuto Furto", la garanzia è prestata con le modalità e limiti di indennizzo previsti dalla presente Sezione C - "Furto e rapina", ed inoltre, a parziale deroga di

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione C - Furto e Rapina

quanto previsto dall'Art. 61 - "Beni assicurati" e dall'ultimo comma dell'Art. 72 - "Esclusioni", AXA indennizza:

- 1) i **guasti cagionati dai ladri o dagli autori del reato alle colonnine self service** di erogazione carburante, di attivazione dell'autolavaggio e di distribuzione dei gettoni, nonché il **furto dei valori** (denaro) contenuto all'interno delle suddette colonnine. La presente garanzia è operante per furto, consumato o tentato, per atti vandalici e/o per guasti cagionati dai ladri alle colonnine self service e alle pompe di distribuzione del carburante. Questa garanzia è prestata fino a concorrenza di 3.000,00 euro per sinistro. Tale limite di indennizzo si intende prestato nell'ambito del limite per i guasti cagionati dai ladri già previsto dalla garanzia base;
- 2) il **furto di carburante o altri combustibili** liquidi o gassosi **riposti in serbatoi interrati** o esterni sempre che difesi da tombini, coperchi o accessi chiusi da robusti lucchetti, serrature od altri idonei congegni di chiusura. Il furto è indennizzabile sempre che vi sia rottura o scasso dei congegni di chiusura. Questa garanzia è prestata fino a concorrenza del 10% della somma assicurata alla unità tecnica C1 - "Contenuto Furto", con il massimo di 3.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo;
- 3) il **furto di olio e lubrificanti** o di altri simili prodotti per veicoli della stazione di servizio o di lavaggio riposti in locali o chioschi. La presente garanzia prescinde dalle caratteristiche del fabbricato e dei mezzi di chiusura ed è prestata fino a concorrenza del 10% della somma assicurata all'unità tecnica C1 - "Contenuto Furto", con il massimo di 3.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo. In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.
- 4) la **rapina o estorsione** commessa sulla persona dell'Assicurato, dei suoi familiari o addetti, mentre nell'area di servizio o di lavaggio, detengono i valori frutto dell'incasso giornaliero e/o del fondo cassa. Questa garanzia è prestata fino a concorrenza del 10% della somma assicurata all'unità tecnica C1 - "Contenuto Furto", con il massimo di 3.000,00 euro per sinistro. AXA corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

AGGRAVAMENTO RISCHIO FURTO (450 C)

AXA corrisponderà all'Assicurato in caso di sinistro furto, l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

L'importo liquidabile viene ridotto al 70%, se il suddetto limite è operante in concomitanza con quello previsto all'Art. 65 - "Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia" o con altri limiti espressi in percentuale, previsti dalla polizza.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione C - Furto e Rapina

Tabella limiti Sezione C - FURTO e RAPINA

| Sezione C - FURTO E RAPINA - GARANZIA BASE | | |
|--|---|---|
| Beni | Limite di indennizzo per l'unità tecnica C1 - Contenuto Furto | |
| Quadri, tappeti ed oggetti d'arte | 10% della somma assicurata con il massimo di 10.000 euro per singolo oggetto | |
| Merchi di rischio più elevato non previste dalla categoria di attività identificata dal codice riportato in polizza (comprese cose assicurate contenenti rame, oro e/o metalli preziosi) | 10% della somma assicurata con il massimo di 10.000 euro per merci di rischio più elevato qualora, la loro esistenza sia esplicitamente esclusa nella descrizione dell'attività svolta. | |
| Valori | 10% della somma assicurata con il massimo di 3.000 euro. Raddoppio dei suddetti limiti per i valori custoditi in cassaforte a muro o di peso superiore a 200 kg. I due limiti non sono cumulabili tra loro. | |
| Effetti personali dell'Assicurato o dei suoi addetti | 5% della somma assicurata con il massimo di 3.000 euro per sinistro comunque con il limite di 500 euro per singolo oggetto | |
| Garanzia Base | Importo liquidabile e/o franchigia | Limite di indennizzo |
| Guasti cagionati dai ladri e furto fissi e infissi | - | 3.000 euro per sinistro |
| Atti vandalici | - | 10% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" col massimo di 3.000 euro per sinistro |
| Portavalori | 90% restando il 10% a carico dell'Assicurato | 10% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" col massimo di 3.000 euro per sinistro |
| Spese ed onorari dei periti | - | 10% dell'indennizzo pagabile, col minimo di 1.000 euro e massimo di 3.000 euro per sinistro |
| Spese sostenute per la duplicazione di documenti personali sottratti | - | 1.500 euro sinistro/anno |
| Spese di sostituzione delle serrature o spese per migliorare i mezzi di chiusura o spese di vigilanza | - | |
| Franchigia assoluta sulle Merci ad elevato rischio furto (Art. 64) (Categoria D nell'Elenco di tariffa) | 10% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" col massimo di 2.000 euro | - |
| Mezzi di chiusura non conformi | Vedi testo dell'Art. 65 delle C.G.A. | |
| Condizioni Speciali e delimitazioni (Sempre operanti) | Importo liquidabile e/o franchigia | Limite di indennizzo |
| Contenuto presso terzi | - | 20% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" col massimo di 20.000 euro per sinistro/anno |
| Contenuto presso fiere e mostre | 80% restando il 20% a carico dell'Assicurato | 20% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" col massimo di 20.000 euro per sinistro/anno |
| Furto pannelli solari o impianti fotovoltaici | - | 50% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" col massimo di 10.000 euro per sinistro/anno |
| Indennizzo enti particolari (compresi i supporti dati) | Solo le spese sostenute entro 12 mesi dal sinistro | 30% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" |
| Furto con veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato* | 90% restando il 10% a carico dell'Assicurato | * Se i suddetti limiti sono operanti in concomitanza con altri previsti dalla polizza l'importo liquidabile viene ridotto dall'80% al 70% (o dal 90% al 75%), in base a quanto regolato dalle specifiche limitazioni di garanzia. |
| Esistenza di procedure concorsuali* | 80% restando il 20% a carico dell'Assicurato | |
| Trasloco delle cose assicurate | | 50% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" col massimo di 20.000 euro per sinistro |

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione C - Furto e Rapina

Tabella limiti Sezione C - FURTO e RAPINA

| Sezione C - FURTO E RAPINA - GARANZIE COMPLEMENTARI e CONDIZIONI AGGIUNTIVE | | | |
|--|--|---|---|
| Garanzie Complementari (Opzionali) | | Importo liquidabile e/o franchigia | Limite di indennizzo |
| INTEGRAZIONE VALORI (C2) | | Per garanzia portavalori 90% restando il 10% a carico dell'Assicurato | Somma assicurata (C2) per sinistro/anno |
| FURTO ATTREZZI e MERCI TRASPORTATE (C4) | | 90% restando il 10% a carico dell'Assicurato | 10% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto", col limite di 3.000 euro per sinistro/anno e sotto-limite di 1.000 euro per attrezzi e utensili |
| VEICOLI e/o NATANTI ALL'APERTO nell'area cintata in uso all'Assicurato (C5) | Mezzi di chiusura conformi e chiavi veicoli regolarmente custodite | 90% restando il 10% a carico dell'Assicurato | Somma assicurata (C5) per sinistro/anno |
| | Mezzi di chiusura non conformi o chiavi veicoli non regolarmente custodite | 60% restando il 40% a carico dell'Assicurato | |
| | Furti parziali o tentato furto | Scoperto 20% col minimo di 500 euro | 3.000 euro per sinistro/anno |
| Condizioni Aggiuntive Furto (Opzionali) | | Importo liquidabile e/o franchigia | Limite di indennizzo |
| MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI RAFFORZATI ED OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA (24 A) | | Vedi testo della Garanzia Complementare | |
| DISTRIBUTORI AUTOMATICI (C828) | | Scoperto 10% col minimo di 100 euro per sinistro | 10% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto", col massimo di 5.000 euro per sinistro/anno e limite di 500 euro per singolo distributore automatico |
| IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO (434 B) | | Per mancato funzionamento 70% restando il 30% a carico dell'Assicurato | - |
| PRESENZA DI IMPIANTO ANTIFURTO (488 C) | | Per mancato funzionamento detrazione forfettaria di 1.000 euro per sinistro | - |
| STAZIONI DI SERVIZIO e/o AUTOLAVAGGI (C212) | Guasti cagionati dai ladri alle colonnine self service e furto valori nelle colonnine | - | 3.000 euro per sinistro (compreso nel limite guasti di garanzia base) |
| | Furto di carburante posto nei serbatoi interrati | - | 10% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" col massimo di 3.000 euro per sinistro/anno |
| | Furto di olio e lubrificanti riposti in locali o chioschi | 80% restando il 20% a carico dell'Assicurato | 10% della somma assicurata C1 - "Contenuto Furto" col massimo di 3.000 euro per sinistro/anno |
| | Rapina o estorsione valori detenuti dall'Assicurato, familiari o addetti nell'area di servizio o di lavaggio | 90% restando il 10% a carico dell'Assicurato | 10% della somma assicurata C1 - "Contenuto furto" col massimo per sinistro di 3.000 euro |
| AGGRAVAMENTO RISCHIO FURTO (450 C)* | | 80% restando il 20% a carico dell'Assicurato | * Se i suddetti limiti sono operanti in concomitanza con altri previsti dalla polizza l'importo liquidabile viene ridotto dall'80% al 70%. |

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione D - Guasti Macchine

Premessa

Art. 79| Beni assicurati

L'assicurazione è prestata per i seguenti beni:

- a) relativamente alla unità tecnica **D1 - Apparecchiature d'ufficio** (compreso l'eventuale sistema di segnalazione, prevenzione e/o allarme);
- b) relativamente alla unità tecnica **D2 - Macchinario**, esclusi: utensili, cicli, ciclofurgoni, mezzi di traino e trasporto a mano, elevatori e carrelli; impianti di cogenerazione o a biomassa, impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica e turbine in genere.

Non si intendono assicurati il macchinario e le apparecchiature d'ufficio di proprietà di terzi in custodia o in riparazione o manutenzione.

In ogni caso, salvo diversamente indicato in polizza, dalla somma assicurata sono esclusi:

- 1) **macchinari ed attrezzature** se assicurati con polizza separata leasing;
- 2) **apparecchiature d'ufficio** se assicurate con polizza separata leasing, elettronica o guasti macchine;
- 3) **pannelli solari e/o fotovoltaici**, se assicurati con polizza separata;
- 4) **motori in corrente continua con potenza superiore a 375 KW.**

Art. 80| Uso dei beni assicurati

I beni assicurati devono essere conservati con diligente cura e tenuti in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; essi non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono costruiti, né sottoposti a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del costruttore.

Che cosa è assicurato

Art. 81| Oggetto dell'assicurazione

AXA indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà altrui (fermo quanto previsto dall'ultima parte dell'Art. 79 - "Beni assicurati"), collaudati e pronti all'uso cui sono destinati da:

- a) **rottture meccaniche** dovute a forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei;
- b) **imperizia, negligenza, errata manipolazione o manovra;**
- c) **mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;**
- d) **errori di progettazione e di costruzione, vizio di materiale o difetti di fusione**, sempre che siano trascorsi 12 mesi dalla data di acquisto del bene o sia scaduta la garanzia contrattualmente prestata dal costruttore o fornitore;
- e) **errori di montaggio e smontaggio** connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- f) **rovesciamento di liquidi** in genere;
- g) **traboccamento, rigurgito della rete fognaria;**
- h) **gelo, valanghe, ghiaccio.**

Relativamente alla unità tecnica **D1 - Apparecchiature d'ufficio** la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro (salvo che in polizza sia indicata un minimo di scoperto in euro superiore) ed un limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa per i conduttori esterni, di 3.000,00 euro, fermo quanto disposto dall'Art. 90 - "Limite massimo di indennizzo".

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione D - Guasti Macchine

AXA rimborsa altresì, purché a seguito di sinistro indennizzabile:

- le **maggiori spese** documentabili per il noleggio di un apparecchio elettronico, atto a sostituire temporaneamente quello danneggiato, sino ad un limite massimo, per sinistro e per annualità assicurativa, di 1.000,00 euro, fermo quanto disposto dall'Art. 90 - "Limite massimo dell'indennizzo";
- i costi, relativamente alle apparecchiature d'ufficio, necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto e la ricostruzione dei **supporti di dati** intercambiabili distrutti e danneggiati nonché, per **programmi in licenza d'uso**, i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione ed il loro riacquisto. Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, uno scoperto del 10% con il minimo di 150,00 euro. Questa garanzia è prestata sino ad un limite massimo di indennizzo pari al 30% della somma assicurata all'unità tecnica D1 - "Apparecchiature d'ufficio", fermo quanto disposto dal successivo Art. 90 - "Limite massimo dell'indennizzo".

Relativamente alla unità tecnica **D2 - Macchinario** la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di 500,00 euro per sinistro (salvo che in polizza sia indicato un minimo di scoperto in euro superiore).

Sono inoltre compresi, fermo quanto disposto dal successivo Art. 90 - "Limite massimo dell'indennizzo":

- i) i **danni materiali e diretti ai fabbricati** occupati dall'Assicurato unicamente causati da rotture, lesioni, crolli, sfondamenti dovuti a sinistri indennizzabili a termini di polizza e provocati dal macchinario assicurato, sino ad un limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo, di 15.000,00 euro;
- j) le **spese ed onorari di competenza dei periti** che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 86 - "Procedura per la valutazione del danno", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito. Il rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente della relativa documentazione a prova delle spese sostenute.

La garanzia rimborso spese ed onorari di competenza dei periti è prestata fino al 10% dell'indennizzo pagabili a termini di polizza, col minimo di 1.000,00 ed il massimo di 3.000,00.

Che cosa non è assicurato

Art. 82| Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti dolosi, vandalici, terrorismo, sabotaggio, atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dai legali rappresentanti, dall'amministratore o dai soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno e delle fondazioni, variazione della falda freatica; allagamento o impantanamento da qualsiasi causa dovuto;
- e) di incendio, di fenomeno elettrico (A5) ed altri eventi previsti dalla Sezione A - "Incendio All Risks", di furto ed altri eventi previsti dalla Sezione C - Furto e rapina;
- f) causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;
- g) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore dei beni assicurati;
- h) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- i) dovuti ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico in genere (sovraccarico meccanico, di lavoro, termico, elettrico, strutturale, ecc.);

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione D - Guasti Macchine

- j) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, nastri e ai nastri trasportatori non metallici, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati;
- k) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- l) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico;
- m) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; scardassi; tele ed ai vagli delle macchine per la produzione di carta e cartone, a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;
- n) imputabili a variazioni di tensione nella rete elettrica di alimentazione quando le macchine e gli impianti assicurati non siano dotati degli apparecchi di protezione e di stabilizzazione prescritti dalla casa costruttrice o fornitrice; restano tuttavia compresi i danni agli apparecchi di protezione e di stabilizzazione;
- o) provocati dalle fuoriuscite di masse in fusione;
- p) di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da errata registrazione, errata cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi o da cestinatura per svista oppure da perdita o alterazione di dati senza danni materiali e diretti ai beni assicurati;
- q) di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
- r) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi.

Relativamente agli elaboratori di processo ed apparecchiature di comando, controllo e regolazione di tipo elettronico, sono esclusi dalla garanzia i danni di origine interna e comunque tutti i danni, i guasti e i difetti la cui riparazione o eliminazione è prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:

- s) controlli di funzionalità;
- t) manutenzione preventiva;
- u) eliminazione dei disturbi o difetti a seguito di usura;
- v) aggiornamento tecnologico dell'impianto;
- w) danni e disturbi delle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche del macchinario assicurato, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

Come si indennizza

Art. 83| Criteri e limiti di indennizzo

È indennizzato:

- a) **per le apparecchiature d'ufficio (D1)** (compreso l'eventuale sistema di segnalazione, prevenzione e/o allarme) a primo rischio assoluto:
 - 1) nel caso di danno suscettibile di riparazione, il costo totale delle spese necessarie per ripristinare l'apparecchiatura elettronica danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
 - 2) nel caso di danno non suscettibile di riparazione, il costo necessario al rimpiazzo a nuovo dell'apparecchiatura elettronica nei modi previsti dall'Art. 88 - "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno".
- b) **per il macchinario (D2)**, a primo rischio assoluto, la spesa necessaria per l'integrale riparazione o rimpiazzo del bene danneggiato, ad eccezione:

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione D - Guasti Macchine

- delle fonti di luce e ai tubi e alle valvole elettroniche. In tal caso l'indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, dalla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o di colpi effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta delle fonti di luce, dei tubi o delle valvole stesse;
 - degli avvolgimenti e pacchi lamellari dei trasformatori ed alternatori. In caso di danno a trasformatori e ad alternatori, che siano in esercizio da oltre 12 anni, l'indennizzo relativo agli avvolgimenti ed ai pacchi lamellari terrà conto del degrado d'uso che viene consensualmente fissato nella misura del 5% del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio, oltre il dodicesimo, col massimo del 50%;
 - del tappeto di trascinamento del tessuto sulle macchine da stampa in quadro o continue;
 - dei nastri trasportatori non metallici;
- per i quali l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro, a parziale deroga dell'Art. 88 - "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno".

Inoltre, sono operanti i seguenti limiti di indennizzo, fermo restando quanto previsto al successivo Art. 90 - "Limite massimo dell'indennizzo":

- 1) 15.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo, per la garanzia **danni materiali e diretti ai fabbricati** provocati dal macchinario assicurato di cui all'Art. 81 - "Oggetto dell'assicurazione", lettera i) ;
- 2) 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il minimo di 1.000,00 euro ed il massimo di 3.000,00 euro per sinistro, per la garanzia **spese ed onorari dei periti** di cui all'Art. 81 - "Oggetto dell'assicurazione", lettera j).

Tabella limiti Sezione D - GUASTI MACCHINE

| Sezione D - GUASTI MACCHINE | | |
|--|--|---|
| Garanzia Base | Scoperto e/o franchigia | Limite di indennizzo |
| Guasti alle Apparecchiature d'ufficio (D1) | Scoperto 10% col minimo indicato nel frontespizio di polizza | Sotto-limite per i conduttori esterni 3.000 euro per sinistro/anno |
| Maggiori spese per noleggio di apparecchio elettronico sostitutivo | - | 1.000 euro per sinistro/anno |
| Riacquisto e ricostruzione dei supporti di dati intercambiabili distrutti e danneggiati nonché, per programmi in licenza d'uso, i costi per la duplicazione ed il loro riacquisto. | Scoperto 10% col minimo di 150 euro | 30% della somma assicurata all'unità tecnica D1 - "Apparecchiature d'ufficio" |
| Guasti al Macchinario (D2) | Scoperto 10% col minimo indicato nel frontespizio di polizza | - |
| Danni materiali e diretti ai fabbricati provocati dal macchinario assicurato | - | 15.000 euro per sinistro/anno |
| Spese ed onorari dei periti | - | 10% dell'indennizzo pagabile, col minimo di 1.000 euro e massimo di 3.000 euro per sinistro |
| Per tutte le garanzie resta fermo quanto disposto dall'Art. 90 - "Limite massimo dell'indennizzo". | | |

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro Sezioni A - C - D

Norme che regolano il sinistro per le Sezioni: A - "Incendio All Risks", C - "Furto e Rapina", D - "Guasti Macchine"

Art. 84| Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno ed in caso di furto, rapina, estorsione o scippo, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei beni sottratti e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C., specificando le circostanze e l'importo approssimativo del danno nonché, in caso di sinistro incendio o presumibilmente doloso, esplosione o scoppio, furto, rapina, estorsione o scippo, farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno, indicando possibilmente la società, l'Agenzia ed il numero di polizza; copia di tale denuncia deve essere trasmessa all'Agenzia o ad AXA;
- c) fornire ad AXA, entro i 5 giorni successivi all'avviso, una distinta particolareggiata dei beni distrutti, danneggiati o rubati, con l'indicazione del rispettivo valore;
- d) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), b), d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e d) sono a carico di AXA nei limiti di quanto previsto all'art. 1914 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- e) conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato da AXA di stimare il danno, i beni non rubati o rimasti illesi nonché conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo. AXA si riserva la facoltà di richiedere i residui delle parti sostituite;
- f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, rubati o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto da AXA o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.

In caso di rottura di macchinario o di danno alle apparecchiature d'ufficio, la riparazione può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui alla lettera b). Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa per il macchinario o l'apparecchiatura d'ufficio danneggiato, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

In caso di sinistro, lo stato dei beni non può essere modificato prima dell'ispezione di un perito incaricato da AXA, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività (in tal caso si raccomanda di documentare con foto il danno prima dell'eventuale riparazione, fermo restando gli obblighi di cui alla lettera e) di conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce ed i residui del sinistro); se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato o dal Contraente, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Art. 85| Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato o il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti e/o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati e/o non sottratti, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo od altera gli indizi materiali del reato in caso di furto, rapina, estorsione o scippo, perde il diritto all'indennizzo.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro Sezioni A - C - D

Art. 86| Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente da AXA, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, per iscritto, di comune accordo tra le Parti,

b) fra due periti nominati uno dal Contraente ed uno da AXA con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 87| Mandato dei periti

I periti devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 84 - "Obblighi in caso di sinistro";

c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione dell'Art. 88 - "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno";

d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 86 - "Procedura per la valutazione del danno" lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c) e d) di cui sopra, sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente alla indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 88| Valore dei beni assicurati e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola unità tecnica di polizza, l'attribuzione del valore che i beni assicurati - illesi, danneggiati, sottratti o distrutti - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

Per il FABBRICATO:

a) si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.

Qualora il fabbricato sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune (o con materiali superati poiché sostituiti da altri materiali edili più moderni ed idonei), la stima del valore di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente di pari prestigio ed efficacia;

b) si stima il valore al momento del sinistro applicando alla stima di cui alla precedente lettera a) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ogni altra circostanza concomitante.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro Sezioni A - C - D

L'ammontare del danno si determina stimando, con il criterio indicato alla suddetta lettera a), la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del fabbricato stesso; se ciò non avviene, AXA limita l'indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro determinato come stabilito al punto b).

La riparazione o ricostruzione debbono avvenire al più tardi entro 24 mesi, salvo comprovata forza maggiore, dalla data del sinistro. Nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, AXA pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area (o su altra area del territorio nazionale purché non ne derivi aggravio per l'assicuratore) la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro 24 mesi dalla data di accettazione della liquidazione.

Per il CONTENUTO - esclusi gli enti particolari (anche quadri, tappeti ed oggetti d'arte) e le lastre - a seguito di evento previsto dalla Sezione A - "Incendio All Risks":

- **limitatamente al MACCHINARIO ed ATTREZZATURA** (compreso ARREDAMENTO):
 - c) si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
 - d) si stima il valore al momento del sinistro applicando alla stima di cui alla precedente lettera c) un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina:

- 1) nel caso di risposta SI in polizza all'opzione "Valore a nuovo Macchinario - Attrezzatura", deducendo dal valore a nuovo dei beni assicurati come calcolato alla lettera c), il valore a nuovo dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati.

L'assicurazione in base al "valore a nuovo" non opera per "Macchinario e Attrezzatura" in stato di inattività da oltre 12 mesi.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo purché il rimpiazzo o la riparazione del macchinario ed attrezzatura avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia; se ciò non avviene, AXA limita l'indennizzo al valore al momento del sinistro determinato come stabilito alla lettera d).

- 2) nel caso di risposta NO in polizza all'opzione "Valore a nuovo Macchinario - Attrezzatura", deducendo dal valore dei beni assicurati come calcolato al punto d), il valore dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati.

- **limitatamente alle MERCI ed EFFETTI PERSONALI dell'Assicurato e dei suoi addetti**
 - e) si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, comprese le spese di trasporto e gli oneri fiscali.

Nelle lavorazioni di trasformazione, le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario (fermi i limiti di indennizzo previsti dall'Art. 34 - "Criteri e limiti di indennizzo" per effetti personali, merci di rischio più elevato e valori).

Per i VEICOLI e/o NATANTI (compresi i veicoli e/o natanti di terzi in consegna o custodia - A8) a seguito di evento previsto in polizza: l'ammontare del danno si determina deducendo dal valore al momento del sinistro dei beni assicurati come calcolato al punto seguente, il valore dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati. Per i danni parziali subiti dal veicolo o natante, l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, ridotto del degrado d'uso e del deprezzamento commerciale.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro Sezioni A - C - D

Per i veicoli e/o natanti si stima il valore al momento del sinistro, cioè il valore commerciale come risultante dal prezzo di mercato, determinato tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, di usura, della cessata o meno produzione del modello. Per i veicoli o per i natanti il valore al momento del sinistro viene determinato in base alle quotazioni medie di mercato riportate dalle pubblicazioni specializzate.

Qualora non siano disponibili le quotazioni per il veicolo o natante, si farà riferimento al valore di mercato di veicoli o natanti simili per caratteristiche e prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'Art. 89 - "Assicurazione parziale".

Per le LASTRE (e le insegne), a seguito di evento indennizzabile dalla Sezione A - "Incendio All Risks": l'ammontare del danno si determina sulla base del valore di rimpiazzo delle lastre ivi comprese le spese di installazione e di trasporto e senza tener conto del deprezzamento per vetustà, uso e stato di conservazione.

Per il CONTENUTO - esclusi gli enti particolari (anche quadri, tappeti ed oggetti d'arte) e le lastre - **a seguito di evento previsto dalla Sezione C - "Furto e Rapina"**:

1) l'ammontare del danno per il macchinario di età documentata non superiore a tre anni ed attrezzatura d'ufficio di età documentata non superiore a tre anni, è dato considerando il costo di rimpiazzo dei beni asportati o danneggiati con altri nuovi, uguali o equivalenti, comprese le spese di trasporto, di montaggio e gli oneri fiscali.

Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun bene, importo superiore al triplo del relativo valore al momento del sinistro;

2) l'ammontare del danno per le merci, il restante macchinario, arredamento ed attrezzatura e gli effetti personali, è dato dal valore che i beni sottratti avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione dei beni danneggiati, col limite del valore che gli stessi avevano al momento del sinistro (fermi comunque i limiti previsti dall'Art. 77 - "Criteri e limiti di indennizzo", per effetti personali, merci di rischio più elevato e valori).

Per i titoli di credito, a seguito di evento previsto in polizza, rimane stabilito che:

- f) AXA, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- g) l'Assicurato deve restituire ad AXA l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- h) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Per i danni relativi ai titoli di credito, l'Assicurato deve dimostrare di avere esercitato tutti i diritti e le azioni spettantegli a norma di legge per la realizzazione del credito risultante dal titolo. AXA indennizzerà il danno accertato dai periti a seguito dell'esercizio totalmente o parzialmente infruttuoso di tali adempimenti, ma il pagamento potrà avvenire solo dopo la scadenza dei titoli stessi.

Per gli enti particolari, a seguito di evento previsto in polizza: l'ammontare del danno è dato dal solo costo di riacquisto, riparazione o di ricostruzione degli enti distrutti, sottratti o danneggiati ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità degli enti medesimi, escluso qualsiasi riferimento di affezione o artistico o scientifico (fermo comunque quanto previsto dall'Art. 34 - "Criteri e limiti di indennizzo").

Per il CONTENUTO, limitatamente a quadri, tappeti ed oggetti d'arte, a seguito di evento previsto in polizza, l'ammontare del danno è dato dal valore al momento del sinistro degli enti distrutti, sottratti o danneggiati ridotto in relazione allo stato di conservazione e uso degli enti medesimi, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui (fermo comunque quanto previsto dagli Artt. 34 e 77 - "Criteri e limiti di indennizzo").

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro Sezioni A - C - D

Per il MACCHINARIO, a seguito di guasto o rottura, previsto dalla Sezione D - "Guasti Macchine":

- i) l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per rimpiazzare a nuovo (comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali) i beni distrutti e per riparare quelli soltanto danneggiati e deducendo il valore dei residui.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo purché il rimpiazzo o la riparazione del macchinario avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia; se ciò non avviene AXA limita l'indennizzo al valore al momento del sinistro determinato dal deprezzamento del valore a nuovo in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Restano operanti i casi per i quali l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro e le relative limitazioni previste dall'Art. 83 - "Criteri e limiti di indennizzo".

Per le APPARECCHIATURE D'UFFICIO e sistema di segnalazione, prevenzione o allarme, a seguito di evento previsto dalla Sezione D - "Guasti Macchine":

- j) nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima per ogni apparecchiatura elettronica colpita da sinistro, l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento dell'evento, necessarie per ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti eventualmente sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato al punto 1) decurtato dell'importo stimato al punto 2).

- k) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 3) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo (comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali) al momento del sinistro del bene colpito da sinistro stesso;
- 4) si stima il valore del bene al momento del sinistro tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 5) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato al punto 3) decurtato dall'importo stimato al punto 5). Detto indennizzo riguarda solo beni in funzione ed è valido a condizione che:

- α) i danni si siano verificati entro i due anni successivi a quello della prima installazione;
- β) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
- γ) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione del bene danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti α) e β) ed almeno una delle condizioni del punto γ) l'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato al punto 4), decurtato dell'importo stimato al punto 5).

Un bene assicurato si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come alla lettera j) eguali o superi il valore che il bene aveva al momento del sinistro stimato come alla lettera k) punto 4) oppure quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo (comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali) di un bene equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato.

Restano operanti i casi per i quali l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro e le relative limitazioni previste dall'Art. 83 - "Criteri e limiti di indennizzo".

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e di trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dall'ordinario.

AXA ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale del bene od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro Sezioni A - C - D

Art. 89| Assicurazione parziale (Valida per la Sezione A - "Incendio All Risks")

Se dalle stime fatte risulta che l'ammontare di una o più unità tecniche prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le unità tecniche stesse, AXA risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre unità tecniche, salvo quanto disposto dall'Art. 29 - "Reversibilità - Compensazione tra partite assicurate".

Art. 90| Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. per nessun titolo AXA potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 91| Recupero dei beni rubati

Se i beni sottratti vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso ad AXA appena ne ha avuto notizia.

I beni recuperati divengono di proprietà di AXA, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi ad AXA l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi.

Se invece AXA ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso da AXA per gli stessi, o di farli vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni sottratti che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, AXA è obbligata soltanto per i danni subiti dai beni stessi in conseguenza del sinistro.

Art. 92| Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, AXA provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato e, in caso di sinistro furto, rapina, estorsione e scippo, dalla documentazione attestante l'esito delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino alcuno dei casi previsti dall'Art. 72 - "Esclusioni", lettere c) e d).

In caso di sinistro relativo alla Sezione A - "Incendio All Risks", se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 17 - "Esclusioni", lettera d).

In caso di sinistro relativo alla Sezione D - "Guasti Macchine", se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 82 - "Esclusioni", lettera c).

Art. 93| Indennizzo separato

A richiesta del Contraente e dell'Assicurato, l'indennizzo potrà essere regolato per ciascuna unità tecnica singolarmente considerata, come se, per ogni unità tecnica fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti, incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna unità tecnica un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto da AXA a titolo di indennizzo per il sinistro.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro Sezioni A - C - D

Art. 94| Riduzione delle somme assicurate a seguito di: danni a Veicoli e/o natanti di terzi in consegna o custodia (A8); Fenomeni elettrici (A5); Furto o rapina, estorsione; Rottura di macchinario o apparecchiature d'ufficio (Guasto macchine / Elettronica); e loro reintegro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole unità tecniche di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione del premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso AXA decidesse invece di recedere dal contratto si farà luogo al rimborso del premio, al netto dell'imposta, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso di AXA dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrate nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di AXA di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 7 - "Recesso in caso di sinistro".

Art. 95| Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da AXA. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

Norme comuni R.C.T. / R.C.O.

Art. 96| R.C.T./R.C.O. - Massimali

I massimali assicurati indicati in polizza per l'Unità Tecnica E1 - "R.C.T." e per l'unità Tecnica E2 - "R.C.O.", rappresentano l'obbligazione massima di AXA per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose od animali.

I limiti di risarcimento, se previsti nelle singole garanzie/estensioni, sono una parte del massimale di riferimento e rappresentano la massima obbligazione per AXA, per ogni sinistro e, quando previsto, per ogni anno assicurativo.

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente l'Unità tecnica E1 - R.C.T. e l'Unità tecnica E2 - R.C.O. previste dalla presente polizza, fermi i limiti stabiliti dai relativi massimali, l'importo massimo che AXA sarà tenuta a corrispondere per il sinistro medesimo non potrà comunque superare il limite per sinistro del massimale R.C.T.

Art. 97| R.C.T./R.C.O. - Estensione territoriale

La **garanzia R.C.T.** vale per i sinistri che avvengano nel Mondo intero con esclusione di U.S.A., Canada e Messico. Sono compresi i sinistri che avvengano nei territori di U.S.A, Canada e Messico se relativi alla partecipazione temporanea a mostre, fiere e convegni o viaggi per trattative di affari.

Per le seguenti garanzie R.C.T. l'estensione territoriale è così delimitata:

- **Committenza auto** è operante per i sinistri che avvengano in Italia, Stato Città del vaticano, Repubblica di San Marino;
- **Cessione di lavori in subappalto** è operante per i sinistri che avvengano in Europa (geografica);
- **Smercio** è operante per i sinistri che avvengano in Europa (geografica), con estensione al Mondo intero per i generi alimentari direttamente somministrati al pubblico durante la partecipazione temporanea a mostre e fiere. Per lo smercio di generi alimentari di produzione propria la garanzia vale anche per i danni dovuti a vizio originario dei beni prodotti dall'Assicurato, direttamente somministrati al pubblico negli spazi ove si tengono le mostre e fiere, con i limiti previsti dall'Art. 110 - "R.C.T. - Smercio".
- **Estensione smercio fuori dai locali dell'attività - Clausola opzionale (E708):** è operante per i sinistri che avvengano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

La **garanzia R.C.O.** vale per i sinistri che avvengano nel Mondo intero.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

Garanzia E1 - R.C.T. - Che cosa è garantito

Art. 98| R.C.T. - Oggetto dell'assicurazione

AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto deve pagare quale civilmente responsabile per legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi, per:

- morte, lesioni personali,
- distruzione o deterioramento di cose,

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi nell'esercizio di attività di carattere complementare e accessorio all'attività dichiarata indicata in polizza.

L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo (compreso da fatto doloso) ricada sull'Assicurato per danni cagionati a terzi da persone delle quali l'Assicurato si avvale nello svolgimento dell'attività assicurata, compresi i familiari coadiuvanti, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

La copertura opera per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Franchigia base R.C.T. frontale per sinistro

L'Unità Tecnica E1 - R.C.T. opera per danni a cose con la franchigia base R.C.T. per sinistro indicata nella scheda di polizza, salvo quanto successivamente diversamente indicato.

A titolo esemplificativo sono compresi in polizza - con la franchigia base R.C.T. per i danni a cose - i rischi derivanti:

- dalla **proprietà del fabbricato, come disciplinato dal seguente Art. 133 - "R.C. Proprietà del Fabbricato", destinato all'esercizio dell'attività assicurata;**
- dalla **conduzione o uso del fabbricato destinato all'esercizio dell'attività assicurata** e relativi impianti fissi;
- da **ghiaccio o neve non rimossi** a tempo debito dai tetti, marciapiedi e cortili;
- da **esercizio di magazzini, uffici e depositi** ovunque ubicati in Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, purché inerente all'attività dichiarata in polizza;
- da **lavori di ordinaria manutenzione al fabbricato** eseguiti in economia dell'Assicurato o affidata a terzi (committenza lavori), purché eseguiti nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalla **consegna a domicilio, prelievo e rifornimento di merci e materiali** (fermo quanto previsto per i danni a mezzi sotto carico e scarico dal successivo Art. 103 - "R.C.T. Danni a mezzi sotto carico/scarico" e ferma l'esclusione dei danni da circolazione dei veicoli a motore nonché, per le concessionarie di veicoli, officine meccaniche, carrozzerie, gommisti, elettrauto e attività simili, l'esclusione dei danni a veicoli prelevati o consegnati);
- dall'**esistenza e dall'impiego di macchinari in genere e di macchine operatrici fisse** in dotazione all'Assicurato, anche se non di proprietà (es. in leasing) nell'ambito del rischio assicurato;
- dalla **proprietà, uso e circolazione di carrelli elevatori, mezzi di sollevamento e trasporto, di macchine operatrici semoventi**, da parte degli addetti per ragioni di servizio sempre che i danni si verificano nell'area private, anche se accessibili a terzi. Si conferma l'esclusione dei rischi di circolazione per i quali sussista l'obbligo dell'assicurazione di legge (Art. 111 - "RCT - Esclusioni", punto 5);
- dall'**uso di velocipedi e mezzi di trasporto a mano**, anche fuori dalle aree aziendali;
- dalla **committenza auto** ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dagli addetti, purché muniti di regolare patente di abilitazione, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti a motore, purché tali mezzi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia committenza auto è valida anche nel caso di patente scaduta da non più di 6 mesi, a condizione che il conducente rinnovi il documento entro 3 mesi dalla data del sinistro; la garanzia si intende altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

La garanzia committenza auto è prestata con una franchigia di 150,⁰⁰ euro per sinistro ed è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno. La garanzia vale anche per le lesioni corporali subite dalle persone trasportate;

- da **errata od insufficiente segnaletica nei parcheggi** pertinenti l'azienda;
- dalla **proprietà o dall'utilizzo di cani da guardia**;
- dal **servizio antincendio** interno o dell'intervento diretto degli addetti per tale scopo, con esclusione dei danni necessari il cui verificarsi è riconducibile in linea causale a interventi per la circoscrizione dell'incendio;
- dalla **proprietà, posa e manutenzione, anche affidata a terzi, di insegne luminose e non, attrezzature e cartelli pubblicitari, striscioni**, con esclusione dei danni alle cose su cui sono installati, ubicati sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
- da **lavori di pulizia e manutenzione di impianti e attrezzature** anche se affidata a terzi;
- dall'**esistenza ed uso**, nei locali assicurati, di **macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande** nonché, **gestione di mensa e bar aziendale** anche se affidata a terzi, compreso il rischio conseguente alla somministrazione di cibi e bevande;
- dall'**esistenza di tende in genere** e strutture in spazi aperti di pertinenza dell'azienda assicurata;
- dall'**organizzazione di asili aziendali** prestati in presidi posti all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità personale del personale addetto al servizio, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere tale attività;
- dall'**erogazione di corsi di formazione e stage, visite all'azienda**, presentazione e dimostrazione dei prodotti;
- dalla **partecipazione a convegni, mostre, fiere**, esposizioni e mercati (compreso il rischio derivante dall'allestimento o rimozione degli stand), fermo quanto previsto dall'Art. 110 - "R.C.T. smercio";
- dall'**organizzazione di attività ricreative e sportive, di gite aziendali**, con esclusione della responsabilità civile del tour operator;
- da **servizio di pronto soccorso e/o medico** prestato da personale dell'azienda o affidato a terzi, compresa la responsabilità derivante all'Assicurato per fatto del personale sanitario e infermieristico addetto al servizio, esclusa la R.C. professionale di questi ultimi.

Per le attività affidate a terzi dall'Assicurato è fatto salvo il diritto di rivalsa di AXA nei confronti dei responsabili.

Sono compresi in polizza:

- i **danni alle cose di terzi** che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo presso la sua attività, **trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori**, che, per volume o peso, non possono essere rimosse; la garanzia opera a parziale deroga del punto 10) dell'Art. 111 - "R.C.T. - Esclusioni".

Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno risarcibile uno scoperto 10% con il minimo di 250,⁰⁰ euro (o, se superiore, con un minimo pari alla franchigia base R.C.T. indicata in polizza); il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo si intende pari a 100.000,⁰⁰ euro (detto limite non si somma ad altri limiti eventualmente previsti in polizza). Resta fermo, se operante, quanto previsto dal punto 4 - "Danni a veicoli a motore di terzi in consegna o custodia" dell'Art. 114 - "R.C. postuma".

Si conferma l'esclusione dei danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione degli stessi (punto 9) dell'Art. 111 - "R.C.T. - Esclusioni").

Relativamente alle aziende alimentari con locali adibiti a spaccio di prodotti aziendali o con locali destinati a sala degustazione e/o ristoro (es. cantine sociali, birrifici, ecc.) di prodotti alimentari la garanzia è estesa ai **danni cagionati ai capi di vestiario indossati dai clienti**.

Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno indennizzabile a capi di vestiario indossati dai clienti una franchigia di 150,⁰⁰ euro ed il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, si intende pari a 2.000,⁰⁰ euro.

I componenti di uno stesso nucleo familiare sono considerati unico cliente.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

Art. 99| R.C.T. - Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) i prestatori di lavoro dell'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- d) le società o enti che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

Art.100| R.C.T. - Estensione al novero dei terzi

A parziale deroga dell'Art. 99 - "R.C.T. - Soggetti non considerati terzi", lettera c), sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione limitatamente alle lesioni corporali, escluse le malattie professionali:

- 1) i titolari ed i dipendenti di aziende che possono trovarsi nell'ambito dell'azienda, per eseguire lavori di manutenzione, riparazione, collaudo di attrezzature ed impianti, pulizia, consegna, prelievo e rifornimento comprese operazioni di carico e scarico;
- 2) i liberi professionisti, agenti, rappresentanti che abbiano rapporti con l'Assicurato e frequentino l'azienda o laboratorio per ragione del loro incarico;
- 3) i titolari ed i dipendenti di ditte o enti incaricati di svolgere accertamenti e/o controlli.

Condizioni Speciali R.C.T.

(Operanti con la Garanzia Base E1 - R.C.T. in relazione al rischio assicurato)

Art.101| R.C.T. - Lavori presso terzi

L'assicurazione comprende in caso di **lavori presso terzi, i danni alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori**, che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

Sono compresi:

- i **danni da incendio, esplosione e scoppio** così come disciplinati e nei limiti previsti dal seguente Art. 102 - "Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio";
- i **piccoli lavori edili** per eseguire tracce nei muri o pavimenti e/o fori per far passare tubi e impianti elettrici, idraulici e tecnici, sempre che tale attività sia strettamente necessaria a quella assicurata;
- i **danni alle condutture ed agli impianti sotterranei**;
- i **danni a cose, dovuti a franamento o cedimento del terreno**. Sono altresì esclusi i danni quando derivino da lavori che prevedano sottomurature e/o altre tecniche necessarie per il sostegno del terreno.

Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno risarcibile uno scoperto 10% con il minimo pari alla franchigia base R.C.T. indicata in polizza; il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo si intende pari a 250.000,00 euro (detto limite non si somma con il limite previsto dal seguente Art. 102 - "R.C.T. - Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio").

Art.102| R.C.T. - Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio

L'assicurazione comprende i **danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio**:

- **del fabbricato** destinato ad azienda assicurata e **relativo contenuto** di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuto;
- di cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute, limitatamente ai **lavori presso terzi**.

Resta a carico dell'Assicurato, per ogni danno risarcibile la franchigia base R.C.T. per sinistro indicata in polizza. Il limite di risarcimento, per sinistro e per anno assicurativo, si intende pari a 500.000,00 euro nell'ambito del massimale assicurato per danni a cose.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

In caso che il sinistro risulti indennizzabile anche dalla garanzia RICORSO TERZI (A6) prevista dalla Sezione A - "Incendio All Risks", la presente garanzia R.C.T. opera solo la parte di danno eccedente il limite previsto dalla suddetta unità tecnica A6.

Art.103| R.C.T. - Danni a mezzi sotto carico e scarico

L'assicurazione comprende i **danni ai mezzi di trasporto di terzi sotto carico o scarico** anche durante la **consegna a domicilio, prelievo e rifornimento di merci e materiali**.

Limitatamente ai natanti sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso dei mezzi danneggiati.

Per ogni sinistro, si deduce la franchigia base R.C.T. per sinistro indicata in polizza.

Art.104| R.C.T. - Danni da interruzione o sospensione di attività

L'assicurazione comprende, i **danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività** industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza.

Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno risarcibile uno scoperto del 10% con il minimo di 1.500,00 euro per sinistro (o con un minimo pari alla franchigia base R.C.T. indicata in polizza se superiore); il limite di risarcimento, per sinistro e per anno assicurativo, si intende pari al 10% del massimale assicurato per danni a cose previsto dall'Unità Tecnica E1 - "R.C.T." con il massimo di 250.000,00 euro.

Art.105| R.C.T. - Responsabilità personale degli addetti - Responsabilità dall'uso di armi per legittima difesa

L'assicurazione è valida anche per la **responsabilità civile personale degli addetti** dell'Assicurato per danni a persone o a cose involontariamente cagionati nello svolgimento delle loro mansioni, compresi eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Relativamente a tale estensione di garanzia, AXA risponde per:

- a) i danni cagionati a terzi, escluso l'Assicurato e i prestatori di lavoro, nei limiti del massimale previsto dall'Unità Tecnica E1 - "R.C.T." ed alle condizioni e nei termini previsti per la garanzia R.C.T.;
- b) i danni derivanti da morte o invalidità permanente da infortunio cagionati agli altri addetti - qualora operante l'Unità Tecnica E2 - "R.C.O." ed alle condizioni e nei termini previsti per la garanzia R.C.O. stessa.

L'assicurazione è valida anche per la **responsabilità civile personale** del titolare e/o degli addetti dell'Assicurato **dall'uso per legittima difesa di armi**, anche da fuoco, nell'ambito dell'area di pertinenza aziendale per i danni cagionati a cose di terzi e/o per gli eventuali danni cagionati a persone diverse da quelle che partecipano all'azione delittuosa; la garanzia opera nei limiti del massimale previsto dall'Unità Tecnica E1 - "R.C.T." ed alle condizioni e nei termini previsti per la garanzia R.C.T., comunque con il massimo di 1.000.000,00 euro per sinistro.

Per i danni a cose, si deduce la franchigia base R.C.T. per sinistro indicata in polizza.

Art.106| R.C.T. - Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa assicurata

L'assicurazione R.C.T. comprende i **danni a veicoli a motore di prestatori di lavoro e di terzi**, parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa assicurata oppure in appositi parcheggi ad essi riservati.

Per ogni veicolo danneggiato si deduce uno scoperto 10% con il minimo di 300,00 euro.

Sono esclusi i danni da incendio, da furto e quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose che si trovino sui mezzi stessi.

Art.107| R.C.T. - Danni da inquinamento accidentale

L'assicurazione comprende i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di **rottura accidentale** di impianti, condutture, macchinario e attrezzatura dell'azienda assicurata.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno risarcibile uno scoperto del 10% con il minimo di 1.500,00 euro (o con un minimo pari alla franchigia base R.C.T. indicata in polizza se superiore); il limite di risarcimento, per sinistro e per anno assicurativo, si intende pari al 5% del massimale assicurato per danni a cose previsto dall'Unità Tecnica E1 - "R.C.T." con il massimo di 150.000,00 euro.

Art.108| R.C.T. - Committenza di lavori di straordinaria manutenzione

L'assicurazione opera per la responsabilità civile a carico all'Assicurato nella sua qualità di **committente di lavori di straordinaria manutenzione dei fabbricati e relativi impianti** destinati all'attività assicurata, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (Cantieri temporanei mobili), per danni involontariamente cagionati a terzi, a condizione che, ove previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, sia stato dato specifico e formale incarico al responsabile dei lavori e ai coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, nell'ambito delle rispettive competenze professionali previste e definite dal decreto legislativo stesso.

La validità è subordinata a che:

- le imprese esecutrici dei lavori risultino regolarmente iscritte all'Albo di categoria;
- i designati responsabili dei lavori, i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori siano lavoratori autonomi ovvero non prestatori di lavoro della Contraente.

La presente garanzia viene prestata sino alla concorrenza del limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, di 250.000,00 euro.

Per i danni a cose si applicherà uno scoperto del 10% con un minimo di 500,00 euro per sinistro.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di rivalsa di AXA nei confronti dei responsabili.

Art.109| R.C.T. - Cessione di lavori in subappalto

La garanzia è operante a condizione che le attività annue subappaltate siano pari a o inferiori al 30% del fatturato annuo totale.

- a) L'assicurazione comprende la responsabilità civile che ricade sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici (intese per tali le persone fisiche o giuridiche a cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori, sempre che tali ditte subappaltatrici siano in regola con le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza previste dalle leggi vigenti) mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso.
- b) Sono considerati terzi i subappaltatori ed i loro dipendenti, a parziale deroga dell'Art. 99 - "Soggetti non considerati terzi", lettera c), per morte o lesioni personali gravi o gravissime come definite dall'art. 583 C.P. (escluse le malattie professionali), sofferte in occasione dell'esecuzione di lavori per conto dell'Assicurato; la garanzia si intende prestata nel limite del 50% del massimale R.C.T., con il massimo di 1.500.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.

In caso che il sinistro risulti indennizzabile anche da un'eventuale copertura assicurativa delle ditte subappaltatrici, la presente garanzia R.C.T. opera solo per la parte di danno eccedente il limite previsto dalla suddetta assicurazione.

In caso di sinistro l'Assicurato si impegna a fornire a richiesta di AXA, copia della documentazione attestante il rispetto delle assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza e, pena la decadenza del diritto all'indennizzo, la denominazione delle ditte subappaltatrici e la documentazione necessaria per l'accertamento.

Art.110| R.C.T. - Smercio

Per le imprese che svolgono anche un'attività commerciale, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti stessi.

La garanzia copre i danni verificatisi entro un anno dalla somministrazione o vendita e comunque non oltre la data di scadenza della polizza; purché le richieste di risarcimento siano presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione. Per i danni da smercio, diversi da difetto originario di prodotto, il massimale per sinistro indicato in polizza, alla unità tecnica E1 - "R.C.T - Garanzia base", rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

Per le attività:

- 1) Aziende alimentari con licenza di vendita al dettaglio o con locali adibiti a spaccio aziendale di prodotti alimentari;
- 2) Aziende con locali destinati a sala degustazione e/o ristoro;

se in polizza non è operante la garanzia E5 - "R.C. Prodotti", la copertura è estesa ai danni dovuti a vizio originario dei beni prodotti dall'Assicurato e direttamente somministrati/venduti al pubblico nei locali facenti parte dell'attività assicurata (esclusi i mercati ambulanti all'aperto, assicurabili con l'ESTENSIONE SMERCIO FUORI DAI LOCALI DELL'ATTIVITÀ (E708). È considerato unico sinistro, tutti i sinistri originatisi da uno stesso difetto anche se manifestatosi in più prodotti.

L'estensione è prestata, per sinistro e per anno assicurativo, sino a concorrenza del sotto-limite di 500.000,00 euro. Restano esclusi i danni verificatisi all'estero a seguito di esportazione occulta (salvo per Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano).

Per le Stazioni di servizio/rifornimento l'assicurazione comprende i danni da smercio e/o somministrazione al pubblico del carburante venduto, esclusi i danni dovuti a vizio originario del prodotto. La garanzia copre i danni verificatisi entro un mese dal rifornimento e comunque non oltre la data di scadenza della polizza, purché le richieste di risarcimento siano presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione. Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno indennizzabile uno scoperto del 10% con il minimo di 250,00 euro; l'estensione è prestata, per sinistro e per anno assicurativo, sino a concorrenza del sotto-limite di 100.000,00 euro.

Condizioni Aggiuntive R.C.

(Operanti se espressamente richiamate in polizza e corrisposto il relativo premio)

R.C.T. - ESTENSIONE LIMITI LAVORI PRESSO TERZI e INTERRUZIONI DI ATTIVITÀ (E705)

I limiti di risarcimento per sinistro e per anno si intendono così modificati:

- Art. 101 - "**R.C.T. - Lavori presso terzi**", elevato il limite di risarcimento da 250.000,00 a 500.000,00 euro; fermo tale limite sono compresi i **danni alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori, che per volume o peso possono essere rimosse**, con il sotto-limite di 100.000,00 per sinistro e per anno;
- Art. 104 - "**R.C.T. - Danni da interruzione e sospensione di attività**", elevato il limite di risarcimento da 250.000,00 a 500.000,00 euro.

Inoltre per i soli rischi con codice attività 5000, 5417 e 5418, a parziale deroga dell'Art. 111 - "Esclusioni", punto 15), la garanzia R.C.T. vale per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per **danni da furto cagionato a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato** per l'esecuzione di lavori presso terzi. Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno risarcibile uno scoperto del 10% con il minimo di 500,00 euro con il sotto-limite di risarcimento, per sinistro e per anno assicurativo, di 75.000,00 euro.

R.C.T. - DANNI A COSE DI TERZI MOVIMENTATE (E707)

La garanzia è operante per **danni a cose di terzi sollevate, caricate o scaricate o comunque movimentate con carrelli o mezzi semoventi**, a parziale deroga del punto 12) del seguente Art. 111 - "Esclusioni".

Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno risarcibile uno scoperto del 20% con il minimo di 750,00 euro (o con un minimo pari alla franchigia base R.C.T. indicata in polizza se superiore); il limite di risarcimento, per sinistro e per anno assicurativo, si intende pari a 100.000,00 euro.

R.C.T. - ESTENSIONE SMERCIO FUORI DAI LOCALI DELL'ATTIVITÀ (E708)

La presente estensione a deroga dell'Art. 110 - "Smercio", relativamente alle attività:

- Aziende alimentari con locali adibiti a spaccio aziendale di prodotti alimentari o con locali destinati a sala degustazione e/o ristoro (es. cantine sociali, birrifici, ecc.) di prodotti alimentari;
- Vendita ambulante di prodotti alimentari anche di produzione propria;
- Vendita ambulante di abbigliamento e altri prodotti non alimentari.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

si intende estesa alla somministrazione e vendita anche presso terzi (es. servizio di catering, consegna a domicilio e simili) nonché presso mercati ambulanti anche all'aperto in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. Restano esclusi i danni verificatisi all'estero a seguito di esportazione occulta (salvo per Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano).

Il sottolimito per i danni derivanti da difetto originario di prodotti alimentari si intende elevato a 1.000.000,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo.

La presente garanzia non è operante per le attività di vendita a domicilio "on line" e/o telefoniche che si limitano a commercializzare prodotti alimentari prodotti da altri sui quali l'Assicurato si è limitato al solo riconfezionamento e/o ad apporre il proprio marchio (rischi assicurabili con garanzia E5 - R.C. prodotti").

Restano operanti le restanti disposizioni previste dall'Art. 110 - "Smercio".

R.C.T. - CESSIONE DI LAVORI IN SUBAPPALTO SENZA LIMITI (A900)

La garanzia di cui all'Art. 109 - "R.C.T. - Cessione di lavori in subappalto" è operante senza alcuna limitazione percentuale sul fatturato annuo totale.

Pertanto il primo 1° comma dell'Art. 109 si intende abrogato e non operante; restano invece valide ed operanti le restanti disposizioni previste dallo stesso Art. 109 - "R.C.T. - Cessione di lavori in subappalto".

R.C.T. - COSE PORTATE DAI CLIENTI (E444)

A parziale deroga del successivo Art. 111 - "R.C.T. - Esclusioni", punto 10), la garanzia è operante per la Responsabilità Civile Terzi derivante all'Assicurato per danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis C.C., per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate, ma non indossate, dai medesimi nei locali aperti al pubblico dell'attività assicurata.

Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno indennizzabile uno scoperto del 10% con un minimo di 150,00 euro per ogni cliente danneggiato; il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, si intende di 5.000,00 euro. Esclusivamente per eventuali locali destinati a sala degustazione e/o ristoro, il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, si intende elevato a 10.000,00 euro. I componenti di uno stesso nucleo familiare sono considerati unico cliente.

Non sono indennizzabili con la presente garanzia i danni agli oggetti preziosi, i valori ed i veicoli.

La presente estensione di garanzia non è operante per lavanderie, lavanderie industriali e tintorie di tessuti e filati, disciplinate dalla clausola seguente "Cose consegnate dai clienti - Lavanderie (E445)".

R.C.T. - COSE CONSEGNATE DAI CLIENTI - LAVANDERIE (E445)

A parziale deroga del successivo Art. 111 - "R.C.T. - Esclusioni", punti 9) e 10), la garanzia è operante per la Responsabilità Civile Terzi derivante all'Assicurato per danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate dai clienti, anche se conseguenza diretta delle operazioni di lavaggio, smacchiatura, pulitura e stiratura o oggetto di altro trattamento, per la seguente attività:

- **Cod. attività 6542 - "Lavanderia industriale e tintoria di tessuti".**

Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno indennizzabile uno scoperto del 20% con il minimo di 500,00 euro per sinistro.

Il limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo si intende pari al 5 ‰ (pro mille) del massimale assicurato per danni a cose alla unità Tecnica E1 - "R.C.T. - Garanzia base".

Non sono risarcibili i danni a cose diverse da tessuti e filati. La garanzia non è operante per i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità delle cose consegnate.

R.C.T. - ASSICURATO AGGIUNTO PER LA PROPRIETÀ DEI FABBRICATI AZIENDALI (E001)

Qualora i fabbricati, dove si svolge l'attività assicurata, siano di proprietà di una società immobiliare collegata/consociata con il Contraente/Assicurato della presente polizza, l'immobiliare viene considerata come Assicurato aggiunto per la sola responsabilità civile derivante dalla proprietà dei fabbricati stessi.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

Garanzia R.C.T. - Che cosa non è assicurato

Art.111| R.C.T. - Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia R.C.T. i danni:

- 1) derivanti da attività per le quali siano previsti requisiti di legge per l'esercizio della stessa, e l'Assicurato ne risulti sprovvisto;
- 2) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto dall'Art. 107 - "Danni da inquinamento accidentale";
- 3) conseguenti a interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
- 4) conseguenti ad alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
- 5) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore o comunque danni rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 209/2005 (circolazione stradale di veicoli) e successive modifiche ed integrazioni (salvo quanto previsto dall'Art. 98 per la "commitenza auto");
- 6) da proprietà ed uso di natanti e da unità naviganti a motore;
- 7) da impiego di aeromobili;
- 8) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- 9) alle cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione degli stessi. Fermo comunque quanto espressamente previsto per gli autolavaggi nell'ambito della garanzia "R.C. Postuma (E3) Tipo 2) - R.C. Postuma del riparatore di veicoli o natanti" (Art. 114, punto 4) e "Cose consegnate dai Clienti - Lavanderie (E445)";
- 10) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dall'Art. 98 - "Oggetto dell'assicurazione" al punto "Cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori" e quando operante la garanzia "R.C. Postuma (E3) Tipo 2) - R.C. Postuma del riparatore di veicoli o natanti", quanto espressamente previsto per i veicoli in consegna o custodia (Art. 114, punto 4) nonché, se operanti, quanto previsto dalle garanzie "Cose portate dai clienti (E444)" e "Cose consegnate dai Clienti - Lavanderie (E445)";
- 11) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto dall'Art. 98 - "Oggetto dell'assicurazione" al punto "Cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori" e quanto previsto dall'Art. 101 - "Lavori presso terzi";
- 12) a cose di terzi sollevate, caricate o scaricate o comunque movimentate con carrelli o mezzi semoventi, salvo quanto previsto dalla garanzia "Danni a cose di terzi movimentate (E707)", se operante;
- 13) a condutture ed impianti sotterranei, salvo quanto previsto dall'Art. 101 - "Lavori presso terzi";
- 14) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, salvo quanto previsto dall'Art. 101 - "Lavori presso terzi";
- 15) da furto (salvo quanto previsto dalla Condizione Aggiuntiva E705 per danni da furto cagionato a terzi da persone che si siano avvalse di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato; nonché, se operanti, quanto previsto dalle garanzie "Cose portate dai clienti (E444)" e "Cose consegnate dai Clienti - Lavanderie (E445)";
- 16) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dall'Art. 102 - "Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio" e dall'Art. 101 - "Lavori presso terzi";
- 17) derivanti dalla proprietà o dalla detenzione di cani non da guardia;
- 18) a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 C.C., salvo, se operanti, quanto previsto dalle garanzie "Cose portate dai clienti (E444)" e "Cose consegnate dai Clienti - Lavanderie (E445)";
- 19) provocati da persone operanti nell'attività assicurata non rientranti nella definizione di addetti, fermo quanto previsto dall'Art. 98 - "Oggetto dell'assicurazione";
- 20) cagionati da prodotti e cose dopo la loro consegna a terzi, salvo quanto previsto dall'Art. 110 - "Smercio", e, se operante, dalla Condizione Aggiuntiva "Estensione smercio fuori dai locali dell'attività (E708)";

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

- 21) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, o dopo la consegna degli stessi, salvo, quando operante, quanto previsto dalla garanzia "R.C. Postuma (E3)";
- 22) cagionati da operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori o dopo la consegna a terzi, salvo, quando operante, quanto previsto dalla garanzia "R.C. Postuma (E3)";
- 23) derivanti dalla proprietà di fabbricati e relativi impianti che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata, fatta eccezione per le porzioni di civile abitazione facenti parte del fabbricato destinato ad uso aziendale nell'ubicazione indicata in polizza;
- 24) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi. Per la voce di rischio armeria, caccia e pesca sono compresi i danni derivanti da detenzione di munizioni e/o di fuochi artificiali, sempre che detenuti nei limiti delle norme vigenti;
- 25) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- 26) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dall'Art. 104 - "Danni da interruzione o sospensione di attività" e, quando operante, quanto previsto dalla garanzia "R.C. Postuma (E3)";
- 27) ai fabbricati in uso nei quali si svolge l'attività esercitata;
- 28) ai beni detenuti dall'Assicurato in base a contratto di leasing;
- 29) a cose, resi strettamente necessari dall'esecuzione dell'attività esercitata;
- 30) derivanti da campi elettromagnetici;
- 31) di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- 32) derivanti da perdite patrimoniali pure.

La garanzia R.C.T. non è operante per i danni:

- a) direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;
- b) di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici oppure conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino: incendio, esplosione o scoppio;
- c) da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista;
- d) derivanti da tutte le attività svolte nelle aree aeroportuali, a bordo di aerei, nel perimetro a stretto contatto con aerei, sulla pista di atterraggio/decollo, nelle torri di controllo e agli aeromobili e/o loro contenuto e/o persone trasportate;
- e) derivanti da qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra;
- f) derivanti da condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per trasporto dello stesso finalizzato a produzione di energia, nonché i cablaggi sottomarini in genere;
- g) derivanti e conseguenti alla circolazione dei treni, dalla proprietà e gestione di ferrovie;
- h) a vagoni ferroviari o derivanti da attività di costruzione, manutenzione e lavori in genere sulla rete ferroviaria;
- i) derivanti da attività di pulizia della rete ferroviaria;
- j) riconducibili alla responsabilità vettoriale;
- k) derivanti da trattamenti che richiedono controllo o sorveglianza medica, fermo quanto previsto dall'Art. 98 - "Oggetto dell'assicurazione" per il servizio di pronto soccorso e/o medico.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

Garanzia E2 - R.C.O. Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro

(Operante solo se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Art.112| R.C.O. - Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro

AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro;
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1) cagionati ai suddetti prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.

Rimane a carico dell'Assicurato per ogni infortunato la franchigia R.C.O. sull'invalidità permanente da infortunio come riportata sul frontespizio di polizza.

Agli effetti dell'assicurazione R.C.O. limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai prestatori di lavoro subordinato dipendenti dall'Assicurato.

L'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Tuttavia non costituisce motivo di decadenza della garanzia R.C.O. la mancata assicurazione presso l'INAIL di parte dei prestatori di lavoro soggetti all'obbligo assicurativo INAIL per inesatta interpretazione delle norme vigenti in tema di occupazione e mercato del lavoro, salvo dolo dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere (c.d. *Buona fede INAIL*).

La garanzia R.C.O. opera anche per i **lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione** a condizione che i suddetti prestatori di lavoro siano forniti ed utilizzati nel rispetto delle norme di legge (D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 ed eventuali successive modificazioni). La presente estensione di garanzia vale anche per le eventuali azioni di rivalsa esperite dall'impresa fornitrice o distaccante o dall'INAIL ai sensi del Codice Civile.

Art.113| R.C.O. - Esclusioni

La garanzia R.C.O. non è valida:

- a) per le malattie professionali (assicurabili con la garanzia E4 - "R.C. Malattie professionali");
- b) per i danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- c) per i danni derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- d) per i danni di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- e) per i danni derivanti da campi elettromagnetici;
- f) per i danni di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- g) per i danni direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

Garanzia E3 - R.C. POSTUMA

(Operante solo se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Art.114| R.C. POSTUMA

Tipo 1) R.C. Postuma dell'installatore e manutentore

1 - R.C. Postuma dell'installatore e manutentore - Oggetto della garanzia

A parziale deroga dell'Art. 111 - "R.C.T. - Esclusioni", punti 21) e 22), l'assicurazione si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per i **danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dalle cose montate, installate o oggetto dei lavori di manutenzione, riparazione o modifica dopo l'ultimazione dei lavori**, conseguenti a errori o difetti di esecuzione dei lavori stessi eseguiti direttamente dall'Assicurato o da suoi addetti.

L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta nel corso del periodo di validità della polizza, per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Tipo 1) A) R.C. POSTUMA DELL'INSTALLATORE E MANUTENTORE DI COSE IN GENERE

Il termine massimo per la denuncia di sinistro è 2 anni dall'ultimazione dei lavori, in vigenza di polizza.

Tipo 1) B) R.C. POSTUMA DELL'INSTALLATORE, MANUTENTORE, RIPARATORE DI IMPIANTI previsti dall'art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37

L'assicurazione opera per i lavori eseguiti agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze a condizione che l'Assicurato sia in possesso, quando richiesta, dell'abilitazione previste dalla legge (art. 2 della Legge n. 46/1990 e art. 3 del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni e integrazioni).

Se il progetto è stato redatto dall'Assicurato stesso, in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4 del Decreto Ministeriale n. 37 del 2008, sono compresi i danni conseguenti ad errori commessi nella redazione del progetto.

Più richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione conseguenti ad un medesimo errore di progettazione saranno considerate come un unico sinistro (sinistro in serie).

Il termine massimo per la denuncia di sinistro è 10 anni dall'ultimazione dei lavori, in vigenza di polizza.

2 - R.C. Postuma dell'installatore e manutentore - Limiti di indennizzo

Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno indennizzabile:

- uno scoperto del 10% con il minimo di 250,00 euro limitatamente ai danni a cose;
- una franchigia di 3.000,00 euro, per i danni derivanti da interruzione o sospensione di attività.

Il sotto-limite previsto per la garanzia R.C. Postuma per uno o più sinistri nello stesso periodo assicurativo annuale, è pari:

- a) al 100% del massimale R.C.T. per i danni a persona;
- b) al 10% del massimale R.C.T. per i danni a cose;
- c) al 5% del massimale R.C.T. per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a sinistro risarcibile;
- d) a 5.000,00 euro per danni a cose conseguenti ad errori di progettazione di impianti (previsti dal D.M. n. 37/2008) o per errori commessi nel settaggio di parametri del software o re-installazione di programmi relativi ad apparecchi o impianti di domotica civile montati, installati o oggetto dei lavori di manutenzione, riparazione o modifica eseguiti dall'Assicurato. In ogni caso più richieste di risarcimento conseguenti ad un medesimo errore saranno considerate come un unico sinistro (sinistro in serie).

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

3 - R.C. Postuma dell'installatore e manutentore - Esclusioni

Non sono indennizzabili i danni:

- a) alle parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse o che si renda necessaria per la ricerca dell'errore o del difetto;
- b) cagionati da vizio o difetto originario dei prodotti o ricambi da chiunque fabbricati;
- c) da mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo di impianti di refrigerazione;
- d) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;
- e) da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
- f) da attività di manutenzione o installazione di funivie, seggiovie ed impianti simili di risalita;
- g) causati dalle ditte subappaltatrici cui l'Assicurato stesso ha ceduto l'esecuzione dei lavori, se non disciplinata e operante la Condizione Aggiuntiva "Estensione all'attività delle ditte subappaltatrici (A361)".

Sono comunque esclusi i danni:

- imputabili ad errori nella scrittura del programma software (c.d. "bugs") per i quali deve rispondere il fornitore/distributore del programma stesso o il costruttore dei beni oggetto dei lavori di installazione, manutenzione, riparazione o modifica eseguiti dall'Assicurato;
- conseguenti ad attacco od infezione di virus informatici;
- di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, nonché da smagnetizzazione ed a cestinatura per svista.

Tipo 2) R.C. Postuma del riparatore di veicoli o natanti

1 - R.C. Postuma del riparatore di veicoli o natanti - Oggetto della garanzia

A parziale deroga dell'Art. 111 - "R.C.T. - Esclusioni", punti 21) e 22), l'assicurazione si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per i **danni subiti e/o causati da veicoli o da natanti riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione od oggetto di lavori di installazione di impianti o accessori da parte dell'Assicurato**, dovuti a fatti od omissioni per i quali l'Assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge.

L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta nel corso del periodo di validità della polizza, per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Per la R.C. Postuma del riparatore di veicoli o natanti, il termine massimo per la denuncia è 24 mesi dalla data di riconsegna del veicolo (o natante) al cliente, in vigenza di polizza.

2 - R.C. Postuma del riparatore di veicoli o natanti - Limiti di indennizzo

Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno indennizzabile uno scoperto del 10% con il minimo di 250,00 euro limitatamente ai danni a cose.

Il sotto limite previsto per la garanzia R.C. Postuma per uno o più sinistri nello stesso periodo assicurativo annuale, è pari:

- a) al 100% del massimale R.C.T. per i danni a persona;
- b) al 10% del massimale R.C.T. per i danni a cose;
- c) a 1.000,00 euro, per i danni alle centraline elettroniche conseguenti ad errori commessi nel settaggio di parametri del software eseguiti dall'Assicurato. In ogni caso più richieste di risarcimento conseguenti ad un medesimo errore saranno considerate come un unico sinistro (sinistro in serie).

3 - R.C. Postuma del riparatore di veicoli o natanti - Esclusioni

Non sono indennizzabili o risarcibili:

- a) qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle cose stesse direttamente oggetto dei lavori, e qualsiasi spesa che si renda necessaria per la ricerca dell'errore o difetto di esecuzione;
- b) i danni cagionati da vizio o difetto originario dei ricambi o dei prodotti montati da chiunque fabbricati;
- c) i danni da interruzione o sospensione di attività;
- d) i danni da mancato uso o disponibilità dei veicoli o natanti.

Sono comunque esclusi i danni dovuti a difetto originario dei programmi stessi e/o errori nella scrittura del software (c.d. "bugs") per i quali deve rispondere il produttore del veicolo o natante oppure il fornitore delle componentistica dei sistemi elettronici hardware e/o software.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

4 - Estensione di garanzia: Danni a veicoli a motore di terzi in consegna o custodia

Unitamente alla presente garanzia R.C. Postuma del riparatore di veicoli o natanti e solo per le seguenti attività (Cod. 9210 - 9211 - 9212 - 9213 - 2521 - 2522 - 4522), a parziale deroga dell'Art. 111 - "R.C.T. - Esclusioni", punto 10), l'assicurazione R.C.T. derivante all'Assicurato ai sensi di legge, viene prestata anche per **danni a veicoli a motore di terzi in lavorazione, sotto rifornimento, in deposito, in consegna o custodia all'Assicurato**, purché detti danni si verifichino nell'attività assicurata indicata in polizza e non siano diretta conseguenza di lavori di riparazione o manutenzione o lavaggio.

Non si considerano conseguenza diretta dei lavori di riparazione o manutenzione i danni alle centraline elettroniche conseguenti ad errori commessi nel settaggio di parametri del software eseguiti dall'Assicurato. Tali danni sono compresi con il limite di 1.000,00 euro, per sinistro e per anno.

La garanzia "Danni a veicoli a motore di terzi in consegna o custodia" è valida anche per i danni cagionati agli autoveicoli da caduta degli stessi da ponti sollevatori e simili.

Per veicoli a motore in consegna e custodia all'Assicurato si intendono esclusivamente quelli le cui chiavi di accensione siano state consegnate dal cliente o dal conducente all'Assicurato stesso (o ai suoi addetti).

Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno indennizzabile uno scoperto del 10% con il minimo di 250,00 euro. Il limite di indennizzo si intende pari al 5% del massimale assicurato alla unità tecnica E1 - "R.C.T. Garanzia base", ridotto a 5.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo per i danni da incendio.

A parziale deroga dell'Art. 111 - "R.C.T. - Esclusioni", punto 9) solo per gli autolavaggi e stazioni di servizio con autolavaggio (Cod. 9210 e 9212), la garanzia opera anche per i danni subiti dagli autoveicoli di terzi sui quali si eseguono i lavori di lavaggio automatico soltanto se il danno è causato da guasto o malfunzionamento dell'impianto di lavaggio automatico stesso. Tali danni sono compresi con il limite di indennizzo di 5.000,00 euro per sinistro e di 10.000,00 euro per anno assicurativo, ferma l'applicazione di una franchigia di 1.000,00 euro per ogni veicolo danneggiato. Restano in ogni caso non indennizzabili i danni subiti da modanature, antenne, lavafari, specchietti retrovisori esterni da qualsiasi causa dovuti nonché i danni quali rigature e/o graffi e simili provocati dalle spazzole rotanti a carrozzeria, tettucci rigidi/capote.

Qualora un veicolo danneggiato fosse già assicurato con altra polizza stipulata dal proprietario (o da altri nell'interesse e per conto dello stesso), la presente garanzia è operante per la parte rimasta scoperta da tale assicurazione.

Sono esclusi i danni:

- a veicoli (o natanti) di proprietà o in locazione del Contraente/Assicurato o di suoi familiari conviventi nonché quelli di proprietà o in locazione di addetti dell'Assicurato;
- a natanti, biciclette e cicli in genere, rimorchi, roulotte e veicoli a motore non iscritti al P.R.A (ciclomotori, biciclette a pedalata assistita, ecc.);
- conseguenti o derivanti da furto, rapina o appropriazione indebita (consumati o tentati);
- da atti vandalici;
- alle cose che si trovano sui veicoli (all'interno e/o nel bagagliaio o caricate sui veicoli stessi);
- conseguenti a mancato uso o disponibilità dei veicoli.

Art.115| R.C. Postuma - Denuncia di sinistro

Ferme, in quanto compatibili, le norme previste dal successivo Art. 120 - "Modalità per la denuncia in caso di sinistro R.C." l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, da quando ne è venuto a conoscenza, senza ritardo ad AXA la richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia di sinistro nonché quelli relativi al caso denunciato ottenuti successivamente.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

Condizione Speciale R.C. POSTUMA

(Sempre operante per Contraente/Assicurato già cliente AXA)

R.C. Postuma - ESTENSIONE PER ASSICURATI GIÀ CLIENTI AXA

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato avesse in precedenza in corso, altra assicurazione per la R.C. Postuma stipulata con AXA, senza interruzione temporale dell'assicurazione, la garanzia dell'Art. 114 - "R.C. Postuma" (Tipo 1 e Tipo 2) è estesa alle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta nel corso del periodo di validità della presente polizza e denunciate ad AXA in vigenza di polizza, anche se riferite a lavori eseguiti antecedentemente la data di effetto della presente polizza, sempre che effettuati nel periodo di copertura ininterrotta con AXA.

In tal caso la R.C. postuma è prestata entro il limite del massimale indicato nella presente polizza, con esclusione di qualsiasi cumulo di massimale con le precedenti coperture assicurative. Questa estensione di garanzia perde validità ed efficacia nel caso emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato alla stipula del contratto assicurativo in ordine:

- a) all'assenza all'atto della stipula stessa, di richieste di risarcimento danni da lui conosciute;
- b) alla conoscenza di circostanze che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria in relazione a fatti anteriori alla data di effetto della presente polizza.

Condizioni Aggiuntive R.C. POSTUMA

(Operanti solo se richiamate in polizza e corrisposto il relativo premio)

R.C. Postuma - ESTENSIONE LIMITI - ATTIVITÀ PREGRESSA (A360)

7) La garanzia dell'Art. 114 - "R.C. Postuma" (Tipo 1 e Tipo 2) è estesa alle richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, anche se riferite a lavori eseguiti nei 6 mesi antecedenti la data di effetto della presente polizza, sempre che denunciati ad AXA entro 12 mesi dall'ultimazione dei lavori ed in vigenza di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata:

- con i limiti previsti dalla garanzia R.C. Postuma (Tipo 1 e Tipo 2) nel caso in cui il Contraente/Assicurato avesse in precedenza in corso altra assicurazione per la R.C. Postuma stipulata con altra impresa assicuratrice da esibire in caso di sinistro;
- con l'applicazione di una franchigia per sinistro di 5.000,00 euro ed un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, di 25.000,00 euro, qualora l'Assicurato non avesse in corso altra precedente copertura per la R.C. Postuma oppure non sia in grado di fornire dimostrazione dell'esistenza della precedente assicurazione R.C. Postuma.

L'estensione della garanzia all'attività pregressa perde validità ed efficacia nel caso emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato alla stipula del contratto assicurativo in ordine:

- a) all'assenza all'atto della stipula stessa, di richieste di risarcimento danni da lui conosciute;
- b) alla conoscenza di circostanze che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria in relazione a fatti anteriori alla data di effetto della presente polizza.

R.C. Postuma - ESTENSIONE ALL'ATTIVITÀ DELLE DITTE SUBAPPALTATRICI (A361)

Ad integrazione di quanto previsto all'Art. 114 - "R.C. Postuma, Tipo 1) lettera A) R.C. Postuma dell'installatore e manutentore di cose in genere", l'assicurazione R.C. Postuma comprende la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici, intese per tali le persone fisiche o giuridiche a cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione, riparazione o montaggio, sempre che tali ditte subappaltatrici siano in regola con le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza previste dalle leggi vigenti.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

In caso di sinistro, l'Assicurato si impegna a fornire, pena la decadenza del diritto all'indennizzo, la denominazione delle ditte subappaltatrici a cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione dei lavori, e a richiesta di AXA copia della documentazione del rispetto delle assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza.

In tal caso AXA rinuncia, salvo il caso di dolo, alla rivalsa verso le persone fisiche o giuridiche cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione dei lavori, sempre che l'Assicurato stesso non eserciti, a sua volta, azione verso il responsabile. In caso che il sinistro risulti indennizzabile anche da un'eventuale copertura assicurativa delle ditte subappaltatrici, la presente garanzia R.C.T. opera solo per la parte di danno eccedente il limite previsto dalla suddetta assicurazione.

R.C. Postuma - ESTENSIONE RICERCA GUASTI (A362)

Unitamente alla garanzia R.C. Postuma del riparatore di impianti idraulici, termici di condizionamento e refrigerazione e solo per le seguenti attività (Cod. 2215 - 2240 - 2622 - 2615), a parziale deroga dell'esclusione punto 3) - "R.C. Postuma dell'installatore e manutentore - Esclusioni," lettera a) dell'Art. 114 - "R.C. Postuma (Tipo 1)", in caso di danno indennizzabile in base alla garanzia R.C. Postuma, che ha cagionato fuoriuscita di acqua condotta od altro liquido, si rimborsano le **spese di ricerca e riparazione guasti**:

- a) sostenute per ricercare le parti di condutture e relativi raccordi (nei muri, pannelli, controsoffitti e nei pavimenti anche sopraelevati) che hanno dato origine allo spargimento d'acqua o altro liquido;
- b) necessariamente sostenute allo scopo di cui alla precedente punto a) per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato o per lo smontaggio e rimontaggio di impianti o per lo smontaggio e rimontaggio di pavimenti sopraelevati, pannelli controsoffitti e simili;

sino ad un limite massimo di indennizzo di 2.000,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 300,00 euro.

Sono escluse le spese di ricerca e riparazione relative a tubi interrati.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

Garanzia E4 - R.C. Malattie Professionali

(Operante solo se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Art.116| R.C. Malattie Professionali - Massimale

La garanzia R.C. Malattie Professionali è prestata sino a concorrenza del massimale assicurato alla unità tecnica E4 - "R.C. Malattie professionali".

Il massimale indicato in polizza per sinistro e per persona rappresenta la massima esposizione di AXA:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

Art.117| R.C. Malattie Professionali - Oggetto dell'assicurazione ("Claims Made")

A parziale deroga dell'Art. 113 - "R.C.O. - Esclusioni", lettera a), l'assicurazione è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL, o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale, a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

L'assicurazione R.C. Malattie Professionali spiega i suoi effetti se le malattie si manifestano in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e/o verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Art.118| R.C. Malattie Professionali - Esclusioni

La garanzia R.C. Malattie professionali non vale:

- 1) per i prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dell'Assicurato o dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia R.C. Malattie Professionali oppure dopo 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- 4) per le malattie professionali derivanti da campi elettromagnetici;
- 5) per le malattie professionali di qualsiasi natura connesse o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto, del silicio e prodotti derivati;
- 6) per le malattie professionali derivanti dall'utilizzo di prodotti o componenti geneticamente modificati;
- 7) per le malattie professionali connesse a contagio da virus HIV e sindrome di Creutzfeld-Jacobs (BSE);
- 8) per le malattie professionali derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- 9) per le malattie professionali imputabili a fumo attivo e passivo;
- 10) per le malattie provocate da reali o presunti comportamenti vessatori in genere negli ambienti di lavoro posti in essere da colleghi e/o superiori; quali a titolo esplicativo: molestie sessuali, razziali o rivolte ai disabili o molestie di altra natura; da qualsiasi tipo di discriminazione, diretta o indiretta; da mobbing.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

Art.119| R.C. Malattie Professionali - Denuncia di sinistro

Ferme, in quanto compatibili, le norme previste dal successivo Art. 120 - "Modalità per la denuncia in caso di sinistro R.C." l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare ad AXA, tempestivamente da quando ne è venuto a conoscenza, l'insorgenza di una malattia professionale o eventuali circostanze o situazioni che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria, e di far seguito con notizie, documenti e atti relativi al caso denunciato.

Condizione Speciale R.C. Malattie Professionali

(Sempre operante per Contraente/Assicurato già cliente AXA)

R.C. Postuma - ESTENSIONE PER ASSICURATI GIÀ CLIENTI AXA

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato avesse in precedenza in corso, altra assicurazione per la R.C. Malattie professionali stipulata con AXA, senza alcuna interruzione temporale dell'assicurazione, la garanzia dell'Art. 117 - "R.C. Malattie Professionali - Oggetto dell'assicurazione" è estesa alle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta nel corso del periodo di validità della presente polizza e denunciate ad AXA in vigenza di polizza, anche se siano conseguenza di fatti colposi commessi e/o verificatisi per la prima volta nel periodo di copertura ininterrotta con AXA comunque alla condizione che la malattia professionale si sia manifestata in data posteriore a quella della stipulazione della presente polizza.

In tal caso la R.C. Malattie professionali è prestata entro il limite del massimale indicato nella presente polizza, con esclusione di qualsiasi cumulo di massimale con le precedenti coperture assicurative.

Questa estensione di garanzia perde validità ed efficacia nel caso emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato alla stipula del contratto assicurativo in ordine:

- a) all'assenza all'atto della stipula stessa, di richieste di risarcimento danni da lui conosciute;
- b) alla conoscenza di circostanze che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria in relazione a fatti anteriori alla data di effetto della presente polizza.

Condizione Aggiuntiva R.C. Malattie Professionali

(Operante solo se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

R.C. Malattie Professionali - ESTENSIONE ATTIVITÀ PREGRESSA (A230)

A parziale deroga di quanto previsto al secondo capoverso dell'Art. 117 - "R.C. Malattie professionali - Oggetto dell'assicurazione", l'assicurazione è valida per le richieste di risarcimento di malattie professionali presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione purché riferite a fatti colposi risalenti ad un periodo non superiore a 2 anni antecedente la data di effetto della presente polizza, a condizione che le malattie professionali si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata purché il Contraente/Assicurato documenti di aver avuto in precedenza altra assicurazione per la R.C. Malattie professionali con altra impresa assicuratrice.

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà fornire dimostrazione documentata dell'esistenza della precedente copertura assicurativa per la R.C. Malattie professionali. Qualora invece l'Assicurato non sia in grado di fornire dimostrazione dell'esistenza della precedente assicurazione R.C. Malattie professionali, la presente estensione di garanzia si intende prestata, per ogni sinistro indennizzabile relativo all'attività pregressa, sino ad un limite del 25% del massimale assicurato per sinistro e sino ad un limite del 25% del massimale assicurato per persona.

L'estensione della garanzia all'attività pregressa perde validità ed efficacia nel caso emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato alla stipula del contratto assicurativo in ordine:

- a) all'assenza all'atto della stipula stessa, di richieste di risarcimento danni da lui conosciute;
- b) alla conoscenza di circostanze che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria in relazione a fatti anteriori alla data di effetto della presente polizza.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

Cosa fare in caso di sinistro

Art.120| Modalità per la denuncia in caso di sinistro R.C.

Il Contraente e/o Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'Agenzia o ad AXA entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, la data, il luogo e le cause del sinistro nonché, se noti, i dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel sinistro (Assicurato, Proprietario, eventuali infortunati, altri soggetti danneggiati, ecc.) compresi gli eventuali testimoni (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio) nonché l'indicazione delle eventuali Autorità intervenute (Vigili del fuoco, Polizia, Carabinieri, INAIL, ecc.) ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.

Il Contraente e/o Assicurato deve inoltre comunicare, nel più breve tempo possibile, all'Agenzia o ad AXA tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art.121| Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

AXA assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere ad AXA o all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di **10 giorni** dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, AXA si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.

Sono a carico di AXA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra AXA e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

AXA non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.

Art.122| Tolleranza parametri di tariffazione (Fatturato e numero addetti) - Eventuale riduzione dell'indennizzo (non operante per le unità tecniche E5 - "R.C. Prodotti" e E7 - "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato")

Il premio della Sezione E - Responsabilità Civile (Garanzie R.C.T./R.C.O./R.C. Postuma/R.C. Malattie professionali), è determinato in base al base al fatturato dichiarato dell'azienda assicurata dal Contraente/Assicurato ad AXA, oppure in base al numero degli addetti dichiarato al momento della stipulazione della polizza o dell'ultima dichiarazione effettuata per la quale è stato corrisposto il relativo premio.

Parametro Addetti

In caso di variazione del **numero degli addetti** in corso del contratto, il Contraente o l'Assicurato dovrà darne comunicazione ad AXA entro 15 giorni dal momento della variazione medesima.

Qualora all'insorgere di un sinistro tale numero dovesse risultare non superiore di:

- **1 addetto**, rispetto a quello dichiarato in origine (o nell'ultima comunicazione fatta ad AXA) dal Contraente o Assicurato, se il numero complessivo degli addetti assicurati è inferiore o uguale a 5;

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

- **2 addetti**, rispetto a quello dichiarato in origine (o nell'ultima comunicazione fatta ad AXA) dal Contraente o Assicurato, se il numero complessivo degli addetti assicurati è da 6 a 10 addetti;
- **3 addetti**, rispetto a quello dichiarato in origine (o nell'ultima comunicazione fatta ad AXA) dal Contraente o Assicurato, se il numero complessivo degli addetti assicurati è da 11 a 15 addetti;
- **4 addetti**, rispetto a quello dichiarato in origine (o nell'ultima comunicazione fatta ad AXA) dal Contraente o Assicurato, se il numero complessivo degli addetti assicurati è pari o superiore a 16;

AXA rinuncerà ad applicare il disposto dell'art. 1898 C.C., ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale dell'indennizzo.

In caso di discordanza superiore, verrà applicata la regola proporzionale prevista dalla Tabella sottostante, ed il Contraente si impegna entro 30 giorni ad assicurare il maggior valore per la residua durata del contratto; in caso contrario in occasione di successivi sinistri non verrà applicata la deroga all'art. 1898 C.C.

Tabella delle percentuali di indennizzo

Se il numero complessivo degli addetti assicurati è inferiore o uguale a 5 ed il numero di addetti dichiarato in polizza risulta inferiore rispetto al numero di addetti riscontrato al momento del sinistro di:

| 2 addetti | 3 addetti | 4 o più addetti |
|--|------------------|------------------------|
| l'importo indennizzabile a termini di polizza viene ridotto al | | |
| 80% | 70% | 40% |

Se il numero complessivo degli addetti assicurati è da 6 a 10 addetti ed il numero di addetti dichiarato in polizza risulta inferiore rispetto al numero di addetti riscontrato al momento del sinistro di:

| 3 addetti | 4 addetti | 5 o più addetti |
|--|------------------|------------------------|
| l'importo indennizzabile a termini di polizza viene ridotto al | | |
| 80% | 70% | 40% |

Se il numero complessivo degli addetti assicurati è da 11 a 15 addetti ed il numero di addetti dichiarato in polizza risulta inferiore rispetto al numero di addetti riscontrato al momento del sinistro di:

| 4 addetti | 5 addetti | 6 o più addetti |
|--|------------------|------------------------|
| l'importo indennizzabile a termini di polizza viene ridotto al | | |
| 80% | 70% | 40% |

Se il numero complessivo degli addetti assicurati è pari o superiore a 16 ed il numero di addetti dichiarato in polizza risulta inferiore rispetto al numero di addetti riscontrato al momento del sinistro di:

| 5 addetti | 6 addetti | 7 o più addetti |
|--|------------------|------------------------|
| l'importo indennizzabile a termini di polizza viene ridotto al | | |
| 80% | 70% | 40% |

Si conviene che ai fini della tolleranza del parametro addetti, non si considerano rientranti nel numero degli addetti le persone che sostituiscono altro prestatore di lavoro temporaneamente assente per gravidanza, puerperio o aspettativa, a condizione che il numero totale degli addetti dichiarati in polizza (o nell'ultima comunicazione fatta ad AXA) ricomprenda i prestatori di lavoro assenti.

Qualora in caso di sinistro si accerti che il numero addetti dell'azienda assicurata è superiore a 25 addetti, se espressamente richiesto da AXA, il Contraente si impegna ad adeguare il contratto con il parametro di tassazione sul fatturato, entro 30 giorni dalla richiesta; in tal caso AXA provvederà a rideterminare il premio di garanzia per la residua durata contrattuale. In caso contrario in occasione dei successivi sinistri non verrà applicata la tolleranza sopra prevista.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

Parametro Fatturato (non operante se polizza stipulata con Regolazione del Premio - Condizione Aggiuntiva RP)

Se il **Fatturato** stimato al momento del sinistro risultasse superiore al Fatturato dichiarato (ultimo fatturato dichiarato per il quale è stato corrisposto il relativo premio), l'indennizzo sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori. Per la determinazione del Fatturato stimato al momento del sinistro, si farà riferimento al Fatturato dell'ultimo esercizio chiuso.

Tuttavia non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui sopra, qualora l'ultimo fatturato dichiarato maggiorato del 10% sia superiore al Fatturato stimato al momento del sinistro.

Il Contraente entro 30 giorni si impegna ad assicurare il maggior importo del Fatturato rilevato al momento del sinistro per la residua durata del contratto; in caso contrario in occasione di successivi sinistri non verrà applicata la predetta deroga (c.d. tolleranza parametri di tariffazione).

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

Garanzia E5 - R.C. Prodotti

(Operante solo se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Art.123| R.C. Prodotti - Massimale

Il massimale indicato in polizza alla unità tecnica E5 - "R.C. Prodotti", rappresenta il massimo esborso di AXA:

- per sinistro;
- per più sinistri avvenuti in uno stesso periodo di assicurazione;
- per sinistro in serie.

Art.124| R.C. Prodotti - Oggetto della garanzia ("Claims made")

AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di **danni materiali e diretti involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza** oggetto dell'attività assicurata - per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro consegna a terzi per:

- morte, lesioni personali;
- distruzione o deterioramento materiale di cose, diverse dal prodotto difettoso;

anche se derivanti da:

- a) errata concezione e/o progettazione del prodotto;
- b) errata preparazione e/o produzione del prodotto;
- c) errato confezionamento, etichettatura, imballaggio e/o conservazione del prodotto;
- d) errata predisposizione di istruzioni di uso e/o conservazione, di modalità di montaggio/assemblaggio del prodotto;
- e) contaminazione che si verifica in conseguenza della preparazione, produzione, confezionamento, etichettatura, imballaggio e/o conservazione del prodotto o qualsiasi altra attività collaterale;
- f) dolo dei dipendenti.

L'assicurazione si intende inoltre operante per:

- i danni derivanti da interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia;
- i danni ad altri prodotti o loro parti di cui i prodotti descritti in polizza siano parte componente, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia;

entro il limite di 1/3 del massimale indicato nel frontespizio di polizza per sinistro e per anno assicurativo, ferma l'applicazione dello scoperto del 10% con i minimi ed i massimi previsti dall'articolo seguente (o quelli espressamente indicati in polizza).

In ogni caso AXA non riconosce le spese da chiunque sostenute per la realizzazione, riparazione, distruzione di un prodotto complesso, non materialmente danneggiato (c.d. garanzia di prodotto o garanzia di fornitura), ma comunque rivelatosi inutilizzabile o non idoneo all'uso cui è destinato a causa:

- di un difetto del prodotto componente assicurato con l'assicurazione R.C. Prodotti;
- di caratteristiche tecniche non adeguate o comunque difformi da quelle richieste dall'acquirente / committente del prodotto componente assicurato con l'assicurazione R.C. Prodotti.

Art.125| R.C. Prodotti - Limiti di indennizzo e scoperto (minimo e massimo di scoperto)

Rimane a carico dell'Assicurato uno scoperto del 10%:

- con il minimo di 500,00 euro e con il massimo di 30.000,00 euro, per ciascun danno verificatisi in qualsiasi Paese esclusi U.S.A., Canada e Messico;
- con il minimo di 15.000,00 euro e con il massimo di 30.000,00 euro, per ciascun danno verificatisi in U.S.A., Canada e Messico.

Tali limiti si intendono sempre operanti, salvo siano espressamente indicati in polizza diversi limiti rispetto a quelli sopra indicati.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

Art.126| R.C. Prodotti - Soggetti non considerati Terzi

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C. Prodotti:

- 1) il titolare, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore, salvo in caso di morte o lesioni personali;
- 2) il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente dei soggetti indicati al precedente punto, salvo in caso di morte o lesioni personali;
- 3) società o enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C.

Art.127| R.C. Prodotti - Inizio e termine della garanzia ("Claims Made")

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

In caso di "sinistro in serie", la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione e, comunque, non oltre un anno dalla stessa.

La garanzia è operante ai sensi degli artt. 1892, 1893 C.C. sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.

Art.128| R.C. Prodotti - Estensione territoriale

L'assicurazione è valida per i danni ovunque verificatisi:

- per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore;
- per i prodotti consegnati nei territori di qualsiasi paese, esclusi U.S.A., Canada e Messico (salvo quanto previsto dalla clausola P50 - "Estensione della garanzia ai prodotti consegnati direttamente in U.S.A., Canada e Messico - Esportazione diretta", se operante).

Art.129| R.C. Prodotti - Esclusioni e delimitazioni

L'assicurazione R.C. Prodotti non comprende:

- 1) le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
- 2) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti (salvo quanto previsto dalla clausola P77 - "Ritiro prodotti", se operante);
- 3) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o culture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento da falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione R.C. Prodotti:

- a) i danni derivanti da violazione volontaria di leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza o, in mancanza di queste, che siano la naturale conseguenza di scelte imprenditoriali adottate dall'Assicurato che compromettano la sicurezza degli stessi;
- b) le spese, da chiunque sostenute in sede extragiudiziale, per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo siano state preventivamente autorizzate da AXA;
- c) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
- d) i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore aeronautico ed aerospaziale;
- e) i danni che si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- f) i danni derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- g) i danni derivanti da campi elettromagnetici;
- h) i danni derivanti da urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloramfenicolo, tabacco e suoi derivati;

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

- i) i danni derivanti da prodotti di origine organica umana o riconducibili al virus dell'HIV, alla sindrome di Creutzfeld-Jacobs (BSE);
- j) i danni provocati da prodotti di ingegneria genetica (O.G.M.) o che contengono componenti, sostanze, prodotti vegetali o animali geneticamente modificati; nonché i danni provocati dall'uso di semi o organismi geneticamente modificati in laboratorio, relativamente ai danni connessi a tale modifica genetica;
- k) i danni provocati da prodotti finali o intermedi, in cui siano presenti componenti costituenti grave minaccia per la salute umana, riconosciuti tali secondo provvedimento di Autorità competente nazionale o della Commissione Europea in vigore al momento della consegna a terzi del prodotto;
- l) le spese da chiunque sostenute per il pagamento di multe, ammende, sanzioni o altri importi o risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo (punitive or exemplary damages);
- m) i danni di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenze ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio, nonché i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati e cestinatura per svista;
- n) i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore automotive (industria automobilistica, motociclistica e di veicoli a motore in genere) nonché i danni derivanti da prodotti intermedi utilizzati come componenti o ricambi;
- o) relativamente ad impianti antifurto e antincendio, i danni da furto o da incendio conseguenti a inefficacia totale o parziale dei prodotti assicurati.
- p) i danni provocati in U.S.A., Canada da funghi e spore per le seguenti tipologie di prodotti: impermeabilizzanti, isolanti, coibenti, rivestimenti e controsoffitti, prefabbricati, portanti e non, condizionamento e refrigerazione, vernici, pitture, smalti, resine, solventi, collanti.

L'Assicurazione perde validità ed efficacia nel caso emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal Contraente alla stipula del contratto assicurativo in ordine all'assenza, all'atto della stipula stessa, di richieste di risarcimento inerenti la garanzia R.C. prodotti già note anteriormente alla data di effetto della presente polizza o alla conoscenza di circostanze o situazioni che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza.

Art.130| R.C. Prodotti - Arbitrato irrituale

In caso di disaccordo sull'operatività della garanzia R.C. Prodotti (e/o della garanzia Ritiro Prodotti, qualora operante in polizza la clausola P77), sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura, siano dovuti i rimborsi ad un collegio di tre periti nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio. Questo risiede, a scelta della Parte attrice, presso la sede di AXA o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo perito.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art.131| R.C. Prodotti - Denuncia di sinistro

Ferme, in quanto compatibili, le norme previste dall'Art. 120 - "Modalità per la denuncia in caso di sinistro R.C." l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare ad AXA, tempestivamente da quando ne è venuto a conoscenza, la richiesta di risarcimento o eventuali circostanze o situazioni che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria (comprese l'eventuale opportunità di procedere a operazioni di ritiro prodotti, qualora operante la garanzia P77 - Ritiro Prodotti), e di far seguito con notizie, documenti e atti relativi.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

Art.132| R.C. Prodotti - Tolleranza parametri di tariffazione (Fatturato) - Eventuale riduzione dell'indennizzo (non operante se polizza stipulata con Regolazione del Premio - Condizione Aggiuntiva RP)

Il premio della garanzia R.C. Prodotti, è determinato in base al "Fatturato preventivato annuo relativo ai prodotti consegnati in qualsiasi Paese, esclusi U.S.A., Canada e Messico" dell'azienda assicurata dal Contraente/Assicurato dichiarato al momento della stipulazione della polizza (o dell'ultima dichiarazione effettuata per la quale è stato corrisposto il relativo premio).

Se operante la clausola P50 - "Estensione della garanzia ai prodotti consegnati direttamente in U.S.A., Canada e Messico - Esportazione diretta", il Contraente/Assicurato nella dichiarazione ad AXA, deve indicare anche il "Fatturato annuo preventivo relativo ai prodotti esportati direttamente in U.S.A., Canada e Messico".

Se il Fatturato annuo relativo ai prodotti consegnati in qualsiasi Paese (esclusi U.S.A., Canada e Messico) stimato al momento del sinistro risultasse superiore al "Fatturato preventivato annuo relativo ai prodotti consegnati in qualsiasi Paese, esclusi U.S.A., Canada e Messico" dichiarato (ultimo fatturato dichiarato per il quale è stato corrisposto il relativo premio), l'indennizzo sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori. Tuttavia non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui sopra, qualora l'ultimo fatturato dichiarato maggiorato del 10 % sia superiore al Fatturato risultante al momento del sinistro.

Se operante la clausola P50, se il Fatturato stimato al momento del sinistro dei prodotti esportati direttamente in U.S.A., Canada e Messico risultasse superiore al Fatturato dichiarato all'esportazione diretta in U.S.A., Canada e Messico (ultimo fatturato dichiarato per il quale è stato corrisposto il relativo premio), l'indennizzo sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori.

Per la determinazione del Fatturato al momento del sinistro, si farà riferimento al Fatturato dell'ultimo esercizio chiuso.

Tuttavia non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui sopra, qualora l'ultimo fatturato dichiarato maggiorato del 10 % sia superiore al Fatturato risultante al momento del sinistro.

Qualora in caso di sinistro risultasse un'insufficienza di valore dell'ultimo fatturato dichiarato per il quale è stato corrisposto il relativo premio, il Contraente/Assicurato si impegna a corrispondere il maggior premio dovuto per la durata residua del contratto; in caso contrario in occasione di eventuali successivi sinistri non verrà applicata la suddetta tolleranza del 10 %.

Condizioni Aggiuntive R.C. Prodotti

(Altre garanzie operanti se espressamente richiamate in polizza e corrisposti i relativi premi)

R.C. Prodotti - ESTENSIONE DELLA GARANZIA AI PRODOTTI CONSEGNATI DIRETTAMENTE IN USA, CANADA E MESSICO - ESPORTAZIONE DIRETTA (P50)

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 128 - "R.C. Prodotti - Estensione territoriale", la garanzia è valida anche per i prodotti consegnati negli U.S.A., Canada e Messico e per i danni ovunque verificatisi. Questa specifica estensione è valida solo per i prodotti consegnati nel periodo di efficacia della presente garanzia P50 e di eventuali altre analoghe estensioni previste su polizze precedentemente stipulate con AXA e per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta nello stesso periodo.

Rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto dell'importo di ciascun danno con i minimi e i massimi previsti dall'Art. 125 - "R.C. Prodotti - Limiti di indennizzo e scoperto (minimo e massimo di scoperto)".

È comunque sempre escluso dalla garanzia il pagamento di multe, ammende, sanzioni o altri importi o risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo (punitive or exemplary damages).

La presente estensione di garanzia è operante per annualità assicurativa; in mancanza di recesso di una delle Parti da inviarsi con lettera raccomandata 60 giorni prima della scadenza, la garanzia è prorogata di un anno.

In caso di recesso, ferma l'efficacia delle altre garanzie per l'intera durata del contratto, il premio sarà proporzionalmente ridotto della parte relativa alla presente estensione.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

R.C. Prodotti - RITIRO PRODOTTI (P77)

1. Ritiro Prodotti - Oggetto della garanzia

AXA, a deroga di quanto previsto dal punto 2) dell'Art. 129 - "R.C. Prodotti - Esclusioni e delimitazioni":

- rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per il ritiro dal mercato dei prodotti descritti in polizza, dopo la loro consegna a terzi, qualora il ritiro stesso si renda necessario per un difetto dei prodotti imputabile all'Assicurato,
- si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per le spese sostenute da terzi per il ritiro dal mercato dei prodotti, dopo la loro consegna a terzi, qualora il ritiro stesso si renda necessario per un difetto dei prodotti descritti in polizza,

a condizione che si sia verificata almeno una delle seguenti circostanze:

- 1) i prodotti abbiano cagionato un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;
- 2) vi sia la documentata possibilità che i prodotti possano causare un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;
- 3) il ritiro sia stato ordinato dall'Autorità competente perché i prodotti stessi non presentano la sicurezza che si può legittimamente attendere (es. pericolosità dei prodotti per la salute e la sicurezza dei consumatori).

Nel caso di prodotti destinati ad animali la garanzia di cui ai precedenti punti 1) e 2) opera per morte o per lesioni agli animali stessi.

2. Ritiro Prodotti - Limiti di indennizzo - Scoperto obbligatorio

La garanzia Ritiro Prodotti è prestata con un limite massimo di indennizzo indicato in polizza (allegato R.C. Prodotti) che rappresenta un sotto-limite del massimale dell'unità tecnica E5 - "R.C. Prodotti"; tale sotto-limite di indennizzo rappresenta il massimo esborso di AXA per:

- a) sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo;
- b) sinistri imputabili allo stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti;

indipendentemente dal numero delle operazioni di ritiro prodotti effettuate nello stesso periodo.

La garanzia Ritiro Prodotti è prestata con uno scoperto del 10% dell'importo di ciascun danno con il minimo di 5.000,00 euro, salvo diversamente indicato in polizza.

I limiti relativi all'operazione di Ritiro Prodotti sono da intendersi complementari a quelli previsti per la copertura R.C. Prodotti.

3. Ritiro Prodotti - Danno indennizzabile - Spese coperte

La presente assicurazione copre esclusivamente le spese a carico dell'Assicurato e/o del produttore finale:

- a) per la comunicazione dei motivi che giustificano il ritiro, fatta nel più breve tempo possibile o con le modalità eventualmente imposte dall'Autorità.
Si intendono compresi i costi relativi agli annunci diretti ai distributori o ai punti vendita nonché, nel caso di prodotti destinati ai consumatori finali, gli invii diretti ai consumatori e l'assistenza telefonica tramite l'attivazione di call center, le pubblicazioni su quotidiani o altri mezzi di stampa, gli annunci attraverso la radio, la televisione o altri mezzi di comunicazione effettuati con modalità e quantità adeguate all'evento per informare in modo efficace ed efficiente i consumatori.
Tali spese sono prestate nell'ambito del limite di indennizzo previsto dalla presente garanzia "Ritiro Prodotti", con il limite per ogni sinistro di 10.000,00 euro;
- b) per individuare, rintracciare e selezionare i prodotti;
- c) per l'analisi del prodotto, al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a ritiro;
- d) per il trasporto, l'imballaggio e il magazzinaggio temporaneo dei prodotti per un periodo massimo di 6 mesi;
- e) per la distruzione dei prodotti purché questa sia stata ordinata dall'Autorità competente, oppure la minor somma tra le spese per la distruzione e quelle per gli eventuali trasporto, imballaggio e magazzinaggio temporaneo;
- f) per il riconfezionamento e/o la riparazione dei prodotti qualora tali spese siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo;
- g) per la commercializzazione dei prodotti ritirati per fini diversi dal consumo umano (es. cibi o mangimi per animali) o per altri usi o destinazioni, sempre che, tale operazione sia legalmente ammessa, e che tali maggiori spese siano inferiori a quelle per la distruzione o magazzinaggio tempora-

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

neo. Per maggiori spese si intendono le eventuali spese di trasformazione, reimpballaggio, trasporto e fiscali nonché, ove necessario, quelle per provvedere al controllo dei prodotti stessi affinché presentino la sicurezza che si può legittimamente attendere per beni simili in relazione ai nuovi usi, destinazioni o mercati.

I costi sopra elencati comprendono quanto pagato ai prestatori di lavoro di chi effettua l'operazione di ritiro a titolo di salari straordinari per il personale, nonché i costi per l'assunzione temporanea di personale per effettuare l'operazione di ritiro.

Premesso che rimane all'Assicurato l'iniziativa e la responsabilità di decisione circa l'organizzazione delle operazioni di ritiro, trasporto o distruzione dei prodotti, l'assicurazione vale per le spese sostenute dall'Assicurato purché ragionevoli, necessarie e strettamente legate al sinistro, sempre che tali operazioni di ritiro dei prodotti vengano effettuate in modo palese.

In caso di disaccordo sull'operatività della garanzia Ritiro Prodotti, sull'utilità delle spese o sull'entità di esse, resta operante quanto previsto dall'Art. 130 - "R.C. prodotti - Arbitrato irrituale".

4. Ritiro Prodotti - Esclusioni e delimitazioni

Ferme le esclusioni previste dall'Art. 129 - "R.C. Prodotti - Esclusioni e delimitazioni", la garanzia Ritiro Prodotti non comprende:

- a) il ritiro di prodotti che sia riconducibile a evidenti violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza ed in vigore al momento della consegna a terzi del prodotto;
- b) il valore dei prodotti descritti in polizza o dei prodotti finiti dei quali gli stessi siano entrati a far parte quali componenti;
- c) le spese di riparazione o distruzione di prodotti, salvo quanto previsto dal precedente articolo;
- d) il ritiro di prodotti assicurati dovuto a scadenza, normale deperimento, deterioramento o decomposizione degli stessi;
- e) il ritiro dei prodotti descritti in polizza causato da errata consegna o errato invio;
- f) le multe, ammende e penalità in genere;
- g) le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all'operazione di ritiro, perdite dovute a diminuzione del volume di affari, spese sostenute per il recupero di immagine;
- h) le spese per ritiro di prodotti negli U.S.A., Canada, Messico;
- i) le spese per ritiro di prodotti destinati specificamente al settore automotive (veicoli a motore in genere);
- j) le spese per operazioni di ritiro dovute a contaminazione dolosa o sabotaggio di prodotti (Tampering).

5. Ritiro Prodotti - Inizio e termine della garanzia

La garanzia "Ritiro prodotti" vale per le spese sostenute dall'Assicurato a condizione che i prodotti oggetto di ritiro dal mercato siano stati consegnati a terzi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e limitatamente ai sinistri verificatisi nello stesso periodo, sempre che l'operazione di ritiro sia iniziata prima della scadenza del contratto.

In caso di durata poliennale o rinnovo del contratto, si conviene altresì che la garanzia vale a condizione che il sinistro si sia verificato durante il periodo di efficacia del contratto e comunque entro 2 anni dalla data di fabbricazione o consegna dei prodotti stessi.

6. Ritiro Prodotti - Estensione territoriale

La garanzia "Ritiro prodotti" vale per i prodotti fabbricati in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, ovunque siano stati consegnati, fermo restando che sono escluse in ogni caso le operazioni di ritiro prodotti effettuate nei territori di U.S.A., Canada, Messico.

7. Ritiro Prodotti - Denuncia di sinistro - Pagamento dell'indennizzo

Si intendono altresì espressamente operanti, in quanto compatibili, le norme previste dall'Art. 131 - "R.C. Prodotti - Denuncia di sinistro".

Verificata l'operatività della garanzia "Ritiro prodotti", ricevuta la documentazione relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, AXA liquida l'indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione all'Assicurato e, avuta notizia dell'accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto delle Parti. Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

Garanzia E7 - R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato

(Operante solo se richiamata in polizza, indicato il valore del fabbricato e corrisposto il premio)

Art.133| R.C. Proprietà del Fabbricato

AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte, lesioni personali,
- distruzione o deterioramento di cose,

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti dalla **proprietà del fabbricato** indicato in polizza, destinato ad azienda che esercita l'attività indicata in polizza, compresi i relativi impianti fissi (compresi i rischi derivanti da antenne riceventi radio-televisive), in buono stato di conservazione e manutenzione.

Ad integrazione della definizione di fabbricato, sono comprese le pertinenze quali: dipendenze, recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, parchi, alberi, attrezzature sportive e per giochi, strade private ed i parcheggi pertinenziali, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti. Qualora i locali di proprietà facciano parte di un condominio, l'assicurazione è valida per la parte di fabbricato indicato in polizza ivi compresa la quota di responsabilità a carico dell'Assicurato per danni derivanti dalla proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 250,⁰⁰ euro. L'assicurazione comprende i **danni da spargimento di acqua e rigurgito dei sistemi di scarico** purché conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e di riscaldamento. Relativamente alla presente garanzia "R.C. Proprietà del Fabbricato", ferme le esclusioni previste dall'Art. 111 - "Esclusioni", non sono indennizzabili i danni derivanti: da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

Per i **fabbricati in stato di inattività**, cioè non utilizzati da più di 6 mesi, la garanzia è prestata sino alla concorrenza del limite di risarcimento di 500.000,⁰⁰ euro, per sinistro e per anno assicurativo, e limitatamente ai danni a cose con l'applicazione di una franchigia di 1.000,⁰⁰ euro, per ciascun sinistro.

Art.134| R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato - Tolleranza parametro di tariffazione (Valore a nuovo del Fabbricato) - Eventuale riduzione dell'indennizzo

La garanzia "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (E7)" è prestata per i rischi derivanti dalla proprietà del fabbricato indicato in polizza, anche se locato a terzi, destinato ad azienda come disciplinato e nei limiti del precedente Art. 133 - "R.C. Proprietà del Fabbricato". Relativamente alla presente garanzia "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (E7)", ferme le esclusioni previste dall'Art. 111 - "Esclusioni", non sono indennizzabili i danni derivanti da attività esercitate nel fabbricato assicurato.

Oltre a quanto previsto dal precedente Art. 133 - "R.C. Proprietà del Fabbricato" si precisa che ad integrazione dell'Art. 100 - "Estensione al novero dei terzi", nonché a parziale deroga dell'Art. 99 - "Soggetti non considerati terzi", sono considerati terzi limitatamente alla presente garanzia gli affittuari, i loro familiari e dipendenti nonché i dipendenti dell'Assicurato stesso che prendano parte all'attività esercitata nel fabbricato assicurato.

Sono inoltre compresi i danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato di proprietà dell'Assicurato indicato in polizza, con il limite di massimo di risarcimento di 500.000,⁰⁰ euro per ciascun sinistro e con un limite massimo di risarcimento per anno assicurativo pari al 50% del massimale assicurato per la garanzia E7 - "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato". In caso che il sinistro risulti indennizzabile anche dalla garanzia RICORSO TERZI (A6) prevista dalla Sezione A - "Incendio All Risks", la presente garanzia E7 opera solo la parte di danno eccedente il limite previsto dalla suddetta unità tecnica A6.

Si intendono altresì espressamente operanti le Condizioni Speciali di cui all'Art. 104 - "Danni da interruzione o sospensione di attività"; Art. 106 - "Danni ai veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa assicurata"; Art. 107 - "Danni da inquinamento accidentale", Art. 108 - "Committenza lavori di straordinaria manutenzione"; con i limiti di indennizzo previsti dalle stesse Condizioni Speciali, riferiti però al massimale assicurato alla presente garanzia E7 - "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato".

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

Sono compresi inoltre i lavori di ordinaria manutenzione del fabbricato indicato in polizza destinato ad azienda anche se affidati a terzi (committenza lavori), purché eseguiti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Il valore risultante dal contratto deve corrispondere al valore a nuovo del fabbricato. Se al momento del sinistro il valore a nuovo supera di oltre il 10% il valore dichiarato in polizza dall'Assicurato, AXA risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e in ogni caso nel limite del massimale ridotto in eguale proporzione.

Art.135| R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato - Denuncia di sinistro

Si intendono altresì espressamente operanti, in quanto compatibili, le norme previste dall'Art. 120 - "Modalità per la denuncia in caso di sinistro R.C.".

Garanzia E8 - R.C. Datoriale

(Operante solo se espressamente richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Art.136| R.C. Datoriale - Premessa: termini e soggetti assicurati

Ai sensi della presente garanzia, ferme le definizioni previste nel Glossario della Nota Informativa, si precisa che i termini in appresso elencati hanno il seguente significato convenzionale:

- Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, e più precisamente per la garanzia R.C. Datoriale:
- l'impresa Contraente nella sua qualità di datrice di lavoro;
 - ogni persona fisica, dipendente, amministratore o dirigente dell'impresa Contraente che hanno ricoperto, ricoprono la funzione di: amministratore unico; direttore generale nominato ai sensi dell'art. 2396 C.C.; membro degli organi di amministrazione e/o controllo; dirigente cui l'organo di amministrazione abbia conferito procura per il compimento di atti di gestione; amministratore di fatto.
- Rientrano altresì nella definizione di Assicurato ogni passato, attuale o futuro lavoratore dipendente dell'impresa Contraente:
- designato quale responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;
 - designato quale responsabile della privacy ai sensi della L. 196/2003 e successive modificazioni;
 - designato quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi della L. 262/2005 e successive modificazioni;
- ma esclusivamente nell'esercizio di tali funzioni.
- Atto illecito:** qualsiasi violazione colposa da parte di un Assicurato, nello svolgimento delle sue funzioni in quanto tale, dei doveri derivanti dalla legge, dal mandato, dall'atto costitutivo e/o dallo statuto dell'impresa Contraente. È considerato atto illecito anche il fatto doloso di un dipendente o dirigente dell'impresa Contraente, se relativo alle fattispecie previste dal punto 7) dell'Art. 138 - "R.C. Datoriale - Oggetto dell'assicurazione", per la responsabilità civile che possa derivare all'impresa Contraente (fermo quanto previsto dall'Art. 142 - "Esclusioni e delimitazioni").
- Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione e più precisamente l'impresa Contraente con sede legale in Italia indicata in polizza.
- Perdite patrimoniali:** le somme che l'impresa Contraente o l'Assicurato sia obbligato a pagare a Terzi, quale civilmente responsabile, in dipendenza di una o più richieste di risarcimento, per effetto di un provvedimento giudiziale o arbitrale, oppure a seguito di transazione o conciliazione previamente autorizzata per iscritto da AXA.
Resta inteso che non rientrano nella definizione di Perdite patrimoniali le sanzioni di qualsiasi natura a chiunque inflitte, le imposte, le tasse ed i contributi previdenziali ed assistenziali.
- Richiesta di Risarcimento:** qualsiasi contestazione scritta di responsabilità, nonché qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale promosso contro l'impresa Contraente o un Assicurato dal quale possa derivare una richiesta di risarcimento per le conseguenze civilistiche di un atto illecito.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

Art.137| R.C. Datoriale - Massimale

L'assicurazione R.C. Datoriale s'intende prestata sino a concorrenza del massimale indicato in polizza che rappresenta il massimo esborso di AXA per tutte le perdite patrimoniali derivanti da tutte le richieste di risarcimento presentate nei confronti dell'impresa Contraente e/o di tutti gli Assicurati nello stesso periodo di durata dell'assicurazione.

Tutte le richieste di risarcimento che traggano origine da uno medesimo atto illecito, nonché da atti illeciti tra loro collegati, anche se promosse nei confronti degli Assicurati in diversi periodi di durata dell'assicurazione, saranno considerate come un'unica richiesta di risarcimento ai fini dell'applicazione del massimale.

In ogni caso, non sarà accolta in garanzia alcuna richiesta di risarcimento promossa oltre il termine di 1 anno dalla data in cui l'assicurazione sarà cessata.

Art.138| R.C. Datoriale - Oggetto dell'assicurazione

Ai sensi della presente garanzia, AXA si obbliga a tenere indenne l'impresa Contraente (e/o gli Assicurati civilmente responsabili), per perdite patrimoniali sino a concorrenza del massimale indicato in polizza per ciascuna richiesta di risarcimento e per l'intero periodo di durata dell'assicurazione a prescindere dal numero di richieste di risarcimento pervenute, di quanto questi sia tenuto a pagare, quali civilmente responsabile per perdite patrimoniali derivanti da richieste di risarcimento promosse da ex dipendenti, dipendenti o potenziali dipendenti dell'impresa Contraente, per:

- 1) illegittima risoluzione del rapporto di lavoro (licenziamenti illegittimi o ingiustificati);
- 2) mancata assunzione;
- 3) mancata promozione o privazione di opportunità di carriera;
- 4) ingiustificato provvedimento disciplinare;
- 5) cambiamento della situazione professionale o demansionamento, purché conseguente a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti;
- 6) mancata o inadeguata applicazione della Legge sulla "Privacy" D.Lgs. n. 196/2003 (e successive modificazioni o integrazioni) in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di dipendenti, ex dipendenti o potenziali dipendenti, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti;
- 7) qualsiasi tipo di molestie sessuali, razziali o rivolte ai disabili, qualsiasi tipo di vessazione negli ambienti di lavoro, qualsiasi tipo di discriminazione, diretta o indiretta, mobbing.

Relativamente al punto 7) l'assicurazione R.C. datoriale è operante per la responsabilità civile che possa derivare all'impresa Contraente anche da fatto doloso di un suo dipendente o dirigente, purché il fatto e/o gli atti illeciti tra loro collegati posti in essere dal dipendente o dirigente dell'impresa Contraente, si siano verificati nei confronti di dipendenti, ex dipendenti o potenziali dipendenti sul luogo di lavoro o comunque nell'ambito delle ordinarie mansioni lavorative.

Art.139| R.C. Datoriale - Inizio e termini della garanzia ("Claims Made")

L'assicurazione opera esclusivamente con riferimento alle richieste di risarcimento che siano state promosse per la prima volta nei confronti dell'impresa Contraente e/o dell'Assicurato/Assicurati nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, in relazione ad un atto illecito posto in essere successivamente alla data di effetto della presente polizza.

Nel caso in cui il Contraente avesse in precedenza stipulato altre polizze, per il medesimo rischio con AXA, la garanzia si estende al periodo di efficacia delle precedenti polizze.

Qualora l'atto illecito dal quale deriva una richiesta di risarcimento abbia carattere prolungato o ripetuto o sia collegato ad altri atti illeciti (anche omissivi mancato adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza), nonché qualora diversi atti illeciti siano l'uno presupposto dell'altro, oppure traggano origine da una medesima fattispecie, ai fini dell'operatività cronologica dell'assicurazione si farà convenzionalmente riferimento alla data in cui è stato posto in essere per la prima volta il primo atto illecito. In ogni caso, la garanzia è prestata entro il limite del massimale indicato nella presente polizza, con esclusione di qualsiasi cumulo di massimale.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

L'Assicurazione perde validità ed efficacia nel caso emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal Contraente alla stipula del contratto assicurativo in ordine:

- all'assenza, all'atto della stipula stessa, di richieste di risarcimento inerenti la gestione dei rapporti di lavoro già note anteriormente alla data di effetto della presente polizza;
- alla conoscenza di circostanze o situazioni che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza.

Art.140| R.C. Datoriale - Delimitazione territoriale

L'assicurazione è valida solamente per le richieste di risarcimento promosse in Italia.

Art.141| R.C. Datoriale - Periodo di osservazione dell'assicurazione R.C. Datoriale in favore di Assicurati cessati dalla carica

Nel caso in cui l'Assicurato cessi - per ragioni diverse dalla revoca per giusta causa o dal licenziamento per giusta causa o giustificato motivo - di prestare la propria attività in favore dell'impresa Contraente, prima della scadenza del periodo di durata dell'assicurazione, le garanzie di polizza sono estese alle richieste di risarcimento che siano state formulate nei suoi confronti per la prima volta nel corso di un periodo di osservazione di 1 anno, decorrente dalla data della predetta cessazione, in relazione ad un atto illecito posto in essere nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione.

Resta inteso che le garanzie prestate durante tale periodo di osservazione sono soggette a tutti i termini, condizioni e limiti di polizza in vigore nel periodo di durata dell'assicurazione di competenza.

Art.142| R.C. Datoriale - Esclusioni e delimitazioni

L'assicurazione non vale per le richieste di risarcimento in qualsiasi modo attribuibili a, derivanti da e/o connesse a:

- 1) licenziamenti collettivi; sono considerati licenziamenti collettivi le risoluzioni del rapporto di lavoro che coinvolgano 5 o più lavoratori nel periodo di tempo di 120 giorni e che comporta una soppressione dei posti di lavoro conseguente a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro;
- 2) morte, lesioni personali e danni materiali;
- 3) danneggiamento e/o perdita di oggetti materiali e/o di animali, nonché a smarrimento, distruzione e/o deterioramento di denaro, di preziosi e/o di titoli di credito, nonché da furto, rapina, incendio, infedeltà dei dipendenti;
- 4) atti illeciti autorizzati, consentiti o comunque agevolati dai soci, associati o consorziati dell'impresa Contraente che hanno concorso alla promozione della richiesta di risarcimento;
- 5) fatti dolosi e/o all'indebita percezione di utilità, vantaggi e/o compensi da parte di chiunque, ivi inclusi gli Assicurati, l'impresa Contraente, le eventuali società controllate e/o le società partecipate, anche indirettamente dall'impresa Contraente;
- 6) atti illeciti nella gestione di rapporti di lavoro relativi a società controllate e/o società partecipate dall'impresa Contraente o nella gestione di rapporti di lavoro relativi alla costituzione o acquisizione di nuove società controllate (o di quote di società partecipate);
- 7) l'esercizio, da parte dell'impresa Contraente e/o degli Assicurati, di qualsiasi attività professionale, servizi o consulenze rese a Terzi, e/o a qualsiasi atto, errore od omissione relativi a tali servizi o consulenze anche inerenti alla attività della Contraente, delle eventuali società controllate e/o partecipate;
- 8) omesse o errate dichiarazioni fiscali e tributarie, versamento di imposte, tasse, contributi di ogni tipo ivi compresi quelli previdenziali e assistenziali;
- 9) multe, sanzioni e penalità in genere, di qualsiasi natura ed a chiunque inflitte;
- 10) procedimenti giudiziari o arbitrali, procedimenti di mediazione o altri procedimenti promossi dinanzi ad autorità legalmente riconosciute, i quali siano stati avviati in data antecedente la data di effetto dell'Assicurazione;
- 11) qualunque fatto o circostanza, situazione, operazione, evento o atto illecito noto agli Assicurati o all'impresa Contraente e/o alle eventuali società controllate e/o alle società partecipate e/o comunicato ad altro assicuratore prima della data di effetto della presente polizza;

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

- 12) violazione di norme in vigore in qualunque giurisdizione in materia di doveri e responsabilità dei gestori di piani pensionistici, fondi pensione, fondi di previdenza e assistenza e/o fondi che prevedano altri benefici per i dipendenti;
- 13) l'esercizio da parte degli Assicurati di qualsiasi attività, incarico e/o funzione in seno a soggetti diversi dall'impresa Contraente (anche se relativi a incarico e/o funzione in società controllate e/o dalle società partecipate);
- 14) responsabilità amministrativa o amministrativo-contabile per danno erariale;
- 15) responsabilità personali e/o solidali gravanti ai sensi di legge sui soggetti che hanno assunto obbligazioni in nome e/o per conto di associazioni non riconosciute;
- 16) frodi in danno dell'impresa Contraente (o di società controllate e/o partecipate);
- 17) qualsiasi tipo di molestie sessuali, razziali o rivolte ai disabili, qualsiasi tipo di vessazione negli ambienti di lavoro, qualsiasi tipo di discriminazione, diretta o indiretta, mobbing, qualora gli atti illeciti (colposi o dolosi) siano imputabili a persone che ricoprono la funzione di: amministratore unico, direttore generale, amministratore di fatto o, qualora tali atti illeciti (colposi o dolosi), siano stati autorizzati, consentiti o comunque agevolati dai soci, associati o consorziati dell'impresa Contraente;
- 18) atti compiuti dall'Assicurato successivamente alla promozione dell'azione di responsabilità da parte della Contraente, delle eventuali società controllate e/o partecipate, dei loro creditori sociali, nonché di Terzi, ovvero successivamente alla denuncia del sospetto di irregolarità nell'adempimento dei doveri dei componenti gli organi di amministrazione (art. 2409 C.C. e disposizioni analoghe), ovvero successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento della società (art. 2484 C.C. e disposizioni analoghe) o alla data in cui sia presentata istanza o domanda di ammissione a qualsiasi procedura concorsuale, comprese quelle di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

L'assicurazione non vale per le richieste di risarcimento derivanti da persone legate agli amministratori (amministratore unico, direttore generale, amministratore di fatto) o ai soci a responsabilità illimitata dell'impresa Contraente, da vincoli di parentela entro il secondo grado e/o da rapporti di convivenza.

Art.143| R.C. Datoriale - Delimitazioni in caso di operazioni di liquidazione, trasformazione, fusione, scissione di società

Se durante il periodo di durata della polizza l'impresa Contraente fosse soggetta a:

- a) liquidazione, trasformazione, fusione, scissione;
- b) mutamento del controllo;
- c) acquisizione e/o cessione di ramo d'azienda;
- d) quotazione di strumenti finanziari su borse e/o sui mercati regolamentati e/o non regolamentati;
- e) episodi di insolvenza e/o consistenza del capitale effettivo inferiore al limite legale;

la polizza sarà valida fino alla scadenza del periodo di durata in corso, ma esclusivamente per le richieste di risarcimento conseguenti ad atti illeciti commessi dagli Assicurati di tale impresa Contraente, antecedentemente alla data di effetto delle operazioni sopra elencate, salvo che il Contraente o l'Assicurato, provi che la richiesta di risarcimento non sia in alcun rapporto o connessione con tali eventi.

Art.144| R.C. Datoriale - Modalità per la denuncia del sinistro - Obblighi in caso di richiesta di risarcimento o circostanze che potrebbero dare origine ad una richiesta di risarcimento

In caso di richiesta di risarcimento, l'impresa Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto ad AXA entro 3 giorni (art. 1913 c.c.). L'impresa Contraente e/o l'Assicurato/i devono fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno (art. 1914 C.C.).

Se l'impresa Contraente o l'Assicurato vengono a conoscenza di circostanze che potrebbero ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento, essi dovranno tempestivamente comunicare ad AXA mediante raccomandata A.R. tali circostanze, precisando le ragioni per le quali si prevede che ne possa derivare una richiesta di risarcimento e fornendo dettagli in merito ad eventuali atti illeciti, date, luoghi, fatti e persone o enti coinvolti, nonché una stima della potenziale perdita patrimoniale.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

Si intende equiparata ad una raccomandata con ricevuta di ritorno la comunicazione mail inviata tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), cioè il sistema che consente di inviare e-mail con valore legale.

Laddove le circostanze comunicate ai sensi della presente clausola siano sufficientemente dettagliate ai sensi di polizza, AXA avrà la facoltà di aprire un sinistro cautelativo e di accettare qualsiasi richiesta di risarcimento che tragga origine da tali circostanze, come se la medesima fosse stata presentata nella stessa data in cui l'Assicurato o la Contraente hanno trasmesso ad AXA la predetta comunicazione di circostanze.

Art.145] R.C. Datoriale - Gestione delle controversie - Spese legali di resistenza

L'impresa Contraente (e/o l'Assicurato) ha il diritto di difendersi contro qualsiasi richiesta di risarcimento e di contestarla. È condizione per l'insorgere dell'obbligo indennitario di AXA ai sensi di polizza il fatto che l'Assicurato non ammetta né si assuma alcuna responsabilità, non stipuli alcun accordo di transazione o conciliazione, né si accoli alcun costo di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta di AXA.

AXA si riserva la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente e/o dell'Assicurato, designando in accordo con l'Assicurato, ove occorra, legali o tecnici di comprovata esperienza ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'impresa Contraente e l'Assicurato coopereranno senza riserve con AXA e forniranno tempestivamente una relazione dettagliata delle circostanze che compongono la richiesta di risarcimento e le loro eventuali deduzioni difensive. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere ad AXA o all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di **10 giorni** dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle scadenze previste dalla legge, AXA si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.

Sono a carico di AXA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra AXA e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

AXA non riconosce le spese sostenute dall'impresa Contraente o dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano stati designati con il consenso scritto di AXA e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.

Nel caso in cui una qualsiasi richiesta di risarcimento coinvolga sia rischi coperti dalla presente assicurazione R.C. Datoriale sia rischi non coperti, le spese di difesa sostenute dall'Assicurato saranno sostenute da AXA per la sola parte di esse che sia connessa all'ambito di copertura della presente garanzia R.C. Datoriale.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

Condizione Aggiuntiva

Regolazione premio valida per la Sezione E - R.C.

(Operante se la polizza è prestata con la Regolazione del premio)

RP| Regolazione del premio (Condizione Aggiuntiva RP)

- 1) Se il premio di polizza è determinato, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili o non conosciuti al momento della stipulazione (Fatturato), esso viene corrisposto dall'avente titolo (Contraente o Assicurato) per ciascun periodo assicurativo:
 - a) **in una parte fissa**, in via provvisoria, al momento della stipula della polizza ed alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il cui premio relativo si considera quale premio minimo comunque dovuto ad AXA;
 - b) **a saldo**, mediante la regolazione del premio alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, sulla base della variazione intervenuta nello stesso periodo degli elementi variabili di rischio utilizzati, in sede di stipulazione, per la determinazione del premio stesso (es. Fatturato preventivato annuo rispetto al Fatturato annuo a consuntivo);
- 2) Qualora la regolazione a saldo dovesse comportare la determinazione del premio in misura inferiore a quello minimo indicato nel frontespizio di polizza, quest'ultimo si intende comunque acquisito, escluso pertanto ogni conguaglio negativo.
- 3) Per la determinazione ed il versamento della quota di premio a saldo:
 - a) il Contraente/Assicurato si obbliga a comunicare ad AXA, in forma scritta entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, i dati necessari per la determinazione del premio definitivo;
 - b) nei 30 giorni successivi all'emissione del documento contrattuale indicante il premio a saldo, il Contraente/Assicurato provvederà al versamento della somma dovuta.
- 4) Nel caso di mancato adempimento da parte del Contraente/Assicurato dei propri obblighi di comunicazione o di pagamento nei termini sopra descritti:
 - a) la garanzia si intende sospesa sino alle ore 24 del giorno di avvenuta comunicazione dei dati consuntivi e/o di avvenuto pagamento del premio a saldo;
 - b) il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione.

AXA pertanto non sarà tenuta ad indennizzare i sinistri verificatisi durante il periodo assicurativo cui si riferisce il premio non saldato e denunciati successivamente alla sospensione della garanzia.

AXA si riserva il diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto con effetto retroattivo tra le Parti.
- 5) Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi del 30% quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, è facoltà di AXA di chiedere che il premio dovuto in via anticipata venga aggiornato (con appendice di variazione o con sostituzione del contratto), a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, in misura non inferiore all'80% di quello dell'ultimo consuntivo.
- 6) AXA ha diritto ad effettuare verifiche e controlli relativamente ai dati forniti dall'avente titolo ed utili ai fini della determinazione del premio. L'avente titolo si obbliga a fornire, a semplice richiesta scritta, i chiarimenti, le informazioni e la documentazione necessaria.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

Tabella limiti Sezione E - GARANZIA R.C.T. (E1)

| Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE - GARANZIA R.C.T. | | | | |
|---|---|----------|---|--|
| E1 - R.C.T. Garanzia Base | | Scoperto | Franchigia (o minimo di scoperto) | Limite di risarcimento |
| Unità Tecnica E1 - R.C.T. per danni a cose | | - | Franchigia base R.C.T., salvo diversamente indicato | - |
| Proprietà del fabbricato: compresi danni da spargimento d'acqua e rigurgito sistemi di scarico (Art. 133) | | - | 250 euro | - |
| Proprietà del fabbricato: fabbricati in stato di inattività (Art. 133) | | - | 1.000 euro per danni a cose | 500.000 euro sinistro/anno |
| Committenza auto | | - | 150 euro | - |
| Danni alle cose di terzi che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo presso la sua attività, trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori | | 10% | 250 euro (o Franchigia base R.C.T. se superiore) | 100.000 euro sinistro/anno |
| Danni cagionati ai capi di vestiario indossati dei clienti | | - | 150 euro | 2.000 euro sinistro/anno |
| Condizioni Speciali R.C.T. | | Scoperto | Franchigia (o minimo di scoperto) | Limite di risarcimento |
| Lavori presso terzi | Danni alle cose in ambito di esecuzione dei lavori che per volume o peso non possono essere rimosse | 10% | Franchigia base R.C.T. per danni a cose | 250.000 euro per sinistro/anno |
| | Piccoli lavori edili | | | |
| | Danni a condutture e impianti sotterranei | | | |
| | Danni a cose dovuti a franamento o cedimento del terreno | | | |
| Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio | | - | Franchigia base R.C.T. | 500.000 euro per sinistro/anno |
| Danni a mezzi sotto carico e scarico | | - | Franchigia base R.C.T. | - |
| Danni da interruzione o sospensione di attività | | 10% | 1.500 euro (o Franchigia base R.C.T. se superiore) | 10% del massimale per danni a cose E1 - R.C.T., col massimo di 250.000 euro, per sinistro/anno |
| R.C. personale - Responsabilità dall'uso per legittima difesa di armi, anche da fuoco | | - | Franchigia base R.C.T. per danni a cose | 1.000.000 euro sinistro/anno per R.C. dall'uso per legittima difesa di armi anche da fuoco |
| Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa | | 10% | 300 euro per veicolo | - |
| Danni da inquinamento accidentale | | 10% | 1.500 euro (o Franchigia base R.C.T. se superiore) | 5% del massimale per danni a cose E1 - R.C.T. col massimo di 150.000 euro, per sinistro/anno |
| Committenza lavori di straordinaria manutenzione | | 10% | 500 euro per danni a cose | 250.000 euro per sinistro/anno |
| Cessione di lavori in subappalto (fino al 30% del fatturato annuo totale) - Danni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti | | - | - | 50% del massimale E1 - R.C.T. col massimo di 1.500.000 euro per sinistro/anno |
| Smercio | Per danni da difetto originario del prodotto quando previsto (es. per generi alimentari di produzione propria somministrati nei locali) | - | - | Per danni da difetto originario del prodotto 500.000 euro per sinistro/anno |
| | Smercio o somministrazione del carburante venduto per stazioni di servizio | 10% | 250 euro | 100.000 euro per sinistro/anno |

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

Tabella limiti Sezione E - CONDIZIONI AGGIUNTIVE R.C.T.

| Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE - CONDIZIONI AGGIUNTIVE R.C.T. | | | | |
|--|---|----------|--|--|
| Condizioni Aggiuntive (Opzionali) | | Scoperto | Franchigia (o minimo di scoperto) | Limite di risarcimento |
| Estensione limiti Lavori presso terzi e Interruzioni di attività (E705) | Lavori presso terzi - Danni alle cose in ambito di esecuzione dei lavori che per volume o peso non possono essere rimosse | 10% | Franchigia base R.C.T. | 500.000 euro per sinistro/anno |
| | Lavori presso terzi - Danni alle cose in ambito di esecuzione dei lavori che per volume o peso possono essere rimosse | | | Sotto-limite di 100.000 euro per sinistro/anno |
| | Lavori presso terzi - R.C. per danni da furto cagionato da persone che si siano avvalse, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato (Cod. attività 5000, 5417 e 5418) | 10% | 500 euro | 75.000 euro per sinistro/anno |
| | Danni da interruzione e sospensione di attività | 10% | 1.500 euro (o Franchigia base R.C.T. se superiore) | 10% del massimale assicurato per danni a cose E1 - R.C.T. col massimo di 500.000 euro, per sinistro/anno |
| Danni a cose di terzi movimentate (E707) | | 20% | 750 euro (o Franchigia base R.C.T. se superiore) | 100.000 euro, per sinistro/anno |
| Estensione smercio fuori dai locali dell'attività (E708) | | - | - | Per danni da difetto originario del prodotto 1.000.000 euro per sinistro/anno |
| Cessione di lavori in subappalto senza limiti (A900) Danni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti | | - | - | 50% del massimale E1 - R.C.T. col massimo di 1.500.000 euro per sinistro/anno |
| Cose portate dai clienti (E444) | | 10% | 150 euro per cliente danneggiato (o stesso nucleo familiare) | 5.000 euro per sinistro/anno Per locali destinati a sala degustazione e/o ristoro elevato a 10.000 euro per sinistro/anno |
| Cose consegnate dai clienti (E445) Lavanderia industriale e tintoria di tessuti | | 20% | 500 euro | 5‰ (pro mille) del massimale danni a cose assicurato E1 - R.C.T., per sinistro/anno. |

Tabella limiti Sezione E - GARANZIA R.C.O. (E2)

| Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE - GARANZIA R.C.O. | | |
|---|--|--|
| E2 - Garanzia R.C.O. | Franchigia | Limite di risarcimento |
| Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro | Danni ai sensi del Codice Civile per ogni infortunato una franchigia sull'invalidità permanente indicata nel frontespizio di polizza | Massimale per persona e massimale per sinistro assicurati E2 - R.C.O |

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

Tabella limiti Sezione E - R.C. POSTUMA (E3)

| Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE - R.C. POSTUMA | | | | |
|--|--|------------------------|--|--|
| E3 - R.C. Postuma - Tipo 1) (Opzionale) | | Scoperto | Franchigia (o minimo di scoperto) | Limite di risarcimento |
| Postuma dell'installatore e manutentore | <p>R.C. Postuma installatore e manutentore di cose in genere</p> <p>Termine massimo per la denuncia fino a 2 anni dall'ultimazione dei lavori, in vigenza di polizza.</p> <p>Danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dalle cose montate, installate o oggetto dei lavori di manutenzione, riparazione o modifica dopo l'ultimazione dei lavori</p> | 10% per danni a cose | <p>250 euro per danni a cose</p> <p>3.000 euro per danni da interruzione e sospensione di attività</p> | <p>Massimale R.C.T. per sinistro / anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% del massimale R.C.T., per danni a persona; • 10% del massimale R.C.T. per danni a cose; • 5% del massimale R.C.T., danni da interruzione o sospensione di attività • 5.000 euro, per danni conseguenti ad errore di progettazione di impianti (previsti dal D.M. n. 37/2008) o per errori commessi nel settaggio o reinstallazione di programmi di apparecchi o impianti di domotica civile |
| | <p>R.C. Postuma installatore di impianti, manutentore o riparatore di impianti previsti dal D.M. n. 37/2008 (e Legge n. 46/1990)</p> <p>Termine massimo per la denuncia fino a 10 anni da ultimazione lavori, in vigenza di polizza.</p> | | | |
| E3 - R.C. Postuma - Tipo 2) (Opzionale) | | Scoperto | Franchigia (o minimo di scoperto) | Limite di risarcimento |
| Postuma riparatore di veicoli o natanti | <p>R.C. Postuma del riparatore di veicoli o natanti</p> <p>Termine massimo per la denuncia fino a 24 mesi dalla riconsegna ai clienti, in vigenza di polizza.</p> <p>Danni subiti e/o causati da veicoli o da natanti riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione od oggetto di lavori di installazione di impianti o accessori</p> | 10% per danni a cose | 250 euro per danni a cose | <p>Massimale R.C.T. per sinistro / anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% del massimale R.C.T., per danni a persona; • 10% del massimale R.C.T., per danni a cose; • 1.000 euro, per danni a centraline elettroniche conseguenti ad errori commessi nel settaggio del software. |
| | Danni a veicoli a motore di terzi in consegna o custodia | 10% | 250 euro | 5% del massimale E1 - R.C.T. per sinistro/anno; ridotto a 5.000 euro, per sinistro/anno, per danni da incendio |
| | Danni subiti da autoveicoli di terzi sui quali si eseguono i lavori di lavaggio automatico | - | 1.000 euro | 5.000 euro per sinistro 10.000 euro per anno |
| Condizioni Aggiuntive R.C. Postuma (Opzionali) | | Scoperto | Franchigia (o minimo di scoperto) | Limite di risarcimento |
| Estensioni limiti - Attività pregressa (A360) qualora l'Assicurato non documenti altra precedente assicurazione R.C. Postuma | | - | 5.000 euro | 25.000 euro per sinistro/anno |
| Estensione all'attività delle ditte subappaltatrici (A361) | | Come E3 - R.C. Postuma | Come garanzia E3 - R.C. Postuma | Limiti come garanzia E3 - R.C. Postuma |
| Estensione Ricerca Guasti (A362) | | - | 300 euro | 2.000 euro per sinistro/anno |

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

Tabella limiti Sezione E - R.C. MALATTIE PROFESSIONALI (E4)

| Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE - R.C. MALATTIE PROFESSIONALI | |
|---|---|
| E4 - R.C. MALATTIE PROFESSIONALI | Limite di risarcimento |
| R.C. Malattie Professionali | Limite per persona indicato in polizza |
| Condizione Aggiuntiva R.C. Malattie Professionali (Opzionale) | Limite di risarcimento |
| Estensione attività pregressa (A230) qualora l'Assicurato non documenti altra precedente assicurazione R.C. Malattie professionali | Per attività pregressa limite 25% del massimale assicurato per sinistro e limite 25% del massimale assicurato per persona |

Tabella limiti Sezione E - R.C. PRODOTTI (E5)

| Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE - R.C. PRODOTTI | | | |
|---|----------|---|--|
| E5 - R.C. PRODOTTI | Scoperto | Franchigia (o minimo di scoperto) | Limite di indennizzo |
| R.C. Prodotti - Per ciascun danno verificatisi in qualsiasi Paese esclusi U.S.A, Canada e Messico | 10% | Minimo 500 euro e massimo di scoperto di 30.000 euro. Salvo diversamente indicato in polizza (allegato R.C. Prodotti). | Salvo diversamente indicato in polizza 1/3 del massimale R.C. Prodotti per sinistro / anno - per i danni derivanti da interruzione o sospensione di attività; |
| R.C. Prodotti - Per ciascun danno verificatisi in U.S.A, Canada e Messico | 10% | Minimo 15.000 euro e massimo di scoperto 30.000 euro. Salvo diversamente indicato in polizza (allegato R.C. Prodotti). | - per i danni ad altri prodotti o loro parti di cui i prodotti descritti in polizza siano parte componente, purché conseguenti a sinistro indennizzabile. |
| R.C. Prodotti - RITIRO PRODOTTI (P77) | 10% | 5.000 euro. Salvo diversamente indicato in polizza (allegato R.C. Prodotti). | Limite di indennizzo indicato in polizza (allegato R.C. Prodotti). Limite di 10.000 euro per sinistro per le spese per comunicazioni ai distributori o ai consumatori finali. |

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

Tabella limiti Sezione E - Garanzia

R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (E7)

| Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE - R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato | | | |
|---|----------|-----------------------------------|---|
| E7 - R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato | Scoperto | Franchigia (o minimo di scoperto) | Limite di risarcimento |
| Proprietà del fabbricato: compresi danni da spargimento d'acqua e rigurgito sistemi di scarico | - | 250 euro | - |
| Proprietà del fabbricato: fabbricati in stato di inattività | - | 1.000 euro per danni a cose | 500.000 euro per sinistro/anno |
| Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio | - | - | 500.000 euro per sinistro Limite per anno assicurativo pari al 50% del massimale E7 - "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato" |
| Condizioni Speciali richiamate per E7 - R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato | Scoperto | Franchigia (o minimo di scoperto) | Limite di risarcimento |
| Danni da interruzione o sospensione di attività | 10% | 1.500 euro | 10% del massimale per danni a cose E7 - "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato" col massimo di 250.00 euro per sinistro/anno |
| Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa | 10% | 300 euro per veicolo | - |
| Danni da inquinamento accidentale | 10% | 1.500 euro | 5% del massimale per danni a cose E7 - "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato" col massimo di 150.00 euro per sinistro/anno |
| Committenza lavori di straordinaria manutenzione | 10% | 500 euro per danni a cose | 250.000 euro per sinistro/anno |

Tabella limiti Sezione E - R.C. DATORIALE (E8)

| Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE - R.C. DATORIALE | |
|--|---|
| E8 - R.C. Datoriale | Limite di risarcimento |
| R.C. Datoriale | Massimale assicurato all'unità tecnica E8 - R.C. Datoriale valido per tutte le perdite patrimoniali derivanti da tutte le richieste di risarcimento presentate nei confronti dell'impresa Contraente e/o di tutti gli Assicurati nello stesso periodo di durata dell'assicurazione. |

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione F - Trasporti

Che cosa è assicurato

Art.146| Oggetto dell'assicurazione merci trasportate

L'assicurazione è operante durante i trasporti terrestri su gomma, solo quando effettuati con **auto-veicoli destinati al trasporto di cose** (quali autocarri fino a 35 q.li, autocarri oltre 35 q.li, autotreni, autoarticolati, inclusi i relativi rimorchi o semirimorchi quando sono agganciati alla motrice dell'autotreno o al trattore stradale):

- 1) **conto proprio di proprietà o in locazione all'Assicurato e condotti dall'Assicurato stesso o da uno dei suoi addetti;**
- 2) **noleggiati dall'Assicurato presso società specializzate nel settore del noleggio di veicoli, e condotti dall'Assicurato stesso o da uno dei suoi addetti.** In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato dovrà presentare tutta la documentazione relativa al noleggio;
- 3) **conto terzi di proprietà di imprese artigiane iscritte in Italia all'albo degli autotrasportatori con non più di 2 veicoli** (c.d. padroncini) dei quali l'Assicurato si avvale per l'esecuzione del trasporto delle merci. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato dovrà presentare oltre alla documentazione di trasporto, la documentazione contabile relativa all'affidamento del trasporto.

Si intendono pertanto esclusi i trasporti effettuati con veicoli di imprese società specializzata in spedizioni con più di 2 veicoli (anche se cooperative con più di 2 veicoli o comunque ausiliari o affiliati a grandi spedizionieri, quali ad titolo esemplificativo: TNT, UPS, Mail Boxes Etc., FEDEX e simili).

AXA indennizza i danni materiali e diretti alle merci assicurate durante il trasporto a causa di:

- a) incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
- b) ribaltamento del veicolo, uscite del veicolo stesso dalla sede stradale tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi;
- c) collisione del veicolo con altri veicoli; urto del veicolo contro corpi fissi e/o mobili (compresi animali o pedoni), purché tale evento lasci tracce constatabili sul veicolo stesso;
- d) alluvione, inondazione, mareggiata, straripamento di fiumi o laghi, rottura di dighe, tempesta di neve, nubifragio, frana, valanga, voragine, rottura di ponti/viadotti e sprofondamento della sede stradale;
- e) bagnamento provocato da precipitazioni atmosferiche, purché le merci siano trasportate in containers ovvero con autocarri furgonati o centinati; in quest'ultimo caso la garanzia è operante solo se i teloni sono in buono stato di conservazione e regolarmente fissati;
- f) caduta o urto durante il carico e lo scarico a condizione che tali operazioni siano eseguite dall'Assicurato con mezzi meccanici idonei. Per carico con mezzi meccanici si intende l'operazione di sollevamento della merce da terra in prossimità dell'autoveicolo trasporto cose designato per deponerla sullo stesso e per scarico l'operazione inversa.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 250,⁰⁰ euro.

L'assicurazione viene prestata a Primo rischio Assoluto sino a concorrenza dell'importo indicato in polizza che rappresenta il massimo esborso di AXA per sinistro e per anno assicurativo. In caso di sinistro i predetti limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto dell'eventuale franchigia.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione F - Trasporti

Che cosa non è assicurato

Art.147| Estensione territoriale - Delimitazioni

L'assicurazione è operante solo per i trasporti terrestri su gomma effettuati entro i limiti territoriali della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Sono pertanto esclusi i sinistri:

- a) verificatisi al di fuori di tali limiti territoriali, anche se avvenuti durante il trasporto per raggiungere una località italiana, passando temporaneamente oltre confine per esigenze di tragitto più veloce o più breve, per opportunità dovute al traffico, o per altro motivo;
- b) verificatisi su navi traghetto durante traversate marittime, lacustri e fluviali;
- c) verificatisi su carri merci durante traversate ferroviarie;
- d) verificatisi quando i veicoli sono trasportati su carri attrezzi o bisarche.

Art.148| Limiti temporali dell'assicurazione - Durata dell'assicurazione per ogni viaggio

L'assicurazione è operante per i viaggi che hanno inizio e termine nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione. Per ogni viaggio, la garanzia decorre dal momento in cui la merce è deposta a bordo del veicolo trasporto cose, continua durante l'ordinario corso del viaggio previsto dai documenti di trasporto e termina nel momento in cui la merce lascia il veicolo. Sono inoltre comprese operazioni di carico e scarico se effettuate dall'Assicurato limitatamente a quanto indicato alla lettera f) dell'Art. 146 - "Oggetto dell'assicurazione merci trasportate". Eventuali soste o giacenze preliminari, in corso del viaggio o a destinazione sono comprese per un periodo massimo di 72 ore a condizione che le merci rimangano a bordo del veicolo e che lo stesso sia parcheggiato in aree o in locali adeguatamente protetti o sorvegliati. Le merci non sono assicurate durante le soste o giacenze se caricate su rimorchio/ semirimorchio staccato dalla motrice.

Art.149| Merci escluse

L'assicurazione non è operante per le seguenti merci:

- a) merci che devono essere trasportate con autocarri o autoveicoli frigoriferi;
- b) valori, carte valori, documenti, monete, francobolli, orologi, oggetti in materiale prezioso, pietre e metalli preziosi; oggetti d'arte, tappeti pregiati, oggetti d'antiquariato;
- c) autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori;
- d) masserizie; merci usate o già danneggiate;
- e) pellicce; pelli; prodotti farmaceutici; tabacchi; materiale foto ottico; vetreria; ceramiche e porcelane; armi in genere; animali vivi;
- f) merci infiammabili, esplosivi o pericolose.

Art.150| Esclusioni e delimitazioni

Sono esclusi i danni causati:

- a) da dolo o colpa grave del Contraente/Assicurato;
- b) a merci caricate su veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- c) da fatto volontario o non giustificato del conducente del veicolo che trasporta le merci assicurate;
- d) da atti od omissioni commessi dolosamente dagli addetti o dal personale dipendente del Contraente o dell'Assicurato;
- e) da inidoneità del veicolo e/o rimorchio, del container e simile per il trasporto e la protezione della merce, quando il Contraente o l'Assicurato ne sia consapevole;
- f) da difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
- g) da cattivo stivaggio sul veicolo, rimorchio, container e simile, o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o dei suoi addetti o di persone di cui debba rispondere;
- h) da vizio proprio o qualità insite delle merci, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- i) da intolleranza alle variazioni di temperatura;
- j) da ritardo o perdita di mercato, anche se conseguenti ad evento assicurato;

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione F - Trasporti

- k) da contrabbando, attività o traffici proibiti o clandestini;
- l) da infrazione delle norme vigenti in materia di idoneità alla circolazione del veicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporti di merci infiammabili o pericolose;
- m) da guerra (atti di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti; atti ostili da potenza belligerante o contro la stessa; occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- n) da cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
- o) da ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
- p) da atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
- q) da atti compiuti per terrorismo o per scopi socio-politici;
- r) da atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
- s) da radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminati di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile ovvero sviluppino simile reazione o radioattività;
- t) a seguito di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada";
- u) da furto, rapina e smarrimento, appropriazione indebita e in genere sottrazione o mancata riconsegna delle merci.

Ai fini delle lettere a) ed e) che precedono, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di stivaggio e/o trasporto.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano la Sezione F - Trasporti

Cosa fare in caso di sinistro

Art.151| Denuncia di sinistro - Richiesta dell'indennizzo

Ferme, in quanto compatibili, le norme previste dal precedente Art. 84 - "Obblighi in caso di sinistro", il Contraente o l'Assicurato in caso di sinistro deve darne immediato avviso ad AXA, fare quanto è possibile per diminuire il danno e salvaguardare il diritto di surrogazione di AXA verso i terzi responsabili.

L'Assicurato deve provare l'entità del danno e la sua legittimazione ad ottenere il pagamento dell'indennizzo e consegnare gli eventuali documenti che consentano ad AXA di rivalersi verso i terzi responsabili.

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve presentare la seguente documentazione:

- copia del documento di trasporto;
- fattura di vendita o d'acquisto della merce trasportata (o copia conforme);
- eventuale richiesta di risarcimento ricevuta dall'acquirente o ricevitore della merce;
- in caso di incidente stradale o collisione con altro veicolo, copia della documentazione sul sinistro R.C.A. (copia della denuncia di sinistro R.C.A. c.d. "Modulo BLU - CAI: Constatazione Amichevole di Incidente"; copia verbale delle Autorità intervenute; riferimenti di eventuali testimoni; altra eventuale documentazione attinente il sinistro).

Art.152| Valore delle merci assicurate - Determinazione del danno

Per le merci viaggianti in regime di acquisto o di vendita il valore massimo attribuibile al momento del sinistro è costituito dal prezzo di fattura (IVA esclusa) al momento del loro carico. Per le merci semilavorate viaggianti, il valore massimo attribuibile al momento del sinistro è costituito dal costo di produzione (IVA esclusa) corrispondente allo stato in cui si trovavano al momento del loro carico.

La somma massima assicurata corrisponde al valore attribuibile al momento del sinistro, fermo restando che l'assicurazione è prestata a Primo rischio Assoluto sino a concorrenza dell'importo indicato in polizza che rappresenta il massimo esborso di AXA per sinistro e per anno assicurativo.

L'ammontare del danno è costituito dalla differenza fra il valore della merce in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione e quello della merce nella condizione in cui si trova a seguito del sinistro.

Quest'ultimo valore, qualora si proceda alla vendita delle merci danneggiate con il consenso di AXA, è costituito dalla somma netta realizzata con la vendita. Tuttavia, in caso di danno o di perdita di una parte qualunque di merci riparabili, AXA risponde solo del valore della parte danneggiata o perduta e indennizza soltanto le spese di riparazione o di rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva.

Art.153| Tolleranza parametri di tariffazione (Fatturato) - Eventuale riduzione dell'indennizzo

Il premio della garanzia Merci Trasportate (F1), è determinato anche in base al Fatturato annuo totale assicurato dichiarato al momento della stipulazione della polizza (o dell'ultima dichiarazione effettuata per la quale è stato corrisposto il relativo premio).

Se il **Fatturato** totale stimato al momento del sinistro risultasse superiore al Fatturato totale dichiarato (ultimo fatturato dichiarato per il quale è stato corrisposto il relativo premio), l'indennizzo sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori. Per la determinazione del Fatturato al momento del sinistro, si farà riferimento al Fatturato dell'ultimo esercizio chiuso.

Tuttavia non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui sopra, qualora l'ultimo fatturato dichiarato maggiorato del 20% sia superiore al Fatturato risultante al momento del sinistro.

Tabella limite Sezione F - TRASPORTI

| Sezione F - TRASPORTI | | |
|-----------------------|------------|---|
| F1 - Garanzia base | Franchigia | Limite di indennizzo |
| Merci trasportate | 250 euro | Somma assicurata all'unità tecnica F1 per sinistro/anno |

Condizioni di Assicurazione

Condizioni Aggiuntive

Indicizzazione

(Operante se la polizza prevede l'indicizzazione)

IF15| Indicizzazione - Adeguamento automatico (Condizione Aggiuntiva IF15)

Le somme assicurate e il relativo premio sono assoggettate ad "adeguamento automatico" in base ad una percentuale fissa prestabilita secondo le modalità di seguito riportate:

- a) si stabilisce di adottare un'indicizzazione fissa pari ad una maggiorazione del 1,5% annuo, indipendentemente dall'andamento dell'inflazione reale o presunta (es. indice ISTAT del costo della vita o da altri parametri di misurazione);
- b) pertanto alla scadenza di ogni rata annua, le somme assicurate alle singole unità tecniche, i massimali relativi alle garanzie di responsabilità ed il premio verranno variati in aumento del 1,5% annuo;
- c) le franchigie e i limiti di indennizzo previsti in polizza espressi in cifra fissa (es. franchigia di 1.000,00 euro) non saranno soggetti al suddetto adeguamento (mentre le franchigie o i limiti espressi in percentuale sulle somme assicurate o sul massimale saranno calcolate in base in base ai valori aggiornati);
- d) le variazioni decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro il rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata tenendo conto della suddetta maggiorazione del 1,5% annuo.

È in facoltà delle Parti di rinunciare per il futuro all'applicazione della presente condizione complementare mediante lettera raccomandata da inviarsi all'altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del premio; in tal caso le somme assicurate, i massimali ed il premio rimarranno quelli dell'ultimo aggiornamento effettuato.

Si intende equiparata ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, la comunicazione mail con valore legale inviata tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC).

Deroga al tacito rinnovo

(Operante se la polizza è prestata senza tacito rinnovo)

STR1| DEROGA AL TACITO RINNOVO (Condizione Aggiuntiva STR1)

A deroga dell'Art. 8 - "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione", delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Imposte sulle assicurazioni

(Clausola operante se la polizza prevede l'imposta agevolata (603) o l'imposta esente (604))

603| REDDITO AGRICOLO - IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI

In Contraente/Assicurato dichiara che i fabbricati sono classificati come costruzioni rurali e/o che i beni assicurati sono impiegati per l'esercizio di attività atte a produrre reddito agrario ai sensi del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 agli effetti delle Imposte Dirette e successive modificazioni.

604| BENI DI INTERESSE STORICO - IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI

In Contraente dichiara, sotto la Sua piena responsabilità, che i beni oggetti della presente assicurazione si intendono esenti dall'imposta sulle assicurazioni (art.5, comma 16, D.L. 30.12.1982) in quanto soggetti alla disciplina della legge 1089/39 (ora D.Lgs. 42/2004, entrato in vigore il 01 maggio 2004) e successive modificazioni.

CODICE CIVILE

1325 C.C.

Indicazioni dei requisiti del contratto

I requisiti del contratto sono:

- 1) l'accordo delle parti (1326 e seguenti; 1427);
- 2) la causa (1343 e seguenti; 1895);
- 3) l'oggetto (1346 e seguenti);
- 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e seguenti).

1341 C.C.

Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

1342 C.C.

Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

1418 C.C.

Cause di nullità del contratto

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.

Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.

Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).

1891 C.C.

Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

1892 C.C.

Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

1893 C.C.

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

1894 C.C.

Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.

1897 C.C.

Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

1898 C.C.

Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

1901 C.C.

Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (...)

1907 C.C.

Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

1910 C.C.

Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

1913 C.C.

Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (...)

1914 C.C.

Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. (...)

1915 C.C.

Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

1916 C.C.

Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

1917 C.C.

Assicurazione della responsabilità civile

(...) Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. (...)

2049 C.C.

Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

2094 C.C.

Prestatore di lavoro subordinato

È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

2359 C.C.

Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

Articoli di legge

- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

2952 C.C.

Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze (1882 ss.).

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni (1).

Nell'assicurazione della responsabilità civile (1917), il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità (1928 ss.).

Note: (1) Comma sostituito dall'art. 22, c. 14, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e modificato in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. Il testo del D.L. prima della conversione disponeva: «Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda».

CODICE DEL CONSUMO (D.Lgs. 206/2005)

D.Lgs. 206/2005 art. 3 Definizioni

Ai fini del presente codice ("Codice del consumo") si intende per:

- a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; (...)

D.Lgs. 206/2005 art. 33 Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore (...)

- g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; (...)
- u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; (...)

CODICE PENALE

583 C.P.

Circostanze aggravanti (lesioni gravi e gravissime)

La lesione è grave e si applica la reclusione da 3 a 7 anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle proprie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- 3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da 6 a 12 anni, se dal fatto deriva:

- 4) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 5) la perdita di un senso;
- 6) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 7) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
- 8) l'aborto della persona offesa.

624 C.P.

Furto

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (...).

624 bis C.P.

Furto in abitazione e furto con strappo

(...) Alla stessa pena del 1° comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona (...).

628 C.P.

Rapina

Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia s'impone della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da 3 a 10 anni (...).

629 C.P.

Estorsione

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni (...).

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AXA Assicurazioni rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative¹

Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo a lei riferito, in qualità di cliente o potenziale cliente, la nostra Società (di seguito anche "AXA") ha la necessità di disporre di dati personali, comuni, sensibili² e giudiziari, a lei riferiti (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge³, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti⁴, anche mediante la consultazione di banche dati) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

In particolare useremo i suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
- utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
- utilizzo dei dati rilevati mediante l'eventuale l'utilizzo di strumenti che rilevano la dinamica di guida (c.d. "Black Box") per la gestione del rapporto contrattuale e definire le politiche tariffarie della Compagnia;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti l'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

I dati forniti potranno essere utilizzati per la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per determinare la tariffa applicabile e per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad ulteriori prodotti, ad agevolazioni e vantaggi.

A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁵.

Viceversa il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la sua salute e comunque quelli rientranti nell'ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁶, in parte anche in funzione meramente organizzativa.

1 La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

2 I dati sensibili (definiti dalla normativa come "categorie particolari di dati") sono quelli che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

4 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici.

5 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria.

6 La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.

Mod. 9045 - Informativa sulla "Privacy"

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.**

Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.

Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l'attività assicurativa.

B) Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali e di marketing

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili⁷ per tali finalità.

Se Lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i Suoi bisogni ed esigenze e le Sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, allo scopo di migliorare la nostra offerta per Lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporre prodotti e servizi che possano essere di Suo interesse;
- inviarLe comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, telefono, fax, sms, mms, social media);
- comunicarLe novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa;
- tenere conto dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare potremo provvedere alle seguenti attività:

- invio di materiale pubblicitario,
- vendita diretta,
- compimento di ricerche di mercato,
- comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a Sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all'invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo.

Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

Modalità d' uso dei suoi dati personali

I Suoi dati personali sono trattati⁸ da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità, strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

⁷ Cfr. nota 2

⁸ Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

Mod. 9045 - Informativa sulla "Privacy"

Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)

In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c.ar.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) oggi IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (c.d. BCR - Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Tempo di conservazione dei dati: i dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato, fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede alla cancellazione dei dati. Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità di marketing (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.

I Suoi diritti e contatti: Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all'oblio.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web: www.axa.it

Mod. 9045 - Informativa sulla “Privacy”

INFORMATIVA PRIVACY SULL'USO DEI DATI BIOMETRICI CONNESSI ALLA FIRMA GRAFOMETRICA

La informiamo, inoltre, circa le modalità di trattamento dei Suoi dati biometrici (nel seguito anche “Dati”) connessi all'utilizzo del servizio di “Firma Grafometrica” a cui potrà liberamente aderire.

Tale informativa integra l'informativa generale sul trattamento dei dati personali sopra riportata.

I Dati da Lei gentilmente forniti saranno trattati da AXA Assicurazioni S.p.A. (nel seguito “AXA”) mediante registrazione elettronica e verranno utilizzati secondo le finalità e con le modalità indicate nel documento che le spiega le caratteristiche del servizio (disponibile anche online nel sito di AXA) e, in particolare, per:

- garantire o aumentare la sicurezza nei processi di sottoscrizione di documenti;
- contribuire, attraverso le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti sottoscritti elettronicamente, a conferire maggiore certezza nei rapporti giuridici con Lei intercorrenti e ridurre il rischio di sostituzioni di persona e di frodi;
- ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria ed internazionale.

Il conferimento dei dati biometrici per le suddette finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto al rilascio dei Dati o del consenso da parte Sua non comporta pregiudizio alcuno. L'unica conseguenza sarà l'impossibilità per AXA di erogare il servizio richiesto e di consentire l'utilizzo del sistema di firma grafometrica. Nei casi di mancanza di consenso al trattamento dei Dati, è stata prevista come misura alternativa la sottoscrizione dei documenti con firma tradizionale autografa su supporto cartaceo. La successiva revoca del consenso al trattamento dei Dati necessari per l'utilizzo del sistema di firma grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.

Base giuridica del trattamento: per la finalità sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

I Dati saranno trattati mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge⁹.

I Dati, in forma sempre criptata, saranno conservati presso AXA e/o presso le società appositamente nominate Responsabili esterne del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.

I Dati raccolti saranno trattati altresì da:

- a) società di servizi anche facenti parte del Gruppo AXA, in qualità di Responsabile del “Sistema di Conservazione” e di Responsabile esterno del trattamento;
- b) società delegate per la realizzazione materiale dei servizi di conservazione digitale a norma (“Conservatore”) e in qualità di Responsabile esterno del trattamento.

In ogni caso il trattamento dei Dati che La riguardano avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità suddette e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati, infatti, saranno trattati con sistema di cifratura e saranno inaccessibili al personale e agli addetti alla manutenzione, essendo previsto un particolare procedimento per decifrarli.

Lei ha il diritto di ottenere la conferma accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all'oblio.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad:

AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it


INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI

In conformità alla vigente normativa assicurativa abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contatto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.

In mancanza di tale consenso le invieremo tali comunicazioni obbligatorie in formato cartaceo.

Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.

⁹ Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 novembre 2014.



axa.it

Il presente fascicolo è aggiornato alla data del 1° gennaio 2019.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 -
Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 -
Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria,
del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)